

Diritto e Giurisprudenza Agraria, Alimentare e dell'Ambiente

Mensile diretto da Giovanni Galloni



12

DICEMBRE 2013 - ANNO XXII

EDIZIONI

TELLUS

**EDIZIONI
TELLUS S.r.l.**

Diritto e giurisprudenza agraria, alimentare e dell'ambiente

OFFERTA SPECIALE NUOVI ABBONATI 2014

Prezzi e tipologie di abbonamento alla rivista:

Cartaceo: € 100,00 (6 fascicoli + indice dell'anno).

Integrale*: € 130,00 (consentirà di consultare la rivista online sul sito www.rivistadga.it e ricevere i fascicoli in formato cartaceo)

Su queste tipologie di abbonamento, alle librerie verrà applicato lo sconto del 10%

*** Sarà inoltre possibile consultare gli arretrati in formato pdf a partire dal 2006 e avere accesso alle sentenze di interesse pubblicate sul sito.**

Online: € 70,00 (consultazione della rivista sul sito www.rivistadga.it, versione telematica di tutti gli arretrati a partire dal 2006, accesso a sentenze di interesse non presenti nella versione cartacea) l'abbonamento scade dopo la pubblicazione del fascicolo 11/12 dell'anno di riferimento. Sull'abbonamento *online* non verranno applicati sconti per le librerie.

ABBONATI ORA:

Solo per quest'anno, tutti i nuovi abbonati e coloro che decidano di riabbonarsi nel 2014 dopo un periodo di interruzione potranno scegliere una delle seguenti offerte:

- 10% di sconto sull'Abbonamento Integrale o Cartaceo**
- Abbonamento Integrale o Cartaceo a prezzo pieno + 2 annate di fascicoli arretrati in omaggio**

IMPORTANTE:

Per la versione cartacea la ricevuta di pagamento costituisce idoneo e sufficiente documento ad ogni effetto contabile, qualora sia indispensabile, la fattura viene emessa solo su richiesta.

Per le versioni on-line e integrale l'emissione della fattura è obbligatoria e sono pertanto necessari i seguenti dati: denominazione/dati anagrafici (società, ente, professionista, ecc.), indirizzo, C.F., Partita IVA, recapito telefonico/indirizzo e-mail.

Dati per effettuare il versamento:

- bollettino c/c postale n. 97027007;
- bonifico bancario presso: Intesa Sanpaolo S.p.A. - CODICE IBAN: IT97A0306905020013148960177

Via XXIV Maggio 43
00187 Roma - Tel. 064883424 - Fax 064822582
www.edizionitellus.it - tellus@edizionitellus.it
Capitale Sociale Euro 51.000,00
Reg. Imp. Roma, C.F. e P.I. 04485321006
R.E.A. di Roma 771632

SOMMARIO

pag.

Parte I - DOTTRINA

ALBERTO PIEROBON: Una sintesi sui sottoprodotti (tra normativa ambientale e nuove «tendenze») 725

OPINIONI E COMMENTI

LUIGI CENICOLA: Sui fabbricati rurali la Cassazione non recede 735

NOTE A SENTENZA

CINZIA F. CODUTI: Un altro no della Consulta al marchio regionale di qualità 740

ALFIO GRASSO: Sulla necessità delle due distinte ed autonome contestazioni fissate dagli artt. 5 e 46, legge sui contratti agrari (e sull'orientamento criticabile della giurisprudenza teso a revisionarne la regola) 745

LUIGI CENICOLA: La deducibilità dei contributi di miglioramento fondiario 747

VINCENZO PERILLO: In tema di energia elettrica: cogenerazione e poteri di controllo 751

LIBERA LAMOLA: Ordinanza contingibile ed urgente in tema di inquinamento acustico e tutela della salute di un singolo soggetto privato 752

CRISTINA ROMANELLI: Sugli incentivi in favore degli impianti solari fotovoltaici per la copertura di serre 757

ALESSANDRO M. BASSO: Attività produttive tra libertà economiche e *potestas variandi* del Comune: legittimo il divieto «zonale» di insediamento di industrie insalubri mediante variante a P.R.G. 760

Parte II - GIURISPRUDENZA (*)

AMBIENTE

Energia elettrica - Fonti alternative di produzione - Cogenerazione - Riconoscimento - Presupposti - Poteri di vigilanza e controllo dell'Autorità energia elettrica e gas - Termine per verifiche ispettive - Carattere ordinatorio. *Cons. Stato, Sez. VI 21 maggio 2013, n. 2715*, con nota di V. PERILLO 750

Inquinamento acustico - Essiccazione mais - Ordinanza del sindaco contingibile ed urgente - Tutela della salute di un solo soggetto privato - Legittimità. *T.A.R. Piemonte, Sez. 15 aprile 2013, n. 422*, con nota di L. LAMOLA 752

Energia - Produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici - Impianti fotovoltaici in serre - Determinazione incentivi e relativi criteri - Competenza del Ministero sviluppo economico - Spetta. *T.A.R. Lazio -*

Roma, Sez. III ter 11 marzo 2013, n. 2541, con nota di C. ROMANELLI 754

Energia - Produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici - Conseguimento incentivi - Possesso titolo abilitativo per realizzazione - Insufficienza - Possesso specifici requisiti - Necessità. *T.A.R. Lazio - Roma, Sez. III ter 11 marzo 2013, n. 2541*, con nota di C. ROMANELLI .. 754

Energia - Produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici - Conseguimento incentivi - Aspettativa del privato - Determinazione consistenza giuridica - Data entrata in esercizio dell'impianto - Legittimità. *T.A.R. Lazio - Roma, Sez. III ter 11 marzo 2013, n. 2541*, con nota di C. ROMANELLI 754

Produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici - Impianti fotovoltaici in serre - Incentivi - Criteri - Rapporto tra proiezione al suolo della superficie dei moduli fotovoltaici e superficie della serra - Illegittimità. *T.A.R. Lazio - Roma, Sez. III ter 11 marzo 2013, n. 2541*, con nota di C. ROMANELLI 754

Industria insalubre - N.T.A. - Variante allo strumento urbanistico - Zone di carattere storico o residenziale aree che siano già in condizioni particolarmente difficili sul piano ambientale - Divieto di insediamento di industrie insalubri. *T.A.R. Emilia-Romagna - Bologna, Sez. I 18 febbraio 2013, n. 128*, con nota di A.M. BASSO 759

CONTRATTI AGRARI

Affitto a coltivatore diretto - Risoluzione per inadempimento - Sanatoria *ex art. 5*, comma 3, l. 3 maggio 1982, n. 203 - Limiti - Morosità - Preventiva contestazione - Necessità - Durata dell'inadempimento del pagamento dei canoni - Rilevanza - Esclusione. *Cass. Sez. III Civ. 3 aprile 2013, n. 8099*, con nota di A. GRASSO 744

IMPOSTE E TASSE

IRPEF - Consorzi di miglioramento fondiario - Deducibilità dei contributi. *Cass. Sez. V Civ. 12 febbraio 2013, n. 3356*, con nota di L. CENICOLA 747

PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO

Marchi - Norme della Regione Lazio - Marchio regionale di qualità, destinato a contrassegnare determinati prodotti agricoli ed agroalimentari a fini promozionali della agricoltura e cultura gastronomica del Lazio - Effetto restrittivo sulla circolazione delle merci - Violazione dell'obbligo di osservanza dei vincoli comunitari - Illegittimità costituzionale - Estensione della declaratoria all'intera legge - Assorbimento di ulteriore profilo. *Corte cost. 12 aprile 2013, n. 66*, con nota di C.F. CODUTI 739

Indici 2014

I	- Indice alfabetico per autore degli articoli e delle note a sentenza	pag. 765
II	- Indice analitico-alfabetico delle decisioni	» 770
III	- Indice cronologico delle decisioni	» 788
IV	- Indice per articoli di legge richiamati nelle decisioni	» 791
V	- Panorami	» 796

DIRETTORE
GIOVANNI GALLONI

VICE DIRETTORI
AMEDEO POSTIGLIONE - ANDREA BALDANZA

DIREZIONE SCIENTIFICA

ALBERTO ABRAMI - FERDINANDO ALBISINNI - GIANFRANCO AMENDOLA - GIUSEPPE BIVONA - ETTORE CASADEI
GIAN GIORGIO CASAROTTO - LUIGI COSTATO - MARIARITA D'ADDEZIO - PAOLO DELL'ANNO - NICOLETTA FERRUCCI
ANTONIO FONTANA - LUCIO FRANCIOSI - CARLO GATTA - ALBERTO GERMANÒ - GIUSEPPE GIUFFRIDA - MARCO GOLDONI
INNOCENZO GORLANI - ALFIO GRASSO - CARLO ALBERTO GRAZIANI - ANTONIO JANNARELLI - DOMENICO LA MEDICA
PIETRO MASI - ALFREDO MASSART - LEONARDO MAZZA - MARIA PIA RAGIONIERI - EVA ROOK BASILE
FERNANDO SALARIS - GIULIO SGARBANTI - MICHELE TAMPONI - GAETANO VARANO

COMITATO DI REDAZIONE

MATTEO BENOZZO - FRANCESCO BRUNO - GIANFRANCO Busetto - DONATO CALABRESE - IRENE CANFORA
MARIO CARDILLO - SONIA CARMIGNANI - IVAN CIMATTI - ANTONINO CIMELLARO - OSCAR CINQUETTI - ANTONINO CORSARO
GIUSEPPE FERRARA - LUCIANA FULCINITI - FRANCESCO MAZZA - PATRIZIA MAZZA - MAURIZIO MAZZI - ANTONIO ORLANDO
LORENZA PAOLONI - ALBERTO PIEROBON - NICOLETTA RAUSEO - ILARIA ROMAGNOLI - ALESSANDRO SAVINI

COORDINAMENTO REDAZIONALE: STEFANO MASINI

SEGRETERIA DI REDAZIONE: SALVATORE ALTIERO

DIRETTORE RESPONSABILE
PAOLA MANDRICI

Direzione, Redazione e Segreteria: Via XX Settembre 118 - 00187 Roma
Tel. 06 48070744 - 06 4828866 - Fax 06 4828865
Internet: www.rivistadga.it o www.edizionitellus.it - E-mail: rivistadga@edizionitellus.it

Sede Legale e Amministrativa: Edizioni Tellus s.r.l.
Via XXIV Maggio, 43 - 00187 Roma
Tel. 06 4883424 - Fax 06 4822582

Pubblicazione registrata presso il Tribunale di Roma al n. 129 del 5 marzo 1992 Registro Stampa
Stampa: RAIA s.r.l. - Via G.B. Impallomeni, 66 - 00166 Roma



Nel rispetto dell'ambiente la presente rivista è stampata interamente su carta riciclata certificata e priva di cloro

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO PER IL 2014

Abbonamento annuo versione cartacea (sei fascicoli più l'indice dell'anno) € 100,00 - Abbonamento estero € 120,00 - Abbonamento annuo versione *integrale* (cartaceo + *on line*) € 130,00 - Abbonamento estero € 150,00 - Abbonamento annuo versione *on line* € 70,00 - Annate arretrate (disponibili) € 110,00. L'abbonamento decorre dal 1° gennaio con diritto agli arretrati e s'intende tacitamente rinnovato per l'anno successivo, salvo disdetta da esercitarsi entro il 30 novembre.

Per l'abbonamento nella versione *integrale* (cartaceo + *on line*) collegarsi al sito *internet: www.rivistadga.it*.

Il pagamento può essere effettuato direttamente all'Editore in contanti o con assegno "non trasferibile" o vaglia postale, oppure mediante versamento sul *c/c postale n. 97027007* intestato a **Edizioni Tellus s.r.l. - Via XXIV Maggio 43 - 00187 Roma**, indicando a tergo del modulo, in modo leggibile, il nome, cognome e indirizzo completo.

Il prezzo del singolo fascicolo è di € 16,00.

L'invio dei fascicoli avviene mediante spedizione in abbonamento postale. I fascicoli non ricevuti devono essere richiesti con lettera o fax, entro trenta giorni dal ricevimento del fascicolo successivo.

Per eventuali controversie è competente il Foro di Roma.

A norma dell'art. 74, primo comma, lett. c) del d.p.r. n. 633/1972 (nella nuova formulazione introdotta con l'art. 34 del d.l. 2 marzo 1989, n. 69, convertito nella legge 27 aprile 1989, n. 154), e dei dd.mm. 29 dicembre 1989 e 12 gennaio 1990, il commercio dei periodici è soggetto ad un'iva del 4% condensata, a carico esclusivo dell'Editore. Ne consegue, pertanto, che all'abbonato non è consentita la detrazione dell'imposta (circolare ministeriale n. 63/490676 del 7 agosto 1990).

Associata all'USPI - Unione della Stampa Periodica Italiana

ANES
ASSOCIAZIONE NAZIONALE EDITORIA
PERIODICA SPECIALIZZATA

Gli articoli firmati esprimono il pensiero degli autori e non riflettono necessariamente l'opinione della Rivista

PARTE I - DOTTRINA

Una sintesi sui sottoprodotti (tra normativa ambientale e nuove «tendenze»)

di ALBERTO PIEROBON

La nozione di sottoprodotto definita dall'art. 183, lett. *qq*) e disciplinata dall'art. 184 *bis* (1) è sembrata essere complementare a quella di rifiuto.

Recentemente autorevole dottrina (2) ha proposto la lettura di una nozione di sottoprodotto contrapposta al rifiuto, intravedendo un rapporto di autonomia e di alteratività tra le due nozioni, piuttosto che di complementarietà.

In tal modo (come vedremo) si evita di richiamare per il trattamento del sottoprodotto la complessa e travagliata nozione (formatasi nel tempo e variabile per tipologia di materiale e altro ancora) del «trattamento» valevole per i rifiuti (3).

Vero è che una sostanza od oggetto (prima di essere qualificati nel loro aspetto «statico-temporale» come rifiuti) potrebbero configurarsi:

- come «materia prima» cui bisogna applicare (se del caso, anche in combinata con altre sostanze) un «trattamento» tecnico-produttivo, funzionale ad originare un «prodotto-merce»;

- come «prodotto-merce», non necessitante di alcun «trattamento», in quanto già di per sé idoneo all'utilizzo cui è destinato nel sistema mercatale e/o produttivo;

- come «prodotto-merce», abbisognante di un (eventuale o necessario, a seconda dell'effettivo utilizzo) «trattamento» (ora chiamato di «normale pratica industriale», zona – invero – ancora indefinita e grigia, come vedremo oltre);

- come «scarto o residuo di produzione», considerato però alla stregua di un «prodotto» ove trattasi di un «risultato direttamente ricercato dal processo di fabbricazione» e,

ancor più se «il materiale in questione è il risultato di una scelta tecnica volta deliberatamente a produrlo» [cfr. l'ordinanza della Corte di giustizia CE in causa Saetti del 15 gennaio 2004 (4)];

- come «rifiuto» (perlomeno «in prima battuta») che potrebbe però venire considerato (senza svolgere alcun trattamento merceologico e, financo, in seguito ad un mero controllo) un «non rifiuto», ricorrendo alla «preparazione per il riutilizzo» [si veda l'art. 183, comma 1, lett. *q*) che definisce la «preparazione per il riutilizzo (5): le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento»];

- come «rifiuto da trattare», secondo quanto stabilito dalla disciplina (e dal complesso reticolo di regole e di principi anche di conio giurisprudenziale in tema di «trattamento», ovvero – per quanto qui ci interessa – di «recupero» e di «riciclaggio») dalle norme tecniche del settore, ovvero come sostanza od oggetto che sono gestiti e/o da gestire secondo le operazioni e attività (e ritorniamo ad una zona in parte grigia) applicate e applicabili al rifiuto.

Ma, procediamo con ordine, il succitato art. 184 *bis*, al comma 1, così recita:

«È un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. *a*) (6), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:

- a*) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;

(1) Come sappiamo l'art. 184 *bis* del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ss.mm.ii. (d'ora in poi «codice ambientale») riguarda il «sottoprodotto», già richiamato nelle «definizioni» date dall'art. 183, alla lett. *qq*) come «qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa le condizioni di cui all'art. 184 *bis*, comma 1, o che rispetta i criteri stabiliti in base all'art. 184 *bis*, comma 2».

(2) Cfr. P. GIAMPIETRO, in un denso e aggiornato scritto di maggio 2013: *I trattamenti del sottoprodotto e la «normale pratica industriale»*, leggibile in www.lexambiente.it.

(3) In particolare nella sua distinzione tra trattamenti «minimali» o «consentiti» o «ammessi» quali trattamenti non significativi per modificare l'identità chimico-fisica della sostanza o dell'oggetto e, invece, trattamenti che rientrano nel recupero, ovvero nella gestione dei rifiuti, qualificando (quindi e sotto questo aspetto, tralasciando l'oggetto «difatto») la sostanza o l'oggetto come rifiuti.

(4) Corte di giustizia CE, Sez. III 15 gennaio 2004, in causa C-235/02, Saetti, reperibile in www.iusexplorer.it. La Commissione europea nella comunicazione interpretativa sui rifiuti e sottoprodotti del 21 febbraio

2007 (COM 2007 59 def.) ha osservato che «al momento di decidere se un materiale costituisce un rifiuto o meno, occorre innanzitutto chiedersi se il fabbricante ha deliberatamente scelto di produrlo (...). Se il fabbricante avesse potuto produrre il prodotto principale senza produrre detto materiale, ma ha comunque scelto di farlo, è evidente che tale materiale non è un residuo di produzione. Un'altra prova del fatto che il materiale può essere il risultato di una scelta tecnica è data dalla modifica del processo di produzione, per conferire a tale materiale caratteristiche tecniche specifiche».

(5) Sulla tematica sia consentito rinviare al nostro *Tra prodotti, materie prime secondarie e rifiuti (in particolare la «preparazione per il riutilizzo»)*, in questa Riv., 2011, 98-108. Più in generale si veda la ricostruzione fattane in A. PIEROBON (a cura di), *Nuovo manuale di diritto e gestione dell'ambiente*, Sant'Arcangelo di Romagna, 2012.

(6) Art. 183 (definizioni), comma 1, lett. *a*): per «rifiuto» si intende «qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi».

b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;

c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;

d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.

E, il successivo (secondo) comma stabilisce che:

«Sulla base delle condizioni previste dal comma 1, possono essere adottate misure per stabilire criteri qualitativi o quantitativi da soddisfare affinché specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano considerati sottoprodotti e non rifiuti. All'adozione di tali criteri si provvede con uno o più decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della l. 23 agosto 1988, n. 400, in conformità a quanto previsto dalla disciplina comunitaria».

Fermo restando (come vedremo) che le singole condizioni imposte dalla norma meriterebbero tutte doviziosi approfondimenti tali da comportare almeno la redazione di un volumetto per ognuna di queste condizioni (pur anche considerando la sismografia della disposizione che si è evoluta nel tempo, orecchiando al diritto vivente e mimando la disciplina – anche di *soft law* – UE), vogliamo qui raccogliere ed evidenziare alcuni (primi) elementi di riflessione.

In particolare soffermandoci, tra altro, sulla famosa e fumosa «normale pratica industriale» [di cui all'art. 184 bis, comma 1, lett. c)], istologicamente sottoposta a torture interpretative, sia in ambito giurisprudenziale che dottrinario.

Tutto ciò faremo sotto varie angolazioni, in particolare – si ripete – sul cosa si intenda concretamente ed operativamente per «trattamento» rilevante o irrilevante agli effetti di cui trattasi (7) che, nonostante questa attenzione e dedizione, rimane ancora difficilmente definibile e distinguibile, se non (come sempre) con una analisi «caso per caso».

Gli operatori che (com'è facilmente intuibile) devono rincorrere, in una guerra quotidiana, il loro *core business*, non potendosi, o non volendosi, attardare o non disponendo di pazienza e/o di un sofisticato armamentario giuridico tale da ben comprendere (anche nelle sfumature, se non nei «ricami») siffatte ardue e complesse trame e ricostruzioni, contenenti numerosi rinvii e dettagli giurisprudenziali, oltre che dottrinari, chiedono solamente di conoscere (invocando chiarezza e precisione: quasi una sorta di prontuario o di norma tecnica) se quella tale «pratica» di loro interesse (operazione, attività e/o comportamento) sia (o meno) da considerarsi lecita o vietata, quali siano i limiti, le modalità, etc, etc.

Ed eccoci (o rieccoci) a quali siano, allora, le «lavorazioni», le «operazioni», le «attività» sulle varie tipologie di

materiali (per esempio, per la plastica nelle sue cosiddette «varianti polimeriche», cioè oltre il comodo cappello «generalista» di un codice CER quale il 150102, che appunto poco aiuta in proposito).

Solo in pochi casi gli interessati dispongono di riferimenti normativi più precisi, ad esempio, è solo recentemente che «grazie» alla disciplina denominata «*end of waste*» (di cui alla «comitologia» UE ex art. 5, par. 2, della direttiva UE n. 2008/98), ciò è avvenuto – non senza opinioni – relativamente ai rottami metallici (di cui al regolamento UE n. 333/2011) (8); alle terre e rocce da scavo (di cui al d.m. n. 161/2012); ai rottami di vetro (di cui al regolamento UE n. 1179/2012), e così via.

Giova ricordare che la disciplina *de qua* è destinata a completarsi da parte della Commissione UE, con le previste procedure di «regolamentazione con controllo» (di cui all'art. 39, par. 3, della direttiva 2008/98 cit.) ovvero con la suddetta «comitologia» per le «misure da adottare per stabilire i criteri da soddisfare affinché sostanze o oggetti specifici siano considerati sottoprodotti», oltre che (in assenza dell'intervento «comitologico») con l'eventuale decretazione ministeriale relativa ai «criteri qualitativi o quantitativi per specifiche tipologie di sottoprodotti».

In attesa dell'emanazione di siffatte, specifiche, discipline, irte di tecnicismo, dobbiamo rassegnarci ad una normativa che, necessariamente, impone di andare oltre la literalità delle disposizioni, riespandendosi interpretativamente (talvolta, invero, non sempre in modo obiettivo) con una lettura che conferma la necessità di abbandonare i vecchi utensili giuridici cui eravamo adusi per utilizzare (con pazienza, attenzione, rigore) la giurisprudenza e la dottrina formatasi *in parte qua*.

Cogliamo l'occasione per ripartire, ad esempio, da (e parzialmente richiamandosi a) quanto già da noi brevemente illustrato in precedenti contributi (9).

In particolare ricordiamo la notissima (citatissima, talvolta abusatissima) sentenza della Corte di giustizia CE 15 giugno 2000, Arco (10), riguardante (anche) i confini delle «trasformazioni preliminari». Parte della dottrina esperta (11) afferma che per trattamento (rilevante ai sensi della disciplina rifiuti: cioè laddove nel trattamento sia riconoscibile – *sic!* – la gestione di un rifiuto) deve intendersi «il processo che realizza un mutamento della struttura e della costituzione fisico-chimica della sostanza», mentre il «residuo» – ove si voglia gestire il materiale ritenendolo un sottoprodotto – va utilizzato tal quale, cioè deve essere pronto per il nuovo impiego (si badi) fin dalla sua origine.

E, in questo senso, le operazioni cosiddette «minimali» (cernita, vagliatura, frantumazione, macinazione, ecc.) (12), pur non intervenendo in modo radicale sull'identità merceologica della sostanza, modificano, comunque, il materiale per consentirne il suo inserimento in un nuovo ciclo produttivo.

Talché la prefata dottrina ipotizza di assumere (quale linea guida), l'osservazione dell'intero ciclo industriale praticato nell'impresa, dove il residuo confluisce come sottoprodotto, ovvero verificando «quali lavorazioni indu-

(7) Sul punto sia consentito rinviare agli scritti leggibili - in particolare vedasi il cap. 8 («I rifiuti: introduzione») - nel volume collettaneo A. PIEROBON (a cura di), *Nuovo manuale*, cit., e pure ai capitoli XI (*Norme tecniche tra politiche pubbliche e interessi particolari*) e XIV (*Gli istituti rilevanti: il campo di applicazione - e di esclusione - della nozione di rifiuto, di sottoprodotto, di materia prima secondaria, di imballaggio, tipologie di rifiuti rilevanti nella gestione pubblica, le fasi di gestione, in particolare lo smaltimento e il recupero*) contenuti nel volume A. LUCARELLI - A. PIEROBON (a cura di), *Governo e gestione dei rifiuti. Idee, percorsi, proposte*, Napoli, 2009.

(8) Cfr. la nostra analisi: *Il regolamento UE n. 333/2011 e il mercato rovesciato dei rottami ferrosi*, parte I e II, in questa Riv., 2012, rispettiva-

mente pag. 86 e 155.

(9) Si vedano gli articoli *Annotazioni su recenti sentenze concernenti: formulari, registri e sottoprodotti*, in *Gazzetta enti locali on-line*, parte I e II, rispettivamente pubblicati in data 10 e 17 settembre 2012.

(10) Corte di giustizia CE, Sez. V 15 giugno 2000, in cause riunite C-418/97 e C-419/97, Arco, in *Riv. giur. amb.*, 2000, 691.

(11) V. PAONE, *Sottoprodotti: una parola chiara della Cassazione*, in *Ambiente&Sviluppo*, Milano, 2012, 11.

(12) Ma - di nuovo si badi - queste operazioni di per sé vanno interpretate e calate nello specifico e concreto caso per caso, occorre cioè andare al di là della loro «nominazione».

striali si effettuano normalmente sulle materie prime onde valutare se il residuo è sottoposto alle stesse operazioni. Se così non fosse, saremmo molto probabilmente in presenza di trattamenti (preventivi o preliminari) diretti a rendere compatibili gli scarti con i processi produttivi in cui devono essere utilizzati».

Ma ancora, così non vengono fornite chiare e solide interpretazioni utili agli operatori sulla tematica in oggetto.

La sentenza della Cass. Sez. III Pen. 29 aprile 2011, n. 16727 (13), afferma (diversamente da quanto ivi rivendicato dall'interessato) che i materiali da demolizioni non sono considerati quali sottoprodotti, bensì dei rifiuti, poiché oggettivamente destinati all'abbandono. Si afferma altresì trattarsi di un onere col quale va dimostrata l'effettiva sussistenza di tutte le previste (e contestuali) condizioni di legge. Viene pure evidenziata, concettualmente, la caratteristica della natura e della destinazione dei materiali, osservando che il sottoprodotto si origina, sin dalla sua formazione, ovviamente diremmo, come «prodotto o merce».

La sentenza della Cass. Sez. III Pen. 26 settembre 2011, n. 34753 (14) riguardava i fanghi di risulta da trattamento di fumi e delle acque del reparto smaltatura piastrelle, riutilizzabili, previa macinazione ed aggiunta agli impasti di terra vergine, per la produzione di piastrelle di terza categoria. Si afferma che perché si abbia un sottoprodotto occorre che i materiali non siano sottoposti ad «operazioni di trasformazione preliminare che facciano perdere al sottoprodotto la sua identità» [Cass. Sez. III Pen. 11 marzo 2009, n. 10711 (15)]. I residui di produzione (fanghi derivanti dal lavaggio di materiali oltre che di frantumazione) venivano nella fattispecie sottoposti ad operazioni di epurazione per l'eliminazione del ferro, costituente attività di trattamento preventivo o trasformazione preliminare (16). Spetta (anche qui) all'interessato fornire la prova che un determinato materiale sia destinato con certezza all'ulteriore utilizzo (17). Ed anche qui ancora non siamo arrivati a stabilire con chiarezza un criterio definitorio/distintivo del trattamento valevole ai fini della tematica in parola.

La sentenza della Cass. Sez. III Pen. 2 dicembre 2011, n. 45023 (18), riguardava materiale composto da detriti e inerti da demolizione, ovvero da un rifiuto non pericoloso, il cui riutilizzo necessita di un preventivo trattamento necessario per ottenere prodotti utilizzabili in diverse categorie di lavori (stradali, ferroviari, edili, etc.).

Anche qui si afferma che per poter parlare di sottoprodotto, il materiale da riutilizzare non deve necessitare di alcuna «trasformazione preliminare», considerata come una attività di gestione di rifiuti (quali, ad es., le attività di separazione e di cernita). Il sottoprodotto, quindi, richiede un utilizzo «tal quale». Ma (e ci risiamo) col rinvio ai trattamenti cosiddetti «minimali» si ricade nella indefinita zona grigia dei trattamenti consentiti (o meno) poiché con essi

trattamenti si ritorna alla «normale pratica industriale». Inoltre, permane la problematica sulle attività di separazione e di cernita che non necessariamente sono da considerarsi automaticamente delle attività di gestione dei rifiuti. Al solito ciò dipende dal caso per caso.

La sentenza della Cass. Sez. III Pen. 23 marzo 2012, n. 11419 (19) afferma, tra altro (con riferimento alla previgente disciplina dei sottoprodotti, ma ribadendo che tanto vale anche nell'attuale formulazione legislativa dell'art. 184 *bis*), che «le cinque condizioni previste dall'art. 183, lett. p) devono sussistere contestualmente (...) e inoltre è necessario che i materiali non siano sottoposti ad operazioni di trasformazioni preliminari (...) in quanto fanno perdere al sottoprodotto la sua identità (...)». Riemerge, ancora, la necessità di chiarire queste benedette «trasformazioni preliminari» non consentite per qualificare l'oggetto o la sostanza come sottoprodotti, bensì come rifiuti.

Recentemente, sempre la Cassazione Penale Sezione III, con sentenza 15 maggio 2013, n. 20886 (20) è stata chiamata a stabilire se residui di materiali impiegati per la tessitura possano essere inclusi nella categoria dei sottoprodotti; la Corte «alla stregua di tutta la normativa via via succedutasi» nega la configurabilità del sottoprodotto «poiché sottoprodotto è ciò che non è mai stato rifiuto, costituendo invece materiale immediatamente riutilizzabile» richiamando anche la sentenza della medesima Cass. Sez. III Pen. 26 giugno 2012, n. 25203 (21). Concludendo che «deve ritenersi conforme alla pratica industriale quella serie di operazioni che l'impresa normalmente effettua sulla materia prima che il sottoprodotto va a sostituire, escludendosi di conseguenza, tutti quegli interventi manipolativi del residuo che siano diversi da quelli ordinariamente effettuati nel processo produttivo nel quale esso viene utilizzato (cfr. Sez. III 10 maggio 2012, n. 17453)».

Ed eccoci alla rilevante (sia per i fautori della lettura complementare tra rifiuti e sottoprodotti, sia – con motivazioni completamente diverse – per coloro che propugnano un rapporto autonomo e separato tra i sottoprodotti e rifiuti) sentenza della Cass. Sez. III Pen. 10 maggio 2012, n. 17453, la quale si sofferma, tra altro (intrattenendosi su elementi fattuali), sulla qualificazione dei materiali gestiti (22) che si assumono essere sottoprodotti.

In particolare, la Corte ricorda come «l'applicazione di norme aventi natura eccezionale e derogatoria rispetto alla disciplina ordinaria in tema di rifiuti fa sì che l'onere della prova circa la sussistenza delle condizioni di legge debba essere assolto da colui che ne richiede l'applicazione (v. ad es. Sez. III 29 aprile 2011, n. 167271; Sez. III 7 novembre 2008, n. 41836, in tema di sottoprodotti; Sez. III 23 aprile 2010, n. 15680; Sez. III 17 marzo 2004, n. 21587; Sez. III 15 giugno 2004, n. 30647, in tema di deposito tem-

(13) S.E., reperibile in www.iusexplorer.it.

(14) M.D., in questa Riv., 2012, 11, 706 con nota di SECCIA - RONCHI.

(15) Pecetti, *rv.* 243.108, in *Riv. giur. amb.*, 2009, 5, 707.

(16) Cass. Sez. III Pen. 7 aprile 2008, n. 14323, P.M. in proc. Coppa ed a., *rv.* 239.657; Cass. Sez. III Pen. 10 novembre 2006, n. 37303, Nataloni, *rv.* 235.076, in *Consulente dell'impresa commerciale industriale*, 2007, 1, 100.

(17) Cass. Sez. III Pen. 7 novembre 2008, n. 41836, Castellano, *rv.* 241.505. Siccome è stata notata dalla Corte di cassazione la discrasia tra quanto affermato nella sentenza impugnata e il consulente tecnico del P.M. sul superamento dei limiti di piombo, per la medesima Corte occorrerà stabilire se il trattamento dei fanghi costituisca una trasformazione diversa dalla normale pratica industriale, dovendosi valutare l'impatto ambientale del procedimento di produzione delle piastrelle che utilizzano i prefati fanghi. Viene peraltro affermato che «la disciplina comunitaria tra i requisiti indicati nella nozione di

sottoprodotto ha incluso i trattamenti che rientrano nella «normale pratica industriale», con l'effetto pratico di ampliamento della categoria». Ma, siamo ancora nei p.c.d. «macro-ragionamenti» categoriali.

(18) N.M. ed a., reperibile in www.iusexplorer.it.

(19) Gatti, *rv.* 252.494.

(20) Loda, *rv.* 255.771.

(21) Russo, *rv.* 252.980.

(22) Cass. Sez. III Pen. 10 maggio 2012, n. 17453, Busé, *rv.* 252.385, in *Riv. giur. amb.*, 2012, 6, 746-752, con nota di G. GAVAGNIN, *La «normale pratica industriale» nell'interpretazione della Cassazione: chiarezza non ancora fatta* e in *Foro it.*, 2012, 11, 2, 595, con nota di V. PAONE, *Sottoprodotti e normale pratica industriale*. Si trattava di rifiuti pericolosi (fumi di fonderia contenenti ottone), stoccati in quantità rilevanti, presso una area non autorizzata (capannone).

poraneo e, con riferimento alle terre e rocce da scavo, Sez. III 8 marzo 2007, n. 9794; Sez. III 1° ottobre 2008, n. 37280; Sez. III 10 settembre 2009, n. 35138).

E la normale pratica industriale «non può comprendere attività comportanti trasformazioni radicali del materiale trattato che ne stravolgano l'originaria natura, nonché tutti gli interventi manipolativi del residuo diversi da quelli ordinariamente effettuati nel processo produttivo nel quale esso viene utilizzato».

Ancora, si argomenta (invero opinabilmente, stante la diversità tra le discipline e tra i concetti) *ex art. 2, comma 1, lett. b)* del d.lgs. n. 36/2003, concludendo che «se tale è il "trattamento", anche operazioni di minor impatto sul residuo, che altra dottrina definisce "minimali", individuabili in operazioni quali la cernita, la vagliatura, la frantumazione o la macinazione, ne determinano una modificazione dell'originaria consistenza, rientrando in tale concetto».

Correlando la «normale pratica industriale» alla nozione di «trattamento» [art. 3, n. 14 della direttiva UE n. 2008/98 e all'art. 183, comma 1, lett. s) del codice dell'ambientale, ma anche al cit. art. 2, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 36/2003] la Corte qui sembra confermare una sorta di contrapposizione tra non rifiuto (sostanza od oggetto) e rifiuto, cosicché il termine «trattamento» dell'art. 184 *bis* sembra essere usato in senso atecnico [come afferma parte della dottrina (23)], a maggior ragione considerando la necessità di utilizzare una interpretazione non restrittiva del termine disarsi e del rifiuto.

Ritorna, quindi, la necessità di esattamente capire cosa siano (e in che consistano) le «trasformazioni preliminari» che, appunto, non sono ammesse per il sottoprodotto, essendo il sottoprodotto costituito da materiali indipendenti da una qualsiasi trasformazione, in quanto vengono considerati dei «prodotti-merci».

Ecco che le operazioni di cui alla normale pratica industriale (punto 8 della cit. sentenza), distinte dai trattamenti dei rifiuti, si considerano in «tutti gli interventi manipolativi del residuo diversi da quelli ordinariamente effettuati nel processo produttivo nel quale esso viene utilizzato».

Il giudice del merito non può però prescindere da un puntuale aggiornamento in fatto, analizzando «tutti gli aspetti significativi della vicenda processuale che consentano di verificare la effettiva sussistenza dei presupposti di applicabilità della disciplina prevista per i sottoprodotti» (24).

Inoltre (punto 10 cit. sentenza), «la natura di rifiuto dei materiali utilizzati risulta ulteriormente comprovata dalla formale qualificazione datane nella documentazione esaminata dai giudici del merito, dalla evidente intenzione di disarsi delle polveri manifestata da coloro che le hanno cedute e dalla irrilevanza del fatto che per le stesse sia stato corrisposto un corrispettivo, essendo stato più volte evidenziato dalla giurisprudenza comunitaria che il fatto che una sostanza o un oggetto siano suscettibili di riutilizzo economico non esclude necessariamente la loro natura di rifiuto (cfr., ad es. Corte di giustizia 28 marzo

1990 e 25 giugno 1997)».

Il sottoprodotto viene poi circoscritto (onde limitare gli inconvenienti e/o i danni dovuti alla natura dei rifiuti, interpretati estensivamente) «alle situazioni in cui il *riutilizzo* di un bene, di un materiale o di una materia prima non sia solo eventuale, ma certo, senza trasformazione preliminare, e nel corso del processo di produzione» (25).

Torneremo sulla lettura di questa sentenza che è stata dalla dottrina, recentemente, prospettata in modo assai diverso (26).

In buona sostanza, dagli orientamenti giurisprudenziali sin qui accennati, sembra emergere e/o trovare conferma che il sottoprodotto:

- rispetto al rifiuto, deve essere parte integrante di un processo di produzione [art. 184 *bis*, comma 1, lett. a)];

- necessita la prova della condizione della certezza (non dell'eventualità) del riutilizzo dell'oggetto o della sostanza;

- l'utilizzo può avvenire, oltre che dal produttore, anche da parte di un terzo, cui il sottoprodotto sia stato ceduto come tale (cioè non «disfatto») [art. 184 *bis*, comma 1, lett. b)];

- il tempo che intercorre tra la produzione e l'utilizzo deve essere ravvicinato, logicamente connesso al sistema produttivo, ovvero non deve instillare il dubbio che il «differito» utilizzo (anche tramite stoccaggi) mascheri o faccia da paravento ad un «non utilizzo»;

- l'utilizzo deve essere diretto (oltre che effettivo, obiettivo) e senza trattamenti fuori della normale pratica industriale [art. 184 *bis*, comma 1, lett. c)] cioè ammettendosi solo i trattamenti cosiddetti «minimali» (27);

- rimane ancora indefinita la «normale pratica industriale» intesa come «trattamento» (operazioni, attività, comportamento) consentito (cioè, appunto, «minimale»);

- se per le operazioni cosiddette «minimali» e per le «trasformazioni preliminari» il criterio discriminante è quello della modifica chimico-fisica della sostanza o dell'oggetto (28), allora (secondo la prassi invalsa) ben poche operazioni potrebbero essere ricomprese nella categoria della cosiddetta «minimalità» (in altri termini estendendo – con siffatta lettura giuridica – il campo dei rifiuti, correlativamente alla riduzione di quello dei sottoprodotti);

- lo (ulteriore) utilizzo è legale ove la sostanza o l'oggetto soddisfino, per l'uso specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i «prodotti-merci» [art. 184 *bis*, comma 1, lett. d), primo periodo], i quali requisiti (si badi) «*a posteriori*» possono costituire la prova della veridicità dell'uso (e delle attività connesse al fare usare) delle sostanze od oggetti quali «prodotti-merci»;

- rimane, altresì, indefinita la condizione del divieto di «impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana» di cui all'art. 184 *bis*, comma 1, lett. d);

- tutte le condizioni di cui all'art. 184 *bis*, comma 1, devono coesistere;

- il trattamento «minimale», addirittura, potrebbe essere (come accade nella prassi produttiva o mercatale) «a catena», cioè non solo essere effettuato «a monte», ma spinger-

(23) In tal senso G. AMENDOLA, in *www.lexambiente.it* (in nota alla sentenza Cass. Sez. III Pen. 10 maggio 2012, n. 17453, cit.) cita la Corte di giustizia CE, Sez. III 18 dicembre 2007, in causa C-263/05, in *Ragiusan*, 2009, 297-298, 124.

(24) Cosicché nel caso esaminato, «Le emergenze fattuali risultanti dal giudizio di merito rendono dunque evidente (...), che l'attività svolta rientrava a pieno titolo nella nozione di "recupero" definita dall'art. 183, comma 1, lett. d) del d.lgs. n. 152/2006».

(25) Corte di giustizia CE, Sez. VI 18 aprile 2002, in causa C-9/00, *Palin Granit*, in *Riv. giur. amb.*, 2003, 89, cit. da G. AMENDOLA, *op. ult. cit.*

(26) P. GIAMPIETRO, *op. cit.*

(27) Per la tesi della «imponibilità della distinzione fra "trattamenti minimali" e "trattamenti completi", proprio perché essi vanno riferiti a diversi «mondi» (dei rifiuti o dei sottoprodotti), vedasi, ancora, P. GIAMPIETRO, *op. cit.*

(28) Più esattamente, per «trasformazione preliminare» si considera «qualsiasi operazione che faccia perdere al sottoprodotto la sua identità, ossia le caratteristiche merceologiche di qualità e le proprietà che esso già possiede, e che si rende necessaria per il successivo impiego in un processo produttivo o per il consumo».

si, talvolta, fino all'utilizzatore, fermo restando – ovviamente – che non si configurino operazioni di recupero (cioè attività di gestione di rifiuti). Si veda, ancora, in tal senso la tesi della venuta meno della distinzione tra trattamenti parziali e completi (29).

Come accennato, la dottrina esperta, recentemente, ha affermato che col sottoprodotto sarebbe stata introdotta «una disciplina del tutto autonoma che si distingue e contrappone a quella dei rifiuti, in termini di alternatività, in base ad una fonte primaria di pari grado (rispetto a quella sulla definizione di rifiuto), volta a configurare una ipotesi di esclusione dalla legislazione sui rifiuti. Non però secondo i parametri giuridici della “complementarietà”, “eccezionalità” o “derogabilità”, ma in forza del significato proprio della introdotta “nozione” che pertiene ai prodotti (e non ai rifiuti) nell'ambito del comune *genus*: “residui di produzione” (30).

In questo modo si è tentato, con una operazione logica, di dare una soluzione alla famosa questione della identità del materiale-sottoprodotto, poiché considerato esistente nel mondo giuridico al di là della categoria del rifiuto.

Più esattamente, il sottoprodotto rimane, sin dall'origine, entro la categoria del prodotto-merce (pur se non identico, ma come dire... riportabile a quella «identità») per cui tra essa e il mondo dei rifiuti esisterebbe una diversità radicale tale da comportare un vocabolario e una lettura completamente diversa della questione del «sottoprodotto».

Così, questi due diversi, autonomi, mondi e regimi non potrebbero venire «divisi» tra di loro col solo discrimine del «trattamento» inteso (si badi) in senso uguale per entrambi (rifiuti e sottoprodotti), proprio perché ognuno di questi territori godrebbe di «proprie» logiche e quindi di propri «trattamenti» diversamente definiti. Con il che si porrebbe, coerentemente, un diverso presupposto tale, appunto, da escludere la complementarietà tra rifiuti e sottoprodotti.

Verrebbe, parimenti, meno l'affermazione secondo la quale il trattamento «minimale» dei rifiuti possa riferirsi solo ai sottoprodotti, affermandosi, invece, che il trattamento di questi ultimi potrebbe essere oltre che diverso (non certo «terminologicamente» parlando), «ulteriore» a quello «minimo» consentibile per i rifiuti, sempreché ci si riferisca a trattamenti riconducibili e giustificabili secondo

la prassi dell'industrialità e del mercato, riguardante lo specifico «prodotto-merce».

Più esattamente – in questa lettura – i trattamenti riferiti alla «normale pratica industriale» sarebbero ben altri, ovvero quelli che i soggetti utilizzano per il «prodotto-merce», anzi per il «prodotto industriale, ricavato dalla materia prima lavorata, prima di immetterlo sul mercato, al fine di meglio adeguarlo/integrarlo alle singole e specifiche esigenze di produzione, di utilizzo o di commercializzazione» (31).

Per cui solo una siffatta lettura p.c.d. «alternativa» al rifiuto consentirebbe di percorrere questa diversa strada (e uscita) (32).

A noi pare, anzitutto, che questa lettura dal punto di vista pratico sia utile e condivisibile, fermo restando la necessità di evitare che surrettiziamente si riporti (anche valorialmente) il mondo dei rifiuti in una forma, ancora una volta, «separata» rispetto al circuito merceologico-ambientale che vede, invece, il rifiuto essere parte integrante di un sistema di vita ed economico, anzi, dove addirittura «il concetto stesso di rifiuto non esiste» (33).

Inoltre, la visione «prevalente» del sottoprodotto, rispetto al rifiuto, potrebbe sembrare trascinare – anche qui – elementi valoriali, piuttosto che logici, riportandosi alle – sinora imperanti – dottrine economiche che hanno per obiettivo (e assumono quale protagonista storico e teorico del mercato e destinatario della produzione e degli scambi) il consumatore, con connessa (implicata e conseguente, se non presupposta) proliferazione dell'oggetto del consumo (cioè del «prodotto-merce»), senza una visione «ecologica» dello stesso.

È ormai pacifico l'assunto per il quale il ciclo tra natura, prodotti e rifiuti vada approcciato e considerato nel suo insieme, cioè in ogni suo aspetto e conseguenza. Di più, ci sia consentito affermare come una visione parzialistica, settoriale, limitata diventa una sorta di «stabilizzazione» economico-sociale e, soprattutto, culturale (34). In una «separazione» che conviene alla produttività e al consumismo esasperato di questi ultimi decenni.

Il diritto, in siffatta complessità, non può non tenere conto di questa visione (ed esigenza) anche nel suo aspetto assiologico, ovvero della considerazione per la quale «L'ambiente naturale ha una duplice valenza di fornire l'*input* (materia ed energie) per il processo di produzione e allo stesso tempo di accoglierne l'*output* sotto forma di

(29) P. GIAMPIETRO, *op. cit.*

(30) P. GIAMPIETRO, *op. cit.*

(31) Così P. GIAMPIETRO, *op. cit.*, nota 117.

(32) P. GIAMPIETRO, *op. cit.*, conclude osservando che «Il ruolo potenzialmente espansivo ed estensivo, svolto, nei singoli casi, dal “sottoprodotto” (da materia prima, a semilavorato; da costituente di miscele a reagente, sino a rivestire le caratteristiche del prodotto finale vero e proprio: vedi retro), rappresenta un dato di fatto (*id est*: una esperienza industriale e commerciale in atto) che si radica, oggi, su una realtà normativa europea destinata a sconvolgere i precedenti parametri (in particolare quelli sui “trattamenti” ammessi o vietati, a seconda che incidano o meno sulla identità merceologica e/o sulle caratteristiche ambientali del residuo produttivo)».

(33) Poiché «ci si sta indirizzando all'imitazione dei processi biologici ed ecosistemici (bioimitazione), ed al metabolismo altamente efficace della natura, in cui il concetto stesso di rifiuto non esiste. Eliminare il concetto di rifiuto significa progettare tutto - prodotti, imballaggi e sistemi - fin dall'inizio in base al principio che il rifiuto non esiste» così R. LOMBARDI, *Verso una nuova eco-nomia. Sostenibilità ambientale, competence e resilienza d'impresa*, Rimini, 2011, 45.

(34) Non sembri azzardato (o folle) accostare queste riflessioni ad un ambito... religioso! Con la diaspora di Babilonia (587 - 593 a.c.), e la nuova organizzazione dell'amministrazione pubblica e del commercio, un nuovo gruppo si arricchì senza aver bisogno di possedere la terra. Un fattore importante è «l'assenza del tempio, che porta a ripensare e riorganizzare la religione in modo diverso» garantendo una identità al

popolo evitando «il completo assorbimento nell'impero persiano», donde una nuova teologia per la quale «il segno della benedizione» di Dio «non sta più nel possesso della terra ma nella prosperità e ricchezza. La volontà di Dio, che prima pretendeva di orientare l'organizzazione della società, passa a occuparsi soprattutto della sfera individuale. Più che di fare giustizia, ci si preoccupa di essere giusti. In tale prospettiva la legge acquista un posto centrale e decisivo. La sua osservanza assicura benessere e prosperità (...). È la cosiddetta teologia della retribuzione» donde «un nuovo elemento di stabilizzazione sociale comincia ad apparire: la rigida separazione tra sacro e profano, tra puro e impuro. I rapporti sociali saranno determinati da questo. Tutto ciò che è legato al tempio e al sacerdozio al potere è santo, separato e appartiene a Dio. Non può essere cambiato» così S. GALLAZZI, *Piccola guida alla bibbia*, Bologna, 2009, 110-112. Una visione parcellizzata e dove l'ambiente e la natura vengono incapsulati in un certo paradigma culturale, inserendo tra natura e produzione elementi distintivi simbolicamente connessi al puro/impuro, al sacro/profano della «legge» che viene posta e letta seguendo una siffatta dualità di pensiero, comporta (nuovamente, come avvenuto storicamente in quella contingenza) una stabilizzazione organizzativa, sociale, produttiva e culturale che - se è vero che «conoscere significa agire (es. 3,8): *ibidem*, 31 - condiziona assai la nostra capacità di conoscenza e di cambiamento del reale (anche nelle sue rappresentazioni giuridiche). Che la legittimazione del potere e del diritto provenga dal sacro è pacifico, si veda, per tutti, R. SACCO, *Antropologia giuridica*, Bologna, 2007, 216, si veda altresì, *ex multis*, C. ШМИТТ, *Dialogo sul potere*, Milano, 2012.

scarti, inoltre bisogna considerare come la legge dell'entropia contribuisca ad una degradazione irreversibile degli *input* e conduca ad una profonda attenzione su quelli che sono scarti eliminabili e scarti non eliminabili» occorre quindi anche in una ottica di intergenerazionalità (generazioni future) cercare «di conservare e di chiudere il ciclo dato dalla relazione “servizi naturali-consumo umano” del capitale naturale, cioè il ciclo di “produzione trasformazione-impatto rigenerazione”; un ciclo in equilibrio nel momento in cui “la velocità della fase di prelievo è uguale alla velocità della fase di rigenerazione” (35).

Ecco che va cambiata e demitizzata la relazione tra produttore e consumatore (e pure il mercato e suoi attori) se, come è vero, i danni ambientali e sociali sono «Il prodotto di un uso antieconomico delle risorse umane e naturali: l'aumento radicale della produttività delle risorse può bloccare il degrado della biosfera salvaguardando i sistemi viventi e la coesione sociale. Le imprese dovranno sviluppare metodi per ottenere dalle risorse naturali da cinque a cento volte più risultati di quanto non avvenga oggi. Inoltre la relazione tra produttore e consumatore deve mutare verso un'economia di flusso e servizio, al posto della vecchia economia basata su merce e acquisto» (36).

Se i bisogni collettivi (dell'intero Pianeta) corrispondono a queste esigenze, il diritto (e il potere) non può disinteressarsi, bensì acconsentire e promuovere nuove regole emergenti da queste considerazioni (37).

Per cui anche la visione dell'eccezionalità del sottoprodotto, rispetto al rifiuto, risulta essere parimenti criticabile, venendo ad instaurare (alla rovescia) una prevalenza del concetto (per così dire «ordinario») del rifiuto rispetto al sottoprodotto.

Il diritto dovrebbe piuttosto tenere conto di questa visione autopoietica e più realistica, piuttosto che inserirsi nei castelli dogmatici o categoriali.

«Se, prima, il diritto soffriva di a-storicità, oggi la storicità, ossia la sua estrema relatività, appare come il suo segno caratterizzante. Se, prima, il giurista aveva da essere un loico e un loico soltanto perché chiamato ad esercizi sillogistici su ciò che il legislatore aveva voluto, oggi egli è più solo con il compito non lieve di ordinare il magma dei fatti socio-economici» (38).

Ma, torniamo, in modo pratico e comprensibile (almeno per quanto possibile), al concetto della «normale pratica industriale».

Ove esiste una determinata produzione dalla quale decade un «residuo-scarto» sempre costante nel tempo, questo «residuo-scarto» potrebbe essere agevolmente considerato un sottoprodotto se nella produzione del prodotto, ovvero nell'utilizzo delle materie prime per siffatta produzione, la composizione e la, per così dire, «ricetta» del medesimo prodotto risultino essere sempre le stesse (in assenza di variazioni nella produzione).

In tal caso, come vedremo, il «residuo-scarto» può essere considerato uguale alla materia prima acquistata dal soggetto terzo.

Sono le norme tecniche che indicano le caratteristiche secondo le quali si possono, obiettivamente, svolgere tutte

le opportune, se non doverose, verifiche *in parte qua*.

In un nostro precedente scritto (39) avevamo illustrato un esempio sintomatico della situazione di cui trattasi, esempio che riteniamo qui utile riprendere: un soggetto produttore di pallini da fucile acquista la propria materia prima in forma di lingotti di piombo. Un altro soggetto, nell'ambito di un altro processo produttivo, produce dei «residui-scarti» in forma di scaglie da piombo: la sostanza degli scarti è uguale a quella dei lingotti.

A livello chimico è ben possibile, per il produttore delle scaglie, attestare la cosiddetta «conformità», dimostrando che esse sono eguali al materiale dei lingotti (cioè alla materia prima).

È solamente a livello delle caratteristiche fisico-meccaniche (quali la resistenza all'urto, l'attrazione, la pressione, eccetera) che le scaglie non possono essere considerate uguali ai lingotti.

Ma, ci chiediamo, che senso ha che sullo scarto di produzione si chiedano (*rectius*, pretendano) quali siano le caratteristiche fisico-meccaniche che non devono essere cambiate nel «trattamento» (pena la riconduzione delle operazioni al «recupero», cioè alla gestione di un oggetto o sostanza che verrà qualificata «rifiuto» e non «sottoprodotto») e che, invece, sono necessarie nel processo produttivo di colui che, nell'esempio, produce i pallini da fucile?

Non sembrano, infatti, sussistere preoccupazioni tali da imporre la non riutilizzabilità (come sottoprodotto, ma solo come rifiuto) del piombo da scaglia in un altro processo produttivo, solamente perché queste scaglie non rispettano le caratteristiche fisiche-meccaniche delle norme tecniche.

A nostro parere, recuperando un ruolo e una discrezionalità tecnica [che mai deve mancare (40)], le amministrazioni autorizzanti potrebbero ragionevolmente e giustificativamente pretendere che in siffatte casistiche sia sufficiente dimostrare (chimicamente parlando) che la produzione dello scarto avviene secondo le prefatte caratteristiche (il che diventa più agevole in presenza di «specifiche tecniche» sulle quali vedasi oltre). Ma, per il «resto», a cosa rilevano o interessano le caratteristiche fisico-meccaniche della scaglia?

Piuttosto, quel che – invece e davvero – interessa conoscere è la composizione chimica, ovvero se essa sia «conforme», se ci siano eventuali impurezze, se vi sia la presenza di contaminanti, e così via.

Il problema è che, siccome il codice ambientale richiede la dimostrazione che le materie prime secondarie «rispondano» alle norme tecniche vigenti (per il rinvio effettuato dal d.m. 5 febbraio 1998 alle norme UND), spesso le «normali pratiche industriali» (che sono riferite, come sappiamo, solo ai sottoprodotti) vengono considerate essere collimanti con le norme tecniche.

Ciò anche nella nostra «mentalità» legalistica (spesso inoculata da letture «terroristiche» o «preoccupate» da parte dei controllori) per la quale i comportamenti ammissibili in materia di rifiuti devono sempre trovare una puntuale, dettagliata ed esatta regolamentazione per evitare di incorrere in sanzioni, o peggio.

(35) R. LOMBARDI, *op. cit.*, 48-49.

(36) R. LOMBARDI, *op. cit.*, 58.

(37) Come non condividere quella «sacrosanta ma dimenticata verità» per la quale «il diritto non può esaurirsi in una dimensione meramente potestativa, giacché nella sua essenza è, innanzitutto, garanzia di ordine, è ordinamento della società nel pieno rispetto della storicità di questa?» così P. GROSSI, *Introduzione al novecento giuridico*, Roma-Bari, 2012, XI.

(38) Donde la «solitudine del giurista» così P. GROSSI, *L'identità del giurista*, oggi, *ibidem*, 134.

(39) *Tra prodotti, materie prime secondarie e rifiuti (in particolare la preparazione per il riutilizzo)*, cit.

(40) Senza però sfociare nell'abuso o nell'arbitrio, cui sovente - purtroppo - assistiamo. La valutazione va fatta caso per caso, in un rapporto collaborativo e di confronto con l'interessato. La recente tendenza normativa (arrestata in talune innovazioni dalla partitica parlamentare) si spinge per forme di autorizzazioni tipo la SCIA anche in materia di rifiuti: si veda, per esempio, quanto stabiliva l'art. 21 *bis* del d.l. n. 2/2012 e quanto poi è stato convertito in legge.

Ma – almeno in via automatica – si potrebbe, come detto, ipotizzare un altro percorso.

Infatti, tornando al nostro esempio, lo scarto di piombo (in forma di scaglie) potrebbe non rispettare le caratteristiche fisico-meccaniche (e quindi quanto previsto dalle norme tecniche) così da non essere considerato un sottoprodotto, col paradosso della sua «inutile» qualificazione di rifiuto (con aggravii di costi, a tacer d'altro), financo in presenza delle contestuali quattro condizioni poste dall'art. 184 *bis*.

Va rilevato che la normativa tecnica sul prodotto «finito» assume un senso diverso rispetto alla materia prima secondaria, proprio perché, mentre il prodotto deve comprensibilmente possedere certe caratteristiche prestazionali (per esempio deve possedere una certa resistenza, sostenere una certa pressione, eccetera), per la normativa tecnica sulle materie prime secondarie l'applicazione della propria normativa tecnica potrebbe essere fuorviante (se non, addirittura, ambientalmente ingiustificata).

Anzi, dal punto di vista sostanziale, la normativa tecnica sulle materie prime secondarie (che disciplinano il passaggio da rifiuto a materia prime secondarie o *end of waste*) non è rilevante per il sottoprodotto e, nemmeno, per riempire di significato le «normali pratiche industriali».

Quello che qui interessa (per l'ambiente e per l'economia: nei suoi effetti e per i loro valori) è che – sempre per stare all'esempio – la scaglia di piombo possa essere ancora lavorata (come sottoprodotto) in ambito produttivo, piuttosto che essere «allontanata» come se fosse un rifiuto.

Ecco, allora, che – rimanendo nell'esempio dei pallini da fucile – qui sembrano interessare (e rilevare) la composizione e la viscosità delle scaglie da piombo, non certo le sue proprietà fisico-meccaniche.

Ed ecco confermata la prima, grande limitazione (tecnica, ma più ancora culturale), perché, appunto, se il codice ambientale richiede la dimostrazione che le materie prime secondarie rispondano alle caratteristiche di cui alle norme tecniche vigenti, inopinatamente si tende a sovvertire la logica del sottoprodotto richiamando proprio queste norme tecniche (si ripete: vevoli per la materia prima secondaria).

Tra altro, nemmeno le norme tecniche sul prodotto

sembrano essere rilevanti, salvo che alla fine del processo di produzione, ovvero nell'utilizzo di tutti gli «ingredienti» e per quanto attiene alle effettive prestazioni del «prodotto-merce».

Tanto sembra, altresì, confermare la non necessità di un recupero (*rectius*, trattamenti non necessariamente colimanti con quelli dei rifiuti) cosiddetto «completo» (e quindi l'ammissibilità di operazioni di recupero ancorché parziali) e la opportunità di rivedere criticamente (e in altra collocazione) quanto solitamente avviene, ovvero l'utilizzo *tout court* dei criteri di equiparazione tra il sottoprodotto e la materia prima secondaria e, sempre criticamente, anche di questa ultima con la materia prima.

A noi pare che la disciplina del sottoprodotto possa rileggersi anche (*ex art. 41 Cost.*) dal punto di vista delle cosiddette «limitazioni amministrative» (41) e/o delle attività regolate e vincoli (42) e/o del limite dell'utilità sociale (43). Invero, «tutto il sistema adottato dalla Costituzione porta a concepire l'iniziativa economica in modo che essa riesca funzionale ai fini sociali» (44), talché ove «il legislatore abbia regolato un certo tipo di attività economica in modo da raggiungere queste finalità, l'interprete deve anzitutto ricercare come l'ordinamento ha inteso realizzare la corrispondenza fra attività economica e utilità sociale e, sulla scorta della regolamentazione così posta, a determinare quale spazio è stato lasciato alla libertà di svolgere attività economica» (45).

Ciò in quanto si tratta, comunque di attività costituenti virtuali pericoli (astratti o meno) per la salute e l'igiene pubblica, per cui l'elemento finalistico della natura degli interessi generali tutelati, comporta l'emergere del pubblico interesse connesso alla gestione dei rifiuti, nonostante – come notato – una lettura del sottoprodotto come autonomia e indipendente (46) comporti di per sé l'uscita dal «calco» del rifiuto.

Le autorizzazioni obbligatorie per gestire il rifiuto non sono, infatti, necessarie per il «sottoprodotto» che ricade – così come avviene con i «prodotti-merci» – nell'esercizio della attività imprenditoriale purché non contrastante con gli interessi pubblici di cui all'art. 42, comma 2 della Costituzione.

Più esattamente, per i «prodotti industriali» la direttiva CEE del Consiglio del 28 marzo 1983, n. 189 impone una

(41) *Ad vocem*, G. VIGNOCCHI, in *Enciclopedia del diritto*, vol. XXIV, Milano, 1974, 705-753.

(42) L. PERROTTI, *L'industria, la disciplina dell'economia*, tomo 4, *Diritto amministrativo speciale*, in S. CASSESE (a cura di), *Trattato di diritto amministrativo*, Milano, 2003, 3489, la quale precisa che «rientrano in questo gruppo di funzioni quegli ambiti della attività industriale in cui i diritti soggetti alla libera esplicazione di tali attività incontrano interessi generali (in particolare, interessi collettivi e diffusi) dei quali, in attuazione dell'art. 41 Cost., lo Stato assume la tutela individuando almeno quattro categorie di interessi pubblici di particolare rilievo: la sicurezza pubblica, la tutela dei consumatori, la tutela dell'ambiente, e lo sfruttamento e lavorazione di materie prime di preminente interesse economico generale».

(43) Che però «fa subito riaffiorare il delicato tema della sua concreta specificazione» così F. SCAGLIONE, *Il mercato e le regole della correttezza*, vol. 57, in F. GALGANO (diretto da), *Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia*, Padova, 2010, 8. Va detto che l'espressione «utilità sociale» venne aspramente criticata in sede di Assemblea Costituente come «espressione priva di valore giuridico» così EINAUDI, come riportato da M.A. SANDULLI, *Prime riflessioni sull'autorizzazione all'esercizio del commercio di vendita a posto fisso*, in *Scritti per Mario Nigro*, vol. 2, *Problemi attuali di diritto amministrativo*, Milano, 1991, 425, nota 2.

(44) V. OTTAVIANO, *Scritti giuridici*, vol. 2, *Scritti in tema di diritto pubblico dell'economia*, Milano, 1992, 18.

(45) V. OTTAVIANO, *op. ult. cit.*, 76 ove si continua con «Questa deve essere salvaguardata e quindi non può immotivatamente venire impedita o ristretta. Ma una volta che il legislatore l'abbia regolata in un certo modo,

al fine di farla corrispondere alle esigenze che esso intende perseguire, dovrà farsi capo alla regolamentazione così posta».

(46) È stato notato da F. GIUNTA, *Tutela dell'ambiente (dir. Penale)*, in *Enc. Diritto*, Annali II, tomo 2, Milano, 2008, 1159-1160, che tra il codice ambientale d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (prima del decreto correttivo d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4) e l'interpretazione autentica della definizione nazionale di rifiuto di cui all'art. 14 del d.l. 8 luglio 2002, n. 138, convertito in l. 8 agosto 2002, n. 178) esista un «profilo di continuità (...) nell'intento di delimitare in astratto la nozione di rifiuto quantomeno in relazione al suo confine con il concetto di sottoprodotto, attribuendole una fisionomia che, in ossequio al principio di certezza del diritto, prima ancora che al suo precipitato penalistico costituito dal canone della determinatezza, non fosse destinata ad emergere solo caso per caso, attraverso, cioè, un accertamento giudiziale sostanzialmente libero e non preventivabile nei suoi esiti. In breve: dall'angolazione comunitaria, mentre la nozione di rifiuto è positivizzata in modo «aperto», quella di sottoprodotto è del tutto giurisprudenziale, per converso, il codice ambientale, una volta accolta la nozione comunitaria di rifiuto, aveva positivizzato anche il più ristretto concetto di sottoprodotto». Successivamente, «la materia è stata ulteriormente modificata dal d.lgs. n. 4, cit., il quale, pur mantenendo la scelta di positivizzare la nozione di sottoprodotto, la restringe ulteriormente». Concludendo che «all'interprete non resta che ribadire la spinta, proveniente dal diritto comunitario e dalla giurisprudenza nazionale, a far sì che la nozione di rifiuto penalmente rilevante si sottragga a una definizione stabile e sufficientemente determinata».

procedura di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche dei prodotti di fabbricazione industriale.

La definizione di «prodotto industriale» è «qualsiasi prodotto di fabbricazione industriale ad esclusione dei prodotti agricoli, di qualsiasi prodotto destinato all'alimentazione umana ed animale, dei medicinali (ai sensi della direttiva CEE n. 65/65) e dei prodotti cosmetici (ai sensi della direttiva CEE n. 76/768)». «La nuova disciplina (così precisa l'allegato ad una risoluzione comunitaria del 1985 n.d.a.) potrà applicarsi solo a quei prodotti industriali alla cui fabbricazione od utilizzazione ineriscono interessi pubblici – quali quelli della sicurezza individuale e collettiva, della protezione dell'ambiente e della qualità dei prodotti – (...). Per converso, per tutti quei beni nella utilizzazione o produzione dei quali è in causa la salute umana, la cura dell'interesse pubblico impone ai poteri pubblici di assumersi la piena responsabilità dell'intervento, anche per quel che concerne l'elaborazione della regolamentazione di dettaglio ed il controllo circa la sua osservanza (...) quindi, i «prodotti industriali», sono solo quelli cui ineriscono obiettivi efficacemente perseguibili anche con un intervento dei poteri pubblici limitato alla fissazione di obblighi di risultato alle imprese» (47).

In altri termini, la regola è che non esistono per il «prodotto-merce» inteso in senso generale (salvo discipline speciali) limiti più restrittivi e particolari posti all'autonomia negoziale e/o alla libertà contrattuale, ciò diversamente dai rifiuti (dove – com'è noto – le norme limitative sono folte e, quantomeno, inderogabili).

Rimane fermo che il fenomeno noto come la «pubblicizzazione» (connesso all'avvento della dimensione sociale) del diritto privato (48) [pubblicizzazione con la quale «è impossibile non fare i conti» (49)] ha comportato, e comporta, sempre più frequenti limitazioni (restrizioni legali) all'attività economica privata (50).

Tant'è che è – vieppiù – emersa, come imposizione del legislatore (soprattutto con la proliferazione della cosiddetta «legislazione speciale») la cosiddetta «eterointegrazione» del contratto [ovvero la integrazione del contrat-

to mediante il ricorso a fonti eterogenee (51)] da parte delle norme cogenti statali, da organismi portatori di interessi collettivi e dalle istituzioni comunitarie (52).

Ciò anche perché, come accennato, «è cresciuta enormemente la sfera in cui il contratto si manifesta e opera in una dimensione collettiva, spersonalizzata» (53).

È bensì vero (con riguardo ai rapporti tra diritto penale e civile) «che i mutamenti in atto in ambito privatistico rischiano talora di sconfinare in eccessi di pubblicizzazione o nell'attribuzione alla tutela civile di accenti moralistici, in ragione di diffuse vocazioni in tal senso, presenti soprattutto nella prassi, che si manifestano, ad esempio, nella preminenza accordata a criteri improntati al giudizio penalistico di illiceità, nella valutazione delle conseguenze del reato sulla validità del negozio giuridico. Oppure in un incremento, potenzialmente illimitato, delle intromissioni giudiziali nell'autonomia privata» (54).

Ma è altrettanto vero che nell'area del contratto «la crescente proceduralizzazione della disciplina delle condizioni generali, di recente novellata, tende a produrre quella che è stata definita» la crisi (55), il declino (56), se non la «morte del contratto, o quanto meno un lento, graduale affievolimento dell'autonomia negoziale» (57).

Solo una differenziata analisi del fatto può consentire di intravedere, al di là della qualificazione soggettiva (produttore di rifiuto o produttore di sottoprodotti) come si debba intendere (anche sotto il profilo della meritevolezza dell'interesse perseguito) un rapporto contrattuale (e dei comportamenti complessivi) tra i diversi soggetti e il loro rapporto con l'oggetto (rifiuto o bene), ovvero se i beni possano descriversi (e come) od oggettivarsi (e come).

Per cui, se ricorrono gli stessi trattamenti ordinariamente (*id quod plerumque accidit*) effettuati su un materiale od oggetto che riveste i noti quattro requisiti previsti dalla norma primaria dell'art. 184 *bis*, trattamenti che sono quelli solitamente applicati sulla materia prima utilizzata per la produzione e/o nelle fasi di lavorazione dei prodotti, allora questo medesimo «trattamento» essendo inoffensivo è ammissibile (altrimenti si dovrebbe chiudere anche

(47) G. VESPERINI, *Il controllo della «sicurezza» e della «qualità» dei prodotti industriali: due modelli a confronto*, in P. ANDREINI - G. CAIA - G. ELIAS - F.A. ROVERSI-MONACO (a cura di), *La normativa tecnica industriale. Amministrazione e privati nella normativa tecnica e nella certificazione dei prodotti industriali*, Bologna, 1995, 127-128.

(48) A.C. AMATO MANGIAMELI, *Sfide di teoria giuridica*, Padova, 2010, 85, si pone il dubbio «se la distinzione diritto pubblico/diritto privato regga ancora e se questi ambiti possano ancora dirsi distinti». L'A. riporta (in nota 19 di pag. 85) l'affermazione del LAVAGNA, *Istituzioni di diritto pubblico*, Torino, 1985, 46, «la distinzione fra pubblico e privato [è] divenuta (...) sempre meno netta, a causa del continuo estendersi del primo e, soprattutto, del sempre maggior inserimento di norme e, quindi di istituti di diritto pubblico nel campo tradizionale del diritto privato» per poi continuare citando PUGLIATTI, *Diritto pubblico e diritto privato*, in *Enc. Dir.*, VII, Milano, 194, 696-697 ove «ogni crisi nel campo del diritto riconduce lo studioso alla distinzione tra diritto pubblico e diritto privato: e quando più acuta è la crisi, i più inclinano a negare la distinzione; cioè si fermano alla superficie, e dimenticano che l'esigenza razionale del diritto come ordinamento è nella dinamica dei due termini: pubblico e privato. Infatti, negata la distinzione, si dissolve il diritto: tutto pubblico, espressione di forza non controllata né limitata di chi detiene il potere; tutto privato, organismo senza la forza di un potere - quello, privo di garanzia, questo, privo di vitalità».

(49) G. GRISI, *L'autonomia privata. I contratti in generale*, in P. CENNON (a cura di), *Il diritto privato nella giurisprudenza*, Torino, 2000, 310.

(50) F. MACARIO, *L'autonomia privata*, in L. NIVARRA (a cura di), *Gli anni settanta del diritto privato*, Milano, 2008, 129.

(51) L. FRANZESE, *Il contratto oltre privato e pubblico. Contributi della teoria generale per il ritorno ad un diritto unitario*, Padova, 2001, 70.

(52) *Ex multis*, I. RADOCCIA, *Alle radici della giuridicità*, Padova, 2009, 92; A. GUARNIERI, *Le clausole generali*, in AA.VV., *Le fonti del diritto italiano*, 2, *Le fonti non scritte e l'interpretazione*, in R. SACCO (diret-

to da), *Trattato di diritto civile*, Torino, 1999, 137, ricorda come nel positivismo legalista, tra altro, «il principio della completezza della legislazione e la correlativa assenza di lacune, il divieto assoluto di eterointegrazioni del sistema con il ricorso a fonti extralegali secondo il brocardo *quod non est in lege nec in iure*». Per C. CASTRONOVO, *Principi di diritto europeo dei contratti*, parte I e II, Milano, 2001, 100-102: considerazioni di politica del diritto hanno favorito la limitazione dell'autonomia contrattuale ad opera delle cosiddette «norme imperative» (*mandatory rules*) di legge, talché l'art. 1:103 «Norme imperative» dei principi prevede che «le parti possono decidere che la loro controversia sia regolata dai Principi come se essi facessero parte di un ordinamento giuridico».

(53) V. ROPPO, *Il contratto*, in G. IUDICA - P. ZATTI (a cura di), *Trattato di diritto privato*, Milano, 2001, 45.

(54) I. LEONCINI, *Reato e contratto nei loro reciproci rapporti*, Milano, 2006, 169 ss. Sulla potenziale interferenza tra i diversi istituti propri del diritto civile e del diritto penale vedasi, *ex multis*, A. LIBERATI, *Contratto e reato*, Milano, 2004, 8 ss.

(55) Di crisi del contratto «come crisi della prevalenza del contratto sulla legge, e come crisi dell'autonomia individuale privata» parla G. ASTUTI, citato da L. FRANZESE, *op.cit.*, 40.

(56) V. FORTI, *La nozione di contratto nel Code Civil*, in S. CHERTI (a cura di), *La nozione di contratto nella prospettiva storico-comparatistica. Materiali didattici*, Padova, 2010, 105.

(57) E. STICCHI DAMIANI, *La nozione di appalto pubblico. Riflessioni in tema di privatizzazione dell'azione amministrativa*, Milano, 1999, 7, il quale autore, per la c.d. «morte del contratto» indica (nota 6) l'omonimo scritto di G. GILMORE, e «sulle condizioni generali di contratto, quale istituto sintomatico della crisi della categoria ed, in particolare, del dogma della signoria della volontà e della caduta del consenso» ampiamente cita dottrina (in nota 7).

la produzione dei «prodotti-merci».

Diversamente, appunto, si ricade (partendo con una valutazione *ex post*) in un trattamento che riguarda un rifiuto.

Ecco che gli elementi fattuali e probatori risiedono nella cosiddetta «prassi produttiva» (desumibile e/o dimostrabile dai processi aziendali effettivamente svolti, dai macchinari utilizzati, dalle regole tecniche applicate in azienda, etc.) non nella comparazione tra le definizioni giuridiche o tra i concetti giuridici (spesso compositi, comunque disomogenei anche con riferimento ai vari materiali e/o per attività di lavorazione) riferiti alle operazioni del trattamento concernenti i soli rifiuti.

Queste attività produttive potranno quindi subire delle limitazioni non in quanto gestori di rifiuti (altrimenti provocheremmo una sorta di «cortocircuito» logico-giuridico) ma solo per gli aspetti «diversi» connessi, appunto, alla gestione industriale, tesa a originare dei «prodotti-merci» nel suo rapporto con l'ambiente, etc.

Diversamente, ovvero in presenza di limitazioni amministrative-ambientali (derivanti anche da valutazioni e discrezionalità, emanate – ove ricorrano i presupposti – in forma di prescrizioni, di autorizzazioni, etc. da parte delle autorità pubbliche), allora si applicherà la normativa rifiuti, una volta valutata tutta l'attività aziendale in tutti i suoi aspetti (si badi: non solo ambientali).

Cambiano così anche le conoscenze, i compiti e l'intensità valutativa e di apprezzamento delle autorità pubbliche (58), le quali, in siffatta ipotesi, non si limitano (né dovranno limitarsi) ad attivarsi solo in presenza degli interventi (invero doverosi) richiesti/inoltrati dal soggetto privato in tema ambientale (*rectius*, sui rifiuti).

Infatti, questa attività delle autorità pubbliche potrà riguardare, e manifestarsi, puranche sul «non rifiuto» (poiché esso diventa – per quanto sin qui segnalato – obiettivamente rilevante nella sua «ombra»), ovvero su quanto si assume essere un sottoprodotto.

Per cui ai funzionari pubblici interessati (ma pure ai consulenti privati e al mondo che gravita su queste tematiche) si richiede un «retrotterra» che pur ineludibilmente partendo dalla conoscenza del diritto ambientale (nel suo dover essere), si estenda alla realtà aziendale-industriale, riflettendo e componendo i vari «regimi» e le diverse «regole» per dare atto [in un procedimento metodologico che noi definiamo della «analitica, indiziaria, *a posteriori*» (59)] che trattasi di materia assoggettabile alle limitazioni ambientali (*in primis* delle autorizzazioni), oppure, per così dire di una attività «trattenuta» nel mondo produttivo o mercatale (che sempre, fuori da questi steccati o categorie di comodo, mondo o vivere è).

Insomma anche qui (come per le diverse branche del diritto) tutto è produzione e tutto va (come sempre) ricon-

dotto alla analisi del «caso per caso», saltando – come detto – gli steccati categoriali che sono quasi sempre eretti solo per la nostra incapacità umana (o per evitare la nostra angoscia) di guardare (e di smarrirsi di fronte) al tutto, spezzettando la realtà e pure la conoscenza, in parti o in fasi o in formule o in materie o con approcci – come detto – formali, categoriali, etc.

In questo senso, a noi pare, giustificarsi e sostenersi la tesi della diversa lettura tra il sottoprodotto e il rifiuto.

Infine, sotto altro angolo visuale, giova notare come questi flussi di sottoprodotti (quali beni in *input*) surroganti la materia prima, avvengano entro il circuito produttivo (cioè *intra*-fabbrica o giovandosi dell'attività commerciale dei produttori).

Questo più esteso riutilizzo degli «scarti-residui», è obiettivamente «generativo» sulla base di risorse espulse dal processo produttivo, non è certo un riutilizzo «estrattivo» di risorse ambientali (60), poiché riguarda la potenzialità dell'utilizzo di oggetti o sostanze originate nel processo produttivo, diversamente si sarebbe dovuto acquistare maggiore materia prima per alimentare la produzione di cui trattasi (nell'esempio già svolto: comprare maggiori lingotti di piombo invece che utilizzare gli scarti della produzione costituiti dal medesimo materiale).

Ecco quindi un mercato dei beni riutilizzabili che sicuramente asseconda talune esigenze socio-economiche, oltre che quelle ambientali, che questa epoca decisamente ci impone (rispetto ad un passato p.c.d. «gaudente», ovvero disinteressato al valore ambiente e al recupero) e, al contempo evidenziando la possibilità di contenere (e programmare) i propri costi connessi all'acquisto di materie prime (sempre più scarse, sempre più costose, anche considerando i costi logistici).

Il tutto, peraltro, in una logica aziendale di intercettazione di diversi bisogni del consumatore (61), donde vantaggi e occasioni di mercato per l'impresa.

Del resto come leggere sennò la difettosità dei prodotti [che presuppone un riferimento, un «archetipo» di prodotto (62)] che comporta il loro scarto? Vero è che occorre distinguere le varie categorie di difetti [taluno ne individua almeno tre (63): 1) difetti di fabbricazione, o casuali, da *défaillance* del procedimento produttivo; 2) difetti di costruzione, ovvero di serie o sistematici da insufficiente concezione o progettazione del prodotto; 3) difetti per insufficiente informazione del consumatore, ovvero che derivano dal mancato accompagnamento, al prodotto, di avvertenze necessarie per evitare rischi nell'uso dello stesso] e che le norme tecniche rilevano perlopiù per i difetti di cui alle ultime due categorie, non per quelli da fabbricazione. Ma dal punto di vista dell'utilizzo del materiale rinveniente (ovvero del difettato) nulla cambia agli effetti di quanto si è sin qui argomentato.

(58) La giurisprudenza si è talvolta spinta ad affermazioni di totale immunità della norma tecnica (ovviamente non richiamata e quindi non formalmente integrante la disciplina di riferimento) come determinante il contenuto di disposizioni normative «perché la discrezionalità tecnica diventerebbe una sorta di *superiorem non recognoscens*, un'attribuzione di sovranità in senso sostanziale. Per la verità, da tempo, la giurisprudenza si orienta verso una diversa interpretazione, più conseguente alla norma dell'art. 113 della Costituzione e al profondo significato che essa ha assunto come caratterizzazione della forma di governo di uno Stato in cui tutto è soggetto al potenziale sindacato della magistratura (...). La Corte costituzionale e la giurisprudenza amministrativa si sono orientate per riportare la discrezionalità tecnica nell'alveo di quella generale amministrativa» A. PREDIERI, *Le norme tecniche nello stato pluralista e prefederativo*, in *Il diritto dell'economia*, 1996, 2, 263.

(59) Sul tema si rinvia al nostro capitolo «Metodi e sfondamenti» in *Nuovo manuale di diritto e gestione dell'ambiente*, cit.

(60) Per «una «ecologia dei rapporti sociali» che si collochi oltre la tec-

nica» in una «visione di trasformazione istituzionale capace di coordinare tra loro le libere forze delle persone nella costruzione di un nuovo modello di economia politica» che ponga «la distribuzione al di sopra della produzione», perseguendo «rapporti proprietari «generativi» di opportunità per tutti, che arrestino la deriva «estrattiva» della proprietà pubblica e privata prodotta da trent'anni di riformismo liberale» si veda, in una di lui linea critica, l'incandescente *pamphlet* di U. MATTEI, *Controriforme*, Torino, 2013, 20.

(61) Per un «aggiornamento» (modernizzazione) del mercato alla consumerizzazione (versione post-moderna della commercializzazione) cfr. L. NIVARRA, *Diritto privato e capitalismo. Regole giuridiche e paradigmi di mercato*, Milano, 2010, 36.

(62) Cfr. A. PREDIERI, *Le norme tecniche nello Stato pluralista e prefederativo*, cit., 274.

(63) U. CARNEVALI, *La norma tecnica da regola di esperienza a norma giuridicamente rilevante ricognizione storica e sistemazione teorica ruolo dell'UNI e del CEI, in Responsabilità civile*, 1997, 258 ss.

In buona sintesi, secondo la disciplina sui prodotti [che non è necessariamente la regolamentazione tecnica (64)], al fine di eliminare le barriere tecniche nel mercato comunitario, caratterizza l'idoneità di «prodotto-merce» per la sua utilizzabilità.

Andando oltre, in sede regolamentare, un prodotto per essere marcato CE (65) oltre la prevista dichiarazione – da parte di un terzo indipendente, salvo il caso dell'autocertificazione – circa la mera conformità alla norma, deve, invece, dare atto di rispettare requisiti di qualità, prestazionali, di sicurezza, di tutela ambientale (dove per esempio si stabilisce anche come, a fine vita, il materiale vada smaltito), di risparmio energetico, le metodiche di analisi che riguardano anche il ciclo di vita del prodotto.

Qui il ruolo della normazione tecnica (66) è indubbiamente importante e non va necessariamente contrapposta alle norme sociali (67), anzi.

La formazione tecnica, infatti, «si colloca al centro di quattro concetti, strettamente legati tra loro, da cui dipendono lo sviluppo e il successo delle imprese, la qualità della vita, la sicurezza e la cooperazione internazionale; essi sono la qualità, l'affidabilità, la certificazione e la responsabilità legale da prodotto difettoso» (68).

In buona sostanza, con la dichiarazione di conformità si attesta che:

a) vengono posti in essere, con certe frequenze, determinate analisi periodiche;

b) che le modalità di costruzione del prodotto sono costanti nel tempo, ovvero che si riferiscono a determinate lavorazioni/operazioni, etc.

In tal senso il produttore deve mantenere attivo un sistema di controllo della produzione di fabbrica (di fatto un sistema qualità) per garantire che le caratteristiche di lavorazione del prodotto si mantengano costanti nel tempo.

In pratica, il mercato vuole che il produttore immetta

un bene dotato di certune caratteristiche precisate *ex ante*, ovvero omogeneo, che possa essere acquistato, da parte dei potenziali acquirenti con loro affidamento nell'utilizzo (o nella commercialità verso altri acquirenti).

Qui è il concreto utilizzo del materiale che fa il mercato, proprio perché il materiale viene chiesto per certe sue «garanzie» costruttive e prestazionali (69).

L'utilizzatore condiziona il produttore a classificare con un certo codice il materiale prodotto, distinguendo secondo l'utilizzo al quale il materiale viene ad essere destinato e, paradossalmente, diventando vincolante agli effetti dell'utilizzo [si pensi al materiale destinato alla costruzione di un ponte (70)].

Non è quindi – da un punto di vista giuridico – l'attività del (le operazioni svolte dal) produttore che determina il «prodotto-merce», come avviene, invece (grazie al rinvio dalla norma primaria al d.m. 5 febbraio 1998) per le materie prime secondarie derivanti dai rifiuti (in un processo che viene presupposto lineare), bensì assumono rilievo (anche nella scelta di acquisto sul mercato e, quindi, in retroazione, sulla produzione) la prestazionalità del materiale, ovvero l'idoneità al concreto uso previsto da parte dell'utilizzatore del prodotto-merce.

In tal senso (e a tali effetti) considerando anche gli interessi tutelati (e la inoffensività, nell'anzidetto senso ambiental-economico, di molte applicazioni e/o operazioni industriali), occorre cambiare l'abbraccio e la visuale di lettura dell'intera tematica, contemplando e tenendo conto della realtà fattuale e imprenditoriale [di mercato: ricordiamo che le norme tecniche sono di supporto alle politiche previste dall'art. 130 del trattato di Maastricht (71)] fermo restando le regolazioni vincolanti per la salute, la sicurezza, la tutela del consumatore, la protezione dell'ambiente e così via.

Stante il non placarsi di interpretazioni, di liti, di scuole di pensiero e di tanta animosità anche di indole operativa e nel controllo, torneremo prossimamente a nuovamente investigare l'argomento in trattazione. □

(64) Sia consentito, limitandoci (per ora) alla tematica delle norme e delle regole tecniche, rinviare al nostro capitolo *Norme tecniche tra politiche pubbliche e interessi particolari*, in A. LUCARELLI - A. PIEROBON (a cura di), *Governo e gestione dei rifiuti. Idee, percorsi, proposte*, Napoli, 2009. La normativa tecnica, infatti, disciplina e viene applicata solo da una parte dell'universo produttivo, ovvero non copre tutti i «prodotti-merce».

(65) È il «marchio CE» che attesta che la persona che ha svolto l'apposizione - di regola, il produttore - si è accertata che il prodotto è conforme alle direttive di armonizzazione tecnica ed è stato sottoposto alle necessarie procedure di valutazione della conformità. Non siamo in presenza, dunque, di un marchio di qualità, ma di conformità di tutti gli obblighi che spettano ai fabbricanti in relazione al prodotto ai sensi delle direttive comunitarie» così E. CHITI, *La normalizzazione*, in *La disciplina dell'economia*, tomo 4, *Diritto amministrativo speciale*, in S. CASSESE (a cura di), *Trattato di diritto amministrativo*, Milano, 2003, 4007.

(66) «Essendo (la normativa tecnica n.d.a.) il prodotto di una libera mediazione fra produttori, utilizzatori e pubbliche amministrazioni cui compete la salvaguardia degli interessi collettivi, la normativa è in grado di esprimere ciò che è ragionevolmente praticabile, coniugando la fattibilità tecnologica con gli oneri economici che essa comporta e consentendo così di dotare la collettività di una serie di autovincoli che non prescindono dalle esigenze dello sviluppo industriale, il quale deve potersi basare su un adeguato margine di competitività», P. ANDREINI, *La normativa tecnica tra sfera pubblica e sfera privata*, in P. ANDREINI - G. CAIA - G. ELIAS - F.A. ROVERSI MONACO (a cura di), *La normativa tecnica industriale. Ammi-*

nistrazione e privati nella normativa tecnica e nella certificazione dei prodotti industriali, cit., 89.

(67) Poiché «il processo di utilizzazione dei beni della natura è un processo sociale, sia da un punto di vista genetico che funzionale» talché «la direttiva tecnica è una delle forme di direttive teleologiche», vedasi A. MICHALSKA, *Il carattere giuridico delle norme tecniche*, in *Rivista internazionale di filosofia del diritto*, 1969, 235.

(68) G. ELIAS, *Le regole comunitarie per l'accesso al mercato unico: le misure per l'eliminazione delle barriere tecniche*, in P. ANDREINI - G. CAIA - G. ELIAS - F.A. ROVERSI MONACO (a cura di), *op. cit.*, 35.

(69) Per la direttiva CE n. 83/189 la «specificazione tecnica» è «la specificazione contenuta in un documento che definisce le caratteristiche di un prodotto e concernente in particolare i livelli di qualità o di utilizzazione, la sicurezza, le dimensioni, nonché le prescrizioni applicabili al prodotto stesso per quanto riguarda la terminologia, i simboli, le prove e i metodi di prova, l'imballaggio, la marchiatura, l'etichettatura».

(70) Cfr. direttiva CEE n. 89/106, sui prodotti da costruzione, la quale stabilisce che i prodotti da costruzione devono garantire il rispetto di uno o più requisiti essenziali relativi alle opere da costruzione, come la resistenza strutturale, sicurezza in caso d'incendio ed all'uso, protezione contro il rumore, risparmio energetico, salubrità e rispetto ambientale. La disciplina della direttiva si applica ai prodotti da costruzione definiti quali prodotti destinati ad essere incorporati permanentemente in opere di costruzione.

(71) A. PREDIERI, *Le norme tecniche nello stato pluralista e prefederativo*, cit., 287.

OPINIONI E COMMENTI

Sui fabbricati rurali la Cassazione non recede

di LUIGI CENICOLA

Il riconoscimento della ruralità dei fabbricati, sia ad uso abitativo che strumentale, è subordinato al parere dell'Agenzia delle Entrate (in precedenza Territorio), nel senso che se, a seguito della presentazione della domanda e delle relative autocertificazioni da parte dell'interessato, il direttore dell'ufficio provinciale territorialmente competente non ritiene che sussistano i presupposti per tale riconoscimento, con provvedimento motivato notifica al contribuente il rigetto della domanda per cui l'interessato non può usufruire delle agevolazioni fiscali previste dalle varie disposizioni di legge.

Queste agevolazioni, ovviamente, sono connesse all'utilizzo dei fabbricati per l'esercizio dell'attività agricola.

Va da sé che il provvedimento del direttore, di diniego della ruralità, è impugnabile davanti alle Commissioni tributarie.

Nel caso contrario, cioè di sussistenza dei requisiti di ruralità, è inserita negli atti del catasto una specifica annotazione che rappresenta «il marchio di qualità» del fabbricato, la cui peculiarità (di essere appunto rurale) consente al titolare di avvalersi delle esenzioni o riduzioni d'imposta che la normativa tributaria riconosce.

La «ruralità» prescinde, in ogni caso, dall'inquadra-

mento catastale del fabbricato, salvo alcune eccezioni (vedi nota 1), in quanto i requisiti, soggettivi ed oggettivi, sono individuati dall'art. 9, commi 3 e 3 bis, del d.l. n. 557 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 1994, e sono validi ai soli fini fiscali (1).

Queste, in sintesi, le conclusioni che si possono trarre dall'attuale normativa e dalle disposizioni dei decreti del Ministro dell'economia e delle finanze nonché dalle istruzioni dell'Agenzia delle Entrate.

Di diverso avviso, invece, la Corte di cassazione la quale ritiene che la ruralità deve rispondere non solo ai citati requisiti fiscali, definiti dall'art. 9 del d.l. n. 557 del 1993, ma dipende anche dall'inquadramento catastale dei fabbricati in base alla categoria ad essi attribuita.

Per la Suprema Corte, infatti, i fabbricati rurali sono esenti da ICI solo se inquadrati catastalmente nelle categorie A/6, se destinati ad abitazione, o D/10, se utilizzati per l'esercizio dell'attività agricola (2).

Perché questa divergenza di parere? Per rispondere a questa domanda è necessario fare un «passo indietro» e percorrere a ritroso l'evoluzione della legge nel tempo attraverso anche le istruzioni interpretative del Ministero dell'economia e delle finanze.

La Corte di cassazione è stata più volte chiamata a

(1) *Fabbricati di abitazione (art. 9, comma 3)*: Le costruzioni, diverse dalle unità immobiliari appartenenti alle categorie A/1 e A/8, ovvero aventi le caratteristiche di lusso, devono essere utilizzate da:

- proprietari o titolari di diritti reali sui terreni (ad esempio: usufruttuari, enfiteuti);
- affittuari, conduttori o comodatari dei fondi;
- familiari conviventi a carico dei proprietari, titolari di diritti reali di godimento, affittuari, conduttori o comodatari, risultanti dalle certificazioni anagrafiche;
- coadiuvanti iscritti all'INPS;
- titolari di trattamenti pensionistici corrisposti per lo svolgimento dell'attività agricola;
- soci o amministratori di «società agricole», aventi la qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP).

I proprietari, i titolari di diritti reali di godimento, gli affittuari, i conduttori, i comodatari e i soci o amministratori di società agricole devono rivestire la qualifica di imprenditore agricolo ed essere iscritti nel Registro delle imprese (CCIAA).

Inoltre, il terreno cui il fabbricato è asservito deve avere una superficie non inferiore a 10.000 mq ed essere censito al catasto terreni con attribuzione di reddito agrario. In presenza di colture specializzate (in serra, funghicoltura o altra coltura intensiva) ovvero se il terreno è ubicato in Comune considerato montano, il suddetto limite è ridotto a 3.000 mq.

Infine, il volume di affari derivante da attività agricole del soggetto che

conduce il fondo deve essere superiore alla metà del suo reddito complessivo, al netto dei trattamenti pensionistici agricoli. Se il terreno si trova ubicato in Comune considerato montano ai sensi della citata legge n. 97 del 1994, il volume di affari deve essere superiore ad un quarto del suo reddito complessivo. Per i soggetti esonerati, il volume d'affari si presume pari al limite massimo previsto per l'esonerazione dall'art. 34 del d.p.r. n. 633 del 1972.

Fabbricati strumentali (art. 9, comma 3 bis): Per i fabbricati strumentali, l'unico requisito richiesto riguarda la loro destinazione ad una delle attività agricole di cui all'art. 2135 c.c., ed in particolare:

- alla protezione delle piante (serre);
- alla conservazione dei prodotti agricoli (magazzini, silos);
- alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte per la coltivazione del fondo e l'allevamento;
- all'allevamento e al ricovero degli animali (stalle);
- ad abitazione dei dipendenti dell'azienda;
- alle persone addette all'attività di alloggio;
- a uso uffici dell'azienda agricola;
- alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli effettuate da aziende, cooperative o consorzi;
- all'esercizio dell'attività in maso chiuso.

(2) A/6 - Abitazioni di tipo rurale; D/10 - Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole.

pronunciarsi circa l'imponibilità ai fini ICI dei fabbricati rurali. Lo ha fatto con sentenze spesso discordanti fra loro, ma sempre condizionate principalmente dalla inesistenza di una specifica norma in materia di ICI che esentasse direttamente i fabbricati rurali e dal susseguirsi di interventi legislativi, comunque estranei alle specifiche norme sull'ICI, il più delle volte non formulati con la chiarezza e precisione che la delicatezza del problema avrebbe imposto.

L'atteso chiarimento è intervenuto con l'art. 23, comma 1 *bis*, del d.l. n. 207 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 14 del 2009, stabilendo l'esenzione dall'ICI dei fabbricati, iscritti o iscrivibili nel catasto fabbricati, in possesso dei requisiti fiscali di ruralità di cui all'art. 9 del d.l. n. 557 del 1993 convertito dalla legge n. 133 del 1994 e successive modificazioni.

Con sentenza n. 18565 del 21 agosto 2009, le Sezioni Unite della Cassazione (3) hanno, tuttavia, affermato che «*ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, deve affermarsi il principio di diritto secondo il quale l'immobile che sia stato iscritto nel catasto dei fabbricati come rurale, con l'attribuzione della relativa categoria (A/6 o D/10), in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti dall'art. 9, del d.l. n. 557 del 1993 (...) non è soggetto all'imposta ai sensi del combinato disposto dell'art. 23, comma 1 bis, del d.l. n. 207 del 2008 (...) e dell'art. 2, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 504 del 1992. L'attribuzione all'immobile di una diversa categoria catastale deve essere impugnata specificamente dal contribuente che pretenda la non soggezione all'imposta per la ritenuta ruralità del fabbricato, restando altrimenti quest'ultimo assoggettato ad ICI: allo stesso modo il Comune dovrà impugnare l'attribuzione della categoria catastale A/6 o D/10 al fine di poter legittimamente pretendere l'assoggettamento del fabbricato all'imposta*».

Successivamente, tutte le sentenze emesse dalla Suprema Corte, riguardanti il riconoscimento della ruralità ai fini ICI dei fabbricati, si sono uniformate alla citata sentenza, così, ad esempio, con sentenza n. 19872 del 14 novembre 2012 (4), è stato ribadito che «*in tema di ICI, solo l'immobile che sia stato iscritto nel catasto dei fabbricati come rurale, con l'attribuzione della relativa categoria (A/6 o D/10), in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti dal d.l. n. 557 del 1993, art. 9, convertito in legge n. 133 del 1994, non è soggetto all'imposta, ai sensi del combinato disposto del d.l. n. 207 del 2008, art. 23 bis, convertito in legge n. 14 del 2009, del d.lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. a). Qualora l'immobile sia iscritto in una diversa categoria catastale, è onere del contribuente, che pretenda l'esenzione dall'imposta, impugnare l'atto di classamento, restando altrimenti il fabbricato medesimo assoggettato all'ICI*».

Da ultimo, con ordinanza n. 17765 del 19 luglio 2013 (5) dello stesso tenore delle precedenti. Nella fattispecie, contro la sentenza della C.T.R. dell'Emilia Romagna che aveva respinto l'appello della concessionaria, confermando l'esenzione ICI per alcuni fabbricati di una cooperativa agricola, il Comune aveva presentato ricorso

per cassazione richiamandosi alla citata sentenza n. 19872 del 14 novembre 2012.

La Cassazione accoglieva il ricorso ignorando del tutto quello che, invece, l'attuale normativa ed i relativi chiarimenti ministeriali stabiliscono in proposito e cioè: quello che rileva non è l'inquadramento catastale ma l'annotazione negli atti catastali della sussistenza della ruralità degli immobili.

Per i giudici di legittimità, che hanno emesso l'ordinanza, non ci sono, invece, dubbi: deve essere rispettato anche tale requisito.

È necessario fare una riflessione: la categoria catastale A/6 rappresenta una tipologia immobiliare desueta. Gli immobili (quelli che rimangono) censiti in questa categoria (6) sono caratterizzati, fra l'altro, dall'assenza o carenza degli indispensabili servizi igienici e, spesso, anche di altre dotazioni ora ritenute indispensabili.

Le unità immobiliari iscritte in tale categoria o sono state ristrutturate in modo tale da adeguarle alle minime condizioni abitative – e quindi meritano un nuovo appropriato classamento – oppure non hanno subito interventi di riadattamento e quindi per il principio dell'ordinarietà, sono censite – sia pure nelle classi più basse – nella categoria che rappresenta le unità immobiliari più povere di dotazioni: la categoria A/4.

Le case «rurali» ad uso abitativo, comprese quelle di nuova costruzione, sono iscritte al Catasto edilizio urbano nelle categorie catastali da A/2 ad A/7 e non si differenziano, dal punto di vista tipologico, dalle altre comuni unità immobiliari destinate a tale uso.

A tale riguardo l'Agenzia del territorio (7) ha fatto presente che le costruzioni rurali «potranno essere censite o come unità a destinazione abitativa in una delle pertinenti categorie del gruppo A, ovvero come unità destinate ad attività produttive agricole, nella (...) categoria D/10», sempreché le caratteristiche di destinazione e tipologiche siano tali da non consentire, senza radicali trasformazioni, una destinazione diversa da quella per la quale furono originariamente costruite.

Fatta questa necessaria e doverosa osservazione, quello che più stupisce è che nonostante esistano in proposito disposizioni di legge ed istruzioni ministeriali contrarie, la Suprema Corte prosegue impassibile sulla sua strada, confortata da una sentenza delle Sezioni Unite (8), dal chiaro sapore politico, che è stata fortemente contestata e non poteva essere diversamente.

Con l'art. 7, comma 2 *bis*, del d.l. n. 70 del 2011, era stato espressamente stabilito che i titolari di fabbricati ad uso abitativo iscritti in categorie catastali diverse dall'A/6 potessero comunque presentare all'Agenzia del Territorio (ora Agenzia delle Entrate) una domanda di variazione per l'attribuzione della categoria A/6, agli immobili ad uso abitativo, e della categoria D/10 a quelli strumentali.

Quantunque facoltativa, la presentazione della domanda si rendeva necessaria al fine di definire il contenzioso tributario in atto con i Comuni, in materia di ICI, in quanto la prevista esenzione dall'imposta dei fabbricati rurali era subordinata, per quanto già detto, all'esistenza sia dei requisiti «fiscali», previsti dal citato

(3) Cass. Sez. Un. Civ. 21 agosto 2009, n. 18565, in *Foro it.*, 2010, 12, I, 3503.

(4) Cass. Sez. Trib. 14 novembre 2012, n. 19872, in *Giust. civ. Mass.*, 2012, 11, 1304.

(5) Cass. Sez. VI Civ. 19 luglio 2013, n. 17765, in <http://www.rivistadga.it>.

(6) A maggiore indicazione si riporta la massima per l'attribuzione della categoria, adottata nella formazione del nuovo catasto edilizio urbano: «Si

accertano nella categoria «abitazioni di tipo rurale» (A/6), le unità immobiliari che, pur avendo le caratteristiche costruttive di fabbricati rurali, non possono considerarsi rurali ai sensi delle disposizioni dell'art. 4 del regolamento 24 agosto 1877, n. 4024 e perciò sono soggette o assoggettabili all'imposta fabbricati».

(7) Cfr. circolare n. 4/T del 2006 dell'Agenzia del Territorio.

(8) Cass. Sez. Un. Civ. 21 agosto 2009, n. 18565, cit.

art. 9, commi 3 e 3 *bis*, del d.l. n. 557 del 1993, che di quelli «catastali» connessi al loro inquadramento nelle suddette categorie A/6 e D/10.

L'art. 7, comma 2 *bis*, del d.l. n. 70 del 2011 ribadiva, sostanzialmente, quanto in precedenza affermato dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione che aveva consentito ai Comuni di recuperare l'ICI nei confronti dei titolari di quei fabbricati che, pur possedendo i requisiti fiscali di ruralità, risultavano comunque iscritti al catasto edilizio urbano in categorie diverse da quelle citate.

In seguito, con l'introduzione dell'art. 13, comma 14 *bis*, del d.l. n. 201 del 2011 le domande di variazione di categoria catastale hanno assunto esclusivamente la finalità del riconoscimento della ruralità, conservano la categoria catastale di provenienza e la relativa rendita. Il decreto attuativo del Ministro dell'economia e delle finanze del 14 settembre 2011, ha definito, quindi, i criteri applicativi e la documentazione necessaria ai fini della presentazione della autocertificazione relativa alle domande di variazione di categoria catastale dei fabbricati rurali.

Dalla citata domanda erano comunque escluse le unità immobiliari rurali iscritte al catasto terreni (con rendita «zero») non oggetto di interventi di ristrutturazione o ampliamento ed anche i fabbricati ad uso abitativo censiti al catasto edilizio urbano nelle categorie A/1 (case di lusso) o A/8 (ville).

Per le unità ad uso abitativo, censite nella categoria A/6, era istituita la classe «R», senza determinazione della rendita catastale, mentre per i fabbricati strumentali, censiti alla categoria D/10, la rendita era determinata per stima diretta.

La domanda di variazione della categoria catastale, esente da imposta di bollo e sottoscritta da uno dei titolari dei diritti reali sull'immobile, nonché la relativa autocertificazione, necessaria ai fini del riconoscimento della ruralità, erano redatte in conformità degli appositi modelli previsti dal presente decreto ministeriale (allegati A, B e C).

Il successivo d.m. (economia e finanze) 26 luglio 2012 ha ridefinito le modalità per l'inserimento negli atti catastali della sussistenza del requisito di ruralità degli immobili oggetto di domanda di variazione di categoria catastale, precisando che:

- ai fabbricati rurali, sia di abitazione che strumentali, è attribuito il classamento, in base alle regole ordinarie, in una delle categorie catastali previste nel quadro generale di qualificazione (in particolare, le categorie dei gruppi A, C, D);

- ai fini dell'iscrizione negli atti del catasto della sussistenza del requisito di ruralità in capo ai fabbricati, diversi da quelli della categoria D/10, è apposta una specifica annotazione (che testimonia la destinazione rurale del fabbricato per il quale è stata presentata la domanda di variazione ai fini dell'inquadramento nelle *ex* categorie A/6 e D/10);

- per il riconoscimento della ruralità è necessario presentare, in ogni caso, apposita domanda e le relative autocertificazioni redatte in conformità ai modelli A, B e C allegati al presente decreto (ad esclusione per i fabbricati già censiti nella categoria speciale D/10).

Il decreto ministeriale ha altresì precisato che la presentazione delle domande agli uffici dell'Agenzia del Territorio (i cui termini sono scaduti il 30 novembre

2012) e l'inserimento negli atti catastali dell'annotazione producono gli effetti previsti per il riconoscimento del requisito di ruralità a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda.

Contestualmente alla pubblicazione del d.m. 26 luglio 2012, l'Agenzia del territorio ha diramato la circolare n. 2/T del 7 agosto 2012, con la quale sono state, in parte, ribadite le stesse istruzioni fornite in precedenza con la circolare n. 6/T del 22 settembre 2011, a commento delle disposizioni previste dal d.m. 14 settembre 2011.

La puntualizzazione contenuta nel decreto ministeriale, da ultimo citato, assume particolare importanza in quanto costituisce una inversione di tendenza rispetto alla precedente giurisprudenza (9) ed alla normativa, che si era ad essa uniformata, in quanto sono stati ripristinati principi che per l'Agenzia del Territorio (unico ente istituzionale preposto ad esprimersi in materia di classamento degli immobili) erano dati per scontati.

Per effetto di quanto disposto dal d.m. 26 luglio 2012, con la circolare n. 2/T del 2012 è stato chiarito che le domande di variazione di categoria catastale non sono più richieste ai fini dell'attribuzione delle categorie catastali A/6 e D/10, bensì al riconoscimento della ruralità mediante apposita annotazione negli atti del catasto.

Pertanto, la ruralità dei fabbricati, ad esclusione di quelli strumentali già iscritti nella categoria D/10, è annotata nei citati atti catastali nel seguente modo: «*Dichiarata sussistenza dei requisiti di ruralità con domanda (...) del (...)*».

La sussistenza della ruralità, ad esclusione dei fabbricati strumentali già iscritti nella categoria D/10, è annotata, quindi, negli atti catastali (ad esempio: visure) ed ha lo stesso effetto, ai fini fiscali, dell'assegnazione delle citate categorie catastali A/6 e D/10.

Ai fabbricati agricoli ad uso abitativo di nuova realizzazione, per i quali è stato proposto (con procedura DOCFA) il classamento nella categoria A/6, l'attuale sistema informatizzato attribuisce la categoria del gruppo A più consona (da A/2 a A/7), in base alle caratteristiche oggettive del fabbricato con apposta l'annotazione di ruralità.

Dall'esame, quindi, della normativa, dei decreti ministeriali e delle istruzioni interpretative dell'Agenzia del Territorio (ora Entrate) è possibile desumere che sono in netta antitesi con le sentenze della Cassazione.

Le domande presentate, ai fini delle agevolazioni fiscali, hanno il solo scopo di accertare la sussistenza dei requisiti fiscali di ruralità a prescindere dall'inquadramento catastale degli immobili. La ruralità è annotata negli atti del catasto.

La Cassazione, invece, continua imperterrita a seguire il suo pensiero (incentrato sulla sentenza n. 18565 del 2009 delle Sez. Un. cit.) ribadito nuovamente con l'ordinanza n. 17765 del 9 luglio 2013 (10).

Tale perseverante atteggiamento lascia alquanto increduli e sgomenti perché non fa altro che alimentare (semmai possibile) un contenzioso che si presumeva, invece, fosse stato definitivamente messo «in naftalina» da una normativa talmente precisa e puntuale da non ammettere incertezze interpretative.

Come sottolineato, l'Agenzia del Territorio (ora Entrate), con la circolare 2/T del 7 agosto 2012, ha espressamente chiarito che, per beneficiare delle agevo-

(9) Cfr. Cass. Sez. Un. Civ. 21 agosto 2009, n. 18565, cit.; Cass. Sez. VI Civ. 1° agosto 2012, n. 13826, in <http://dejure.giuffre.it>.

(10) Cass. Sez. VI Civ. 19 luglio 2013, n. 17765, cit.

lazioni ICI, è ininfluenza la classificazione catastale di un fabbricato; può conservare la sua categoria di provenienza senza per questo perdere la ruralità. È sufficiente l'annotazione catastale, tranne per i fabbricati strumentali che siano per loro natura censibili nella categoria D/10.

La circolare ministeriale ha fornito, quindi, delle indicazioni chiare e precise in merito alla corretta interpretazione delle disposizioni contenute nel d.m. 26 luglio 2012, che ha individuato, in dettaglio, gli adempimenti che i titolari dei fabbricati devono rispettare ai fini dell'annotazione della ruralità negli atti catastali.

Quanto previsto per l'ICI, vale anche per qualsiasi altro tributo la cui normativa preveda particolari agevolazioni per i fabbricati in possesso dei requisiti di ruralità desumibili dalle certificazioni catastali, come, ad esempio l'IMU (art. 13 del d.l. n. 201 del 2011) e le imposte sui trasferimenti (registro, successioni e donazioni).

Le domande e le relative autocertificazioni, redatte in conformità ai modelli allegati al decreto ministeriale, avrebbero dovuto essere presentate all'ufficio provinciale competente dell'Agenzia del Territorio (ora Entrate) entro il termine ultimo (non prorogato) del 30 novembre 2012, al fine di ottenere l'esenzione ICI anche per gli anni pregressi (5 anni).

Giudice preposto al riconoscimento o meno della ruralità, in base all'attuale normativa di riferimento e delle relative istruzioni ministeriali, è l'ufficio provinciale dell'Agenzia delle Entrate nella persona del suo direttore. Nel caso di esito negativo del controllo sulle domande e autocertificazioni prodotte dagli interessati, l'Agenzia è tenuta a notificare al titolare un provvedimento motivato (del direttore) con il quale si disconosce il requisito della ruralità. Va da sé che l'eventuale diniego di ruralità è impugnabile innanzi alle Commissioni tributarie.

Ovviamente, gli atti catastali riportano anche le annotazioni negative sugli immobili, per cui ai titolari (contribuenti) è impedito di avvalersi dei benefici fiscali

(11).

Anche il Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia (circolare n. 3/DF del 18 maggio 2012) ha precisato, a commento delle disposizioni in materia di IMU, che la classificazione catastale non è più rilevante.

Va comunque osservato che, per quanto riguarda l'IMU (con valenza dal 2012) sono cambiate le regole sulle agevolazioni. I fabbricati ad uso abitativo di tipo rurale sono soggetti al pagamento della nuova imposta municipale con applicazione dell'aliquota ordinaria, ad esclusione di quelli destinati a prima casa.

Ai fabbricati strumentali, utilizzati per la manipolazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli, è stata concessa la sospensione del pagamento dell'acconto di giugno (d.l. n. 54 del 2013) e, successivamente, è stata disposta l'abolizione della prima rata dall'art. 1 del d.l. n. 102 del 2013.

A tutt'oggi è confermata l'esenzione solo per i fabbricati strumentali ubicati in Comuni montani o parzialmente montani indicati in un elenco predisposto dall'ISTAT.

Va inoltre precisato che i possessori di fabbricati rurali strumentali non sono tenuti a presentare la dichiarazione IMU, neppure per gli immobili che sono iscritti al catasto terreni e che entro il 30 novembre 2012 avrebbero dovuto transitare a quello edilizio urbano.

È una delle indicazioni contenute nelle istruzioni al modello di dichiarazione approvato con decreto ministeriale. Secondo il Ministero dell'economia e delle finanze, rientra nell'ottica della semplificazione amministrativa esonerare i titolari di questi immobili dall'obbligo di presentazione della dichiarazione, considerato che l'Agenzia del Territorio rende disponibile sul portale dei Comuni le domande presentate per il riconoscimento del requisito di ruralità.

Quello che alla fine si può trarre da tutto questo «andazzo» è che a giovare sono solo ed esclusivamente i Comuni i quali, fino a quando la Cassazione rimarrà ancorata alla volontà delle Sezioni Unite, avranno terreno fertile dove poter pascolare. □

(11) Per inciso, va segnalato a tale proposito che la Commissione tributaria provinciale di Mantova, con sentenza n. 65 del 29 marzo 2013 ha affermato che, qualora a seguito della domanda di presentazione della domanda di riconoscimento della ruralità dei fabbricati, sia trascorso invano il periodo di tempo (un anno) necessario per accertare

la sussistenza dei requisiti della ruralità medesima senza che sia intervenuto un provvedimento del direttore dell'ufficio provinciale dell'Agenzia del Territorio (ora Entrate) di diniego della variazione della categoria catastale, l'immobile censito in catasto deve ritenersi «in ogni caso rurale».

PARTE II - GIURISPRUDENZA

Corte cost. - 12-4-2013, n. 66 - Mazzella, pres.; Morelli, est. - Presidente del Consiglio dei ministri c. Regione Lazio.

Produzione, commercio e consumo - Marchi - Norme della Regione Lazio - Marchio regionale di qualità, destinato a contrassegnare determinati prodotti agricoli ed agroalimentari a fini promozionali della agricoltura e cultura gastronomica del Lazio - Effetto restrittivo sulla circolazione delle merci - Violazione dell'obbligo di osservanza dei vincoli comunitari - Illegittimità costituzionale - Estensione della declaratoria all'intera legge - Assorbimento di ulteriore profilo.

Va dichiarata l'illegittimità costituzionale della l.r. Lazio 28 marzo 2012, n. 1, recante «Disposizioni per il sostegno dei sistemi di qualità e tracciabilità dei prodotti agricoli e agroalimentari», per violazione dell'art. 117, comma 1, Cost., in relazione agli artt. da 34 a 36 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), e con l'art. 120, comma 1, Cost. in quanto nella giurisprudenza della Corte di giustizia - che conforma in termini di diritto vivente le disposizioni degli artt. da 34 a 36 del TFUE, ed alla quale occorre far riferimento agli effetti della loro incidenza, come norme interposte, ai fini dello scrutinio di costituzionalità in relazione al parametro dell'art. 117 Cost. - la «misura di effetto equivalente» (alle vietate restrizioni quantitative) è costantemente intesa in senso ampio e fatta coincidere con «ogni normativa commerciale degli Stati membri che possa ostacolare, direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, gli scambi intracomunitari». Orbene, la l.r. Lazio qui impugnata - introducendo un marchio «regionale» di qualità destinato a contrassegnare determinati prodotti agricoli ed agroalimentari a fini, anche dichiaratamente, promozionali della agricoltura e cultura gastronomica del Lazio - è innegabilmente idonea a indurre il consumatore a preferire prodotti assistiti da siffatto marchio regionale rispetto ad altri similari, di diversa provenienza, e, conseguentemente, a produrre, quantomeno «indirettamente» o «in potenza», gli effetti restrittivi sulla libera circolazione delle merci, che anche al legislatore regionale è inibito perseguire per vincolo comunitario. In riferimento al precetto dell'art. 117, comma 1, Cost. (sui vincoli, all'esercizio della potestà legislativa di Stato e Regioni, derivanti dall'ordinamento comunitario) la questione è, dunque, fondata, con riferimento a tutte le norme specificamente censurate, assorbito rimanendo il profilo ulteriore di violazione dell'art. 120, comma 1, Cost. (1).

(Omissis)

Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna una serie di disposizioni della l.r. Lazio 28 marzo 2012, n. 1, recante «Disposizioni per il sostegno dei sistemi di qualità e tracciabilità dei prodotti agricoli e agroalimentari. Modifica alla l.r. 10 gennaio 1995, n. 2 (Istituzione dell'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio - ARSIAL) e successive modificazioni», e ne denuncia il contrasto con l'art. 117, comma 1, della Costituzione, in relazione agli artt. da 34 a 36 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), e con l'art. 120, comma 1, della Costituzione.

Nei suoi artt. 1, commi 1 e 2, lett. c), 2, 3, comma 1, lett. a), b), c) ed e) 6, 9 e 10 - cui il ricorrente, in particolare, riferisce il dubbio di illegittimità costituzionale - la citata legge regionale, al fine (dichiarato *sub* art. 1) di «assicurare ai consumatori la qualità dei prodotti agricoli ed agroalimentari» e di incentivare «la valorizzazione e la promozione della cultura enogastronomica tipica regionale», rispettivamente, disciplina:

- l'istituzione di un «marchio regionale collettivo di qualità», demandando alla Giunta regionale di individuare, con propria delibe-

razione, le tipologie di prodotti da ammettere all'uso del marchio e l'adozione dei rispettivi disciplinari di produzione (artt. 1, commi 1 e 2, 2);

- i criteri e le modalità di concessione del marchio ed i casi di sua sospensione, decadenza e revoca, e le modalità d'uso [artt. 3, comma 1, lett. a), b), c) ed e), 9];

- la concessione di contributi in relazione all'istituendo marchio regionale [artt. 1, comma 2, lettera c), 6 e 10].

2. - L'istituzione e la conseguente disciplina di un siffatto marchio collettivo di qualità, da parte della Regione Lazio, si porrebbe, appunto, secondo il ricorrente, in conflitto con il diritto dell'Unione europea - in relazione a quanto disposto, fra l'altro, dagli artt. 34 e 35 del TFUE, che fanno divieto agli Stati membri di porre in essere restrizioni quantitative all'importazione e all'esportazione, nonché qualsiasi misura di effetto equivalente - e, quindi, in violazione dell'art. 117, comma 1, della Costituzione, che richiede, nell'esercizio della potestà legislativa, il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario. E contrasterebbe, altresì, con l'art. 120, comma 1, Cost., «in quanto la misura adottata dalla Regione Lazio potrebbe ostacolare la libera circolazione delle merci, anche all'interno del mercato nazionale, inducendo i consumatori a preferire i prodotti laziali rispetto a quelli provenienti da altre Regioni». Nessuno specifico riferimento argomentativo è, invece, svolto rispetto all'art. 36 del TFUE.

3. - Sostiene, in contrario, la Regione resistente che il marchio in questione, da essa adottato per precipue finalità di tutela del consumatore, non incorra nella violazione degli evocati parametri costituzionali e delle correlate norme comunitarie, non essendo esso idoneo ad orientare l'interesse generale dei consumatori in direzione preferenziale di prodotti del territorio laziale. E ciò per la sua «natura del tutto neutra», rispetto alla provenienza geografica del prodotto, posto che ne «possono fruire tutti gli operatori del settore, sia che abbiano stabilimento nella Regione Lazio, sia che svolgano la propria attività economica in altra Regione italiana o, più in generale, nel territorio degli Stati membri».

4. - La questione è fondata.

Nella giurisprudenza della Corte di giustizia - che conforma in termini di diritto vivente le disposizioni degli artt. da 34 a 36 del TFUE, ed alla quale occorre far riferimento agli effetti della loro incidenza, come norme interposte, ai fini dello scrutinio di costituzionalità in relazione al parametro dell'art. 117 Cost. (sentenza n. 191 del 2012) - la «misura di effetto equivalente» (alle vietate restrizioni quantitative) è costantemente intesa in senso ampio e fatta coincidere con «ogni normativa commerciale degli Stati membri che possa ostacolare, direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, gli scambi intracomunitari» (Corte di giustizia 6 marzo 2003, in causa C-6/2002, *Commissione delle Comunità europee c. Repubblica Francese*, 5 novembre 2002, in causa C-325/2000, *Commissione delle Comunità europee c. Repubblica federale di Germania*, 11 luglio 1974, in causa 8-1974, *Dassonville c. Belgio*).

Orbene, la legge della Regione Lazio qui impugnata - introducendo un marchio «regionale» di qualità destinato a contrassegnare, sulla base di disciplinari, ed in conformità a criteri, dalla stessa stabiliti, determinati prodotti agricoli ed agroalimentari a fini, anche dichiaratamente, promozionali della agricoltura e cultura gastronomica del Lazio - è innegabilmente idonea a indurre il consumatore a preferire prodotti assistiti da siffatto marchio regionale rispetto ad altri similari, di diversa provenienza, e, conseguentemente, a produrre, quantomeno «indirettamente» o «in potenza», gli effetti restrittivi sulla libera circolazione delle merci, che anche al legislatore regionale è inibito perseguire per vincolo comunitario.

In contrario, non rilevano né la finalità di tutela del consumatore né il carattere (per altro solo virtuale) di ultraterritorialità del marchio - su cui fa leva la difesa della resistente - poiché, in relazione ad entrambi tali profili, la Regione non indica, e neppure ha, alcun suo titolo competenziale.

Quanto al primo profilo, infatti, la tutela del consumatore attiene alla materia del diritto civile, riservata alla competenza esclusiva dello Stato (sentenza n. 191 del 2012, cit.); e, quanto al secondo, non spetta alla Regione Lazio di certificare, come pretende, la «qualità» di prodotti sull'intero territorio nazionale e su quello di altri Stati europei.

E ciò a prescindere dalla considerazione che l'istituzione, da parte di un soggetto pubblico, di un marchio in funzione del perseguimento di una politica di qualità non lo esclude dal campo di applicazione della normativa di tutela degli scambi (Corte di giustizia, sentenza 5 novembre 2002, in causa C-325/2000, cit.).

In riferimento al precetto dell'art. 117, comma 1, Cost. (sui vincoli, all'esercizio della potestà legislativa di Stato e Regioni, derivanti dall'ordinamento comunitario) la questione è, dunque, fondata, con riferimento a tutte le norme specificamente censurate, assorbito rimanendo il profilo ulteriore di violazione dell'art. 120, comma 1, Cost.

5. - La declaratoria di illegittimità va estesa a tutte le disposizioni della legge impugnata avuto riguardo alla loro stretta interconnessione.

(Omissis)

(1) UN ALTRO NO DELLA CONSULTA AL MARCHIO REGIONALE DI QUALITÀ.

1. *La sentenza.* Con la decisione n. 66 dell'8 aprile 2013, la Corte costituzionale ribadisce l'illegittimità delle iniziative regionali volte ad istituire un marchio collettivo di qualità a fini promozionali, in quanto «innegabilmente» idonee «a indurre il consumatore a preferire prodotti assistiti da siffatto marchio regionale rispetto ad altri similari, di diversa provenienza» e, pertanto, dirette «a produrre, quanto meno, “indirettamente” o “in potenza”, gli effetti restrittivi sulla libera circolazione delle merci, che anche al legislatore regionale è inibito perseguire per vincolo comunitario».

In particolare, la l.r. Lazio del 28 marzo 2012, n. 1, recante disposizioni per il sostegno dei sistemi di qualità e tracciabilità dei prodotti agricoli e agroalimentari. Modifica alla l.r. 10 gennaio 1995, n. 2 (Istituzione dell'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio - ARSIAL) e successive modificazioni, presenta, secondo il Presidente del Consiglio dei ministri ricorrente, alcuni articoli costituzionalmente illegittimi perché contrari alle disposizioni dettate dagli artt. 34-36 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e dagli artt. 117, comma 1, e 120, comma 1, Cost. La Regione, in sostanza, avrebbe esercitato la potestà legislativa senza rispettare i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, creando, così, un ostacolo alla realizzazione di un mercato senza barriere interne, come disposto tanto a livello nazionale quanto a livello comunitario.

Al contrario, la Regione rileva che il marchio, istituito con la legge n. 1 del 2012, non creerebbe alcun collegamento con il territorio e, pertanto, non potrebbe produrre alcun effetto restrittivo né forme di discriminazione tra prodotti laziali e prodotti di provenienza geografica diversa. Infatti, il marchio regionale collettivo di qualità avrebbe un carattere del tutto neutro rispetto alla provenienza geografica dei prodotti, posto che ne «possono fruire tutti gli operatori del settore, sia che abbiano stabilimento nella Regione Lazio, sia che svolgano la propria attività economica in altra Regione italiana o, più in generale, nel territorio degli Stati membri».

Il giudizio della Corte si allinea agli ultimi orientamenti for-

matis all'interno del Collegio (1), che bocciano iniziative regionali analoghe perché in contrasto con i vincoli derivanti dall'appartenenza all'Unione e che impediscono restrizioni quantitative all'importazione e all'esportazione, comprese le misure di effetto equivalente.

La sentenza richiama, al riguardo, le pronunce della Corte di giustizia che individuano nella misura di effetto equivalente qualsiasi «normativa commerciale degli Stati membri che possa ostacolare, direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, gli scambi intracomunitari» (2) (3).

La Corte costituzionale, nel censurare la legge nella sua totalità, giustifica la sua pronuncia affermando, attraverso un *obiter dictum*, l'assoluta incompetenza della Regione ad intervenire a tutela del consumatore, trattandosi di materia di diritto civile (4) e riservata, come tale, alla competenza esclusiva dello Stato; rileva, inoltre, l'assenza, in capo alla Regione stessa, di qualsiasi titolo per garantire l'ultraterritorialità del marchio, perché, dice la Corte, «non spetta alla Regione Lazio di certificare, come pretende, la “qualità” di prodotti sull'intero territorio nazionale e su quello di altri Stati europei».

2. *L'oggetto della contestazione: la l.r. Lazio 28 marzo 2012, n. 1.* Sembra utile rivedere le disposizioni censurate per cercare di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dalla Consulta per fornire la sua motivazione. È stata dichiarata l'illegittimità dell'intera legge, i cui obiettivi, ai sensi dell'art. 1, comma 1, volevano essere quelli di assicurare ai consumatori la qualità dei prodotti agricoli e agroalimentari, di sostenere lo sviluppo di sistemi di qualità e tracciabilità dei prodotti stessi e di incentivare la valorizzazione e la promozione della cultura enogastronomica tipica regionale.

Per conseguire tali finalità, il comma 2 avrebbe previsto l'istituzione di un marchio regionale collettivo di qualità, un sistema di controlli sull'uso del marchio e sul rispetto dei relativi disciplinari di produzione, la concessione di contributi per la costituzione di associazioni impegnate nella tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti e per incentivare l'applicazione delle migliori tecniche di produzione attraverso il ricorso a sistemi di autocontrollo e di gestione aziendale, a sistemi di tracciabilità aziendale e di filiera e a sistemi di certificazione di dettaglio. La legge avrebbe, inoltre, disciplinato il controllo sui contributi, la realizzazione di interventi di educazione alimentare e di attività di promozione, politiche di incentivazione per l'adozione di sistemi di verifica e di certificazione volte a garantire la qualità diretta e indiretta dei prodotti di origine animale e dei metodi di produzione e lavorazione di tali prodotti.

Il marchio regionale sarebbe stato registrato, secondo l'art. 2 della legge, nel rispetto dell'art. 11 del d.lgs. n. 30/2005, c.d. codice della proprietà industriale (c.p.i.), come marchio collettivo, per garantire l'origine, la natura e la qualità nonché la valorizzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari. Con una successiva deliberazione, come previsto dal comma 2, la Giunta regionale avrebbe individuato, sentita la competente Commissione consiliare in materia di agricoltura, i prodotti agricoli e agroalimentari da ammettere all'uso del marchio regionale, adottando, di conseguenza, i relativi disciplinari di produzione. Al comma 3 era, poi, stabilito che l'etichetta apposta sui prodotti concessionari del marchio di qualità avrebbe dovuto indicare l'origine del prodotto, se commercializzato allo stato fresco, o le materie di origine agricola ed il luogo di trasformazione sostanziale del prodotto, nelle ipotesi di prodotto trasformato.

Con regolamento regionale, la Giunta avrebbe individuato,

(1) Cfr. Corte cost. 19 luglio 2012, n. 191, in questa Riv., 2012, 550; Corte cost. 12 aprile 2012, n. 86, in *Giur. cost.*, 2012, 2, 1195.

(2) Cfr. Corte di giustizia CE, Sez. III 6 marzo 2003, in causa C-6/2002, *Commissione delle Comunità europee c. Repubblica Francese*, in *Dir. e giust.*, 2003, 16, 112; Corte di giustizia CE, Sez. II 5 novembre 2002, in causa C-325/2000, *Commissione delle Comunità europee c. Repubblica federale di Germania*, in

Racc., 2003, pag. I-9977; Corte di giustizia CE, Sez. II 11 luglio 1974, in causa C-8/1974, *Dassouville c. Belgio*, in *Racc.*, 1974, 837.

(3) Critico sul richiamo effettuato dalla Corte costituzionale alle sentenze citate, ALBISINI F., *Continuiamo a farci del male: la Corte costituzionale e il Made in Lazio*, in questa Riv., 2012, 9, 531-533.

(4) Cfr. Corte cost. 19 luglio 2012, n. 191, cit.

secondo l'art. 3, la denominazione del marchio e le sue caratteristiche ideografiche, i criteri e le modalità di concessione in uso del marchio, i casi di sospensione, decadenza e revoca della concessione, le modalità d'uso del segno distintivo, le modalità di svolgimento dei controlli sull'uso del segno stesso, la previsione di procedure semplificate per le produzioni di qualità certificate.

All'art. 4 era prevista l'adozione di disciplinari di produzioni conformi alla normativa dell'Unione europea in materia di sistemi di qualità alimentare, attraverso l'indicazione delle caratteristiche intrinseche dei prodotti, degli ingredienti e dei processi di trasformazione, l'utilizzo di requisiti di qualità superiori a quelli previsti dalla normativa vigente per prodotti della stessa categoria, l'impiego di norme e criteri per la tutela della salute pubblica, del benessere degli animali e per la tutela dell'ambiente, la garanzia dell'identificazione e della tracciabilità di tutto il processo produttivo, dalla materia prima fino al prodotto finito, nonché l'accesso a tutti i produttori.

Le attività di controllo sull'uso del marchio e sul rispetto dei relativi disciplinari sarebbero state affidate all'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio (ARSIAL) e, in via residuale, alla Giunta regionale, attraverso l'esercizio di poteri sostitutivi (art. 9). Le attività di controllo condotte dall'ARSIAL sarebbero state assoggettate alla vigilanza della direzione generale competente in materia di agricoltura, la quale avrebbe anche curato la tenuta di una banca dati delle imprese utilizzatrici del marchio, da rendere accessibile attraverso la pubblicazione sui siti *ueb* della Regione.

3. *Ultimi precedenti: decisioni simili per casi differenti.* In data 18 aprile 2012, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 86, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 21 della l.r. Marche 29 aprile 2011, n. 7, che prevedeva l'istituzione di un marchio di origine e qualità denominato «Marche Eccellenza Artigiana (MEA)» da apporre sulle produzioni dell'artigianato artistico, tradizionale e tipico, conformi ai disciplinari di produzione approvati dalla Giunta regionale. I disciplinari avrebbero descritto i materiali impiegati, le particolarità delle tecniche produttive e qualunque altro elemento atto a caratterizzare le lavorazioni stesse.

Di poco posteriore è la sentenza n. 191, del 19 luglio 2012, con la quale la Corte costituzionale si è pronunciata per la illegittimità di un'altra legge della Regione Lazio, la n. 9 del 5 agosto 2011, sulla istituzione dell'elenco regionale *Made in Lazio - Prodotto in Lazio*, con il fine di assicurare ai consumatori un'adeguata e trasparente informazione sui prodotti del territorio regionale (art. 1).

Da ultimo, in ordine di tempo, si segnala la sentenza n. 209 del 24 luglio 2013, che ha represso l'iniziativa della Regione Basilicata di promuovere il consumo di prodotti agricoli c.d. a «chilometro zero» (5).

Ciò che lascia perplessi è, in primo luogo, la scelta della Corte costituzionale di fornire, per casi differenti, la stessa argomentazione, più o meno articolata, ma sempre diretta a confermare il divieto, in capo agli Stati, di imporre limiti alla circolazione delle merci. È vero, d'altra parte, come pure è stato rilevato in dottrina, che le Regioni hanno, da parte loro, attivato un sistema difensivo piuttosto carente, che ha favorito una certa leggerezza da parte della Corte nell'affrontare le questioni sollevate dal Governo sulle leggi censurate (6).

Ma forse, si sarebbe preferito uno sforzo maggiormente orientato all'analisi del testo della legge regionale, il quale, pur presentando indubbie lacune ed imprecisioni, non si discosta, nella sostanza, da quelli adottati da altre Regioni per analoghe e, a volte, identiche attività promozionali, alle quali è stato riservato, invece, un trattamento favorevole, e dunque, diverso. Numerosi, infatti, sono i marchi registrati intestati alle Regioni, ai quali sono attribuite, tra le altre, funzioni di garanzia e di tutela del consumatore (7).

Tuttavia, la posizione assunta dalla Corte negli ultimi casi, può indurre a riflettere sulle conseguenze che essa provocherà in futuro quando un'altra legge regionale vorrà istituire un marchio di qualità: sotto un primo profilo, tale orientamento potrà essere invocato, a livello europeo, «sia nelle procedure di contestazione ed infrazione promosse dalla Commissione, sia in sede di rinvio pregiudiziale» per contrastare l'adozione, a livello nazionale, di normative che istituiscono marchi regionali simili; sotto diverso profilo, le pronunce della Corte, seppur drastiche, dovrebbero avere l'effetto di richiamare all'efficienza le amministrazioni locali, inducendole ad operare con maggiore consapevolezza e puntualità, specie nel contesto dell'attuale crisi economica, che impone una maggior cautela nella gestione della spesa pubblica, in un'ottica di intensa razionalizzazione (8).

4. *Un precedente risalente ma ancora attuale: la sentenza 18 aprile 1967, n. 44.* La decisione (9) merita di essere segnalata e apprezzata per la chiarezza e la completezza espositive: la Corte costituzionale si era allora pronunciata per la legittimità della legge n. 14 del 1966 adottata dalla Regione Sicilia per l'istituzione del *Marchio di qualità e propaganda dei prodotti siciliani*, la quale autorizzava, «allo scopo di favorire il più vasto collocamento della produzione siciliana sui mercati nazionali ed esteri (...) l'applicazione di un apposito marchio di qualità sui prodotti siciliani che, per sistema di lavorazione, zona di produzione ed intrinseche caratteristiche» fossero espressione di garanzia per il consumatore (art. 1). Affermava la Corte, a sostegno della sua posizione, che «la disciplina dei marchi (assunto questo termine in un senso generico, comprensivo dei vari istituti designati dalla vigente legislazione con denominazioni molteplici, come quelle di marchi di impresa, marchi collettivi, denominazioni di origine, o denominazioni di provenienza e con funzioni in parte diverse, e cioè o prevalentemen-

(5) In questa Riv., 2013, 670, per il cui esame si rinvia al commento di MASINI S., *Il sacrificio del chilometro zero sul terreno del libero scambio e il ruolo debole della Corte costituzionale*.

(6) LIBERTINI M., *Sull'azione promozionale di prodotti locali da parte delle Regioni*, in *Giur. cost.*, 2012, 2766-2767.

(7) Si v., ad esempio, la l.r. 13 agosto 2002, n. 21, recante «Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari di qualità», con la quale il Friuli-Venezia Giulia ha istituito il marchio «Agricoltura Ambiente Qualità (AQUA)» - «Marchio di qualità concesso dalla Regione Friuli-Venezia Giulia», per promuovere, ai sensi dell'art. 1, comma 1, «la produzione, la commercializzazione e la valorizzazione dei prodotti agricoli, zootecnici, ittici e silvo-pastorali, sia freschi che trasformati, nonché le produzioni ottenute utilizzando le metodologie riconducibili alle misure agroambientali attuate secondo le metodologie riconducibili alle misure agroambientali attuate secondo le disposizioni vigenti in materia di agricoltura ecocompatibile». L'art. 1, comma 3, garantisce l'uso del marchio per quei prodotti che si distinguono dagli altri «della stessa categoria per sistema di produzione, di lavorazione e per altre intrinseche caratteristiche, offrendo particolari garanzie qualitative a tutela della salute del consumatore e dell'immagine del prodotto»; la l.r. Emilia-Romagna 28 ottobre 1999, n. 28 recante «Valorizzazione dei prodotti agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche rispettose dell'ambiente e della salute dei

consumatori», dispone, all'art. 1, che «la Regione persegue la valorizzazione dei prodotti agricoli ed alimentari freschi e trasformati, ottenuti con tecniche che favoriscano la salvaguardia dell'ambiente e la salute dei consumatori, attraverso l'adozione di un marchio certificativo concesso in uso alle imprese che si impegnano a rispettare gli appositi disciplinari» (con successiva deliberazione della Giunta regionale, n. 1436 del 17 luglio 2001, è stato approvato il regolamento per l'uso del marchio collettivo «Qualità Controllata - Produzione integrata rispettosa dell'ambiente e della salute - Legge dell'Emilia-Romagna 28/99»); la l.r. Veneto 31 maggio 2001, n. 12 sulla «tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità», prevede l'istituzione di un «marchio di qualità tutelato dalla Regione Veneto» per promuovere, «nell'ambito delle proprie competenze in materia di produzione, raccolta, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, zootecnici, ittici e silvo-pastorali e di promozione e valorizzazione degli stessi», le «iniziative di commercializzazione e di immagine di prodotti agricoli e agroalimentari che garantiscono, sotto il profilo qualitativo, una maggiore tutela dei consumatori» (art. 1).

(8) ALBINI F., *Continuiamo a farci del male: la Corte costituzionale e il Made in Lazio*, cit., 531.

(9) Corte cost. 18 aprile 1967, n. 44, reperibile in www.cortecostituzionale.it.

te di tutela dei produttori contro la concorrenza sleale, o invece di certificazione della qualità del prodotto, avente lo scopo, almeno in via principale, di garanzia del consumatore), non può che essere disposta in modo unitario, sul piano nazionale, anche per i riflessi che essa ha nel commercio internazionale ed in quello comunitario, e quindi deve trovare regolamentazione esclusiva per opera delle autorità statali.

La Regione, pertanto, pur non avendo la facoltà di provvedere ad una «autonoma regolamentazione dei marchi, neppure con efficacia limitata al suo ambito territoriale, visto che la (...) stessa non costituisce un mercato chiuso, ma invece aperto alla libera circolazione dei prodotti di tutte le Regioni che devono trovarvi protezione sulla base di una disciplina uniforme», è comunque abilitata, nel perseguimento delle finalità di tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e industriali dell'isola, a chiedere la registrazione di un marchio collettivo, a condizione che si ponga su un piano di assoluta parità con gli altri operatori economici. La parità è rispettata se l'iniziativa regionale è liberamente accessibile da parte di qualsiasi impresa interessata.

E se, come rileva la Corte del '67, la registrazione del marchio è l'unico «atto costitutivo dal quale solamente derivano gli effetti relativi all'uso legittimo del marchio», è evidente che «la disciplina dettata dalla legge regionale nessun altro rilievo giuridico può assumere se non quello di predisposizione, di carattere meramente interno, delle attività necessarie a rendere possibile la presentazione di una valida domanda per l'ottenimento di marchi collettivi». Questa chiave interpretativa, che ben si adatta a tutte le ipotesi di registrazione di un marchio, sia esso individuale o collettivo, da parte della Regione, è la risultante di un ragionevole bilanciamento tra l'interesse dello Stato ad esercitare un controllo sulle iniziative promozionali delle Regioni e l'interesse di queste ultime a valorizzare i prodotti locali, senza per questo svalutare, ovvero ostacolare, le produzioni di altre Regioni o di altri Stati membri. Notevolmente diverso è, invece, il parere della Corte del 2013, che, espressamente, sia pur incidentalmente, esclude che una legge regionale possa essere adottata per attribuire carattere di ultra-territorialità al marchio, non avendo la Regione il potere di certificare la qualità dei prodotti, né, tanto meno, di garantire la tutela del consumatore, trattandosi di materia di diritto civile, riservata, come tale, alla competenza esclusiva dello Stato.

5. *Competenze regionali e preminenza «incondizionata» del diritto dell'Unione.* La presa di posizione della Corte, così netta e orientata a riconoscere, incondizionatamente, la superiorità del diritto dell'Unione europea, induce a qualche riflessione ulteriore, se non si vuole incorrere nell'errore, fondatamente sollevato in dottrina, di «ridurre gli Stati al rango di polizie municipali» (10). La preoccupazione non solo è legittima, ma ben si adatta per commentare la scelta compiuta dalla Consulta: «A tal punto si è pervenuti che la nostra Corte costituzionale, quasi intimidita dall'arroganza della Corte di giustizia, attribuisce alle norme comunitarie un'efficacia abrogatrice o disapplicatrice delle stesse norme costituzionali, elevando l'unico e invalicabile argine dei principi fondamentali e dei diritti inalienabili della persona umana. Così la Costituzione, mercé l'art. 11, si auto-distrugge, cede alla pretesa superiorità del diritto europeo, e si ritrae in un fortilizio intangibile» (11).

La soluzione adottata dalla Consulta lascia perplessi, non solo perché in contrasto con le disposizioni nazionali, che pur riconoscono, alla luce di una attenta ricostruzione della legislazione speciale e costituzionale, competenze regionali in materia di marchi, ma perché in controtendenza rispetto alle recenti

aperture dell'Unione verso la valorizzazione delle produzioni regionali.

In questo senso, il Libro Verde sulla «Politica di informazione e promozione dei prodotti agricoli: una strategia a forte valore aggiunto europeo per promuovere i sapori dell'Europa» [COM (2011) 436 def.], ha espressamente riconosciuto carattere di pregio a quei prodotti che caratterizzano un territorio, auspicandone una valorizzazione maggiormente ambiziosa, attraverso il ricorso ad un approccio strategico differenziato diretto a garantire un potenziamento, in termini economici ed informativi, delle filiere corte di qualità; si rileva, in particolare, che «l'offerta di prodotti agricoli e agroalimentari europei è di una tale ricchezza che spesso è necessario superare l'immagine generica europea per valorizzare correttamente un prodotto. Oggi, tuttavia, le possibilità di citare nomi di marchi o l'origine di un prodotto sono limitate, col risultato che gli operatori privati hanno scarso interesse a cofinanziare programmi promozionali a livello europeo».

D'altro canto, a livello costituzionale, l'art. 117, comma 3, elenca tra le materie di legislazione concorrente, anche l'alimentazione, la valorizzazione di beni culturali e ambientali come pure la promozione, l'organizzazione di attività culturali e il governo del territorio; si tratta di materie, che, nel rispetto del principio di sussidiarietà, affidano alle Regioni il compito di attivarsi per contribuire allo sviluppo economico, sociale e culturale del proprio territorio.

5.1. *(segue) Competenze regionali e funzione dei marchi collettivi.* L'evoluzione dottrinale e giurisprudenziale in materia di marchi collettivi e le facoltà riconosciute in materia agli enti pubblici, forniscono un ulteriore elemento per valutare se una competenza poteva essere riconosciuta in capo alla Regione Lazio nell'adottare un marchio regionale di qualità. Più in generale, l'art. 19, comma 3, c.p.i., riconosce alle amministrazioni dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei Comuni il diritto alla registrazione di marchi. Nel contesto dell'Unione europea, il regolamento CE n. 207/2009, sul marchio comunitario, specifica, all'art. 66, comma 1, parte 2, che possono depositare marchi comunitari collettivi, tra gli altri, anche le persone giuridiche di diritto pubblico e, al comma 2, prevede che possono costituire marchi comunitari collettivi anche quei segni utilizzati per designare la provenienza geografica dei prodotti o servizi, purché il titolare non impedisca ai terzi autorizzati di utilizzare una denominazione geografica. Inoltre, la direttiva CE n. 2008/95 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, elenca, tra i segni distintivi, i marchi collettivi, di garanzia e certificazione, senza, tuttavia, fornirne una definizione (art. 1). Al riguardo, si è affermato che «la funzione riconosciuta al marchio collettivo dal sistema europeo prescinde (...) dalla natura associativa del soggetto registrante: e consiste essenzialmente in una funzione di certificazione e garanzia del rispetto di *standard* qualitativi di produzione e offerta di beni o servizi descritti nel regolamento d'uso, e resi noti al pubblico attraverso l'iscrizione nel registro dei marchi» (12). Il rispetto del regolamento costituisce, pertanto, garanzia di qualità dei prodotti per i consumatori, specie nel settore alimentare (13), svolgendo il marchio collettivo una funzione di certificazione riconducibile «all'interesse di ogni utilizzatore del marchio coinvolto nella immagine del segno, oltre che dei consumatori, che sono in rapporto con singoli utilizzatori e sono meritevoli di protezione sia nei confronti di questi ultimi sia del sistema generale gestito dal titolare» (14). A sostegno della legittimità dell'iniziativa regionale, deve poi richiamarsi l'art. 3, lett.

(10) IRTI N., *Crisi mondiale e diritto europeo*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2009, 1249 ss.

(11) IRTI N., *Crisi mondiale e diritto europeo*, cit., 1249-1250.

(12) SARTI D., *Il marchio collettivo*, in UBERTAZZI L.C. (a cura di), AJANI G. e BENACCHIO G.A. (diretto da), *Tratt. dir. priv. UE. La proprietà intellettuale*, Torino, XII, 2011, 133.

(13) FLORIDIA G., *I marchi di qualità, le denominazioni di origine e le qualificazioni merceologiche nel settore alimentare*, in *Riv. dir. ind.*, 1990, I, 9.

(14) MASI P., *Marchio collettivo*, in MARASÀ G. - MASI P. - OLIVIERI G. - SPADA P. - SPOLIDORO M.S. - STELLA RICHTER M. - ANGELICI C. (a cura di), *Commento tematico della legge marchi*, Torino, 1998, 84.

g) della direttiva CE n. 2008/95, che esclude la registrazione come marchi d'impresa di quei segni che siano idonei a indurre in errore il pubblico circa la provenienza geografica del prodotto o del servizio. L'indicazione, da parte della Regione, che si tratti proprio di un marchio di titolarità della Regione, favorisce e non impedisce la trasparenza a favore dei consumatori, i quali sono chiaramente edotti della provenienza del bene acquistato. Tra l'altro, occorre sottolineare e ricordare, anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale del '67, la facoltà dell'UIBM (Ufficio italiano brevetti e marchi) di negare, nel nostro ordinamento, la registrazione di un marchio collettivo utilizzato per designare la provenienza geografica di prodotti o servizi, quando tale marchio sia idoneo a creare situazioni di ingiustificato privilegio o recare pregiudizio allo sviluppo di altre analoghe iniziative nella Regione (art. 11, comma 4, c.p.i.).

Esiste, pertanto, un sistema stratificato di controlli che rende il marchio collettivo «uno strumento per la valorizzazione dei prodotti regionali», rappresentando una valida alternativa diretta a «ridurre le potenzialità di un conflitto con il diritto comunitario. A differenza di segni distintivi direttamente costituiti per via legislativa, come nel caso dell'apposizione di una etichettatura sull'origine dei prodotti regionali, il marchio collettivo geografico si presenta come uno strumento concorrenziale di natura privatistica finalizzato alla certificazione e alla garanzia dei prodotti designati» (15).

Anche sulla base di tali ulteriori riflessioni, deve respingersi l'argomento della Corte diretto a negare, in capo alla Regione, la competenza a certificare la qualità dei prodotti: senza voler giungere alla conclusione, pur sostenuta in dottrina, di «preferire al termine “marchi collettivi” quello di “marchi di garanzia o di certificazione”» (16), non si può non rilevare il processo dottrinale e giurisprudenziale in atto, finalizzato a ricondurre al marchio collettivo funzioni di garanzia e certificazione, nella prospettiva di rafforzare la fiducia dei consumatori e potenziare lo sviluppo economico [v. al riguardo, COM (2012) 225 def. - Un'agenda europea dei consumatori - Stimolare la fiducia e la crescita]. Pertanto, non sembra del tutto giustificato imputare alla Regione di aver usurpato la materia dell'ordinamento civile alla competenza statale perché il ruolo di certificatore e la tutela del consumatore che ne deriva, sono espressione della funzione di garanzia del marchio collettivo.

6. *Le misure di effetto equivalente alle restrizioni quantitative all'importazione e all'esportazione.* Gli scambi nel mercato interno, ostacolati per la presenza di normative nazionali che regolano in modo differente le modalità di produzione, le denominazioni, l'etichettatura e la qualità dei prodotti, sono stati agevolati con l'adozione, in via giurisprudenziale, di norme tecniche armonizzate. Il principio del mutuo riconoscimento, infatti, ha consentito, ad un prodotto fabbricato secondo le leggi vigenti nello Stato di produzione, di circolare liberamente anche in altri Stati. La sentenza sul caso *Dassonville* ha avviato il processo che ha riconosciuto come equivalenti le produzioni provenienti da Paesi diversi, operando un superamento delle normative nazionali che ostacolavano la circolazione libera dei prodotti. Il principio del mutuo riconoscimento, tuttavia, pur contribuendo alla realizzazione di un mercato senza frontiere interne, ha provocato un appiattimento nell'offerta dei prodotti, ostacolando, in defi-

nitiva, la diffusione di iniziative che, lungi dal creare limiti alla circolazione, avrebbero potuto rappresentare uno stimolo alla realizzazione di produzioni di qualità, valorizzando l'inconfondibilità del gusto e l'identità storico-culturale che soltanto un certo prodotto, e non un altro, è in grado di evocare, perché realizzato con materie prime e sulla base di esperienze e conoscenze non imitabili in altri contesti.

Questo è tanto più vero se si considera che la stessa Commissione ha avuto cura di precisare, nel Libro Verde richiamato, che «dal punto di vista culturale e sociale le filiere locali favoriscono un processo decisionale basato sulla collaborazione e su una governance locale più sensibile ai fabbisogni specifici a livello territoriale, preservano e sostengono le tradizioni locali e rinsaldano il legame del prodotto con uno spazio geografico condiviso da produttori e consumatori».

Pertanto, il prodotto che acquistiamo, specie nel settore agro-alimentare, non può essere considerato come l'asettica risultante di norme tecniche applicate meccanicamente per rendere lo stesso commerciabile all'interno del mercato comune, perché ciò comporterebbe una grave perdita, anche economica, sotto il profilo della diversità, o meglio, della biodiversità, che rende naturalmente unici i territori dei diversi Stati e che modella le culture, le tradizioni, nonché le tecniche di coltivazione e produzione diffuse in un dato luogo. La valorizzazione delle diversità, dunque, lungi dal rappresentare un fattore di ostacolo alla libera concorrenza, dovrebbe invece, costituire lo strumento per incoraggiare e diffondere buone pratiche da replicare in altri contesti e con altri tipi di produzioni. Valorizzare le eccellenze locali senza mortificare le altrui iniziative costituisce la massima espressione della convivenza tra territorialità degli Stati e spazialità dell'Unione (17).

Il contributo degli enti locali alla promozione delle produzioni di qualità non solo è ammesso dalle disposizioni normative nazionali e comunitarie, ma deve essere sostenuto quando l'intervento della Regione è finalizzato a diffondere programmi di valorizzazione del territorio, producendo, come effetto ulteriore e derivato, lo sviluppo di analoghe iniziative in altre realtà locali (18).

Tra l'altro, l'art. 36 TFUE, nel porre una deroga ai divieti e alle restrizioni quantitative all'importazione e all'esportazione, intende attuare un bilanciamento tra la libera circolazione delle merci nell'ambito dell'Unione e la tutela del sistema concorrenziale, al fine di favorire il «radicamento territoriale della produzione alimentare» (19), nella consapevolezza che la diversità di regole e discipline può essere conservata a livello nazionale quando si tratta di tutelare l'origine dei prodotti agroalimentari «tanto sotto il profilo del nome quanto con riferimento alle diverse fasi della produzione e della commercializzazione» (20). Si apre, dunque, secondo tale orientamento, un nuovo scenario, sostenuto anche dalla Corte di giustizia e diretto ad ammettere, «per il settore dei prodotti agro-alimentari, pratiche commerciali – oltre che di produzione, ovviamente – atte a porre in rilievo l'elemento territoriale, e quindi a creare regole non comuni agli altri settori del mercato comunitario, e tali da incidere anche sullo scambio comunitario ed internazionale di questi prodotti» (21).

Cinzia F. Coduti

(15) CANFORA I., *I marchi regionali di qualità e la correttezza dell'informazione dei consumatori: libera circolazione delle merci vs. tutela dell'agricoltura locale?*, in *Riv. dir. agr.*, 2013, 154; PETITI P., *Il marchio collettivo. Commento alla nuova legge sui marchi*, in *Riv. dir. comm.*, 1994, I, 627-631, spec. 628, ove si specifica che potrebbe dar luogo ad un abuso di posizione dominante il rifiuto ingiustificato, da parte del titolare del marchio, di concedere l'uso dello stesso agli imprenditori interessati ovvero l'imposizione di «condizioni di utilizzazione non necessarie a garantire la qualità, l'origine o la natura del prodotto o limitazioni non direttamente connesse con il mantenimento dello standard produttivo, come divieti di commercializzazione in una determinata area o imposizione di politiche di prezzi o prestazioni supplementari prive di nesso con l'oggetto del contratto».

(16) QUATTRINI L., *Marchi collettivi, di garanzia e di certificazione*, in

Riv. dir. ind., 1992, I, 129.

(17) IRTI N., *Crisi mondiale e diritto europeo*, cit., 1247.

(18) LIBERTINI M., *Sull'azione promozionale di prodotti locali da parte delle Regioni*, cit., 2766.

(19) LUCIFERO N., *La libera circolazione dei prodotti agro-alimentari nell'Unione europea. Norme tecniche, regole del mercato e tutela degli interessi*, in *Riv. dir. agr.*, 2008, 383 ss., spec. 400-403.

(20) LUCIFERO N., *La libera circolazione dei prodotti agro-alimentari nell'Unione europea. Norme tecniche, regole del mercato e tutela degli interessi*, cit., 400.

(21) LUCIFERO N., *La libera circolazione dei prodotti agro-alimentari nell'Unione europea. Norme tecniche, regole del mercato e tutela degli interessi*, cit., 401.

Cass. Sez. III Civ. - 3-4-2013, n. 8099 - Petti, pres.; Amatucci, est.; Capasso, P.M. (conf.) - Siciliana Zootecnica s.r.l. in liquidazione (avv. Motti Barsini) c. Ente di sviluppo agricolo della Sicilia (avv. Pirri). (*Conferma App. Palermo, Sez. agr. 10 febbraio 2009*)

Contratti agrari - Affitto a coltivatore diretto - Risoluzione per inadempimento - Sanatoria ex art. 5, comma 3, l. 3 maggio 1982, n. 203 - Limiti - Morosità - Preventiva contestazione - Necessità - Durata dell'inadempimento del pagamento dei canoni - Rilevanza - Esclusione. (L. 3 maggio 1982, n. 203, artt. 5 e 46).

In tema di risoluzione del contratto di affitto agrario, la facoltà dell'affittuario, prevista dall'art. 5 della legge n. 203 del 1982, di sanare l'inadempienza entro tre mesi dal ricevimento della comunicazione della contestazione proveniente dal locatore, con effetti preclusivi della risoluzione stessa, viene meno soltanto in presenza di violazioni irreversibili, tali, cioè, da impedire la medesima sanatoria, o costituenti reati in danno del concedente; ipotesi fra le quali non può annoverarsi la semplice morosità, che integra, invece, qualunque sia stata la durata del protrarsi del mancato pagamento dei canoni, un tipico inadempimento sanabile, tale quindi da imporre, se invocata a fini risolutivi, la sua preventiva contestazione ai sensi della succitata norma, sotto pena dell'improponibilità della domanda giudiziale (1).

(Omissis)

Il ricorso di Siciliana Zootecnica s.r.l. in liquidazione.

(Omissis)

2. - Col secondo motivo è denunciata violazione della legge n. 203 del 1982, artt. 5 e 46, per non avere la Corte d'appello ritenuto che anche la domanda relativa al pagamento dei canoni (oltre a quella di risoluzione) fosse improcedibile per non essere stata contestata alla controparte mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

2.1. - La censura è manifestamente infondata, essendo tale ulteriore onere pregiudiziale imposto dalla l. 3 maggio 1982, n. 203, art. 5 (come inequivocamente risulta dalla rubrica e dalla lettera della disposizione citata) solo per la domanda di risoluzione e non anche per quella di pagamento dei canoni, che deve essere preceduta esclusivamente dalla richiesta di cui all'art. 46, volta al tentativo di conciliazione, di cui non è d'altronde prospettato il difetto.

3. - Col terzo motivo è denunciata contraddittoria motivazione su punto decisivo per avere la Corte d'appello bensì ritenuto che il Tribunale aveva errato nel conteggiare e rivalutare i canoni in ragione dell'anno solare dall'1 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno solare, invece che dall'1 agosto al 31 luglio dell'anno successivo, e tuttavia tenuto ferma la condanna al pagamento di euro 1.175.766,44 per sorte capitale, dunque nella stessa misura già determinata dal Tribunale.

Sostiene in particolare la ricorrente che il Tribunale avrebbe dovuto, per il 2007, limitare la condanna alla parte di canone relativa al periodo compreso tra il 1° agosto e l'11 novembre 2007 (data fissata per il rilascio), giacché la conduttrice sarebbe stata altrimenti condannata a pagare un canone anche per il periodo successivo all'eventuale rilascio del fondo.

3.1. - La Corte d'appello ha affermato, dopo aver dato atto dell'errore in cui era incorso il Tribunale, che «la riforma, tuttavia, va contenuta nel limite della complessiva somma di euro 1.175.766,44 per sorte capitale rivalutata, oggetto di condanna in prime cure, in difetto di appello incidentale sul punto da parte di ESA» (pag. 15, ultimo capoverso, della sentenza d'appello).

L'inciso non può avere altro logico significato che quello di un credito comunque superiore di ESA, nel senso che il dovuto sarebbe risultato maggiore quand'anche diminuito della frazione di canone erroneamente riconosciuta dal Tribunale; e tuttavia, in difetto di appello incidentale di ESA, la riforma non poteva appunto portare alla condanna ad una somma superiore a quella di cui alla sentenza di primo grado.

La correttezza della conclusione trova conferma nell'assoluta carenza di spiegazioni da parte della ricorrente sul possibile alternativo significato della frase in questione, della quale la Siciliana Zootecnica s.r.l. in liquidazione non si fa alcun carico, omettendo qualsiasi riferimento al riguardo nelle (non numerate) pagine da 10 a 12 del ricorso.

Il motivo va dunque respinto.

Il ricorso di ESA.

4. - Il primo motivo, col quale si denuncia violazione di legge ed insufficienza di motivazione e si chiede alla Corte di affermare che l'art.

5, comma 3, non può trovare applicazione a fronte di un contratto risolto di diritto per espressa convenzione tra le parti, è inammissibile in quanto ha riguardo ad una situazione difforme da quella presupposta in fatto dalla Corte d'appello, che ha espressamente affermato che si verteva in ipotesi di risoluzione giudiziale non avendo ESA comunicato di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa (secondo il meccanismo contemplato dall'art. 1453 c.c., comma 2, nonché - a detta della stessa ricorrente - dall'art. 4 del contratto di affitto).

Il vizio di motivazione non è neppure illustrato.

5. - Col secondo motivo la sentenza è censurata per violazione dell'art. 167 c.p.c., per avere la Corte d'appello ritenuto che la risoluzione non fosse pronunciabile per difetto di prova della intervenuta ricezione delle raccomandate spedite tra il dicembre del 2002 ed il settembre del 2003 benché la conduttrice convenuta (e contumace in primo grado) non avesse eccepito la mancata ricezione.

La manifesta infondatezza della censura è correlata al rilievo che il difetto di una condizione di proponibilità della domanda non costituisce un'eccezione e che ben può essere rilevata anche d'ufficio.

6. - Col terzo motivo sono dedotte violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 46 della legge n. 203 del 1982 ed insufficiente motivazione su punto decisivo per non avere la Corte d'appello considerato che è bensì pacifico (Cass. Sez. Un. n. 633 del 1993) che, in materia di affitto di fondi rustici il proprietario, prima di potere esperire l'azione di risoluzione per inadempimento, ha l'onere di contestare per iscritto l'inadempimento all'affittuario, ai sensi della legge n. 203 del 1982, art. 5 e quindi - con separato atto - di invitarlo al tentativo di conciliazione, ai sensi dell'art. 46, legge citata: ma che, tuttavia, la Corte Suprema è tornata sul punto, chiarendo che l'invio di due atti distinti non è però necessario quando l'inadempimento dell'affittuario sia stato tale da non consentire alcuna possibilità di ripristino: in questi casi, pertanto, contestazione dell'inadempimento ed invito alla conciliazione possono essere compiuti contestualmente (Cass., n. 106 del 1999).

6.1. - La censura è infondata.

Con la sentenza da ultimo citata, la Corte ha avuto riguardo al caso (come riportato anche nella massima ufficiale, con riferimento tuttavia omissso dalla ricorrente) al caso di irreversibile trasformazione del fondo.

Ma tanto era stato già chiarito dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 633 del 1993, laddove avevano affermato - per quanto in questa sede interessa - che in tema di risoluzione di contratto agrario, la facoltà dell'affittuario, prevista dalla l. 3 maggio 1982, n. 203, art. 5, comma 3, di sanare l'inadempienza con effetti preclusivi della risoluzione stessa, viene meno soltanto in presenza di violazioni irreversibili, tali cioè da impedire la sanatoria stessa, o costituenti reati in danno del concedente; ipotesi «fra le quali non può annoverarsi la semplice morosità, che integra, invece, un tipico inadempimento sanabile, tale quindi da imporre, se invocata a fini risolutivi, la sua preventiva contestazione ai sensi della succitata norma, sotto pena dell'improponibilità della domanda giudiziale».

Nessun *revirement* dunque, né indirizzi diversi (come affermato alle pagine 13 e 15 del ricorso), ma un unico consolidato orientamento (cfr. anche, *ex coeteris*, Cass. n. 10597/96), difforme dalla tesi prospettata, quale che sia stata la durata del protrarsi dell'inadempimento nel pagamento dei canoni.

7. - Col quarto motivo la sentenza è censurata per violazione e falsa applicazione dell'art. 1381 c.c. e sulle norme di interpretazione dei contratti, nonché per insufficienza della motivazione sul punto decisivo relativo alla circostanza rilevante ai fini del riconoscimento del danno da mancata cessione ad ESA delle «quote latte» - che la Siciliana Zootecnica «non ebbe la veste di parte negli accordi in parola ma ne costituì oggetto attraverso la promessa di vendita della partecipazione azionaria» (da ESA ai signori Ma. e B.).

7.1. - La censura, infondata nella parte in cui si infrange contro la diversa soggettività giuridica della s.r.l. Siciliana Zootecnica rispetto ai proprietari delle quote di partecipazione che assunsero le obbligazioni in parola, è inammissibile nella parte in cui si sostiene che l'atto del 24 luglio 1997 «sancì l'obbligo per la Siciliana zootecnica di mettere a disposizione le quote latte che non avrebbe utilizzato direttamente» (così il ricorso, prime tre righe di pag. 19).

Se, invero, con l'espressione «sancì l'obbligo» si fosse inteso affermare che la società assunse essa stessa l'obbligazione (si ricadrebbe altrimenti nell'estraneità della società alle obbligazioni assunte dai titolari delle quote), dovrebbe allora rilevarsi che di tale atto non v'è menzione nella sentenza impugnata e che la ricorrente non afferma di averlo prodotto, non dice dove esso si trovi e non ne riferisce il preciso contenuto in violazione dell'art. 366 c.p.c., n. 6 e art. 369 c.p.c., n. 4 (nelle formulazioni di cui al d.lgs. n. 40 del 2006, applicabile *ratione*

temporis).

Conclusioni.

8. - I ricorsi sono respinti.

La reciproca soccombenza induce alla compensazione delle spese.

(Omissis)

(1) SULLA NECESSITÀ DELLE DUE DISTINTE ED AUTONOME CONTESTAZIONI FISSATE DAGLI ARTT. 5 E 46, LEGGE SUI CONTRATTI AGRARI (E SULL'ORIENTAMENTO CRITICABILE DELLA GIURISPRUDENZA TESO A REVISIONARNE LA REGOLA).

Il tentativo di conciliazione delle controversie sui contratti agrari e la specialità dell'organo giudicante, le Sezioni specializzate agrarie, resistono alle novità normative che in tema processuale sono state da ultimo introdotte nell'ordinamento giuridico italiano (1). «Si tratta [con riferimento alla conciliazione] di un istituto – per dirla col Carpi (2) – [il quale sebbene] trova obbligatoria applicazione prima del processo di cognizione, costituendo un “condizionamento esterno” all’inizio di quest’ultimo», si applica anche ad altre controversie agrarie. Istituto, questo, disciplinato dall’art. 46 della l. 3 maggio 1982, n. 203, ed ora riformulato con l’art. 11 del d.lgs. n. 150 del 2011, con compito funzionale extragiudiziale, preventivo ed obbligatorio, che si allinea ad altri simili istituti di bonario componimento, e che esterna la sua applicazione nell’intento lodevole di fare da «filtro per l’accesso alla giustizia» (3) agraria e ridimensionare la litigiosità, la cui attività conciliativa venne affidata ad un organo della pubblica amministrazione: l’Ispettorato provinciale dell’agricoltura.

In argomento la sentenza in commento offre qualche spunto per una ulteriore riflessione. Il punto centrale della stessa, sul quale fermeremo la nostra attenzione, è dato da quella parte della decisione della Corte di merito che accolse, parzialmente, una delle censure avanzate dal concessionario. La censura, accolta dal giudice, si fondava sul fatto che la domanda di risoluzione del rapporto agrario, per (prolungata) morosità, avanzata dal locatore, fu ritenuta, a ragione, improponibile per non avere il locatore medesimo rispettato la disposizione normativa di cui alla legge n. 203 del 1982 (art. 5, in relazione all’art. 46), secondo la quale il locatore, prima di adire l’autorità giudiziaria per la risoluzione del rapporto (e non anche per la domanda relativa al pagamento dei canoni, come sostenuto dall’affittuario ricorrente), doveva contestare, mediante lettera raccomandata, le ragioni, illustrandole e motivandole, per le quali l’affittuario si era reso colpevole di «grave inadempimento contrattuale».

Ora, fermo il principio, in diritto e nel corretto rapporto di cooperazione tra le parti, che l’obbligo «inerente il pagamento

dei canoni», non assolto dall’affittuario nell’arco di 12 mesi è, senza alcun dubbio, da considerare «grave inadempimento contrattuale», tanto da determinare la risoluzione del contratto agrario (art. 5), il legislatore, tuttavia, ha ritenuto opportuno attenuare il rigore sanzionatorio e risolutorio del rapporto, mediante la statuizione di regole secondo le quali, ancor prima di adire il giudice, fossero adempiute determinate, preventive ed obbligatorie formalità procedurali amministrative (contestazione dell’inadempimento, comunicazione all’Ispettorato provinciale dell’agricoltura per tentare un bonario componimento conciliativo). Ed inoltre formulò l’ipotesi, sempre in fatto di morosità, di non trascurare la possibile valutazione autonoma del giudice, il quale ove rilevasse che il «concedente abbia a ciò attribuito una non rilevante importanza con il suo reiterato comportamento di tolleranza» (4) potrebbe non decidere per la risoluzione del rapporto. Ciò si desume, tra l’altro, da una corretta interpretazione della legge (art. 5, comma 3, legge n. 203) e dal coevo animo del legislatore agrario, il quale, nell’intento di conservare il rapporto agrario, a tutela della produzione, statui, sempre nella predetta legge, che «ove il conduttore sani l’inadempimento entro tre mesi dal ricevimento della comunicazione, non si dà luogo alla risoluzione del contratto» (5).

Con la decisione in commento, la Cassazione, Sez. III, invero, non si è scostata dall’orientamento assunto dalle Sezioni Unite (6), secondo le quali nel proporre la risoluzione del contratto, ancor prima di adire l’autorità giudiziaria, il locatore deve esperire due fasi, autonome e distinte, di contestazioni, che sono propedeutiche ad ogni procedimento giudiziale in materia; cioè il locatore, ancor prima di porre in essere una lite, deve contestare all’altra parte, nei modi di legge, l’inadempimento di cui si sia reso responsabile il locatario, al fine di consentire al contestato, per quanto possibile, di sanare, entro tre mesi l’inadempimento consumato. Solo dopo che sia trascorso inutilmente il termine di «grazia» – ossia l’arco temporale dei tre mesi – concesso dalla legge (art. 5) per l’eliminazione degli inadempimenti denunciati, il locatore può rivolgersi (art. 46, legge n. 203) all’Ispettorato provinciale dell’agricoltura per il tentativo bonario di conciliazione amministrativa. Esaurita infruttuosamente quest’ultima fase, il locatore può adire l’autorità giudiziaria per fare valere le sue ragioni.

La Cassazione, occorre notare, anche con questa sua recentissima pronuncia, in adesione piena del pronunciamento a suo tempo manifestato dalle Sezioni Unite, ha ritenuto, tuttavia, non necessaria la rigida osservanza delle due fasi del procedimento amministrativo quando l’inadempimento dell’affittuario sia tale da non consentire possibilità alcuna di ripristinare la situazione *quo ante*, ritenendo, in casi del genere, che «contestazione dell’inadempimento e invito alla conciliazione possano essere compiuti contestualmente» (7), con una unica raccomandata. Ora, il continuo richiamo, quasi a ricordare all’ope-

(1) Ci si riferisce all’art. 11 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150 (relativo al processo agrario) e sul quale si vedano i contributi di: G. CASAROTTO, *Le controversie agrarie nella disciplina dell’art. 11, d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150*, in *Riv. dir. agr.*, 2011, 437; A. GERMANÒ, *Controversie agrarie: le modifiche (d.lgs. n. 150 del 2011)*, *ivi*, 2001, 429; N. RAUSEO, *Il decreto legislativo n. 150 del 2011 e il processo agrario*, in questa *Riv.*, 2011, 748. Sul detto decreto, in generale, cfr. P. PORRECA, *Il decreto legislativo sulla semplificazione dei riti: qualche osservazione iniziale*, in *Judicium*, gennaio 2012 e F. SANTANGELI, *Riordino e semplificazione dei riti dei processi civili*, Milano, 2012.

(2) Così F. CARPI, *Aspetti processuali della legge sui contratti agrari*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1983, 966.

(3) G. OLIVIERI, *Prime riflessioni sulle disposizioni processuali della l. 3 maggio 1982, n. 203 (sui contratti agrari)*, in *Foro it.*, 1983, V, 177.

(4) Cass. Sez. III Civ. 8 agosto 1997, n. 7356, in questa *Riv.*, 1998, 154, con nota di G. MORSILLO, *Ancora sulla gravità dell’inadempimento nel contratto di affitto di fondi rustici* e in *Riv. dir. agr.*, 1998, II, 178, con nota di S. CARMIGNANI, *La tolleranza tra autonomia privata e disciplina legale dei contratti*; Trib. Roma 21 febbraio 1996, n. 2700, in *Temì Romana*, 1996, 398.

(5) Cfr. G. OLIVIERI, *op. cit.* In giurisprudenza, Trib. Teramo 26 maggio 1984, in *Nuovo dir. agr.*, 1984, 680.

(6) Cass. Sez. Un. Civ. 19 gennaio 1993, n. 633, in questa *Riv.*, 1993, 348, con nota di A. GRASSO, *Sulle distinte e successive contestazioni dell’inadempimento del quale si è reso responsabile il concessionario di fondo rustico*; *ivi*, 406, con nota di G. MORSILLO, *Sanatoria delle inadempimenti e convocazione innanzi all’Ispettorato agrario*; in *Nuova giur. civ. comm.*, 1993, 845, con nota di G. JESU, *Sulla risoluzione di contratto agrario*; in *Riv. dir. agr.*, 1993, II, 240, con nota di P. BORGHI, *L’interpretazione degli articoli 5 e 46 della legge 203/1982, sulle condizioni di proponibilità della domanda di risoluzione per inadempimento*. In successione di tempo v. ancora Cass. Sez. III Civ. 20 dicembre 1995, n. 12981, in questa *Riv.*, 1996, 442, con nota di M. LIPARI, *La risoluzione dell’affitto e l’onere della contestazione dell’inadempimento «insanabile»*.

(7) Cass. Sez. Un. Civ. 9 giugno 1999, n. 106, in *Nuovo dir. agr.*, 1999, 73, nonché Cass. Sez. III Civ. 28 novembre 1996, n. 10597, in questa *Riv.*, 1997, 472 e in *Riv. dir. agr.*, 1998, II, 30, con nota di A. TOMMASINI, *Ancora sull’onere di contestazione per la proponibilità dell’azione di risoluzione ex art. 5, legge n. 203 del 1982*.

ratore più convinto della tesi opposta, alla non necessaria osservanza delle due fasi del procedimento amministrativo, sembra una sorta di interessato martellamento per sfidare l'ostinato sostenitore che si oppone ad allargare la fascia delle ipotesi possibili alla non applicazione delle due fasi, autonome e distinte, del ricordato procedimento. Il che lascia non poco spazio per ingenerare qualche legittimo dubbio. Vero è che, nel caso di specie, la Cassazione, con la sentenza in commento, ha respinto sia le doglianze del ricorrente che quelle avanzate dal convenuto, ma ripetere «che l'invio di due distinti atti non è però necessario quando l'inadempimento dell'affittuario sia tale da non consentire alcuna possibilità di ripristino» (8), alla luce di altre esperienze consumate è poco convincente.

Di fronte a questa tendenza, criticabile, di recente il Tribunale di Mantova (sent. 10 giugno 2008, n. 640, inedita), in composizione ordinaria, pronunciandosi su una domanda avente ad oggetto il pagamento dei benefici (quote latte) derivanti da un contratto di soccida, dichiarava la propria incompetenza per materia in favore della Sezione specializzata agraria. Al che il convenuto eccepiva, in quest'ultima sede, preliminarmente, l'improprietà della domanda attorea, non essendo stata preceduta dal tentativo di conciliazione di cui all'art. 46 della legge n. 203/82. Eccezione più che legittima. Ma la Sezione specializzata agraria del Tribunale di Mantova (9), aderendo all'orientamento della giurisprudenza di legittimità (10), ritenne che l'attore aveva proposto sì una domanda dinanzi a un giudice incompetente ma, in ogni caso, non aveva proposto una domanda «improprietà» al Tribunale ordinario anche se – prima di riassumere dinanzi alla sede competente – non aveva esperito il necessario tentativo di conciliazione davanti all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura. La fase conciliativa non sarebbe necessaria, secondo tale giurisprudenza, prima della riassunzione del giudizio davanti alla Sezione specializzata agraria, facendo essa seguito ad un giudizio già promosso avanti al giudice ordinario, dichiaratosi, poi, incompetente. Per la giurisprudenza, infatti, la riassunzione non comporterebbe l'istaurazione di un nuovo rapporto processuale, ma costituisce la prosecuzione di quello davanti al giudice incompetente (11).

Ora, in argomento, la soluzione accolta pare poco convincente (12). L'art. 46 della l. 3 maggio 1982, n. 203, avverte: «chi intende proporre in giudizio una domanda relativa a una controversia in materia di contratti agrari è tenuto a darne preventivamente comunicazione all'altra parte e all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio». La domanda di giustizia agraria prescinde dalla natura del giudice. Il fatto che l'attore, erroneamente, si rivolga a un giudice che, poi, si dichiara incompetente non lo esime dal tentare il

bonario componimento della relativa contestazione. Il filtro che il legislatore agrario intese istituire aveva lo scopo (e lo conserva ancora) di evitare l'ingorgo, presso le sedi giudiziarie, di domande che possono essere risolte diversamente e più speditamente. Tra l'altro, il giudice incompetente non esamina in *funditus* la controversia, ma si limita a dichiarare la sua non competenza, lasciando all'attore la decisione se continuare o meno nell'azione intrapresa e alla Sezione specializzata agraria l'esame di merito della controversia. Di conseguenza il processo che si svolge in altra sede – la Sezione specializzata agraria – riteniamo non sarebbe – anche se autorevolmente si sostiene il contrario (13) – la continuazione o l'interruzione del precedente processo, essendosi questo concluso con la già dichiarata incompetenza. Se così non fosse non è comprensibile, infatti, perché l'attore, ove volesse continuare la sua azione dovrebbe riassumerla nella sede competente. Basterebbe il trasferimento del fascicolo processuale al giudice competente per dirsi risolto il problema. Il percorso procedurale, qui criticato, si scontra, tra l'altro, a un esame più attento, con quell'altro orientamento giurisprudenziale altrettanto autorevole (14) e molto persuasivo, secondo il quale il giudice agrario può dichiarare improcedibile la riassunzione dinanzi a sé del processo inizialmente instaurato davanti ad un giudice incompetente, per mancanza dell'esperimento del tentativo di conciliazione previsto dall'art. 46. Ma si scontra anche con quell'altro orientamento (15), secondo il quale il tentativo di conciliazione deve precedere non solo la domanda principale ma anche quella riconvenzionale se quest'ultima amplia l'ambito della controversia, rispetto ai limiti posti dal tentativo di conciliazione già esperito prima della preposizione della domanda principale.

Questi ultimi orientamenti della giurisprudenza, che prospettano soluzioni diverse rispetto a quelli sostenuti dalla giurisprudenza di merito (Trib. Mantova cit.) portano ad interrogarci su quale sarebbe la ragione plausibile che, per giustificare l'errore dell'attore nell'individuare il giudice competente, consenta la pretermissione del tentativo di conciliazione davanti all'Ispettorato (16). Si vuole forse, con mossa arbitraria del giudice, evitare questo passaggio propedeutico per non gravare l'utente di giustizia agraria di una fase ingombrante e burocratica e forse anche inutile? Ebbene se questa è la risposta, appare ancora più incomprensibile che il legislatore si sia attardato a riproporre, con il d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, uno strumento conciliativo, che la giurisprudenza ritiene, seppure in certi casi, non necessario.

Alfio Grasso

(8) Il riferimento a Cass. Sez. Un. Civ. 9 giugno 1999, n. 106, cit., secondo la quale, il caso di specie era «caratterizzato da una serie di inadempimenti estremamente gravi, alcune delle quali insuscettabili di sanatoria nei termini previsti» dalla legge, quali «le denunciate ed accertate compromissioni della destinazione agricola (...), attuate mediante la suddivisione in lotti recintati e la costruzione abusiva in essi di fabbricati. Si da derivare una marcata ed incisiva trasformazione delle caratteristiche intrinseche e di destinazione di quel terreno, per la quale doveva considerarsi praticamente impossibile ogni ipotesi di ripristino della originaria destinazione agricola di quella zona del fondo, almeno nel breve termine di tre mesi fissato dalla legge». Questo principio ha trovato giustificazione esclusivamente ad una situazione precisa e non dovrebbe essere utilizzato oltre a situazioni irreparabili.

(9) Trib. Mantova 19 aprile 2012, in *www.transigo.com*.

(10) Cass. Sez. III Civ. 12 dicembre 2003, n. 19056, in *Giust. civ. Mass.*, 2003, 12.

(11) Cass. Sez. III Civ. 4 novembre 2005, n. 21389, in *Riv. dir. agr.*, 2007, II, 90, preceduta da una nota di S. MATTEOLI, *Comodato di fondo*

rustico e contratto agrario. (Riflessioni sulla giurisprudenza in materia), ma anche Cass. Sez. III Civ. 12 dicembre 2003, n. 10017, in *Arch. civ.*, 2004, 511.

(12) La soluzione opposta sembra avanzata da Cass. Sez. III Civ. 28 novembre 1998, n. 12086, in questa Riv., 1999, 474, con nota adesiva di N. RAUSEO, *La competenza esclusiva della Sezione specializzata agraria*.

(13) Cass. Sez. III Civ. 4 novembre 2005, n. 21389, cit.

(14) Cass. Sez. III Civ. 28 novembre 1998, n. 12086, cit.; nonché Cass. Sez. III Civ. 20 agosto 1998, n. 8252, in questa Riv., 1998, 637 e Cass. Sez. III Civ. 12 aprile 1994, n. 3397, *ivi*, 1985, 220.

(15) Cass. Sez. III Civ. 4 aprile 2001, n. 4982, in *Nuovo dir. agr.*, 2001, 829; Cass. Sez. III Civ. 1° dicembre 1999, n. 13359, in questa Riv., 2000, 466.

(16) In tal senso sembrano orientati G. CASAROTTO, *op. cit.*, 460 e L.P. COMOGGIO, *Controversie agrarie e previo tentativo di conciliazione: perplessità che perdurano* (a commento di Cass. Sez. III Civ. 26 maggio 2005, n. 11197), in *Riv. proc. civ.*, 2006, 345.

Cass. Sez. Trib. - 12-2-2013, n. 3356 - Bognanni, pres.; Chindemi, est.; Del Core, P.M. (conf.) - Agenzia delle Entrate (Avv. gen. Stato) c. D.G. (n.c.). (*Conferma Comm. trib. II grado Trento 11 luglio 2007*)

Imposte e tasse - IRPEF - Consorzi di miglioramento fondiario - Deducibilità dei contributi.

Al fine di dedurre dalle imposte il contributo versato al consorzio di miglioramento fondiario, non è sufficiente dimostrare l'inclusione dell'immobile nel perimetro consortile, ma è anche necessario che esso tragga un esplicito vantaggio dalle opere eseguite nel comprensorio in modo tale che si traducano in una qualità del fondo. I proprietari di un terreno o di un fabbricato che ricade nel perimetro del comprensorio di bonifica, sono obbligati, quindi, al pagamento di un contributo annuo, calcolato in base alla rendita catastale dei fabbricati o al reddito dominicale dei terreni, commisurato al beneficio che gli immobili ricevono dall'attività del consorzio. L'importo complessivo dei contributi di bonifica consente al consorzio di far fronte alle spese che lo stesso sostiene per il miglioramento fondiario, a garanzia della sicurezza del territorio e salvaguardia dell'ambiente; nel contempo, la dichiarazione dei redditi consente al contribuente di detrarre dall'imponibile l'importo versato nell'anno di competenza (1).

(Omissis)

FATTO. - La Commissione tributaria regionale di secondo grado di Trento, con sentenza n. 40/02/07, depositata l'11 luglio 2007, confermava la sentenza della Commissione tributaria di primo grado di Trento che aveva annullato la cartella di pagamento IRPEF, con riferimento all'anno 1999, nei confronti di D.P.G. ritenendo la deducibilità dei contributi dovuti ai consorzi di miglioramento fondiario, non deducibili dal reddito dominicale e agrario dei terreni.

Proponeva ricorso per cassazione l'Agenzia delle Entrate deducendo, quale unico motivo, la violazione o falsa applicazione del d.p.r. n. 917 del 1986, art. 10 e del r.d. n. 1539 del 1933, art. 95, e ss., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, ritenendo la indeducibilità dei contributi versati, in assenza delle deduzioni fuori tariffa di cui al r.d. n. 1539 del 1933, art. 97.

La società intimata non si è costituita.

DIRITTO. - Il ricorso è infondato.

L'art. 863 c.c., comma 1, prevede che «nelle forme stabilite per i consorzi di bonifica possono essere costituiti anche consorzi per l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio di opere di miglioramento fondiario comuni a più fondi e indipendenti da un piano generale di bonifica». La relativa partecipazione può essere obbligatoria in forza di «provvedimento dell'autorità amministrativa» (disponendo il citato art. 863, comma 2, che detti «consorzi», i quali di norma «sono persone giuridiche private», «possono tuttavia assumere il carattere di persone giuridiche pubbliche quando, per la loro vasta estensione territoriale o per la particolare importanza delle loro funzioni ai fini dell'incremento della produzione, sono riconosciuti di interesse nazionale con provvedimento dell'autorità amministrativa»; si rivela, perciò, decisivo il riscontro della mancata deduzione, da parte dell'agenzia, dell'esistenza (trattandosi di una valutazione eminentemente fattuale) di circostanze di fatto (non o malamente valutate dal giudice del merito cui le stesse siano state sottoposte) probatorie della non obbligatorietà, nel caso, della partecipazione del contribuente al consorzio (e quindi, della non deducibilità dell'afferente onere).

Il richiamo, operato dalla ricorrente, al principio (Cass. Sez. I 8 settembre 2004, n. 18079) secondo cui ai fini di affermare l'obbligo di contribuzione non è sufficiente l'inclusione dell'immobile nel perimetro consortile, ma è anche necessario che esso tragga vantaggio in maniera diretta dalle opere eseguite nel comprensorio in modo tale che si traducano, come è stato affermato (Sez. Un. n. 8960/96), in «un potenziale e diretto vantaggio dalle opere eseguite dal consorzio», non è risolutivo perché non risulta nem-

meno dedotta l'insussistenza di un «vantaggio» siffatto per il fondo del contribuente.

La deducibilità, dal reddito complessivo, dei contributi corrisposti ai consorzi di miglioramento fondiario, ai sensi del d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 10, lett. a), (nel testo, applicabile «ratione temporis», anteriore a quello introdotto, con la stessa numerazione, dal d.lgs. 12 dicembre 2003, n. 344), presuppone che gli stessi non siano già deducibili dai redditi fondiari che concorrono a formare il reddito complessivo, condizione, questa, da accertarsi in base alle disposizioni di cui all'art. 25 del d.p.r. n. 917 cit. - secondo cui «il reddito dominicale è determinato mediante l'applicazione di tariffe d'estimo stabilite, secondo le norme della legge catastale, per ciascuna qualità e classe di terreno» - ed al r.d. 12 ottobre 1933, n. 1539, art. 97 - per il quale le spese «relative alle opere di difesa, scolo e bonifica (...) di regola non si conteggeranno nel determinare la tariffa di ciascuna qualità e classe», in base ai precedenti artt. 95 e 96, «ma si dedurranno dalla rendita unitaria delle qualità e classi applicabili alle singole particelle per le quali dette spese si verificano, formando così speciali tariffe derivate» - con la conseguenza che, avendo l'inclusione dei contributi «de quibus» nella ordinaria determinazione delle tariffe d'estimo natura di eccezione alla «regola», la stessa deve essere dedotta e dimostrata dalla parte interessata e, quindi, dall'ente impostore che neghi la deducibilità di tali spese dal reddito complessivo per avvenuta considerazione nella tariffa d'estimo applicata allo specifico terreno (Sez. V, sentenza n. 4788 del 28 febbraio 2011).

Nel caso di specie una tale prova non risulta fornita dall'Agenzia che si è limitata a una mera affermazione astratta di principio, non allegando o riproducendo nel ricorso l'eventuale documentazione a conforto della pretesa.

Il ricorso va quindi rigettato; nessuna pronuncia va emessa sulle spese stante la mancata costituzione dell'intimato.

(Omissis)

(1) LA DEDUCIBILITÀ DEI CONTRIBUTI DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO.

L'art. 863 del codice civile prevede che, nelle forme stabilite per i consorzi di bonifica, possono essere costituiti anche consorzi per l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio di opere di miglioramento fondiario comuni a più fondi e indipendenti da un piano generale di bonifica.

Tali consorzi sono persone giuridiche private. Tuttavia possono assumere il carattere di persone giuridiche pubbliche quando, per la loro vasta estensione territoriale o per la particolare importanza delle loro funzioni ai fini dell'incremento della produzione, sono riconosciuti di interesse nazionale con provvedimento dell'autorità amministrativa.

La relativa partecipazione può essere, pertanto, resa obbligatoria in forza di un provvedimento dell'autorità amministrativa.

Quando si verifica tale condizione, al fine di dedurre dalle imposte la relativa contribuzione, non è sufficiente dimostrare l'inclusione dell'immobile nel perimetro consortile, ma è anche necessario che esso tragga un esplicito vantaggio dalle opere eseguite nel comprensorio in modo tale che si traducano in una qualità del fondo (1).

Tra gli oneri che possono essere dedotti in sede di dichiarazione dei redditi (modello 730 o Unico) vi rientrano infatti i contributi obbligatori pagati per il miglioramento dei fondi agricoli versati ai consorzi di bonifica.

L'art. 10, comma 1, lett. a), del d.p.r. n. 917 del 1986 (Testo Unico imposte dirette) prevede che dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo, i

(1) Cfr. Cass. Sez. Un. Civ. 14 ottobre 1996, n. 8960, in questa Riv.,

1998, 162.

contributi ai consorzi obbligatori per legge o in dipendenza di provvedimenti della pubblica amministrazione.

I proprietari di un terreno o di un fabbricato che ricade nel perimetro del comprensorio di bonifica, sono obbligati, quindi, al pagamento di un contributo annuo, calcolato in base alla rendita catastale dei fabbricati o al reddito dominicale dei terreni, commisurato al beneficio che gli immobili ricevono dall'attività del consorzio.

L'importo complessivo dei contributi di bonifica consente al consorzio di far fronte alle spese che lo stesso sostiene per il miglioramento fondiario, a garanzia della sicurezza del territorio e salvaguardia dell'ambiente; nel contempo, la dichiarazione dei redditi consente al contribuente di detrarre dall'imponibile l'importo versato nell'anno di competenza (2).

Ovviamente, qualora il contribuente non tragga vantaggio diretto dalle opere del consorzio persona giuridica privata, dovrà fornire la prova del mancato beneficio; per cui, non sussistendo l'obbligo del pagamento del contributo, parimenti non potrà dedurre alcun costo (3).

A tale scopo è decisivo, pertanto, il riscontro, da parte dell'Agenzia, dell'esistenza di circostanze probatorie tali da escludere l'obbligatorietà della partecipazione, da parte del contribuente, al consorzio e, quindi, la deducibilità degli oneri sostenuti.

In base, infatti, al principio secondo cui «*onus probandi incumbit ei qui dicit*» ed in «ossequio all'obbligo della motivazione degli atti amministrativi», l'Agenzia delle Entrate è tenuta a dimostrare l'inclusione degli oneri in questione nelle tariffe d'estimo catastali.

Sul particolare argomento è tornata a pronunciarsi nuovamente la Suprema Corte, con sentenza n. 3356 del 19 febbraio 2013, ribadendo principi già consolidati della giurisprudenza (4).

La normativa di riferimento, sulla quale da sempre si dibatte, è costituita dalle disposizioni fiscali, riguardanti l'imposizione diretta, disciplinate dal d.p.r. n. 917 del 1986 (TUIR) e da quelle catastali riguardanti il riordino dell'imposta fondiaria, avvenuta con l'approvazione del relativo regolamento di cui al r.d. 12 ottobre 1933, n. 1539.

Ai fini delle imposte sui redditi, il richiamato art. 10, comma 1, lett. a) del d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917 stabilisce che dal reddito complessivo si deducono «i canoni, livelli censi ed altri oneri che concorrono a formare il reddito complessivo, compresi i contributi ai consorzi obbligatori per legge o in dipendenza di provvedimenti della pubblica amministrazione». La finalità della norma, come rilevato dalla Cassazione (5), è quella di «evitare una duplicazione di oneri (...) una prima volta dal reddito dominicale ed una seconda dal reddito complessivo».

Per l'art. 28 del T.U.I.R. il reddito dominicale – che costituisce una delle *species* (insieme al reddito agrario e dei fabbricati) del *genus* «redditi fondiari» – è determinato mediante l'applicazione delle tariffe d'estimo stabilite, secondo la legge catastale, per ciascuna qualità e classe del terreno.

Le disposizioni in materia catastale sono quelle, invece, contenute nel r.d. 12 ottobre 1933, n. 1539, recante «Approvazione del regolamento per l'esecuzione delle disposizioni legislative sul riordinamento dell'imposta fondiaria».

L'art. 95 recita testualmente: «Le tariffe debbono rappresentare la parte dominicale del reddito medio ordinario continuativo ritraibile di ciascuna qualità e classe per unità di superficie (...). Debbono, perciò, riferirsi a sistemi di coltivazione ordinari e duraturi, secondo gli usi e le consuetudini locali, praticati senza straordinaria diligenza o trascuranza, e debbono fare astrazione dai vantaggi dipendenti dalla conversione dei frutti naturali in prodotti di maggior pregio mediante operazioni industriali».

Il successivo art. 96, comma 1, dispone che «La parte

dominicale del reddito alla quale devono riferirsi le tariffe d'estimo, è la porzione del prodotto annuo spettante al proprietario come tale, ossia la rendita padronale lorda, depurata di tutte le spese riferibili al capitale fondiario, e cioè: le spese di amministrazione, le quote annue di reintegrazione delle colture, le quote annue di manutenzione e di perpetuità dei fabbricati, dei manufatti ed in generale di tutte le opere di sistemazione e di adattamento del terreno».

Infine, l'art. 97 del citato regio decreto stabilisce che tra le spese di cui al precedente articolo «sono comprese quelle relative alle opere di difesa, scolo e bonifica, ed ai fitti o canoni d'acqua che sovente gravano in misura differente sulle particelle di una stessa qualità e classe, o gravano soltanto su una parte di esse. Dette spese di regola non si conteggeranno nel determinare la tariffa di ciascuna qualità e classe, *ma si dedurranno dalla rendita unitaria delle qualità e classi applicabili alle singole particelle per le quali dette spese si verificano, formando così speciali tariffe derivate*».

Le tariffe derivate, alle quali si riferisce l'art. 97, sono comunemente note con il termine di «deduzioni fuori tariffa» in quanto, detraendo dalla tariffa principale di reddito dominicale la deduzione relativa a spese particolari (opere permanenti di difesa, scolo e bonifica, irrigazione, servitù militari), si ottiene appunto una «tariffa derivata».

Negli atti catastali la presenza di tariffe «derivate» è rilevabile dalla presenza del simbolo di deduzione, solitamente alfanumerico (ad esempio: A1, B2, ecc.), in corrispondenza delle particelle dei terreni interessate ed i dati di reddito riportati sono già al netto delle deduzioni (cfr. circolare n. 110 del 1947 della Direzione generale del Catasto e dei SS.TT.EE.). Le operazioni di stima, infatti, sono state fatte accertando la presenza nel territorio (provinciale e comunale) di eventuali condizioni particolarmente rilevanti e diminutive del reddito, causate, fra l'altro, dalla presenza di «consorzi di difesa, scolo e bonifica» e di «consorzi di irrigazione».

Dalla complessiva analisi delle suddette disposizioni emerge che le «tariffe d'estimo» determinate in base ai criteri fissati dagli artt. 95 e 96 del r.d. n. 1539 del 1933, per loro natura, «di regola» non comprendono le spese indicate dal successivo art. 97 in quanto queste ultime (tra le quali figurano quelle relative alle opere di difesa, scolo e bonifica) assumono rilievo esclusivamente per la determinazione delle «speciali tariffe derivate», proprie e specifiche delle «singole particelle per le quali dette spese si verificano».

Va premesso che la controversia sulla quale si è pronunciata la Corte di cassazione con la sentenza in epigrafe riguarda la Provincia di Trento dove la locale Commissione censuaria, nel predisporre le tariffe d'estimo, ha determinato le rendite prendendo in esame una serie di voci, ad esclusione dei costi di bonifica ed irrigazione.

Nello specifico, il contribuente aveva dedotto dal reddito complessivo, relativo all'anno d'imposta 1999, i contributi di miglioramento fondiario. L'Agenzia delle Entrate, non ritenendo corretta tale operazione, aveva trasmesso all'interessato una cartella di pagamento, emessa ai sensi del d.p.r. n. 600 del 1973.

A parere, infatti, dell'Amministrazione finanziaria i contributi in oggetto non potevano essere dedotti dal reddito complessivo ai fini IRPEF in quanto già computati in sede di determinazione delle tariffe.

La Commissione tributaria regionale di secondo grado di Trento, con sentenza n. 40/02/07, depositata l'11 luglio 2007, confermava la sentenza della Commissione tributaria di primo grado di Trento la quale aveva annullato la suddetta cartella di pagamento IRPEF, per l'anno 1999.

Avverso tale sentenza, proponeva ricorso per cassazione l'Agenzia delle Entrate motivando, la violazione o falsa applicazione del d.p.r. n. 917 del 1986, art. 10 e del r.d. n.

1539 del 1933, art. 95, e ss., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, ritenendo la indeducibilità dei contributi versati, in assenza delle deduzioni fuori tariffa di cui al r.d. n. 1539 del 1933, art. 97.

La Suprema Corte, nel respingere il ricorso dell'Amministrazione finanziaria, faceva presente che il richiamo, operato dalla stessa, al principio (6) secondo cui ai fini di affermare l'obbligo di contribuzione non è sufficiente l'inclusione dell'immobile nel perimetro consortile, ma è anche necessario che esso tragga vantaggio in maniera diretta dalle opere eseguite nel comprensorio in modo tale che si traducano, come è stato affermato (7), in «un potenziale e diretto vantaggio dalle opere eseguite dal consorzio», non è risolutivo perché non risulta nemmeno dedotta, nel caso di specie, l'insussistenza di un «vantaggio» siffatto per il fondo del contribuente.

Per i giudici di legittimità, la deducibilità, dal reddito complessivo, dei contributi corrisposti ai consorzi di miglioramento fondiario, ai sensi del d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 10, lett. a), (nel testo, applicabile «*ratione temporis*», anteriore a quello introdotto, con la stessa numerazione, dal d.lgs. 12 dicembre 2003, n. 344), presuppone che gli stessi non siano già deducibili dai redditi fondiari che concorrono a formare il reddito complessivo, condizione, questa, da accertarsi in base alle disposizioni di cui all'art. 25 del d.p.r. n. 917/1986 citato – secondo cui «il reddito dominicale è determinato mediante l'applicazione di tariffe d'estimo stabilite, secondo le norme della legge catastale, per ciascuna qualità e classe di terreno» – ed al r.d. 12 ottobre 1933, n. 1539, art. 97 – per il quale le spese «relative alle opere di difesa, scolo e bonifica (...) di regola non si conteggeranno nel determinare la tariffa di ciascuna qualità e classe», in base ai precedenti artt. 95 e 96, «ma si dedurranno dalla rendita unitaria delle qualità e classi applicabili alle singole particelle per le quali dette spese si verificano, formando così speciali tariffe derivate» – con la conseguenza che, avendo l'inclusione dei contributi «*de quibus*» nella ordinaria determinazione delle tariffe d'estimo natura di eccezione alla «regola», la stessa deve essere dedotta e dimostrata dalla parte interessata e, quindi, dall'ente impositore che neghi la deducibilità di tali spese dal reddito complessivo per avvenuta considerazione nella tariffa d'estimo applicata allo specifico terreno, come affermato con sentenza n. 4788 del 28 febbraio 2011.

Nella fattispecie una tale prova non è stata fornita dall'Agenzia la quale si è limitata, invece, a una mera affermazione astratta di principio, non allegando o riproducendo nel ricorso l'eventuale documentazione a conforto della pretesa. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato.

La sentenza conferma, come già fatto presente, un consolidato orientamento della giurisprudenza enunciato, da ultimo, con sentenza n. 4788 del 2011.

In quella circostanza, il motivo del contendere riguardava la categoria «frutteto», introdotta nel prospetto di tariffa della Provincia di Trento nell'anno 1998. Dagli atti processuali era emerso che nel verbale prot. n. 2/97 del 18 novembre 1997 la Commissione censuaria di quella Provincia, nell'approntare le tariffe d'estimo, ha calcolato le rendite prendendo in esame una serie di voci, tra le quali (come sostenuto dal contribuente) non è stata compresa quella relativa ai costi di bonifica ed irrigazione.

Anche in quel caso, il contribuente aveva dedotto dal reddito complessivo, relativo all'anno d'imposta 1999, i contributi obbligatori di bonifica. L'Agenzia delle Entrate, non ritenendo corretta tale operazione, aveva trasmesso all'interessato una cartella di pagamento, emessa ai sensi del d.p.r. n. 600 del 1973.

Nel successivo contenzioso, la Commissione tributaria regionale, favorevole al contribuente, aveva motivato la decisione facendo presente che:

- in base al principio secondo cui «*onus probandi incumbit ei qui dicit*» ed in «ossequio all'obbligo della motivazione degli atti amministrativi», l'Agenzia delle Entrate era tenuta a dimostrare l'inclusione degli oneri in questione nelle tariffe d'estimo catastali (cosa che non ha fatto, malgrado l'esplicita richiesta del contribuente);

- il r.d. n. 1539 del 1933 prevede distintamente una tariffa d'estimo «ordinaria» (artt. 95 e 96) ed altre «speciali derivate» (artt. 97 e 98);

- «gli oneri in argomento, quindi, non possono ricomprendersi nell'ordinaria tariffa d'estimo, ma vanno inseriti nelle tariffe speciali».

Davanti ai giudici della Cassazione, l'Agenzia denunciava falsa applicazione dell'art. 10 del d.p.r. n. 917 del 1986 e degli artt. 95 e seguenti del r.d. n. 1539 del 1933, rilevando che:

a) l'art. 10 del T.U.I.R. ha la finalità di limitare la deduzione a quei soli oneri deducibili che non siano stati già ammessi in detrazione, in termini analitici o forfetari, dalle singole tipologie di redditi cui gli stessi si riconducono;

b) il fatto che l'ordinamento catastale prevede sia la determinazione «della tariffa principale» che delle «deduzioni fuori tariffa», non esclude che si verifichi comunque la possibilità di determinazione della sola «tariffa principale», come accade in Trentino, ove non sono state approvate le «speciali tariffe derivate»;

c) il fatto che gli oneri in oggetto (secondo quanto sostenuto dai giudici di secondo grado) non potrebbero essere ricompresi nell'ordinaria tariffa ma solo in quelle «derivate» non è corretto in quanto le «deduzioni fuori tariffa» rappresentano il procedimento ordinario, quello cioè normalmente seguito, ma non l'unico possibile atteso, fra l'altro, che si giustificano, in particolare, in presenza di tariffe principali datate e non aggiornate;

d) si può fondatamente ritenere che, essendo stata introdotta solo nel 1998 la categoria «frutteto», le tariffe risultino già aggiornate e corrispondenti alla realtà attuale anche in termini di costi;

e) la partecipazione ai consorzi non è obbligatoria in quanto sono persone giuridiche private (art. 863 c.c.), salvo che non siano riconosciuti di interesse nazionale con provvedimento dell'autorità amministrativa;

f) qualora l'adesione ai consorzi fosse comunque obbligatoria, non vi sarebbe motivo di richiedere l'ulteriore requisito del diretto vantaggio ai fini dell'insorgenza dell'obbligo della contribuzione e l'obbligatorietà della partecipazione.

In merito a tali osservazioni, la Cassazione, nel respingere il ricorso dell'Agenzia, rilevava che:

1) dal contesto delle disposizioni previste dal r.d. n. 1539 del 1933 (art. 97) i contributi ai consorzi, per loro natura, assumono rilievo solo in sede di determinazione delle «deduzioni fuori tariffa» proprie e specifiche delle singole particelle;

2) i redditi catastali, ancorché datati, non sono mai stati modificati, bensì aggiornati mediante l'applicazione di coefficienti stabiliti almeno ogni biennio con decreto ministeriale, al fine di adeguarli al mutato valore monetario, senza cioè subire alcun mutamento strutturale quanto al metodo della loro concreta determinazione;

3) le spese in questione «di regola» non sono comprese tra quelle che l'art. 96 del r.d. n. 1539 impone di considerare ai fini di stabilire le «tariffe d'estimo» da applicare a «ciascuna qualità e classe di terreno».

Luigi Cenicola

Cons. Stato, Sez. VI - 21-5-2013, n. 2715 - Maruotti, pres.; Scola, est. - S. s.r.l. (avv.ti Perfetti e Scanzano) c. Autorità per l'energia elettrica ed il gas - sede di Milano ed a. (Avv. gen. Stato) ed a.

Ambiente - Energia elettrica - Fonti alternative di produzione - Cogenerazione - Riconoscimento - Presupposti - Poteri di vigilanza e controllo dell'Autorità energia elettrica e gas - Termine per verifiche ispettive - Carattere ordinatorio.

Ai fini della valutazione della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della produzione combinata di energia elettrica e di calore come cogenerazione, l'Autorità per l'energia elettrica e gas legittimamente procede alle verifiche sugli impianti che possono effettuarsi entro limiti temporali meramente ordinatori (1).

(Omissis)

1. Rilevate le statuizioni della precedente sentenza parziale n. 5815 del 2011, la Sezione deve esaminare il *quarto*, l'*ottavo* e il *nono* motivo dell'atto d'appello.

Tali censure sono esaminabili *congiuntamente*, per la loro palese *interdipendenza* logico-giuridica.

Il Collegio ritiene che tali censure vadano respinte, alla luce anche di quanto emerso dall'espletata verifica (v. pagg. 24 e 25 delle conclusioni del verificatore, che vanno condivise, in quanto si basano su considerazioni logiche e ben argomentate).

Ai sensi del d.lgs. n. 79/1999, per *cogenerazione* (art. 2) si intende la produzione combinata di energia elettrica e calore alle condizioni definite dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, che garantiscano un significativo risparmio di energia rispetto alle produzioni separate.

In base all'art. 11 (recante «*Energia elettrica da fonti rinnovabili*»), al fine di incentivare l'uso delle energie rinnovabili, il risparmio energetico, la riduzione delle emissioni di anidride carbonica e l'uso delle risorse energetiche nazionali, a decorrere dall'anno 2001 gli importatori ed i soggetti responsabili degli impianti che, in ciascun anno, importano o producono energia elettrica da fonti non rinnovabili hanno l'obbligo di immettere nel sistema elettrico nazionale, nell'anno successivo, una quota prodotta da impianti da fonti rinnovabili entrati in esercizio o ripotenziati, limitatamente alla produttività aggiuntiva, in data successiva a quella di entrata in vigore del citato decreto.

L'obbligo di cui al comma 1 si applica alle importazioni ed alle produzioni di energia elettrica, al netto della cogenerazione, degli autoconsumi di centrale e delle esportazioni, eccedenti i 100 g.w.h., nonché al netto dell'energia elettrica prodotta da impianti di gassificazione che utilizzino anche carbone di origine nazionale, l'uso della quale fonte è altresì esentato dall'imposta di consumo e dall'accisa di cui all'art. 8, l. 23 dicembre 1998, n. 488; la quota di cui al comma 1 è inizialmente stabilita in due per cento della suddetta energia eccedente i 100 g.w.h.

In tale sistema, gli impianti di *cogenerazione* sono incentivati, nella misura in cui l'energia utile (da immettere in rete) dagli stessi prodotti viene defalcata dal monte di energia (importata o prodotta da fonte non rinnovabile) su cui calcolare, ai sensi del citato art. 11, comma 1, d.lgs. n. 79 del 1999, la quota di energia proveniente da fonte rinnovabile da immettere in rete (o, in alternativa, da acquistare a mezzo dei *certificati verdi*).

È quindi importante operare un corretto calcolo dell'energia prodotta dagli impianti in cogenerazione, posto che l'energia prodotta da tale fonte implica per gli operatori economici un'esenzione dall'obbligo di cui al richiamato art. 11, comma 1, d.lgs. n. 79 del 1999.

L'A.E.E.G. ha disciplinato, con la deliberazione n. 42 del 19 marzo 2002, le modalità di calcolo dell'energia prodotta da impianti in cogenerazione.

Ai sensi dell'art. 2, comma 2, di tale deliberazione - ai fini del riconoscimento della produzione combinata di energia elettrica e calore come *cogenerazione* - l'indice di risparmio energetico (I.R.E.) della sezione non deve essere inferiore ad alcuni valori di riferimento.

In base all'art. 5 della stessa deliberazione, le verifiche sulla sezione atte a controllare il rispetto delle condizioni per il riconoscimento della produzione combinata di energia elettrica e calore come generazione, ai fini del riconoscimento dei discussi benefici,

sono effettuate dalla società Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.A. e svolte, ove necessario, attraverso sopralluoghi, al fine di accertare la veridicità delle informazioni e dei dati trasmessi, avvalendosi eventualmente anche della collaborazione di altri enti o istituti di certificazione.

La questione della rilevanza dei dati oggettivi dell'impianto e delle sue capacità di produrre energia da fonte combinata utile ai fini del riconoscimento dei suddetti benefici, per come desumibili dai riscontri effettuati in loco dal gestore dei servizi elettrici, è già stata affrontata da questo Consiglio di Stato in una non risalente decisione, da cui non si ravvisano nella fattispecie consistenti ragioni per discostarsi.

2. Con sentenza 11 agosto del 2009, n. 4929, in una fattispecie analoga a quella qui oggetto di esame, questa Sezione VI ha precisato che «la presa d'atto delle dichiarazioni annuali per il periodo predetto, pur materializzata in specifiche note del G.S.E. (già G.R.S.N.) emesse appunto anno per anno, si compendia in un accoglimento formale e provvisorio, cioè che tiene bensì conto anche della tipologia dei criteri utilizzati nei calcoli oggetto di comunicazione, ma soggetto, per intrinseco regime normativo applicabile, nonché per espressa conforme riserva apposta nelle note medesime, al successivo potere di verifica mediante sopralluoghi, ai sensi dell'art. 5 della citata deliberazione n. 42/2002. Ciò significa che, nel sistema delineato dalla deliberazione medesima, i dati delle dichiarazioni vengono, con tali note, solo esaminati nella loro idoneità estrinseca ad integrare la completezza delle informazioni da autocertificare e la rispondenza ai parametri minimi di risparmio energetico sopra menzionati (I.R.E. ed L.T.), rispondenza che però non può in alcun modo considerarsi definitiva sul piano normativo, cioè oggetto di accertamento costitutivo della condizione instata dal dichiarante, ma condizionata *ex regula juris* al riscontro della situazione di fatto effettivamente esistente, includendo ciò non solo la veridicità dei dati, riscontrabile in base a strumenti di misurazione legali, ma anche l'esistenza delle condizioni tecniche ed impiantistiche che consentano l'enucleazione stessa dei dati in una certa portata e quantità».

Anche nel caso in esame non vi sono motivi per discostarsi da tale condivisibile orientamento, fondato su coordinate normative tanto chiare da non ammettere affidamenti fondati su interpretazioni contrarie al loro *contenuto letterale*.

3. Ciò che appare decisivo è che gli accertamenti ispettivi disposti dal G.S.E. hanno fatto emergere in modo inconfutabile che, per il periodo di riferimento, non risultavano soddisfatte le condizioni minime previste dalla deliberazione A.E.E.G. n. 42 del 2002 per il riconoscimento della condizione di cogenerazione, in rapporto alle sezioni componenti l'impianto in esame, risultando il valore dell'indice I.R.E. conseguito inferiore al valore minimo previsto dalla medesima deliberazione.

Dal che era correttamente scaturita la determinazione dell'Autorità di sollecitare il gestore della rete ad assoggettare l'ente all'obbligo previsto dall'art. 11, d.lgs. n. 79 del 1999.

In particolare, elementi costitutivi di un affidamento meritevole di tutela sul piano giuridico non pare che possano ravvisarsi, alla luce della circostanza per cui, proprio al fine di escludere possibili affidamenti della società titolare dell'impianto circa la sicura ammissione ai benefici propri degli impianti di cogenerazione energetica, si era espressamente previsto che, come stabilito dall'art. 5 della citata deliberazione n. 42/2002, si erano fatti salvi eventuali sopralluoghi sulle sezioni d'impianto in questione, per accertare l'esattezza e l'accuratezza dei dati dichiarati all'atto della richiesta: il che esclude in radice, al di là di ogni ragionevole dubbio, la possibile formazione di affidamenti legittimi, essendosi ribadita la facoltà del Gestore riguardo alla verifica in concreto delle effettive capacità dell'impianto.

Appare evidente - anche alla luce della lettura del citato art. 1, lett. n), deliberazione n. 42/2002, ove per energia netta s'intende quella lorda diminuita dell'energia elettrica destinata ai servizi ausiliari della sezione - che l'energia assorbita dai compressori dei gas siderurgici, per esigenze interne, strumentali al funzionamento dell'impianto, non può essere ritenuta energia utile generata dalla fonte cogenerativa e come tale meritevole del suindicato beneficio normativo.

4. Nello stesso senso dispone poi l'art. 6, comma 4, deliberazione A.E.E.G. n. 215/2004, secondo cui «va considerata energia meccanica netta solo quella consegnata ad un processo esterno, non ausiliare alla produzione di energia elettrica».

Quanto ai termini per l'effettuazione delle verifiche ispettive,

non vi è dubbio che si tratti di termini soltanto ordinatori, per cui la loro violazione non comporta la consumazione del potere dell'Autorità di adottare il provvedimento conclusivo.

Osserva il Collegio che la piena legittimità dei riscontri effettuati *in loco*, la corrispondenza degli stessi ai dettami della richiamata delibera A.E.E.G. n. 42/2002, secondo l'interpretazione desumibile dal suo testo, in ordine alle modalità di calcolo dell'energia pulita da considerare ai fini del riconoscimento dell'esenzione dall'obbligo di cui all'art. 11, d.lgs. n. 79/1999, e l'insussistenza di alcun affidamento legittimo da tutelare, escludono in radice che, in un'ipotetica riedizione dell'attività amministrativa di controllo, fosse necessario tener conto della posizione della società privata, ben edotta (presumibilmente e con l'ausilio della diligenza esigibile da un operatore professionale) del possibile accertamento dell'effettiva capacità produttiva dell'impianto, ai fini della rigorosa verifica delle condizioni di ammissione ai benefici economici previsti dalla richiamata normativa (la cui elargizione - va ricordato - viene remunerata dalla massa dei consumatori di energia elettrica, sotto forma di *maggiorazione* di una componente della tariffa di utenza).

In definitiva, vanno dunque *respite* anche le ultime tre doglianze rimaste da esaminare (con *conferma* dell'impugnata sentenza), mentre gli oneri del secondo grado di giudizio *si liquidano* come in dispositivo, secondo il consueto criterio della *soccombenza*, salvo l'onorario spettante al *verificatore*, da liquidarsi con separato provvedimento, dietro presentazione di apposita nota compilata per vacanze.

(Omissis)

(1) IN TEMA DI ENERGIA ELETTRICA: COGENERAZIONE E POTERI DI CONTROLLO.

La decisione del Consiglio di Stato in commento (1) riguarda gli incentivi all'uso di energie rinnovabili ed i controlli dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas.

In proposito rileva la decisione che, ai sensi dell'art. 11, comma 1, del d.lgs. 16 marzo 1999, n. 79, al fine di incentivare l'uso delle energie rinnovabili, il risparmio energetico, la riduzione delle emissioni di anidride carbonica e l'utilizzo delle risorse energetiche nazionali, viene previsto l'obbligo per gli importatori e i soggetti responsabili degli impianti che importano o producono energia elettrica da fonti non rinnovabili di immettere nel sistema elettrico nazionale una quota di energia prodotta da impianti da fonti rinnovabili; tale obbligo può essere ottemperato sia producendo direttamente il quantitativo di energia rinnovabile richiesto dalla norma, oppure acquistando i c.d. «certificati verdi» (documenti che attestano l'energia prodotta nel corso dell'anno da un produttore di energia da fonti rinnovabili).

Dal menzionato obbligo sono peraltro esentati gli impianti in cogenerazione (produzione combinata di energia elettrica e calore in forma di vapore), per cui assume particolare importanza il riconoscimento in tal senso della relativa energia prodotta con i connessi accertamenti per il suo calcolo (2).

Le modalità del calcolo sono regolarizzate da apposite delibere della predetta Autorità che, tra l'altro, stabiliscono come le verifiche del caso sono effettuate dalla società Gestore della rete di trasmissione nazionale che procede, se è ritenuto necessario, mediante sopralluoghi, con l'ausilio anche di altri enti o istituti di certificazione.

Come è stato affermato dalla giurisprudenza richiamata nella decisione in commento (3), gli accertamenti in questione non si esauriscono nel recepimento delle note del Gestore concernenti le dichiarazioni annuali di produzione; queste vengono, infatti, esaminate solo nella loro formale idoneità a fornire gli elementi dei calcoli comunicati e la rispondenza ai parametri minimi di risparmio energetico, ma non escludono, anzi implicano, conformemente alle riserve apposte nelle medesime note, successivi accertamenti *in loco* della situazione di fatto esistente.

In altri termini, il riconoscimento della cogenerazione discende dalla conclusione di un procedimento che si svolge in molteplici fasi e che, ad una prima verifica solo documentale e meramente cartolare effettuata dal Gestore, fa seguito a un controllo sostanziale inteso ad accertare, mediante verifiche sugli impianti, la veridicità delle dichiarazioni della società interessata.

Si tratta, quindi, di un procedimento che si articola in varie fasi in cui l'Autorità non riesamina le valutazioni del Gestore, ma in forza di un distinto potere di verifica sostanziale correlato all'esame degli impianti, anche attraverso sopralluoghi, completa gli accertamenti per il riconoscimento della cogenerazione.

Unicamente in tal modo riesce possibile accertare, in capo al produttore, la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi e delle condizioni per il riconoscimento della produzione combinata di energia elettrica e calore come cogenerazione e per la conseguente ammissione ai relativi benefici.

Nel caso in esame, a seguito degli accertamenti ispettivi disposti è emerso che, per il periodo di riferimento, non risultavano soddisfatte le condizioni minime previste per il riconoscimento della condizione di cogenerazione, in rapporto alle sezioni componenti l'impianto in esame, in quanto il valore dell'indice risparmio energetico conseguito è risultato inferiore a quello minimo previsto.

Pertanto, in tali circostanze, la determinazione dell'Autorità di sollecitare il Gestore della rete ad assogettare l'ente all'obbligo previsto dall'art. 11, d.lgs. n. 79 del 1999, ossia, all'obbligo di acquisto dei certificati verdi, risulta correttamente adottata, qualora dai controlli effettuati dal Gestore o da altri enti o istituti eventualmente incaricati, venga accertata una difformità con i valori comunicati.

Va, infine, considerato che la disciplina del procedimento per il riconoscimento della cogenerazione prevede un termine, del tutto ordinatorio, per il controllo del Gestore, ma non impone alcun limite temporale per le verifiche di contenuto sostanziale; questo si spiega e trova giustificazione nel fatto che la verifica sostanziale comporta normalmente lo svolgimento di ulteriori e diverse attività che, oltre all'esame della documentazione trasmessa dalla parte, si riferiscono a sopralluoghi ed acquisizioni di ulteriori informazioni, elementi tutti che escludono che il potere dell'Autorità possa esercitarsi in un termine annuale.

È appena il caso di aggiungere che il carattere del tutto provvisorio del controllo esercitato dal gestore e l'esplicita riserva che il riconoscimento dei presupposti per la cogenerazione dipende da un'ulteriore fase di verifica, portano ad escludere che la società interessata possa vantare una posizione di affidamento.

Vincenzo Perillo

(1) La decisione ha confermato la sentenza del T.A.R. Lombardia, Sez. III 12 marzo 2010, n. 603, reperibile in www.giustizia-amministrativa.it. La precedente decisione parziale 31 aprile 2011, n. 5815 può vedersi in *Foro amm. C.D.S.*, 2011, 3183.

(2) V. T.A.R. Lombardia, Sez. IV 27 maggio 2005, n. 1144, in *Foro amm. T.A.R.*, 2005, 1404.

(3) V. Cons. Stato, Sez. VI 11 agosto del 2009, n. 4929, in *Foro amm. C.D.S.*, 2009, 1874.

T.A.R. Piemonte, Sez. I - 5-4-2013, n. 422 - Balucani, pres.; Ravasio, est. - C.A.P.N.O. Soc. coop. a r.l. (avv. ti Cisa Asinari Di Gresy e Bossi) c. Comune di Savigliano (avv. Goldoni) ed a.

Ambiente - Inquinamento acustico - Essiccazione mais - Ordinanza del sindaco contingibile ed urgente - Tutela della salute di un solo soggetto privato - Legittimità. (L. 26 ottobre 1995, n. 447, art. 9)

È legittima l'ordinanza contingibile ed urgente del sindaco con la quale si ordina l'immediata cessazione di un'attività (nella specie, essiccazione del mais) che comporti emissioni acustiche superiori ai limiti di legge, anche qualora l'inquinamento accertato non coinvolga l'intera collettività ma un singolo soggetto privato (1).

(Omissis)

Tanto chiarito in punto di fatto si deve ora esaminare la questione, sollevata in ricorso, se le ordinanze di cui all'art. 9 della legge n. 447/1995 possano essere adottate anche a tutela di un solo privato cittadino e sul presupposto del mero superamento dei limiti di cui al d.p.c.m. 14 novembre 1997.

A tali quesiti la giurisprudenza, con decisioni che il Collegio ha già ritenuto condivisibili (T.A.R. Piemonte n. 1382/2012), ha già dato risposta positiva, mettendo in evidenza che il potere di ricorrere a siffatto strumento eccezionale deve ritenersi consentito in presenza di fenomeni di inquinamento acustico accertati dall'ARPA, tenuto conto del fatto che siffatto inquinamento viene esplicitamente ritenuto dalla legge n. 447/95 pericoloso per la salute umana e che né l'amministrazione né il cittadino esposto all'inquinamento hanno a disposizione alcun diverso strumento al fine di ottenere nel breve termine un abbattimento o la cessazione delle emissioni sonore (si veda in particolare T.A.R. Campania - Napoli, n. 3556/2011). La stessa giurisprudenza ha anche ritenuto che le ordinanze di cui all'art. 9 della legge n. 447/1995 si giustificano anche qualora l'inquinamento accertato non coinvolga l'intera collettività, ed anche tale proposizione viene condivisa dal Collegio, stante che il concetto di «salute pubblica» non può interpretarsi in senso restrittivo, cioè come riferito alla condizione fisica di tutti i cittadini o di un insieme di essi: chiunque si trovi esposto a situazioni pericolose per la salute deve essere tutelato da parte dello Stato e delle istituzioni che lo rappresentano, e ciò anche in coerenza con il dettato di cui all'art. 32 Cost. Conseguentemente ai fini di che trattasi per «salute pubblica» deve intendersi non la salute di tutti i cittadini ma la salute di qualunque cittadino.

Che poi nella fattispecie ricorresse un fenomeno di inquinamento acustico tutelabile ai sensi dell'art. 9 della legge n. 447/95 non pare revocabile in dubbio, stante che, secondo quanto emerge dagli atti del giudizio, è da alcuni anni che l'attività di essiccazione del mais condotta dal Consorzio crea problemi di accentuata rumorosità; che la campagna condotta nel settembre 2011 ha rilevato un ampio scostamento dei valori differenziali e che ancora nel settembre 2012 la situazione è risultata essere caratterizzata da criticità: infatti in corrispondenza di un recettore è stata ancora una volta accertata la violazione del differenziale, mentre in corrispondenza dell'altro recettore è stato rilevato un livello del rumore ambientale equivalente prossimo ai 50 dB, che rappresenta la soglia oltre la quale il rumore è considerato dal legislatore non trascurabile. Quindi si può affermare che allo stato, e sino a quando il Consorzio non avrà realizzato tutti gli interventi di mitigazione necessari, il superamento del differenziale risulta una evenienza sempre possibile, se non probabile, durante la stagione della essiccazione del mais, stagione che si protrae per due mesi all'anno, durante i quali l'essiccatoio è in funzione per 16 ore al giorno consecutive.

Ai fini del decidere, poi, poco importa che solo il recettore posto accanto alla stanza adibita a *bed & breakfast* risulti esposta alle maggiori immissioni: all'epoca in cui l'ordinanza impugnata veniva adottata il superamento dei limiti veniva rilevato in corri-

spondenza di entrambi i ricettori collocati in prossimità della abitazione Allocco. In ogni caso anche a voler concedere che l'attività ricettiva che il sig. Allocco ospita nella propria abitazione sia per qualche motivo illegittima si dovrebbe pur sempre considerare che lo stesso controinteressato ed i di lui famigliari debbono poter disporre di ogni locale dell'edificio senza dover risentire degli effetti della attività del vicino stabilimento. Da qui l'infondatezza della richiesta del Consorzio di sospensione del presente giudizio in attesa di definizione di quello avente ad oggetto i provvedimenti con cui il sig. Allocco è stato autorizzato ad effettuare gli interventi edilizi necessari ad adibire l'edificio a *bed & breakfast*.

Quanto sin qui esposto dà ragione della infondatezza dei motivi articolati *sub* I, II, III e V.

Il quarto motivo, con cui si lamenta la mancanza di proporzionalità della misura in concreto adottata, deve ritenersi infondato, sia in considerazione del fatto che nonostante tutti gli interventi di mitigazione acustica messi in atto dal Consorzio si continuano a verificare scostamenti dai limiti, sia in considerazione del protrarsi nel tempo della situazione.

È infine destituito di fondamento anche il sesto ed ultimo motivo, con cui si eccepisce il contenuto generico della ordinanza e la sua durata *sine die*. In realtà il Consorzio ricorrente tende a confondere il contenuto della misura cautelare con il contenuto delle misure di mitigazione acustica da adottare per riportare le emissioni sonore nei limiti di legge: il contenuto della cautela imposta dal Comune è molto chiaro - la sospensione della attività - e ciò basta a dissipare il dubbio sollevato dal ricorrente. Quanto alla mancata previsione di un termine di durata, il Collegio rileva che l'ordine di sospensione è efficace sino al momento in cui il Consorzio sarà in grado di dimostrare di aver adottato misure sufficienti a riportare i valori delle emissioni sonore nei limiti di legge, momento il cui verificarsi dipende unicamente dalla volontà del Consorzio: di conseguenza si può ben affermare che all'ordinanza impugnata risulta apposto un termine di durata.

Per tutte le dianzi esposte considerazioni il ricorso va conclusivamente respinto.

Il comportamento collaborativo tenuto dal Consorzio giustifica, tuttavia, la compensazione delle spese del giudizio.

(Omissis)

(1) ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE IN TEMA DI INQUINAMENTO ACUSTICO E TUTELA DELLA SALUTE DI UN SINGOLO SOGGETTO PRIVATO.

La vicenda esaminata dal T.A.R. Piemonte (Sez. I), nella sentenza n. 422 del 2013 in commento, concerne l'adozione di un'ordinanza contingibile ed urgente con la quale il sindaco di un Comune ordina l'immediata cessazione di un'attività (nella specie, essiccazione del mais) per accertato superamento dei limiti di legge in tema di emissioni acustiche (1).

Va premesso che la potestà per la pubblica amministrazione di adottare provvedimenti eccezionali d'urgenza per affrontare situazioni di emergenza in materia di inquinamento ambientale e, nell'ambito di questo, in materia di inquinamento acustico, è stata espressamente prevista solo recentemente; infatti, se già con la l. 20 marzo 1865, n. 2248, allegato A veniva attribuita al sindaco la potestà di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di igiene, edilizia e polizia locale, è solo con l'art. 9, comma 1, della l. 26 ottobre 1995, n. 447 «Legge quadro sull'inquinamento acustico» che viene conferito al sindaco (2), nell'ambito territoriale di competenza, uno speciale

(1) V. tra le più recenti, T.A.R. Lombardia - Brescia, Sez. II 17 novembre 2011, n. 1585, in questa Riv., 2012, 654, con mia nota.

(2) Sulla delegabilità delle funzioni relative all'adozione di ordinanze

contingibili ed urgenti al vicesindaco in caso di assenza o di impedimento del sindaco, v. T.A.R. Puglia - Bari, Sez. III 23 settembre 2004, n. 4178, in *Giur. it.*, 2005, 642.

potere di ordinanza in presenza di emissioni sonore.

È interessante notare che anche nella vigenza della precedente normativa, l'attività pretoria del Consiglio di Stato è giunta a riconoscere la legittimità delle ordinanze contingibili ed urgenti in presenza di fenomeni di inquinamento ambientale attraverso un'interpretazione estensiva ed evolutiva del riferimento alla tutela dell'igiene contenuta nell'art. 38, comma 2 della l. 8 giugno 1990, n. 142, come comprendente, insieme alla salute pubblica, anche la protezione dell'ambiente in tutte le sue componenti essenziali (3). Il suesposto nesso tra la tutela della salute pubblica e l'ambiente è stato, poi, esplicitato con il citato art. 9, comma 1 che, infatti, menziona tra i presupposti del previsto potere di ordinanza, le *eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente*.

Nel riconoscere la legittimità dell'ordinanza impugnata, il T.A.R. evidenzia come la normativa in tema di inquinamento acustico rappresenti una declinazione della tutela della salute prevista dall'art. 32 Cost. e da tale premessa fa discendere importanti corollari a sostegno della soluzione accolta.

Rileva, in proposito, come nella definizione legislativa di inquinamento acustico, di cui all'art. 2, comma 1, lett. a) della legge n. 447 citata, è contenuto il riferimento al «pericolo per la salute umana». Pertanto, l'accertamento della presenza di un'ipotesi di inquinamento acustico ai sensi della normativa vigente in materia (legge n. 447 cit. e d.p.c.m. 14 novembre 1997 «Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore») integra di per sé il presupposto dell'eccezionale ed urgente necessità (4) di intervenire con il potere di ordinanza, anche in considerazione dell'assenza di un potere di intervento amministrativo ordinario che consenta di ottenere il risultato dell'immediato abbattimento delle emissioni sonore inquinanti; in tal modo, poi, nell'ottica della tutela primaria del bene salute pubblica rispetto ad altri diritti o interessi [tra cui l'esercizio di attività economica o la salvaguardia delle tradizioni storiche come nella fattispecie riguardante i rintocchi dell'orologio della torre civica (5)] si permette di conferire autonoma operatività al potere di cui all'art. 9, comma 1 cit. e di distinguerlo dal *generale* potere di ordinanza contingibile ed urgente tradizionalmente riconosciuto dal nostro ordinamento giuridico al sindaco, quale Ufficiale di Governo, in materia di sanità ed igiene pubblica (attualmente, art. 54 T.U.E.L.).

Il T.A.R. precisa che il richiamato presupposto ricorre anche nell'ipotesi in cui a lamentarsi delle emissioni rumorose sia una sola famiglia o addirittura un solo soggetto, in quanto non risulta previsto nella norma in questione alcun parametro numerico o dimensionale (6) che legittimi ad interpretare la salute pubblica come condizione fisica riferibile a *tutti i cittadini o ad un insieme di essi* piuttosto che a *qualunque* cittadino.

Ad argomentare diversamente si giungerebbe ad applicare alla fattispecie in questione le categorie proprie della disciplina penalistica che, all'art. 659 c.p., punisce

l'attività rumorosa potenzialmente idonea ad arrecare disturbo al riposo e alle occupazioni di *una pluralità indeterminata di persone* e non già di una soltanto (7).

Né, in realtà, può fondatamente ritenersi che nelle ipotesi di immissioni acustiche moleste per un unico soggetto dovrebbe farsi ricorso al solo strumento di tutela offerto dall'art. 844 c.c., anche nell'ipotesi di giudizio civile già pendente tra privati (8).

Le peculiarità del previsto potere di ordinanza in materia di inquinamento acustico trovano ulteriore conferma nella considerazione che la giurisprudenza amministrativa, in applicazione di una disciplina diversa da quella di cui all'art. 9, comma 1 citato, ha ritenuto l'illegittimità dell'ordinanza contingibile ed urgente adottata *ex art. 117 del d.lgs. 31 marzo 98, n. 112* «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della l. 15 marzo 1997, n. 59» sulla base del presupposto che la stessa risultava espressamente emanata a protezione di un rischio particolare (nella specie, rischio allergico di choc anafilattico da puntura di api) gravante su di un unico soggetto, in quanto «*posizione senza dubbio meritevole di considerazione ma che in quanto tale non assurge però al rango di emergenza pubblica*» (9).

Va evidenziato, ancora, che in quanto appartenente al *genus* delle ordinanze *extra ordinem*, l'ordinanza *ex art. 9, comma 1* citata deve rispettare i presupposti ed i limiti di adottaibilità per queste individuati a livello legislativo, dottrinale e giurisprudenziale; in particolare, essa deve essere conforme ai principi generali dell'ordinamento e, principalmente, al principio di proporzionalità, evitando, così, che attraverso l'imposizione di un sacrificio eccessivo si effettui un'illegittima interferenza nella sfera del privato. È indubbio, comunque, che nella valutazione del predetto requisito si deve tenere conto del protrarsi nel tempo del fenomeno dell'inquinamento e delle concrete modalità dello stesso, considerando che sul punto la giurisprudenza ha fornito chiari criteri, come nell'ipotesi in cui ha ritenuto l'illegittimità del provvedimento col quale il sindaco sospende l'attività di un laboratorio per eccessiva rumorosità, senza aver prima diffidato ad eliminare l'inquinamento acustico, dando congruo termine al tal fine (10).

Sottolineando, inoltre, il carattere ripristinatorio e non sanzionatorio proprio delle ordinanze *extra ordinem*, la giurisprudenza rileva che, anche nell'ipotesi del potere *ex art. 9, comma 1* citato, l'individuazione del soggetto destinatario della misura non implica necessariamente un'imputazione allo stesso della responsabilità della situazione di pericolo venutasi a creare (11).

Non è revocabile in dubbio che l'ordinanza *ex art. 9, comma 1* più volte menzionata deve essere adeguatamente motivata, nel senso che deve derivare da una sufficiente ed attendibile attività istruttoria. Si evidenzia, a tal proposito, che, in quanto oggetto della giurisdizione di merito del giudice amministrativo, l'ordinanza *ex art. 9, comma 1* può essere sindacata non solo per i profili di

(3) V. Cons. Stato, Sez. V 2 aprile 2001, n. 1904, in *Corriere giur.*, 2001, 6, 743.

(4) Le ordinanze di necessità ed urgenza vanno tenute distinte dai cosiddetti atti necessitati che rappresentano esercizio di poteri ordinari in situazioni straordinarie.

(5) T.A.R. Puglia - Lecce, Sez. I 27 settembre 2006, n. 1016, ord., consultabile sul sito www.ambientediritto.it.

(6) V. T.A.R. Piemonte, Sez. II 27 ottobre 2011, n. 1127, consultabile in www.giustizia-amministrativa.it; T.A.R. Lombardia - Milano, Sez. IV 21 settembre 2011, n. 2253, *ivi*; T.A.R. Emilia-Romagna, Bologna 22 aprile 2013, n. 302, *ivi*.

(7) Tra le più recenti, Cass. Sez. I Pen. 11 febbraio 2013, n. 6546, G.C.,

consultabile sul sito [web http://www.sulpm.net/](http://www.sulpm.net/) e in *Diritto&Giustizia*, 12 febbraio 2013.

(8) V. T.A.R. Umbria - Perugia, Sez. I 26 agosto 2011, n. 271, in *Riv. giur. amb.*, 2012, 1, 91. Sull'argomento, v. PERILLO V., *Immissioni fumarie e ordinanza contingibile*, in questa Riv., 2012, 285.

(9) T.A.R. Toscana - Firenze, Sez. II 27 dicembre 2000, n. 2695, consultabile sul sito www.sentenzetoscane.it.

(10) Cons. Stato, Sez. V 2 novembre 1998, n. 1569, in *Ragiusan*, 1999, 177, 151.

(11) V. T.A.R. Veneto - Venezia, Sez. III 10 ottobre 2006, n. 3369, in *Riv. giur. polizia*, 2006, 6, 738; sul punto v. anche Cons. Stato, Sez. V 7 settembre 2007, n. 4718, in *Giurisd. amm.*, 2007, 1, 1265.

legittimità ma anche per la sufficienza, l'attendibilità dell'attività istruttoria ovvero la convenienza, opportunità ed equità delle determinazioni adottate (12). In riferimento al predetto parametro vanno sottolineate ulteriori peculiarità rispetto alle altre ordinanze *extra ordinem*. Infatti, a differenza delle altre ipotesi di potere di ordinanza, nell'ambito dell'inquinamento acustico, minore importanza assume il dibattito sul requisito della contingibilità, ossia sulla questione se l'urgenza di provvedere debba consistere in una situazione preesistente oppure in un evento nuovo ed imprevedibile; in ogni caso, mentre nelle altre ipotesi di ordinanze *extra ordinem* viene espressa l'incompatibilità tra l'espletamento di indagini particolarmente complesse e la natura delle stesse, nell'ambito delle ordinanze *ex art. 9*, comma 1, la giurisprudenza ritiene che l'attività istruttoria debba sostanziarsi nell'accertamento del superamento dei parametri legislativamente stabiliti in materia. Nell'ambito del descritto sistema basato su limiti oggettivi di inquinamento, il superamento dei limiti previsti dalla normativa di riferimento, costituisce, come si è detto, una presunzione *iuris et de iure* dell'esistenza di un fenomeno d'inquinamento acustico, a prescindere dall'accertamento dell'effettiva lesione del complesso di valori indicati nell'art. 2, comma 1, lett. a) della legge n. 447 citata e dai concreti effetti negativi provocati. In tale contesto, l'amministrazione non ha il potere di valutare il grado di intensità delle immissioni stesse al fine di potere decidere se adottare o meno le misure necessarie al loro abbattimento o contenimento entro le soglie di tollerabilità individuate dall'art. 4, comma 2 del d.p.c.m. 14 novembre 1997 (13). In altri termini, in assenza di una espressa disposizione normativa che integri l'accertamento del superamento del valore limite con altri giudizi o consenta la deroga in presenza di elementi diversi da quelli espressamente previsti dal citato art. 4, comma 2, all'amministrazione è preclusa ogni valutazione sulla opportunità di non adottare il provvedimento per la *trascurabilità* dello scostamento tra la soglia di rilevanza del rumore ed i valori accertati.

Ancora sull'argomento, la giurisprudenza ha avuto modo di osservare che nel caso di diversi esiti tra le misurazioni effettuate dall'ARPA (Agenzie regionali di protezione ambientale) e quelle effettuate dal C.T.U. nominato nell'ambito di un giudizio civile pendente tra privati, deve considerarsi prevalente la consulenza dell'ARPA, in quanto organo tecnico istituzionalmente preposto ai controlli ambientali, dotato di adeguate strumentazioni, di professionalità e di sufficiente indipendenza rispetto all'ente locale che gli ha richiesto l'accertamento (14).

Infine, anche l'ordinanza *ex art. 9*, comma 1, citata deve rispettare il requisito della provvisorietà, e imporre, quindi, misure con un'efficacia limitata nel tempo. Il T.A.R., nella sentenza in commento, chiarisce che il predetto requisito può anche essere ricavato implicitamente, come nel caso di specie in cui l'ordine di sospensione risulta efficace sino al momento di effettiva adozione di misure idonee a riportare i valori delle emissioni sonore nei limiti di legge, quale circostanza nella assoluta disponibilità del solo ricorrente.

Libera Lamola

(12) V. Cons. Stato, Sez. VI 16 aprile 2003, n. 1990, in *Cons. Stato*, 2003, I, 954.

(13) V. T.A.R. Puglia - Bari, Sez. I 26 settembre 2003, n. 3591, in *Raggu-san*, 2004, 245/246, 184 e T.A.R. Umbria - Perugia, Sez. I 26 agosto 2011, n. 271, cit.

(14) V. T.A.R. Lombardia - Brescia, Sez. I 30 agosto 2011, n. 1276, in *Foro amm.* T.A.R., 2011, 7-8, 2247; T.A.R. Umbria - Perugia, Sez. I 26 agosto 2011, n. 271, cit.

T.A.R. Lazio - Roma, Sez. III *ter* - 11-3-2013, n. 2541 - Daniele, pres.; Scala, est. - Soc. A.S.A. a r.l. e Soc. M.S.A.A. a r.l. (avv. Lillo) c. Ministero sviluppo economico e Ministero ambiente e tutela del territorio e del mare (Avv. gen. Stato).

Ambiente - Energia - Produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici - Impianti fotovoltaici in serre - Determinazione incentivi e relativi criteri - Competenza del Ministero sviluppo economico - Spetta. (D.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, art. 7)

Ambiente - Energia - Produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici - Conseguimento incentivi - Possesso titolo abilitativo per realizzazione - Insufficienza - Possesso specifici requisiti - Necessità.

Ambiente - Energia - Produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici - Conseguimento incentivi - Aspettativa del privato - Determinazione consistenza giuridica - Data entrata in esercizio dell'impianto - Legittimità.

Ambiente - Produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici - Impianti fotovoltaici in serre - Incentivi - Criteri - Rapporto tra proiezione al suolo della superficie dei moduli fotovoltaici e superficie della serra - Illegittimità. [D.m. (sviluppo economico) 5 maggio 2011]

Al Ministero per lo sviluppo economico, previo concerto con quello dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 7 del d.l. 29 dicembre 2003, n. 387, spetta la competenza a disciplinare la materia degli incentivi per la produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici e, quindi, anche di quelli relativi all'installazione di pannelli fotovoltaici collocati sulle serre nonché la competenza a predeterminare i requisiti tecnici minimi costruttivi che gli impianti devono soddisfare a tali fini (1).

In tema di incentivi per la produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici, il conseguimento del titolo abilitativo da parte della competente autorità territoriale si pone quale presupposto senz'altro necessario per la realizzazione dell'impianto, ma non è di per sé sufficiente al conseguimento anche delle tariffe incentivanti che, invece, postula il concorso di requisiti in fatto e in diritto, come descritti nelle specifiche norme di settore, deputate a distinguere tra le varie tipologie di impianti solo gli impianti meritevoli anche della apposita incentivazione energetica, siccome coerenti anche con le finalità perseguite in tale diverso settore (2).

In tema di incentivi per la produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici, è corretto ritenere che esiste un momento nel quale l'aspettativa del privato a fruire degli auspicati benefici economici si consolida ed acquisisce consistenza giuridica, ma tale momento deve essere individuato sulla base di elementi dotati di apprezzabile certezza, pena l'indeterminatezza delle situazioni e la perpetrazione di possibili discriminazioni; perciò, l'individuazione di un discrimine ancorato alla data di entrata in esercizio dell'impianto trova adeguata giustificazione nelle caratteristiche del relativo sistema incentivante, fondato sulla distinzione tra la fase di predisposizione dell'intervento impiantistico e quella (decisamente complessa) di sua messa in opera (3).

Il d.m. (sviluppo economico) 5 maggio 2011, recante i criteri per incentivare la produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici, è illegittimo nella parte in cui ha ritenuto che, al fine di garantire la coltivazione sottostante ed evitare abusi al solo scopo di ottenere le tariffe incentivanti, le serre, dopo la collocazione dei moduli fotovoltaici, debbano presentare un rapporto tra la proiezione al suolo della superficie dei moduli fotovoltaici installati e la superficie coperta della serra in misura non superiore al 50 per cento, senza tener conto di altri parametri, quali il clima, la luminosità, la qualità del terreno, la disponibilità e qualità di risorse idriche che si pongono come elementi essenziali a garantire le coltivazioni in serra (4).

(Omissis)

1. Oggetto di controversia è il d.m. 5 maggio 2011, recante i criteri per incentivare la produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici, nella parte in cui, ai fini della concessione delle tariffe incentivanti in relazione ad impianti i cui moduli costituiscano elementi costruttivi di serre, è stata prevista la condizione che queste ultime presentino un rapporto non superiore al 50 per

cento tra la proiezione al suolo della superficie totale dei moduli fotovoltaici installati e della superficie totale della copertura delle stesse (art. 14, comma 2, secondo periodo).

Le società ricorrenti hanno dedotto, al riguardo, diversi profili di illegittimità, riconducibili alla carenza di potere dei resistenti Dicasteri a disciplinare la materia dei requisiti edilizi propri di impianti che già hanno ottenuto i relativi titoli abilitativi, e, sotto altro profilo, alla inadeguatezza della disciplina introdotta a tutelare il legittimo affidamento degli imprenditori titolari di diritti acquisiti, avendo già ottenuto al momento della entrata in vigore della nuova disciplina l'autorizzazione a realizzare una serra integrata da moduli fotovoltaici.

Le società contestano, inoltre, la congruità di una tale limitazione fattuale ai fini della concessione delle incentivazioni di specie, in assenza di ogni motivazione sul punto.

(*Omissis*)

2.2. Tanto premesso in via generale, occorre poi considerare che il d.lgs. n. 28/2011 introduce una disciplina *ad hoc* per gli impianti realizzati su aree agricole.

Provvede in tal senso l'art. 10, i cui commi 4, 5 e 6 sono di seguito riportati: «4. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per gli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole, l'accesso agli incentivi statali è consentito a condizione che, in aggiunta ai requisiti previsti dall'allegato 2: a) la potenza nominale di ciascun impianto non sia superiore a 1 MW e, nel caso di terreni appartenenti al medesimo proprietario, gli impianti siano collocati ad una distanza non inferiore a 2 Km; b) non sia destinato all'installazione degli impianti più del 10 per cento della superficie del terreno agricolo nella disponibilità del proponente. 5. I limiti di cui al comma 4 non si applicano ai terreni abbandonati da almeno cinque anni. 6. Il comma 4 non si applica agli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole che hanno conseguito il titolo abilitativo entro la data di entrata in vigore del presente decreto o per i quali sia stata presentata richiesta per il conseguimento del titolo entro il 1° gennaio 2011, a condizione in ogni caso che l'impianto entri in esercizio entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

In altri termini: a) dal 29 marzo 2011 l'accesso agli incentivi statali è consentito soltanto agli impianti di potenza non superiore a 1 MW, posti a distanza non inferiore a 2 Km nel caso di terreni appartenenti allo stesso proprietario e occupanti una superficie non superiore al 10 per cento del terreno agricolo «nella disponibilità del proponente» (commi 4 e 5); b) restano assoggettati al regime anteriore: gli impianti su terreni «abbandonati da almeno cinque anni»; quelli per i quali il titolo abilitativo è stato conseguito entro il 29 marzo 2011 o per i quali la relativa richiesta è stata presentata entro l'1 gennaio 2011, purché entrino in esercizio prima del 29 marzo 2012.

Con riferimento agli impianti insistenti su aree agricole non «abbandonate» da almeno un quinquennio, il regime transitorio introduce innovativamente la previsione dell'applicabilità della previgente disciplina anche alle iniziative per le quali il titolo abilitativo sia stato chiesto entro l'1 gennaio 2011 nonché la condizione dell'entrata in esercizio entro il 29 marzo 2012; peraltro, la salvezza dell'ipotesi di ottenimento di titolo abilitativo prima dell'entrata in vigore dei nuovi limiti non ha portata innovativa, consistendo nell'esplicitazione del pacifico canone dell'azione amministrativa del *tempus regit actum*.

Rimane pertanto «scoperta» unicamente l'ipotesi di titolo abilitativo chiesto (e non ottenuto) tra l'1 gennaio 2011 e il 29 marzo 2011, atteso che in questo lasso temporale il d.lgs. n. 28 del 2011 ancora non era stato emanato e che quindi gli interessati non erano a conoscenza dei limiti introdotti dal menzionato comma 4.

Su tali disposizioni, integralmente riprese dall'art. 11, comma 2, lett. e), del decreto ministeriale, è intervenuto l'art. 65, d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla l. 24 marzo 2012, n. 27, entrata in vigore il 25 marzo 2012 (v. art. 1, comma 2), i cui commi 1, 2 e 4 testualmente recitano: «1. Agli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole non è consentito l'accesso agli incentivi statali di cui al d.lgs. 3 marzo 2011, n. 28. 2. Il comma 1 non si applica agli impianti realizzati e da realizzare su terreni nella disponibilità del demanio militare e agli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra da installare in aree classificate agricole alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, che hanno conseguito il titolo abilitativo entro la data di entrata in vigore della legge di

conversione del presente decreto, a condizione in ogni caso che l'impianto entri in esercizio entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Detti impianti debbono comunque rispettare le condizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 10 del d.lgs. 3 marzo 2011, n. 28. È fatto inoltre salvo quanto previsto dal comma 6 dell'art. 10 del d.lgs. 3 marzo 2011, n. 28, a condizione che l'impianto entri in esercizio entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. (...) 4. I commi 4 e 5 dell'art. 10 del d.lgs. 3 marzo 2011, n. 28, sono abrogati, fatto salvo quanto disposto dal secondo periodo del comma 2».

Questo intervento ha ulteriormente irrigidito la disciplina degli impianti su suoli agricoli, per i quali è ormai precluso l'accesso alle incentivazioni (commi 1 e 4).

Anche in tal caso sono state tuttavia introdotte alcune deroghe (comma 2), stante la conferma della possibilità di accedere al regime di sostegno, oltre che per gli impianti realizzati o da realizzare su terreni del demanio militare: a) secondo il regime del d.lgs. n. 28/2011 (e dunque alle condizioni previste dall'art. 10, comma 4, con l'eccezione dei terreni «abbandonati»), per gli impianti da installare su aree classificate agricole al 25 marzo 2012, per i quali sia stato ottenuto il titolo abilitativo entro tale data, a condizione che entrino in esercizio entro 180 giorni dal 25 marzo 2012; b) secondo il regime anteriore al ridetto decreto legislativo, nelle stesse ipotesi contemplate dal d.lgs. n. 28/2011 di conseguimento del titolo abilitativo entro il 29 marzo 2011 o presentazione della relativa richiesta prima dell'1 gennaio 2011, con la significativa differenza che il termine per l'entrata in esercizio (29 marzo 2012) è stato differito di quasi due mesi (dal 29 marzo 2012 al 24 maggio 2012, ossia sessanta giorni dal 25 marzo 2012).

Sicché l'intervento del 2012, a fronte del radicale divieto di incentivazione per gli impianti su terreni agricoli, ha contestualmente introdotto disposizioni transitorie dirette a salvaguardare le iniziative più recenti (ossia quelle assoggettate ai limiti del d.lgs. n. 28/2011 per essere state le relative domande presentate dopo l'1 gennaio 2011), per le quali il titolo abilitativo e l'entrata in esercizio devono intervenire rispettivamente entro il 25 marzo 2012 ed entro il 21 settembre 2012 (ferma la necessità della destinazione agricola del suolo al 25 marzo 2012), e quelle più remote (non soggiacenti ai ridetti limiti, stante la presentazione dell'istanza prima dell'1 gennaio 2011), con differimento del termine di entrata in esercizio al 24 maggio 2012.

2.3. Sul versante, che più direttamente interessa la causa in esame, occorre evidenziare che sia la normativa di rango primario che il decreto ministeriale impugnato hanno mantenuto la erogazione di premi per specifiche tipologie e applicazioni di impianti fotovoltaici (art. 14 del decreto ministeriale citato).

La norma impugnata in *parte qua* dispone testualmente: «1. La componente incentivante della tariffa individuata sulla base dell'allegato 5 è incrementata con le modalità di cui all'art. 12, comma 3, e con arrotondamento commerciale alla terza cifra decimale: a) del 5 per cento per gli impianti fotovoltaici diversi da quelli di cui all'art. 3, comma 1, lett. g), qualora i medesimi impianti siano ubicati in zone classificate alla data di entrata in vigore del presente decreto dal pertinente strumento urbanistico come industriali, miniere, cave o discariche esaurite, area di pertinenza di discariche o di siti contaminati come definiti dall'art. 240 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni; b) del 5 per cento per i piccoli impianti, realizzati da Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti sulla base dell'ultimo censimento ISTAT effettuato prima della data di entrata in esercizio dei medesimi impianti, dei quali i predetti Comuni siano soggetti responsabili; c) di 5 centesimi di euro/kWh per gli impianti di cui all'art. 3, comma 1, lett. g), installati in sostituzione di coperture in eternit o comunque contenenti amianto; d) del 10 per cento per gli impianti il cui costo di investimento di cui all'art. 3, comma 1, lett. b) per quanto riguarda i componenti diversi dal lavoro, sia per non meno del 60 per cento riconducibile ad una produzione realizzata all'interno della Unione europea. 2. Fatte salve le disposizioni interpretative di cui all'art. 20 del d.m. 6 agosto 2010, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, gli impianti i cui moduli costituiscono elementi costruttivi di pergole, serre, barriere acustiche, tettoie e pensiline hanno diritto a una tariffa pari alla media aritmetica fra la tariffa spettante per «impianti fotovoltaici realizzati su edifici» e la tariffa spettante per «altri impianti fotovoltaici». Al fine di garantire la coltivazione sottostante, le serre a seguito dell'intervento devono presentare un rapporto tra la proiezione al suolo della superficie tota-

le dei moduli fotovoltaici installati sulla serra e della superficie totale della copertura della serra stessa non superiore al 50 per cento. Ai soli fini di cui al presente decreto, i fabbricati rurali sono equiparati agli edifici, sempreché accatastati prima della data di entrata in esercizio dell'impianto fotovoltaico».

In sostanza, l'entità delle tariffe spettanti in relazione agli impianti, quali quello per cui è controversia, è coerente con le modalità di calcolo già previste con la normativa regolante il Terzo Conto Energia, ma è stata introdotta, in modo innovativo, una condizione in fatto - rapporto di proiezione al suolo - precedentemente non considerata, al dichiarato scopo di preservare la vocazione primaria degli impianti oggetto di incentivazione di coltivazione agricola.

Deve essere, peraltro, aggiunto che l'art. 5, comma 10, del successivo d.m. 5 luglio 2012, ha interpretato il presente comma nel senso che le serre che non rispettano il requisito di cui al secondo periodo possono accedere alla tariffa prevista per la categoria «altri impianti fotovoltaici» e non alla tariffa prevista dal primo periodo.

3. Sulla base di tali premesse possono ora essere esaminati i motivi di ricorso.

3.1. Con le prime due censure, che possono essere esaminate congiuntamente, viene dedotto il contrasto della norma censurata con la normativa nazionale e regionale vigente in materia edilizia e, comunque, l'incompetenza dei resistenti Ministeri ad intervenire in siffatto ambito.

Le censure non colgono nel segno, in quanto occorre considerare che, come sopra già evidenziato, l'art. 25, comma 10, del d.lgs. n. 28/2011 dispone testualmente che: «l'incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici che entrino in esercizio successivamente al termine di cui al comma 9 è disciplinata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del mare, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281, entro il 30 aprile 2011, sulla base dei seguenti principi: a) determinazione di un limite annuale di potenza elettrica cumulativa degli impianti fotovoltaici che possono ottenere le tariffe incentivanti; b) determinazione delle tariffe incentivanti tenuto conto della riduzione dei costi delle tecnologie e dei costi di impianto e degli incentivi applicati negli Stati membri dell'Unione europea; c) previsione di tariffe incentivanti e di quote differenziate sulla base della natura dell'area di sedime; d) applicazione delle disposizioni dell'art. 7 del d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, in quanto compatibili con il presente comma»; ancora, il richiamato art. 7, d.lgs. n. 387/2003, prevede, al comma 2, che le medesime autorità sopra richiamate nell'ambito della definizione dei criteri per l'incentivazione della produzione di energia elettrica dalla fonte solare, stabiliscono, tra l'altro, i requisiti tecnici minimi dei componenti e degli impianti [cfr. lett. b)].

Dal combinato disposto delle norme in rassegna si evince, dunque, la specifica competenza del Ministero per lo sviluppo economico, previo concerto con le altre autorità indicate dalla legge, non solo, come è ovvio, a disciplinare la materia degli incentivi in materia di energia solare e, dunque, anche di quelli relativi alla installazione di pannelli fotovoltaici collocati sulle serre, ma anche a predeterminare i requisiti tecnici minimi costruttivi che tali impianti devono soddisfare a tali fini.

È, dunque, del tutto destituita di fondamento la tesi di parte ricorrente che, ove condivisa, porterebbe ad una lettura della specifica normativa di settore distorta rispetto alle finalità che invece il legislatore si propone di raggiungere attraverso l'erogazione di particolari forme di incentivazione, e che, pertanto, non tiene conto dei presupposti che sorreggono il potere ministeriale conferito dalla legge.

Ed invero, la compatibilità di determinati impianti con la normativa edilizia vigente nel territorio in cui tali impianti sono destinati ad operare si pone su un piano differente rispetto ai requisiti ulteriormente richiesti nel solo caso in cui tali impianti siano, altresì, oggetto di speciali incentivi; è evidente, allora, come il conseguimento del titolo abilitativo da parte della competente autorità territoriale si pone quale presupposto senz'altro necessario per la realizzazione della struttura, ma non di per sé sufficiente al conseguimento, anche, delle tariffe incentivanti, che invece postula il concorso dei requisiti in fatto ed in diritto, come descritti nelle specifiche norme di settore, deputate a distinguere tra le varie tipologie di impianti solo quelli meritevoli anche della apposita incentivazione energetica, siccome coerenti anche con le finalità

perseguite in tale diverso settore.

Per tali ragioni i motivi, complessivamente considerati, sono infondati.

3.2. Con la terza censura si eccepisce, invece, la violazione dei principi generali dell'ordinamento in materia di incidenza delle nuove normative sulle posizioni ormai consolidate, in quanto antecedenti alle stesse innovazioni introdotte.

La censura, oltre ad essere inammissibile, come eccepito dalla difesa erariale, è, comunque priva di fondamento giuridico.

Deve essere evidenziato che la norma del decreto ministeriale censurata si pone in diretta applicazione di quanto statuito, a livello normativo, dall'art. 25, commi 9 e 10 del d.lgs. n. 28/2011, ove sono indicati i termini di entrata in vigore dei nuovi incentivi, ancorando alla data di entrata in esercizio degli impianti (ovvero, entro o dopo il 31 maggio 2011) la riconducibilità delle iniziative da incentivare al Terzo, ovvero, al Quarto Conto Energia; dunque, la norma regolamentare impugnata si limita a regolare nel dettaglio quanto già, sotto il rilevato profilo, disciplinato a monte dalla legge.

Ma anche a voler prescindere da tale rilievo, invero già decisivo ai fini che ne occupa, occorre considerare, su di un piano sostanziale, che la normativa in esame prevede in modo del tutto peculiare le misure volte alla promozione, per finalità di carattere generale, di uno specifico settore economico attraverso la destinazione di risorse pubbliche.

In via generale, pertanto, è corretto ritenere che esiste un momento nel quale l'aspettativa del privato a fruire degli auspicati benefici economici si consolida e acquisisce consistenza giuridica, ma tale momento non può che essere individuato sulla base di elementi dotati di apprezzabile certezza, pena l'indeterminatezza delle situazioni e la perpetrazione di possibili discriminazioni.

In questa prospettiva, l'individuazione di un discrimine ancorato alla data di entrata in esercizio dell'impianto trova adeguata giustificazione nelle caratteristiche del sistema incentivante in esame, fondato sulla distinzione tra la fase di predisposizione dell'intervento impiantistico e quella (decisamente complessa) di sua messa in opera. Ed è a questo secondo momento (l'entrata in esercizio, appunto) che occorre rivolgere l'attenzione ai fini dell'individuazione del fatto costitutivo del diritto alla percezione dei benefici, ciò che si spiega alla luce della generale finalità del regime di sostegno (produzione di energia da fonte rinnovabile) e dell'esigenza, a tale scopo strumentale, che le iniziative imprenditoriali si traducano in azioni concrete ed effettive.

3.3. Con l'ultima censura deducono, infine, le società ricorrenti l'illogicità del criterio indicato dalla norma avversata, limitato al rapporto tra la proiezione al suolo dei moduli fotovoltaici e la proiezione al suolo della superficie coperta dalla serra, in assenza degli altri parametri, quali il clima, la luminosità, la qualità del terreno, la disponibilità e qualità di risorse idriche, che si pongono, invece, come elementi essenziali a garantire le coltivazioni in serra.

La censura è meritevole di condivisione, sia pure nei limiti di seguito specificati.

Come sopra evidenziato il decreto ministeriale è intervenuto su un presupposto della tariffa la cui determinazione è stata riservata al potere discrezionale del Ministero resistente, che, come indicato nell'art. 14, comma 2, del decreto ministeriale, al fine di garantire la coltivazione sottostante, ha ritenuto necessario che le serre, dopo l'intervento di collocazione dei moduli fotovoltaici, presentino l'ivi indicato rapporto tra la proiezione al suolo della superficie totale dei moduli fotovoltaici installati sulla serra e della superficie totale della copertura della serra stessa, in misura che non deve superare il 50 per cento di tale rapporto.

Deve, peraltro, essere rammentato che, con un recente intervento interpretativo, è stato precisato che la mancanza di tale condizione non determina l'esclusione dall'incentivo *tout court*, ma incide sulla misura dello stesso, spettando, in tal caso, la tariffa prevista per la categoria «altri impianti fotovoltaici» e non quella prevista dal primo periodo, comma 2, art. 14 del decreto ministeriale citato (cfr. art. 5, comma 10, d.m. 5 luglio 2012, sopra richiamato).

La scelta delle caratteristiche tecniche qualificanti gli impianti che, ancorché diretti principalmente alla produzione agricola, siano anche meritevoli di incentivazione sul fronte energetico, costituisce senz'altro espressione di attività discrezionale, che tuttavia non si sottrae al sindacato giurisdizionale, quantomeno sotto il profilo della congruità della motivazione e dell'accertamento del

nesso logico di consequenzialità tra presupposti e conclusioni.

Con particolare riguardo al profilo della congruità motivazionale delle scelte operate, è noto che l'*iter* motivazionale costituisce l'unico momento che consente al destinatario dell'atto di saggiare la estrinseca ragionevolezza e logicità di scelte amministrative effettuate sulla base di norme tecniche non giuridiche, tanto più in ragione della peculiarità del settore in cui si inseriscono le valutazioni operate.

Con riguardo alla fattispecie che ne occupa, se appare *ictu oculi* la ragione sottesa alla indicazione del parametro in contestazione, coerente, peraltro, con il progressivo irrigidimento degli incentivi in esame in favore di interventi realizzati in aree agricole di cui si è più sopra dato conto, ritiene il Collegio che la determinazione della misura massima di copertura non sfugge comunque alla censura sotto il profilo della illogicità e contraddittorietà della motivazione, non essendo di per sé sufficiente l'enunciata esigenza di garantire le coltivazioni in serra a sorreggere idoneamente la scelta in concreto operata.

La difesa erariale sostiene che l'installazione di pannelli fotovoltaici sulle serre può ritenersi compatibile con la funzione cui le stesse sono deputate (i.e. creazione del c.d. «effetto serra», attraverso la cattura e trattenimento il più a lungo possibile della radiazione solare) solo se questa sia comunque in grado di consentire la sufficiente penetrazione della luce solare per il processo di fotosintesi e la formazione dell'effetto serra; pertanto, la disposizione censurata costituirebbe un deterrente all'impiego eccessivo di moduli fotovoltaici tale da rendere le serre inservibili allo scopo originario.

Ritiene il Collegio che quanto ora esposto non fa altro che confermare i dubbi di legittimità rappresentati dalla parte ricorrente, se non altro perché tale limitazione è stata determinata in misura uguale per tutto il territorio nazionale, senza tenere conto che «al fine di garantire la coltivazione sottostante» (come recita il comma 2 dell'art. 14 del decreto ministeriale) sia la luminosità che il calore da accumulare per ottenere l'effetto serra, sono assai diversi nelle varie zone del Paese.

Dunque, se il fine è quello di garantire la coltivazione sottostante (ed evitare abusi al solo scopo di ottenere le tariffe incentivanti) la disposizione appare priva di ogni supporto istruttorio adeguato, oltre che in relazione alla idonea considerazione di tutti i parametri sopra indicati che pure devono concorrere tra loro, anche in relazione ai differenti tipi di coltivazione che si intenderebbe preservare. Invero, appare assai difficile nella presente fattispecie stabilire una misura generale uguale per tutti i casi, essendo verosimilmente necessario, per svelare eventuali abusi, verificare caso per caso l'idoneità della copertura a garantire la coltivazione sottostante in relazione ai vari possibili tipi di coltivazione, oltre che alle diversità morfologiche e climatiche ove queste sono effettuate.

Per le ragioni da ultimo evidenziate la disposizione censurata deve essere annullata in *parte qua*, rimanendo, peraltro, riservata al Ministero dello sviluppo economico la successiva attività provvedimento emendata dal rilevato vizio, ove il Ministero medesimo ritenga opportuno di confermare la necessità di ricondurre l'erogazione delle tariffe incentivanti di cui al primo periodo del comma 2, art. 14 del decreto ministeriale, solo in relazione a determinate tipologie di serre.

Considerata la complessità e novità delle questioni, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.

(*Omissis*)

(1-4) SUGLI INCENTIVI IN FAVORE DEGLI IMPIANTI SOLARI FOTOVOLTAICI PER LA COPERTURA DI SERRE.

1. Il T.A.R. del Lazio, con la sentenza in rassegna, si è occupato del d.m. (sviluppo economico) 5 maggio 2011, concernente «incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici» (c.d. Quarto Conto Energia), che ha stabilito nuove e particolari condizioni per la concessione dei relativi benefici; precisamente, per quanto riguarda il nostro tema, con la norma di cui al comma 2 dell'art. 14 ha richiesto, al pale-

sato intento di *garantire la coltivazione agricola sottostante*, la sussistenza di un rapporto non superiore al 50 per cento tra la proiezione al suolo della superficie dei moduli fotovoltaici e la superficie totale della copertura della serra (in mancanza, viene consentito l'accesso alla tariffa relativa agli «altri impianti fotovoltaici» e non a quella prevista per gli impianti indicati nel primo periodo della norma).

2. Il T.A.R. ha, anzitutto, esaminato l'eccezione di incompetenza nello specifico settore dei resistenti Ministeri, nonché il dedotto contrasto della predetta norma con la disciplina nazionale e regionale in materia edilizia, dichiarando infondate le proposte censure.

Al riguardo, dopo aver richiamato le disposizioni di cui all'art. 25, commi 9 e 10, del d.lgs. 3 marzo 2011, n. 28 e quelle di cui all'art. 7, comma 2, del d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, esplicitate in tal senso, ha affermato la sussistenza della specifica competenza del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del mare e sentita la Conferenza unificata, a disciplinare la materia degli incentivi per gli impianti solari fotovoltaici e, quindi, anche di quelli per l'installazione di pannelli fotovoltaici collocati sulle serre, nonché a stabilire i requisiti tecnici minimi costruttivi che tali impianti devono possedere.

È stato, poi, dichiarato infondato, con considerazioni condivisibili, il ritenuto contrasto della norma regolamentare con la disciplina nazionale e regionale sulla cui base sono stati rilasciati i titoli abilitativi per la realizzazione degli impianti in questione.

In effetti, va osservato che la sfera di efficacia della normativa edilizia vigente nel territorio in cui tali impianti sono destinati ad operare non può estendersi fino a comprendere i requisiti ulteriormente richiesti nell'ipotesi che i medesimi impianti siano anche destinatari di speciali incentivi.

In tal caso, il titolo abilitativo della competente autorità territoriale costituisce il presupposto certamente necessario per la realizzazione della struttura, ma non riverbera i suoi effetti anche sul conseguimento delle misure incentivanti; perciò la concessione di queste deve rispettare la sussistenza dei requisiti indicati nelle relative norme di settore che opportunamente distinguono, tra le varie tipologie di impianti, quelli meritevoli della apposita incentivazione energetica, in considerazione delle finalità che si intendono raggiungere in quel particolare campo.

3. Le società ricorrenti hanno insistito per ottenere l'ammissione degli impianti di loro proprietà agli incentivi previsti per le serre invocando anche l'osservanza del principio del legittimo affidamento che consentirebbe di salvaguardare le iniziative in corso.

Del pari questa doglianza è stata respinta dal T.A.R. sulla base di una esatta interpretazione della normativa in materia.

Pone in evidenza il T.A.R. che la nuova disciplina non comporta effetti retroattivi, e già questo rilievo svuota il problema di ogni rilevanza, ma regola l'accesso ai relativi regimi di incentivazione solo per gli impianti che non ancora godono di alcuna agevolazione; per questi, la concessione del beneficio discende non già dal possesso del titolo amministrativo idoneo per la realizzazione delle medesime, ma dalla loro messa in opera ed entrata in esercizio, in quanto tale momento, dotato di indubbia certezza, rappresenta il fatto costitutivo del diritto alla percezione del beneficio, nell'ambito delle finalità perseguite dal regime di sostegno per la produzione di energia da fonte rinnovabile e nel rispetto dell'esigenza che le iniziative imprenditoriali si traducano in azioni concrete ed effettive.

Va aggiunto che il decreto ministeriale in questione costituisce diretta applicazione della disciplina stabilita dall'art. 25, commi 9 e 10, del d.lgs. n. 28 del 2011, limitandosi a regolamentare in dettaglio quanto è stato previsto dal medesimo decreto legislativo; le menzionate norme indicano, tra l'altro, i termini dell'entrata in vigore dei nuovi incentivi, facendo riferimento alla data di entrata in funzione degli impianti e pertanto le disposizioni in tal senso del decreto ministeriale trovano nel decreto legislativo la fonte di legittimità.

Le riferite considerazioni risultano senza dubbio ragionevoli e condivisibili.

È il caso di far presente che la direttiva CE n. 2009/28 in data 23 aprile 2009 (1) impone agli Stati membri il raggiungimento di determinati obiettivi di produzione di energia da fonti rinnovabili (nella specie, riduzione di gas serra, in adempimento di obblighi internazionali), per cui le relative misure di sostegno si qualificano come azioni doverose degli Stati anche nei confronti dell'Unione; ma la stessa direttiva fa presente che «per il corretto funzionamento dei regimi di sostegno nazionali è essenziale che gli Stati membri possano controllare gli effetti e i costi dei rispettivi regimi in funzione dei loro diversi potenziali» ('considerando' 25), e perciò occorre evitare che l'attrazione di investimenti privati trasmodi in una inconcepibile accelerazione della crescita del settore e in facile occasione di guadagno, col risultato di tradire l'originaria ispirazione del regolatore e di favorire la creazione di vere e proprie bolle speculative.

Del resto, la contestata normativa non può qualificarsi come ostacolo alla promozione del particolare settore, in quanto con i nuovi criteri per la concessione degli incentivi si propone essenzialmente di *garantire la coltivazione agricola sottostante* e nello stesso tempo di attuare una gradualità e proporzionalità dei benefici, al fine di evitare *sovracompensazioni* per effetto della diminuzione dei costi sopportati dagli investitori.

Per quanto concerne, in particolare, l'asserita lesione della certezza del diritto e del legittimo affidamento, va ricordato che la Corte di giustizia con la sentenza 10 settembre 2009, in causa C-201/08, *Plantanol* (2) concernente l'abolizione anticipata di un regime di esenzione fiscale per un biocarburante, ha osservato che il regime della certezza del diritto non postula l'*assenza di modifiche legislative*, ma richiede che il legislatore tenga conto delle situazioni particolari degli operatori economici e preveda, se del caso, adattamenti all'applicazione delle nuove norme giuridiche; nella medesima occasione è stato aggiunto che la possibilità di far valere la tutela del legittimo affidamento è bensì prevista per ogni operatore economico nel quale un'autorità nazionale abbia fatto sorgere fondate aspettative, ma che non è dato di ravvisare questo presupposto nell'ipotesi in cui l'operatore economico prudente ed accorto sia in grado di prevedere l'adozione di un provvedimento idoneo a ledere i suoi interessi. In questa situazione, pertanto, «gli operatori economici non possono fare legittimo affidamento sulla conservazione di una situazione esistente che può essere modificata nell'ambito del potere discrezionale delle autorità nazionali».

Nessuna lesione del principio dell'affidamento è, comunque, ravvisabile nella specie, dovendosi considerare soprattutto che il nuovo regime non ha effetti retroattivi (riguarda, è bene ripetere, i nuovi impianti e

non quelli già funzionanti), e che le modifiche introdotte trovano giustificazione nelle finalità sopra indicate. Emerge, quindi, che i soggetti interessati, con l'iniziativa giuridica in esame intendono tutelare, più che l'interesse alla conservazione di un assetto che ha prodotto effetti giuridicamente rilevanti (in conseguenza dell'entrata in funzione dell'impianto), scelte imprenditoriali effettuate in un momento nel quale le stesse, a loro giudizio, si presentavano in grado di produrre flussi reddituali positivi. Sembra, in altri termini, che gli operatori interessati pretendano che siano considerate le loro attese reddituali al momento della programmazione degli investimenti, mentre la funzione pubblica si esplica generalmente con riferimento alle situazioni in atto ed a quelle future (3).

4. Delle molteplici censure formulate dalle società interessate, coglie, tuttavia, nel segno quella concernente il criterio per l'ammissione al beneficio in argomento indicato nella norma regolamentare nel rapporto non superiore al 50 per cento tra la proiezione al suolo dei moduli fotovoltaici e la superficie coperta dalla serra.

Vero è che all'amministrazione va riconosciuta una sfera di discrezionalità nell'individuazione delle caratteristiche tecniche degli impianti che pur diretti principalmente alla produzione agricola siano anche meritevoli di incentivazione sul fronte energetico, ma tale discrezionalità è soggetta al sindacato del giudice, per valutare l'intrinseca congruità della motivazione ed il nesso di consequenzialità tra presupposti e conclusioni.

A seguito di tale esame, il criterio risulta illogico, perché stabilisce unicamente l'indicato rapporto senza tener conto di altri elementi quali il clima, la luminosità, la qualità del terreno, la qualità e disponibilità delle risorse idriche la cui sussistenza si rivela ugualmente necessaria per garantire le coltivazioni in serra.

Il presupposto limitativo, inoltre, riguarda in uguale misura tutto il territorio nazionale e non considera che nelle varie zone sono diversi, per esempio, sia la luminosità sia il calore da accumulare per garantire la coltivazione sottostante.

Perciò, non è stato ritenuto sufficiente a giustificare la limitazione per la concessione del beneficio la finalità di assicurare la coltivazione e nel contempo quella di evitare possibili abusi; si rendeva invece necessaria un'apposita istruttoria che prendesse in esame tutti gli elementi sopra elencati rapportandoli ai diversi tipi di coltivazione che si intendevano garantire, ma a questo onere l'amministrazione non ha provveduto.

Una disciplina generale riguardante tutti i casi è stata, quindi, ritenuta illogica ed altresì inidonea ad accertare eventuali abusi, la cui sussistenza poteva emergere solo da verifiche svolte caso per caso sulla idoneità della copertura a garantire la coltivazione sottostante in relazione ai vari tipi di coltivazione, oltre che alle diversità morfologiche e climatiche ove queste sono effettuate.

Correttamente, pertanto, il T.A.R. ha accolto il motivo dedotto ed ha, per l'effetto, disposto l'annullamento in *parte qua* del decreto ministeriale impugnato, salva restando la facoltà del Ministero dello sviluppo economico di confermare il provvedimento stesso, dopo averlo emendato del vizio emerso.

Cristina Romanelli

(1) In *G.U.U.E.* 5 giugno 2009, n. L 140.

(2) In *Giurisd. amm.*, 2009, III, 672.

(3) V. per riferimenti, T.A.R. Lazio - Roma, Sez. III *ter* 4 febbraio 2013, n. 1167, reperibile in www.giustizia-amministrativa.it.

T.A.R. Emilia-Romagna - Bologna, Sez. I - 18-2-2013, n. 128 - Calvo, pres.; Caso, est. - F.lli Rossi fu Alderige s.r.l. (avv. Grazioli) c. Comune di Torriana (avv. Cagnoni) ed a.

Ambiente - Industria insalubre - N.T.A. - Variante allo strumento urbanistico - Zone di carattere storico o residenziale aree che siano già in condizioni particolarmente difficili sul piano ambientale - Divieto di insediamento di industrie insalubri.

In tema di governo del territorio e tutela dell'ambiente, la P.A., riformulando le N.T.A. ed anche senza comunicare l'avvio del procedimento nonché senza rinnovarlo, è legittimata ad adottare una variante allo strumento urbanistico, onde inibire, in tutto il territorio comunale, la localizzazione di industrie insalubri, comprese quelle depositarie di autorizzazione implicita, in determinate zone di carattere storico o residenziale o in aree che siano già in condizioni particolarmente difficili sul piano ambientale, conservando limitate facoltà di esecuzione di opere edilizie alle attività preesistenti. Pertanto, è legittima la modifica, mediante una norma di piano, delle destinazioni d'uso, apportata dal Comune senza motivazione specifica ed analitica purché indicando congruamente le diverse esigenze esaminate (1).

(Omissis)

Altre censure investono il nuovo testo dell'art. 49 delle N.T.A. del piano regolatore, quale risultante a seguito dell'approvazione della «variante». Da un lato, si adduce che la sopraggiunta radicale modifica della formulazione originariamente definita in sede di adozione della «variante» avrebbe imposto una rinnovazione *ab initio* del procedimento; dall'altro lato, si assume illogica la scelta di sottrarre alla facoltà di interventi edilizi di ampliamento/modifica gli insediamenti esistenti ma non anche già produttivi alla data del 28 dicembre 1998, e comunque si assume dettata una simile scelta dall'esclusivo obiettivo di vanificare il titolo edilizio che la società ricorrente aveva visto riconosciuto in sede giudiziale.

Le doglianze vanno in parte disattese e in parte dichiarate inammissibili per carenza di interesse.

Quanto alle variazioni intervenute in sede di approvazione, non ritiene il Collegio che si tratti di rielaborazione tanto innovativa da alterare i tratti essenziali delle scelte originarie; in realtà, allo scopo di aderire alle osservazioni della Provincia di Rimini, l'iniziale generico divieto di industrie insalubri in una parte del territorio comunale [con esclusione, in località Colombare Molino Vigne (Tav. 3C), delle Industrie insalubri di prima classe (tutte) e di seconda classe, limitatamente alla lett. A - sostanze chimiche e fasi interessate soglia qualitativa, come elencate nel d.m. (Sanità) del 5 settembre 1994] è stato successivamente integrato con la previsione, tra l'altro, della possibilità di interventi edilizi di ampliamento e modifica limitati però alle attività già in essere alla data del 28 dicembre 1998 («relativamente ai fabbricati destinati come esercizio effettivo di attività di industria insalubre esistenti e già produttivi alla data del 28 dicembre 1998 sono ammessi interventi di ampliamento e modifica purché conformi alle prescrizioni di zona delle N.T.A. del P.R.G. e del regolamento edilizio vigente e purché preceduti dalla presentazione di programmi di riqualificazione e sviluppo aziendale predisposti dalle aziende interessate e riferiti ad una dimensione di medio termine. I suindicati programmi sono valutati ed approvati dal Consiglio comunale sulla base di obiettivi di tutela ambientale, nonché dei conseguenti adeguamenti di infrastrutture atti a garantire la tutela della salute, della sicurezza e tenendo conto delle attività insalubri esistenti nonché degli ambiti residenziali circostanti e complessivamente dello sviluppo sostenibile dei luoghi. L'approvazione di menzionati programmi di qualificazione e sviluppo aziendale da parte del Consiglio comunale costituisce presupposto indispensabile per il rilascio di concessioni ed autorizzazioni edilizie e per la formazione di qualsiasi titolo abilitativo secondo le leggi urbanistiche vigenti»), e si è così introdotta, solo per dette attività, una limitata facoltà di esecuzione di opere edilizie di tipo non meramente conservativo, in parziale deroga al divieto assoluto di interventi che conseguiva all'originario testo della norma di piano, la quale dunque conserva, anche nella nuova e definitiva versione, la sostanziale ostilità per le industrie insalubri nella località Colombare - Molino Vigne, semplicemente regolandone le situazioni legate alle attività preesistenti, in ossequio al principio, ripetutamente riconosciuto in giurisprudenza,

secondo cui, per essere la disciplina contenuta negli strumenti urbanistici generali destinata a svolgere i propri effetti ordinatori e conformativi esclusivamente per il futuro, i limiti e le condizioni cui viene subordinata l'attività edilizia non riguardano le opere già eseguite in conformità della disciplina previgente, che mantengono la loro precedente e legittima destinazione e possono di conseguenza essere assoggettate, pur se difformi dalle nuove prescrizioni, agli interventi necessari a mantenerne la funzione. Né v'è ragione di individuare nel testo definitivo della norma di piano un intento punitivo della società ricorrente, che in effetti non vede in tal modo preclusa l'operatività del titolo edilizio riconosciuto dal giudice amministrativo, se è vero - e l'interessata non prova il contrario - che il suo insediamento industriale resta salvo anche dopo l'approvazione della «variante». Quanto, infine, alla circostanza che il requisito dell'essere gli impianti «esistenti e già produttivi alla data del 28 dicembre 1998» escluderebbe arbitrariamente la società ricorrente dalla possibilità di ambire in futuro ad interventi di sviluppo ed ampliamento della propria attività, il Collegio è dell'avviso che, indipendentemente da ogni considerazione di merito, non vi sia titolo per far valere la questione in questa sede, poiché - come è noto - l'interesse all'impugnazione di un provvedimento che si assume illegittimamente emanato richiede non solo che il ricorrente possa trarre vantaggio dal suo annullamento, ma anche che l'atto sia lesivo e cioè lo collochi in una posizione sfavorevole o lo privi di una posizione giuridica favorevole; il che difetta nel caso di specie, per riguardare la doglianza un pregiudizio non attuale e semmai suscettibile di concretarsi solo e soltanto nel momento in cui la ditta avvertirà l'esigenza di apportare le variazioni edilizie che l'amministrazione comunale dovesse negarle, in linea del resto con il costante orientamento giurisprudenziale secondo cui le norme tecniche di attuazione di uno strumento urbanistico sono atti a contenuto generale, recanti prescrizioni di natura normativa e programmatica, destinate a regolare la futura attività edilizia e, in quanto tali, non sono di per sé immediatamente lesive di posizioni giuridiche soggettive di singoli, sicché la loro impugnazione può avvenire solo unitamente all'impugnazione del provvedimento che ne costituisca la concreta applicazione, ed il termine per la proposizione del relativo ricorso decorre non dalla data di pubblicazione della norma di piano, bensì dalla piena conoscenza del provvedimento esecutivo (v., tra le altre, T.A.R. Emilia-Romagna, Parma 18 dicembre 2007, n. 628), circostanza che vale naturalmente per l'aspetto dell'astratta possibilità di (futuri) interventi di ampliamento/modifica degli insediamenti preesistenti, e non vale invece per il generale divieto di industrie insalubri *in loco*, esso sì direttamente lesivo della posizione della società ricorrente per essere ancora pendente il giudizio amministrativo che riguarda il titolo edilizio formatosi per *silentium* e quindi ancora *sub iudice* l'ammissibilità stessa del suo insediamento industriale.

Le restanti censure, tutte infondate, investono l'atto di adozione della «variante».

Quanto alla mancata comunicazione di avvio del procedimento, non rileva che la nuova disciplina di piano riguarderebbe immobili ben individuati e soggetti ben determinati. Come la giurisprudenza ha più volte ricordato, dal disposto dell'art. 13 della legge n. 241 del 1990 [«Le disposizioni contenute nel presente capo non si applicano nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta alla emanazione di atti (...) di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione»] scaturisce che l'adozione di una variante al piano regolatore generale, in quanto provvedimento di pianificazione, non deve essere preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento nei confronti dei soggetti interessati, a meno che la variante concerna l'esecuzione di una singola opera pubblica su di un'area ben individuata - e ciò perché non viene in tal caso in rilievo un autentico atto di pianificazione o programmazione del territorio -, mentre il principio di partecipazione di cui agli artt. 7 e 8 della legge n. 241 del 1990 non ha ragione d'essere nei procedimenti di adozione degli strumenti urbanistici, per i quali l'esigenza del contraddittorio tra le parti, pubbliche e private, risulta già salvaguardata nell'ambito della disciplina legale di formazione degli stessi (v., *ex multis*, Cons. Stato, Sez. IV 16 settembre 2011, n. 5229).

Quanto, poi, alla scelta operata dall'amministrazione comunale - che ha introdotto il divieto di insediamento di industrie insalubri in località Colombare - Molino Vigne -, la società ricorrente assume la decisione immotivata e frutto di carente istruttoria, oltre

che fondata la stessa su di un travisamento di fatto e sull'arbitrario e ingiustificato esercizio dello *ius variandi*. Sennonché - osserva il Collegio - la giurisprudenza, occupandosi dei rapporti tra pianificazione urbanistica e industrie insalubri, ha avuto modo di osservare che, se è da escludere la legittimità di un divieto di insediamento di dette attività esteso all'intero territorio comunale, è tuttavia al contempo vero che lo strumento urbanistico, nell'ambito dei poteri di gestione del territorio che fanno capo agli enti locali, può inibire la localizzazione di industrie insalubri in determinate zone di carattere storico o residenziale o in aree che siano già in condizioni particolarmente difficili sul piano ambientale (v., tra le altre, Cons. Stato, Sez. IV 22 marzo 2005, n. 1190). Non appaiono allora censurabili, perché non generiche e arbitrarie e non rivelatrici di una carente istruttoria, le considerazioni poste a base della scelta del Consiglio comunale di Torriana in sede di adozione della «variante» [«Premesso che il Comune di Torriana si è dotato di un nuovo piano regolatore generale, approvato dalla Regione Emilia-Romagna con atto g.r. nr. 884 del 3 giugno 1997; che l'art. 49 delle norme tecniche di attuazione del P.R.G. disciplina le zone produttive D, indicando la destinazione d'uso ammesse, raggruppandole in nr. 11 categorie produttive; considerato che in particolare l'area produttiva sita in località Colombare - Molino Vigne (Tavola 3C del P.R.G.) convive con un insediamento residenziale storico, che successivamente si è ampliato nel tempo; considerato, altresì, che in detta specifica zona esistono e sono in attività almeno 5 aziende catalogabili come «attività insalubri di prima classe» (da d.m. sanità del 5 settembre 1994) e precisamente: - nr. 2 aziende produttrici di calce e leganti per l'edilizia; - nr. 1 azienda produttrice di smalti ceramici con l'impiego di altoforni e relative emissioni in atmosfera; - nr. 1 azienda per la rigenerazione e lavaggi di fusti in lamiera, il ripristino degli stessi e lo smaltimento dei rifiuti residui inquinanti e tossici precedentemente contenuti. Per di più sempre nella medesima zona è ubicata un'azienda (che occupa una superficie di circa 50.500 mq) che ha una ampia capacità di stoccaggio, imbottigliamento e movimentazione di G.P.L. (gas di petrolio liquefatti) ad uso autotrazione e domestico. Detta azienda che è la più grossa d'Italia è classificata come industria insalubre di prima classe ma è soprattutto a «rischio di incidente rilevante» ai sensi della direttiva CEE n. 501/82 più comunemente nota come «direttiva Seveso» e successivamente resa esecutiva dal d.p.r. 17 maggio 1988, n. 175 e integrata dalla legge n. 137/97. Considerato che ai sensi delle disposizioni dell'art. 216 del r.d. 27 luglio 1934, n. 1265 le lavorazioni insalubri debbono essere isolate nelle campagne e tenute lontano dalle abitazioni; ritenuto a questo punto impegno precipuo della amministrazione precludere assolutamente nuovi insediamenti insalubri in località Colombare - Molino Vigne (Tavola 3C del P.R.G.) per non aggravare una situazione già critica e precaria data la presenza nella stessa zona di attività «insalubri di prima classe» già vicinissime ai nuclei residenziali preesistenti agli insediamenti industriali; acclarato altresì che anche particolari speciali cautele per l'incolumità della salute pubblica non sempre nel passato sono state sufficienti a eliminare rischi ambientali. Si è verificato di recente che una attività artigianale con lavorazione ad alto rischio ha prodotto un grosso inquinamento di una parte del territorio comunale che ha imposto un provvedimento sindacale di chiusura temporanea della attività e di diffida per la bonifica dei siti inquinati. Accertato che in sede di pianificazione urbanistica si possa escludere in via generale e preventiva in relazione alla salubrità dell'ambiente, nella fattispecie già esposto ad elevato rischio di inquinamento, la realizzabilità nella zona Colombare - Molino Vigne di altre industrie cosiddette insalubri. Dette considerazioni, invero, evidenziano un vaglio non approssimativo e non manifestamente illogico dello stato dei luoghi - essendo evidente che in sede pianificatoria l'amministrazione comunale non è chiamata allo svolgimento di una tipica funzione di tutela della salute pubblica (e non è quindi necessario che si approfondiscano aspetti di carattere strettamente sanitario) quanto piuttosto è tenuta al compimento di scelte che implicano l'ordinato assetto del territorio e, in quest'ottica, anche la distribuzione equilibrata delle attività industriali astrattamente suscettibili di determinare rischi aggiuntivi per l'ambiente se concentrate in ambiti troppo ristretti -, mentre la possibilità che simili attività si insedino in altri comparti del medesimo territorio comunale, senza allontanare quelle già in essere, salvaguarda al contempo le esigenze produttive ed economiche locali contemperandole con i molteplici interessi, anche di ordine ambientale, della comunità. Non era poi necessaria una specifica valutazione della posizione della società ricorrente, trat-

tandosi di «variante normativa» estesa all'intero comparto territoriale e non finalizzata ad incidere su singole situazioni soggettive, anche in ragione del fatto che l'assenza, al momento dell'adozione della «variante», di un giudicato di annullamento di diniego di concessione edilizia escludeva un affidamento qualificato della ricorrente suscettibile di dare luogo all'obbligo di puntuale motivazione da parte dell'amministrazione.

Né il dedotto vizio di travisamento di fatto appare sorretto da allegazioni puntuali ed esaustive. Contesta la società ricorrente la veridicità dell'asserita circostanza della prossimità di nuclei residenziali agli insediamenti industriali, ma nel far ciò essa fa genericamente riferimento ad una distanza di centinaia di metri, che non è in sé però obiezione decisiva, perché se si trattasse di poche centinaia di metri non si potrebbero comunque escludere, secondo dati di comune esperienza, conseguenze dannose legate ad eventuali fenomeni di inquinamento ambientale, sicché il concetto di «vicinanza» utilizzato dall'amministrazione e la sua corrispondenza alla realtà non appaiono in realtà messi in seria discussione dalla censura dell'interessata.

Né, infine, persuade la tesi per cui la *potestas variandi* sarebbe stata esercitata in assenza dei relativi presupposti. Per costante giurisprudenza, invero, le ragioni sopravvenute che giustificano il ricorso allo strumento della «variante» possono essere sia quelle relative alla valutazione di fatti o situazioni emerse successivamente alla redazione del piano regolatore, sia quelle già presenti *ab origine* ma la cui valutazione è stata riconosciuta erronea o insufficiente, con la conseguenza che spetta all'amministrazione comunale, nell'ambito di una facoltà ampiamente discrezionale, la possibilità di modificare con apposite varianti la disciplina di piano, senza obbligo di motivazione specifica ed analitica, purché venga fornita una indicazione congrua delle diverse esigenze che si è dovuto affrontare e a condizione che le soluzioni predisposte in funzione del loro soddisfacimento siano coerenti con i criteri d'ordine tecnico-urbanistico stabiliti per la formazione del piano regolatore generale (v., *ex multis*, Cons. Stato, Sez. IV 26 gennaio 1999, n. 74). Nella fattispecie, come si è detto, il Comune di Torriana ha sufficientemente chiarito a quale ritenuta deficienza della disciplina di piano ha inteso porre rimedio inibendo il moltiplicarsi di lavorazioni insalubri in località Colombare - Molino Vigne.

In conclusione, il ricorso va in parte respinto e in parte dichiarato inammissibile per carenza di interesse.

(Omissis)

(1) ATTIVITÀ PRODUTTIVE TRA LIBERTÀ ECONOMICHE E *POTESTAS VARIANDI* DEL COMUNE: LEGITTIMO IL DIVIETO «ZONALE» DI INSEDIAMENTO DI INDUSTRIE INSALUBRI MEDIANTE VARIANTE A P.R.G.

Il tema di fondo che emerge dalla recente sentenza del T.A.R. Emilia-Romagna - Bologna in epigrafe (Sez. I 18 febbraio 2013, n. 128), chiamato a pronunciarsi sul ricorso di una s.r.l., è la valutazione della legittimità, o meno, dell'adozione, da parte del Comune, di provvedimenti in materia di ubicazione di attività imprenditoriali e, segnatamente, se sia consentito vietare, mediante variante al piano urbanistico e riforma delle N.T.A., l'insediamento di industrie insalubri in zone ben precise dell'intero territorio comunale e se tale divieto possa estendersi ad uno zincaturificio, anteriormente ed in sede giudiziale autorizzato alle emissioni.

La vicenda.

A seguito di osservazioni della Provincia, il Consiglio di un Comune della Val Marecchia deliberava, senza comunicare l'avvio del procedimento, l'adozione di una variante al piano urbanistico, riformulando le norme tecniche di attuazione relativamente alle destinazioni d'uso ammesse nelle zone territoriali omogenee produttive: dopo circa tre anni, deliberava, oltre il termine di legge, la definitiva approvazione della variante, vietando l'insediamento di industrie insalubri di prima e seconda classe e definendo anche il regime delle attività preesistenti: venivano consentiti inter-

venti edilizi di ampliamento e modifica alle attività già in essere prima dell'adozione della variante. Ricorreva, quindi, in giudizio una società di zincaturificio, proprietaria di un immobile ubicato nella località in cui vi era un insediamento residenziale storico ampliatosi nel tempo ed in cui vi erano almeno cinque aziende catalogabili come attività insalubri di prima classe distanti circa 100 metri dall'abitato, la quale aveva ottenuto per silenzio, prima dell'adozione della variante, l'autorizzazione provinciale, successivamente riconosciuta in sede giudiziale, alle emissioni in atmosfera.

Giuridicamente, in materia possono essere richiamati la direttiva CEE n. 501/82, il d.p.r. 17 maggio 1988, n. 175, la legge n. 241/1990, il d.m. (sanità) 5 settembre 1994 e la legge n. 137/1997.

Nella fattispecie, trattasi di valutare, sotto il profilo formale, se il Comune sia titolare di una sorta di potestà pubblicistica di modificare le prescrizioni urbanistiche ed attuative e se abbia, nel caso concreto, vagliato lo stato dei luoghi ed, *in primis*, esaminare i rapporti tra P.A. in sede di autorizzazione e di pianificazione e magistratura onde stabilire la legittimità, o meno, dell'esercizio (e delle relative modalità) del potere amministrativo incidente sulla libertà d'iniziativa economica e sulla proprietà privata.

In altri termini, è necessario stabilire il significato giuridico-pratico di governo del territorio e di tutela dell'ambiente, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata.

Apparentemente, bisognerebbe, quindi, esaminare, in via esegetica, il rapporto, e l'eventuale conflitto, tra legislazione nazionale, regionale e locale.

In realtà, però, trattasi di focalizzare sui concetti di competenza, giurisdizione, efficacia spaziale e temporale della legge e di interesse all'impugnazione.

Sul piano sostanziale, varie le osservazioni da effettuare ed, in particolare, su obblighi, poteri e diritti della P.A. locale, del privato imprenditore e della generalità.

Prima considerazione in termini di diritto formale è la natura giuridica degli strumenti urbanistici e dei relativi effetti derivanti.

Segnatamente, la disciplina contenuta negli strumenti urbanistici produce effetti ordinatori e conformativi soltanto per il futuro. Anche il termine di 120 giorni, *ex l.r.* n. 47/78, per l'approvazione del piano ha natura giuridica meramente ordinatoria (1) e ciò, quindi, non determina la decadenza, per la P.A., dal potere di provvedere in materia ed, in caso di inosservanza del termine *ex lege* n. 136/99 per l'approvazione dei medesimi strumenti e delle relative varianti, si può configurare esclusivamente il silenzio-inadempimento e generare, al massimo, l'esercizio dei poteri sostitutivi di altri enti (2).

È da sottolineare che il P.R.G. è un atto complesso (3), modificabile d'ufficio dalla Regione (4) nel rispetto però

delle scelte urbanistiche spettanti all'ente locale (5), in quanto tali scelte sono accompagnate da un'ampissima valutazione discrezionale e sono sindacabili soltanto per errori di fatto ovvero per abnormità e irrazionalità (6). Il P.U.G., al pari di tutti gli atti amministrativi, è un atto tipico e soggetto al principio di legalità ed è un atto amministrativo generale a contenuto non provvedimentale bensì normativo, cioè connotato dalla presenza di regole generali e non da progetti architettonici (7).

Anche le norme tecniche di attuazione si configurano come atti a contenuto generale recanti prescrizioni di natura normativa e programmatica e non immediatamente lesivi di posizioni giuridiche soggettive dei singoli: le N.T.A. sono, perciò, impugnabili soltanto se si impugna anche il provvedimento applicativo-esecutivo, con decorrenza dalla piena conoscenza del medesimo (8).

È da precisare che, in ossequio al *numerus clausus* previsto dalla legge (9), il Comune può introdurre, come espressione della propria potestà amministrativa di governo del territorio (10), varianti (normative) e modifiche nella disciplina di dettaglio degli strumenti urbanistici (art. 117, u.c. Cost.) purché ciò non comporti una deviazione di essi dal modello legale rispetto alla funzione tipica ovvero all'oggetto dell'attività di pianificazione (11): la variante di un P.U.G. che conferisce nuova destinazione ad aree già urbanisticamente classificate necessita, però, di apposita motivazione quando le classificazioni preesistenti siano assistite da specifiche aspettative, in capo ai rispettivi titolari, fondate su atti di contenuto concreto (12). Non è, invece, necessario valutare le posizioni delle singole società quando non possa configurarsi un affidamento qualificato nei confronti della P.A.

Altra considerazione è sulla tipologia degli (eventuali) accertamenti *ad hoc* che la P.A. deve svolgere.

All'uopo, va detto che il Comune non è tenuto ad approfondire aspetti di carattere strettamente sanitario bensì ad effettuare scelte sull'ordinato ed equilibrato assetto del territorio, anche al fine di evitare rischi aggiuntivi per l'ambiente e la popolazione. In tal senso, non è applicabile il principio di partecipazione e del contraddittorio e, quindi, per adottare la variante al P.U.G. non è necessaria, *ex lege*, la comunicazione preventiva di avvio del procedimento, obbligatoria invece se la variante riguardi l'esecuzione di una singola opera pubblica su un'area ben individuata (13).

Ne scaturisce un ulteriore profilo da considerare, la collocazione topografica delle imprese.

In linea generale, le lavorazioni insalubri devono essere, generalmente, isolate nelle campagne e tenute lontane dalle abitazioni (art. 216, r.d. 27 luglio 1934, n. 1265). È da precisare, poi, che, in ragione della propria discrezionalità, legittimante anche la quantificazione della capacità edificatoria da assegnare alle singole aree (14), la P.A. non è tenuta a fornire apposita motivazione in ordine alle scelte ope-

(1) T.A.R. Emilia-Romagna, Sez. I 12 novembre 2002, n. 1747, in *www.giustizia-amministrativa.it*.

(2) T.A.R. Abruzzo, Pescara 28 agosto 2006, n. 445, in *Foro amm. T.A.R.*, 2006, 7-8, 2579; Cons. Stato, Sez. IV 20 aprile 2001, n. 2312, in *www.giustizia-amministrativa.it*.

(3) Cass. Sez. III Pen. 3 febbraio 2011, n. 3887, Carluccio e Agresti, in *www.ambientediritto.it*.

(4) Cons. Stato, Sez. IV 19 gennaio 2000, n. 245, in *Foro amm.*, 2000, 51.

(5) Cons. Stato, Sez. IV 18 gennaio 2011, n. 352, in *Riv. giur. edilizia*, 2011, 2-3, I, 682.

(6) Cons. Stato, Sez. IV 6 febbraio 2002, n. 664, in *Foro amm. C.D.S.*, 2002, 364 e 27 luglio 2010, n. 4920, *ivi*, 2010, 7-8, 1442; T.A.R. Veneto-Venezia, Sez. II 18 settembre 2003, n. 4864 e Cons. Stato, Sez. IV 3 agosto 2010, n. 5157, entrambe in *www.giustizia-amministrativa.it*.

(7) Cass. Sez. III Pen. 16 luglio 2010, n. 27715, Barbano, rv. 248.134, in *www.ambientediritto.it*. Per approfondimenti, P.L. PORTARULI, *D'acciaio e di vetro. Razionalismo urbanistico e regolazioni regionali: la Puglia*, Napoli, 2008; G.C. MENGOLI, *Manuale di diritto urbanistico*, Milano, 2009.

(8) T.A.R. Emilia-Romagna - Parma, Sez. I 18 dicembre 2007, n. 628, in *Foro amm. T.A.R.*, 2007, 12, 3748.

(9) Cons. Stato, Sez. II 10 dicembre 2003, n. 454, in *Foro amm. C.D.S.*, 2003, 3864 e Sez. IV 7 novembre 2001, n. 5721, in *Foro it.*, 2002, III, 405.

(10) Corte cost. 20 maggio 1999, n. 179, in *Riv. it. dir. pubbl. comunit.*, 1999, 873. Per approfondimenti, F. SALVIA, *Manuale di diritto urbanistico*, Padova, 2012; P. STELLA RICHTER, *I principi del diritto urbanistico*, Milano, 2006; S. AMOROSINO, *Il governo dei sistemi territoriali. Il nuovo diritto urbanistico*, Padova, 2008.

(11) Cons. Stato, Sez. IV 13 luglio 2010, n. 4545, in *Riv. giur. edil.*, 2010, 5, I, 1541.

(12) Cons. Stato, Sez. IV 4 maggio 2010, n. 2545, in *Foro amm. C.D.S.*, 2010, 5, 998; T.A.R. Puglia - Lecce, Sez. I 24 marzo 2011, n. 544, in *Foro amm. T.A.R.*, 2011, 4, 1373 (s.m.).

(13) Cons. Stato, Sez. IV 16 settembre 2011, n. 5229, in *Foro amm. C.D.S.*, 2011, 9, 2749.

(14) Cons. Stato, Sez. IV 16 giugno 2011, n. 3663, in *Riv. giur. edil.*, 2011, 4, I, 913.

rate in sede di pianificazione del territorio comunale, se non richiamando le ragioni di carattere generale che giustificano l'impostazione del piano (15): eventuali divieti assoluti di edificazione nelle aree agricole richiedono, invece, una specifica e particolare motivazione (16).

Le scelte urbanistiche per la disciplina del territorio comunale non comportano, quindi, la necessità di una specifica motivazione che tenga conto delle aspirazioni dei privati (17) e ciò anche in caso di adozione di una variante, anche generale, al piano vigente (18), sulla base di una diversa valutazione delle esigenze pubbliche (19), essendo sufficiente l'espresso riferimento alla relazione d'accompagnamento al progetto di modificazione (20), pur quando la variante disponga vincoli sulla proprietà privata, prevedendone l'espropriazione o l'inedificabilità assoluta (21).

Le norme del piano urbanistico che vietino nuove costruzioni in una zona determinata sono, infatti, volte alla soddisfazione di interessi di ordine generale, trascendenti quelli dei singoli proprietari, come la soddisfazione di esigenze igieniche, di tutela dell'estetica edilizia, di conservazione di ambienti storici o del paesaggio etc. (22).

Lo svolgimento delle funzioni in materia di tutela ambientale e paesistica, per la concorrenza delle relative competenze, impone, peraltro, adeguate forme di collaborazione fra i diversi soggetti istituzionali, in ossequio al principio di leale cooperazione (23): le autonomie comunali devono, pertanto, orientarsi alla protezione di concorrenti interessi generali (24), esercitando poteri di verifica e controllo finalizzati al medesimo tipo di tutela (25).

Così, in sede di pianificazione urbanistica è legittimo vietare l'ubicazione di industrie in determinate zone in virtù di apposite circostanze, anche onde non aggravare una situazione già critica e precaria (26) e ciò anche

sulla base di ragioni sopravvenute e nell'esercizio della discrezionalità pubblicistica, purché vi sia coerenza con i criteri di ordine tecnico-urbanistico stabiliti per la formazione del P.U.G. (27) e venga chiarita la deficienza del piano cui la P.A. ha inteso rimediare.

In tal senso, non rileva il preesistente titolo edilizio ottenuto per silenzio della P.A., peraltro gerarchicamente sovraordinata all'ente pianificante, e, poi, riconosciuto in sede giurisdizionale. Peraltro, le (eventuali) osservazioni dei privati al piano urbanistico costituiscono meri apporti collaborativi alla formazione del piano ed il loro accoglimento non determina un obbligo di ripubblicazione del piano, sussistente invece in caso di rielaborazione complessivamente innovativa del piano stesso e cioè di mutamento delle sue caratteristiche essenziali e dei criteri che alla sua impostazione hanno presieduto (28): anche il rigetto delle osservazioni non richiede una specifica motivazione, essendo sufficiente che esse siano state esaminate e ritenute in contrasto con gli interessi e le considerazioni generali poste a base della formazione del piano (29).

In conclusione: benché sia illegittimo un divieto di insediamento di industrie esteso all'intero territorio comunale, è legittima, stante la natura giuridica degli strumenti di pianificazione e dei relativi termini formali, la variante al P.U.G. che non si attesti come rielaborazione così innovativa da alterare i tratti essenziali delle scelte originarie, specie se adottata dal Comune in ottica di tutela ambientale ed in aderenza alle osservazioni *ad hoc* della Provincia e non è, quindi, impugnabile dalla società pur se già destinataria di autorizzazione di fatto, poi giuridicamente riconosciuta (30).

Ergo, va in parte respinto ed in parte dichiarato inammissibile il ricorso della s.r.l.

Alessandro M. Basso

(15) Cons. Stato, Sez. IV 10 agosto 2004, n. 4550, in *www.giustizia-amministrativa.it*.

(16) T.A.R. Lombardia - Brescia 27 giugno 2005, n. 674, T.A.R. Lombardia - Milano, Sez. II 29 settembre 2009, n. 4749, entrambe in *www.giustizia-amministrativa.it*; T.A.R. Lombardia - Milano, Sez. II 8 gennaio 2010, n. 3, in *Foro amm. T.A.R.*, 2010, 1, 38; T.A.R. Lombardia - Milano, Sez. II 7 luglio 2011, n. 1843, in questa Riv., 2012, 218. Per approfondimenti, AMOROSINO, *Il governo dei sistemi territoriali. Il nuovo diritto urbanistico*, cit.

(17) Cons. Stato, Ad. plen. 21 ottobre 1980, n. 37, in *www.giustizia-amministrativa.it*; Cons. Stato, Sez. IV 11 gennaio 1985, n. 2, in *Giur. it.*, 1985, III, 1, 299; Cons. Stato, Sez. IV 2 luglio 1983, n. 488, in *Riv. giur. edil.*, 1983, I, 573; T.A.R. Friuli-Venezia Giulia 24 settembre 1994, n. 349, in *Foro amm.*, 1994, 2471; T.A.R. Friuli-Venezia Giulia 26 luglio 2006, n. 482, in *www.giustizia-amministrativa.it*.

(18) Cons. Stato, Sez. IV 30 giugno 1993, n. 642, in *Foro amm.*, 1993, 1261.

(19) Cons. Stato, Sez. IV 20 marzo 1985, n. 96, in *Foro amm.*, 1985, 426.

(20) Cons. Stato, Sez. IV 4 marzo 1993, n. 240, in *Cons. Stato*, 1993, I, 309 e 11 dicembre 1979, n. 1141, in *Riv. giur. edil.*, 1980, I, 391.

(21) T.A.R. Friuli-Venezia Giulia, Sez. I 30 aprile 2010, n. 267, in *www.giustizia-amministrativa.it*.

(22) Corte d'app. Napoli, Sez. II Civ. 27 gennaio 2011, n. 206, in *www.ambientediritto.it*. Per approfondimenti, M.S. GIANNINI, *Diritto amministrativo*, II, Milano, 1993; C. PASQUALINI SALSA, *Il diritto dell'ambiente*, Milano, 1988; P. DELL'ANNO, *Elementi di diritto dell'ambiente*, Padova, 2008; A. PIEROBON (a cura di), *Nuovo manuale di diritto e gestione dell'ambiente*, Bologna, 2012.

(23) Corte cost. 27 luglio 2000, n. 378, in *Riv. giur. edil.*, 2000, I,

991; 27 luglio 1992, n. 366, in *Riv. giur. amb.*, 1993, 443; 15 novembre 1988, n. 1029, *ivi*, 1989, 330; 15 giugno 1989, n. 337, in *Giur. it.*, 1990, I, 1, 1546; Cons. Stato, Sez. VI 20 gennaio 2003, n. 204, in *Riv. giur. edil.*, 2003, I, 997. Per approfondimenti, A.M. BASSO, *La tutela dell'ambiente e del territorio. Aspetti agro-ecologici e profili giuridici*, Foggia, 2007, 23 e ss.; M. CECCHETTI, *Principi costituzionali per la tutela dell'ambiente*, Milano, 2000.

(24) Corte cost. 30 luglio 1997, n. 286, in *Foro amm.*, 1999, 1975. Per approfondimenti, N. GRECO, *Costituzione e regolazione. Interessi, norme e regole sullo sfruttamento delle risorse naturali*, Bologna, 2007.

(25) Cons. Stato, Sez. IV 10 dicembre 2010, n. 8729, in *Riv. giur. edil.*, 2011, 2-3, I, 551.

(26) Cons. Stato, Sez. IV 22 marzo 2005, n. 1190, in *Riv. giur. edil.*, 2005, 5, I, 1535.

(27) Cons. Stato, Sez. IV 26 gennaio 1999, n. 74, in *Foro amm.*, 1999, 69.

(28) Cons. Stato, Sez. IV 25 novembre 2003, n. 7782, in *Foro amm. C.D.S.*, 2003, 3311; Cons. Stato, Sez. IV 19 giugno 2007, n. 3300, in *Riv. giur. edil.*, 2008, I, 1, 360; T.A.R. Toscana, Sez. II 21 gennaio 2011, n. 123, in *www.giustizia-amministrativa.it*.

(29) Cons. Stato, Sez. IV 7 luglio 2008, n. 3358, in *Foro amm. C.D.S.*, 2008, 7-8, 2037; T.A.R. Puglia - Bari, Sez. I 22 ottobre 2008, n. 2357, in *Foro amm. T.A.R.*, 2008, 10, 2857; T.A.R. Piemonte - Torino, Sez. I 29 settembre 2008, n. 2080, *ivi*, 2008, 9, 2346; T.A.R. Campania - Napoli, Sez. VIII 30 luglio 2008, n. 9582, *ivi*, 2008, 7-8, 2176; T.A.R. Lombardia - Brescia, Sez. I 17 giugno 2010, n. 2329, in *www.giustizia-amministrativa.it*.

(30) T.A.R. Emilia-Romagna - Bologna, Sez. I 8 febbraio 2001, n. 145, in *Comuni Italia*, 2001, 605.

Indici 2013

I - Indice alfabetico per autore degli articoli e delle note a sentenza	pag. 765
II - Indice analitico-alfabetico delle decisioni	» 770
III - Indice cronologico delle decisioni	» 788
IV - Indice per articoli di legge richiamati nelle decisioni	» 791
V - Panorami	» 796

Hanno collaborato alla redazione della rivista

FRANCESCO MARIO AGNOLI, MARIA AMBROSIO,
ARCANGELO GIUSEPPE ANNUNZIATA, ELISABETTA ANTONINI-ANDREOZZI,
BIAGIO BARBATO, ALESSANDRO M. BASSO, LUCA BERGAMINI,
PAOLA BOLOGNA, ETTORE CASADEI, LUIGI CENICOLA, OSCAR CINQUETTI, CINZIA F. CADUTI,
LUIGI COLELLA, PAOLO COSTANTINO, ALESSANDRA COVIELLO, WANDA D'AVANZO,
FILIPPO DE LISI, GIUSEPPE FERRARA, VINCENZO FERRARA,
LUCIANA FULCINITI, GIOVANNI GALLONI, FABIO GENCCARELLI,
ALBERTO GERMANÒ, GLORIA G. GIAMMARELLI, ANTONIO GIARDINO,
INNOCENZO GORLANI, ALFIO GRASSO, EMANUELE GUERRIERI CIACERI, GUIDO JESU,
DOMENICO LA MEDICA, G. MANUELA LAMANTEA, LIBERA LAMOLA,
FRANCESCA LEONARDI, PIETRO MAGNO, SIMONE MARASCIALI, STEFANO MASINI,
FRANCESCO MAZZA, LEONARDO MAZZA, PATRIZIA MAZZA, MICHELE MEGHA,
MARCO MORELLI, BERNARD O'CONNOR, ANGELO PAVESI, VINCENZO PERILLO,
ALBERTO PIEROBON, MARCELLA PINNA, AMEDEO POSTIGLIONE, LUCA RAMACCI,
NICOLETTA RAUSEO, MARIO RENNA, ILARIA ROMAGNOLI, CRISTINA ROMANELLI,
BENEDETTO RONCHI, SONIA ROSOLEN, PIERLUIGI ROTILI, ALESSANDRO SAVINI,
ALFREDO SCIALÒ, CLAUDIO SCIANCALEPORE, GIUSEPPE SECCIA,
PIERO TAMBURINI, FABIO TOGNETTI, PAOLO TONUT.

DIRETTORE
GIOVANNI GALLONI

VICE DIRETTORI
AMEDEO POSTIGLIONE - ANDREA BALDANZA

DIREZIONE SCIENTIFICA

ALBERTO ABRAMI - FERDINANDO ALBISINNI - GIANFRANCO AMENDOLA - GIUSEPPE BIVONA - ETTORE CASADEI
GIAN GIORGIO CASAROTTO - LUIGI COSTATO - MARIARITA D'ADDEZIO - PAOLO DELL'ANNO - NICOLETTA FERRUCCI
ANTONIO FONTANA - LUCIO FRANCIANO - CARLO GATTA - ALBERTO GERMANÒ - GIUSEPPE GIUFFRIDA - MARCO GOLDONI INNO-
CENZO GORLANI - ALFIO GRASSO - CARLO ALBERTO GRAZIANI - ANTONIO JANNARELLI - DOMENICO LA MEDICA
PIETRO MASI - ALFREDO MASSART - LEONARDO MAZZA - MARIA PIA RAGIONIERI - EVA ROOK BASILE
FERNANDO SALARIS - GIULIO SGARBANTI - MICHELE TAMPONI - GAETANO VARANO

COMITATO DI REDAZIONE

MATTEO BENOZZO - FRANCESCO BRUNO - GIANFRANCO Busetto - DONATO CALABRESE - IRENE CANFORA
MARIO CARDILLO - SONIA CARMIGNANI - IVAN CIMATTI - ANTONINO CIMELLARO - OSCAR CINQUETTI - ANTONINO CORSARO
GIUSEPPE FERRARA - LUCIANA FULCINITI - FRANCESCO MAZZA - PATRIZIA MAZZA - MAURIZIO MAZZI - ANTONIO ORLANDO
LORENZA PAOLONI - ALBERTO PIEROBON - NICOLETTA RAUSEO - ILARIA ROMAGNOLI - ALESSANDRO SAVINI

COORDINAMENTO REDAZIONALE: STEFANO MASINI

SEGRETERIA DI REDAZIONE: SALVATORE ALTIERO

DIRETTORE RESPONSABILE
PAOLA MANDRICI

Direzione, Redazione e Segreteria: Via XX Settembre 118 - 00187 Roma
Tel. 06 48070744 - 06 4828866 - Fax 06 4828865
Internet: www.rivistadga.it o www.edizionitellus.it - E-mail: rivistadga@edizionitellus.it

Sede Legale e Amministrativa: Edizioni Tellus s.r.l.
Via XXIV Maggio, 43 - 00187 Roma
Tel. 06 4883424 - Fax 06 4822582

Pubblicazione registrata presso il Tribunale di Roma al n. 129 del 5 marzo 1992 Registro Stampa
Stampa: RAIA s.r.l. - Via G.B. Impallomeni, 66 - 00166 Roma



Nel rispetto dell'ambiente la presente rivista è stampata interamente su carta riciclata certificata e priva di cloro

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO PER IL 2014

Abbonamento annuo versione cartacea (sei fascicoli più l'indice dell'anno) € 100,00 - Abbonamento estero € 120,00 - Abbonamento annuo versione *integrale* (cartaceo + *on line*) € 130,00 - Abbonamento estero € 150,00 - Abbonamento annuo versione *on line* € 70,00 - Annate arretrate (disponibili) € 110,00. L'abbonamento decorre dal 1° gennaio con diritto agli arretrati e s'intende tacitamente rinnovato per l'anno successivo, salvo disdetta da esercitarsi entro il 30 novembre.

Per l'abbonamento nella versione *integrale* (cartaceo + *on line*) collegarsi al sito *internet: www.rivistadga.it*.

Il pagamento può essere effettuato direttamente all'Editore in contanti o con assegno "non trasferibile" o vaglia postale, oppure mediante versamento sul *c/c postale n. 97027007* intestato a **Edizioni Tellus s.r.l. - Via XXIV Maggio 43 - 00187 Roma**, indicando a tergo del modulo, in modo leggibile, il nome, cognome e indirizzo completo.

Il prezzo del singolo fascicolo è di € 16,00.

L'invio dei fascicoli avviene mediante spedizione in abbonamento postale. I fascicoli non ricevuti devono essere richiesti con lettera o fax, entro trenta giorni dal ricevimento del fascicolo successivo.

Per eventuali controversie è competente il Foro di Roma.

A norma dell'art. 74, primo comma, lett. c) del d.p.r. n. 633/1972 (nella nuova formulazione introdotta con l'art. 34 del d.l. 2 marzo 1989, n. 69, convertito nella legge 27 aprile 1989, n. 154), e dei dd.mm. 29 dicembre 1989 e 12 gennaio 1990, il commercio dei periodici è soggetto ad un'iva del 4% condensata, a carico esclusivo dell'Editore. Ne consegue, pertanto, che all'abbonato non è consentita la detrazione dell'imposta (circolare ministeriale n. 63/490676 del 7 agosto 1990).

Associata all'USPI - Unione della Stampa Periodica Italiana

ANES
ASSOCIAZIONE NAZIONALE EDITORIA
PERIODICA SPECIALIZZATA

Gli articoli firmati esprimono il pensiero degli autori e non riflettono necessariamente l'opinione della Rivista

I - Indice alfabetico per autore degli articoli e delle note a sentenza

DOTTRINA

ETTORE CASADEI: La nozione giuridica di agricoltura (incisivi mutamenti e nuovi problemi)	655
LUIGI COLELLA: Bonifica integrale e tutela dell'ambiente: un'alleanza necessaria per lo sviluppo sostenibile	79
LUIGI COLELLA: La «dieta mediterranea» come patrimonio dell'umanità: dalla tutela dell'UNESCO alla legge regionale della Campania n. 6 del 2012	583
LUCIANA FULCINITI: La riforma del processo d'appello delle controversie in materia di usi civici	439
INNOCENZO GORLANI: L'uso agricolo del suolo tra mutamenti di destinazione e strumenti di tutela	7
LIBERA LAMOLA: Pubblicità ingannevole sull'olio di oliva	151
FRANCESCA LEONARDI: Le pratiche commerciali scorrette nel settore alimentare ed il ruolo della «diligenza professionale»	295
STEFANO MASINI: Formaggi freschi a pasta filata: caratteristiche di qualità e della trasparenza delle denominazioni	367
LEONARDO MAZZA: Sospensione, revoca e divieto di rilascio della licenza di porto di fucile per uso di caccia e recidiva	88
ALBERTO PIEROBON: Una sintesi sui prodotti (tra normativa ambientale e nuove «tendenze»)	725

STUDI E DOCUMENTI

LUIGI CENICOLA: Dal 2014 cambia la tassazione per l'acquisto dei terreni agricoli	303
LUIGI CENICOLA: Accessi rurali: dubbi sul pagamento del COSAP	373
WANDA D'AVANZO: L'informazione ambientale e la digitalizzazione dei dati nella <i>governance</i> europea	231
VINCENZO FERRARA: Osservazioni sul maltrattamento degli animali con riferimento alle frodi in competizioni sportive: la legalità «specificata»	158
GIOVANNI GALLONI: L'ampliamento dei confini del diritto agrario. Diritto ambientale e alimentare nel pensiero di Luigi Costato	223
PIETRO MAGNO: In tema d'impresa di pesca e d'impresa di acquacoltura	228
STEFANO MASINI: Qualità e trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini (commentario breve della l. 14 gennaio 2013, n. 9)	16

OPINIONI E COMMENTI

LUIGI CENICOLA: Sui fabbricati rurali la Cassazione non recede	735
OSCAR CINQUETTI: Sezioni agrarie: note a margine di un convegno (e appunti per il nuovo Ministro di grazia e giustizia)	91
OSCAR CINQUETTI: La prelazione delle società di persone: alcuni interrogativi ricorrenti	307
AMEDEO POSTIGLIONE: La Green Economy dopo Rio+20	511

NOTE A SENTENZA

FRANCESCO MARIO AGNOLI: Efficacia e retroattività della ruralità di fatto	570
ARCANGELO GIUSEPPE ANNUNZIATA: Tutela risarcitoria in forma specifica e per equivalente in materia ambientale	390
ELISABETTA ANTONINI-ANDREOZZI: Sull'evoluzione della giurisprudenza in tema di decorrenza del termine di prescrizione del reato di realizzazione di impianto senza autorizzazione alle emissioni in atmosfera	537
BIAGIO BARBATO: Aree naturali protette: il difetto di motivazione sul diniego del nulla-osta <i>ex art. 13, legge n. 394/1991</i>	47
BIAGIO BARBATO: Installazione di impianti di energia rinnovabile: autorizzazione unica, capacità d'uso del suolo e obbligo di disponibilità del suolo	199
BIAGIO BARBATO: La contrapposizione tra raccolta differenziata e l'incenerimento con produzione energetica. Un'analisi sulla VIA nel provvedimento di rinnovo dell'AIA	422
BIAGIO BARBATO: Il dissenso «costruttivo» nel diniego dell'autorizzazione integrata ambientale: analisi del vincolo paesaggistico e della valutazione ambientale strategica nell'adozione del Piano provinciale dei rifiuti	696
ALESSANDRO M. BASSO: Realizzazione e gestione di impianti di energia da fonti rinnovabili tra Regioni a statuto ordinario e Regioni a statuto speciale: presupposti e criteri di legittimità tra normativa extranazionale ed ordinamento interno	26
ALESSANDRO M. BASSO: Rifiuti melmosi e tutela della sanità pubblica tra rimedi ordinari ed ordinanze contingibili ed urgenti: presupposti e criteri di legittimità di un'ordinanza sindacale di rimozione e smaltimento	57
ALESSANDRO M. BASSO: Ricerca di idrocarburi con « <i>air gun</i> » nel sottosuolo marino tra permesso del richiedente e potestà dello Stato e delle Regioni a statuto ordinario: la mancanza di (contestuale) pubblicazione della domanda di compatibilità ambientale e di acquisizione del parere regionale rende illegittimo il successivo decreto ministeriale	123

ALESSANDRO M. BASSO: Perimetrazione ed ampliamento di ZPS tra potestà pubblicistiche e legislazione speciale, anche posteriore: le ZPS, le aree naturali protette e la rete Natura 2000	185	LUIGI CENICOLA: L'interpretazione degli atti soggetti a registrazione	385
ALESSANDRO M. BASSO: Variante urbanistica tra potestà pubblicistiche e perizia tecnica esterna: modifiche minori a piano già sottoposto a VAS e compatibilità senza necessità di ulteriori valutazioni ambientali	352	LUIGI CENICOLA: Niente certificazione per lo IAP. Imposta di registro: agevolazioni per l'acquisto di terreni agricoli ..	457
ALESSANDRO M. BASSO: Impianto di cogenerazione e fonti assimilate alle rinnovabili tra indice I.E.N. e I.U.C.: mutamento sopravvenuto dei requisiti, recupero dei contributi più incentivanti e sospensione dei rimborsi degli oneri ambientali	409	LUIGI CENICOLA: Per la P.P.C. l'unico requisito è la forza lavoro	533
ALESSANDRO M. BASSO: Realizzazione di impianto fotovoltaico tra destinazione agricola dei terreni e vincoli diretti ed indiretti: i vincoli monumentali a tutela dei beni culturali ed ambientali e l'autorizzazione regionale per il diritto di proprietà e la libertà d'iniziativa economica privata.....	493	LUIGI CENICOLA: La perizia anche dopo l'atto di vendita	595
ALESSANDRO M. BASSO: Contaminazione di torrente ed ordinanza provinciale tra onere della prova e presunzioni civilistiche: legittima l'imposizione di obblighi di caratterizzazione e di bonifica in base al criterio della <i>vicinitas</i> e del più probabile che non	566	LUIGI CENICOLA: Pareri contrastanti sull'inquadramento catastale dei fabbricati rurali	713
ALESSANDRO M. BASSO: Produzione di energia elettrica da pollina e cippato: necessaria e legittima l'autorizzazione semplificata regionale per la costruzione dell'impianto e l'esercizio dell'attività	611	LUIGI CENICOLA: La deducibilità dei contributi di miglioramento fondiario	747
ALESSANDRO M. BASSO: È legittimo e non risarcibile il divieto di consumo alimentare dell'acqua di falde contaminate imposto dal Comune con ordinanza d'urgenza senza riduzione delle relative tariffe	692	OSCAR CINQUETTI: Un ripensamento incompleto	100
ALESSANDRO M. BASSO: Attività produttive tra libertà economiche e <i>potestas variandi</i> del Comune: legittimo il divieto «zonale» di insediamento di industrie insalubri mediante variante a P.R.G.	760	OSCAR CINQUETTI: Vendita forzata e prelazione	240
DANIELA BERGAMINI: Vendita di cosa gravata da oneri o diritti di godimento a favore di terzi: la garanzia di cui all'art. 1489 c.c. non opera in presenza di servitù apparente	528	CINZIA F. CODUTI: Un altro no della Consulta al marchio regionale di qualità	740
ALESSANDRO M. BASSO: Attività produttive tra libertà economiche e <i>potestas variandi</i> del Comune: legittimo il divieto «zonale» di insediamento di industrie insalubri mediante variante a P.R.G.	760	LUIGI COLELLA: Il pregio paesaggistico della «campagna romana»: il valore primario e assoluto della tutela del paesaggio agrario e la sua prevalenza sulle determinazioni urbanistiche	335
PAOLA BOLOGNA: Approfondimento in tema di emissioni odorigene	416	PAOLO COSTANTINO: Biomasse e conferenza di servizi: il rispetto delle regole procedurali innanzitutto ..	116
LUIGI CENICOLA: Un caso di fabbricato rurale abusivo	50	PAOLO COSTANTINO: Le biomasse nel triangolo tra rifiuti, sottoprodotti e fonti rinnovabili	265
LUIGI CENICOLA: Per i fabbricati strumentali agricoli l'attribuzione della rendita catastale presuppone il sopraluogo	102	PAOLO COSTANTINO: Le deroghe al regime dei rifiuti, tra dubbi e cautele	403
LUIGI CENICOLA: La sospensione degli aiuti comunitari non ha valenza generica	197	PAOLO COSTANTINO: Quando le indicazioni della legge rischiano di restare lettera morta: il caso delle molestie olfattive	469
LUIGI CENICOLA: La cessione di un terreno agricolo potenzialmente edificabile è considerata cessione di area edificabile	237	PAOLO COSTANTINO: Nuove «aperture» giurisprudenziali sul concetto di paesaggio	549
LUIGI CENICOLA: ICI: la domanda di variazione di categoria catastale dei fabbricati rurali ha efficacia sanante	354	PAOLO COSTANTINO: L'impatto ambientale e quello giudiziale dell'estrazione di anidride carbonica	616
		ALESSANDRA COVIELLO: Sul reato di omessa bonifica e sulla causa di non punibilità di cui all'art. 257, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152	314
		GIUSEPPE FERRARA: Gli oneri documentali dell'imprenditore agricolo professionale nell'agevolazione per la formazione della piccola proprietà contadina	454
		LUCIANA FULCINITI: Il contrastato impulso processuale del commissario usi civici di nuovo al giudizio della Corte costituzionale	677
		FABIO GENCARELLI: Ancora sul caso «Budweiser»	448
		ALBERTO GERMANÒ: Usi civici e soggetti interessati al procedimento di alienazione dei terreni di proprietà collettiva	207
		ALBERTO GERMANÒ : Terreni d'uso civico e impianti eolici (necessità dell'autorizzazione di mutamento di destinazione, previa procedura ad evidenza pubblica per l'assegnazione delle aree)	323
		ALBERTO GERMANÒ: Sull'impossibilità giuridica della sdemanializzazione di fatto di terreni gravati da uso civico	559
		GLORIA G. GIAMMARELLI: Zone di riserva generale orientata: le Sezioni Unite chiariscono la portata del divieto	

posto dalla legge quadro n. 394/1991 in ordine al regime delle acque	29	GUIDO JESU: Sulla necessità della forma scritta della <i>denuntiatio</i> nella prelazione agraria	386
GLORIA G. GIAMMARELLI: Decorso del termine finale prescritto per il procedimento di autorizzazione unica ex art. 1, d.l. n. 7/2002, convertito in legge n. 55/2002 e diniego d'intesa della Regione	188	GUIDO JESU: La mancata comparizione della parte istante al tentativo di conciliazione dinanzi all'I.P.A. non rende improponibile la domanda giudiziale	531
GLORIA G. GIAMMARELLI: Concessioni per la coltivazione di giacimento di acqua termo-minerale: la determinazione del canone di imbottigliamento	479	GUIDO JESU: Una decisione d'appello sulla concessione di un fondo rustico in comodato modale	604
GLORIA G. GIAMMARELLI: Aree sottoposte a vincolo paesaggistico-ambientale: è necessario acquisire il previo parere della competente soprintendenza ...	542	G. MANUELA LAMANTEA: L'irrilevanza penale di una condotta tra norma abrogatrice e periodo transitorio	178
ANTONIO GIARDINO: Territorialità e esclusività: il caso della DOC «Venezia» nell'ambito del regime transitorio ante 2009	562	G. MANUELA LAMANTEA: Il reato di omessa bonifica tra vecchia e nuova disciplina	466
INNOCENZO GORLANI: A proposito dei piccioni domestici inselvaticiti e della nutria: la Corte riscrive la nozione di fauna selvatica	94	G. MANUELA LAMANTEA: Il potere direttivo del soccidante e la sua corresponsabilità nel reato di illecita gestione dei rifiuti	599
INNOCENZO GORLANI: La legge friulana e le aziende faunistico-venatorie	208	LIBERA LAMOLA: Aiuti comunitari per cooperativa formata da giovani agricoltori soci cooperatori e soci finanziatori persone giuridiche	55
INNOCENZO GORLANI: Accesso agli ambiti territoriali di caccia e piano faunistico-venatorio del Veneto: una questione aperta	325	LIBERA LAMOLA: Aiuti comunitari per il rimboschimento di aree agricole e necessità dell'effettivo attecchimento delle essenze arboree impiantate	269
INNOCENZO GORLANI: Accesso agli ambiti territoriali di caccia e piano faunistico-venatorio del Veneto: una questione aperta	325	LIBERA LAMOLA: Presupposti e finalità del vincolo indiretto di tutela del patrimonio storico-artistico	414
INNOCENZO GORLANI: Diniego di rinnovo di licenza di caccia e sanzione accessoria per una infrazione venatoria	488	LIBERA LAMOLA: Ordinanza contingibile ed urgente in tema di inquinamento acustico e tutela della salute di un singolo soggetto privato.....	752
INNOCENZO GORLANI: L'accesso dei cacciatori ai fondi altrui e la pronuncia della Corte europea dei diritti dell'uomo	515	FRANCESCA LEONARDI: «Asti» DOCG: nome geografico ed esclusione del territorio indicato nella denominazione	257
INNOCENZO GORLANI: Il tesserino venatorio: documento di controllo o atto abilitativo?	592	FRANCESCA LEONARDI: <i>Claims</i> nutrizionali: profili di azione ed omissione ingannevoli e buona fede del comportamento imprenditoriale	704
INNOCENZO GORLANI: Piano faunistico-venatorio e ambiti territoriali di caccia: la Corte boccia l'ambito provinciale unico	674	SIMONE MARASCIALLI: L'inquinamento atmosferico: individuazione del soggetto attivo del reato	104
ALFIO GRASSO: Impresa agricola e legge fallimentare	477	SIMONE MARASCIALLI: Il principio di precauzione: breve <i>excursus</i> storico e concreta applicazione	341
ALFIO GRASSO: Sulla necessità delle due distinte ed autonome contestazioni fissate dagli artt. 5 e 46, legge sui contratti agrari (e sull'orientamento criticabile della giurisprudenza teso a revisionarne la regola)	745	STEFANO MASINI: Sull'iniziativa del giudice di «rovesciamento» del precedente nella vicenda di coltivazione di OGM	42
EMANUELE GUERRIERI CIACERI: Rifiuto di accettazione del pagamento e offerta reale ex art. 1208 e ss. c.c.	32	STEFANO MASINI: Esonero da responsabilità degli organi di vertice di una impresa alimentare: insussistenza della delega e necessità di un modello organizzativo	242
EMANUELE GUERRIERI CIACERI: Competenza del giudice ordinario e requisiti irrilevanti per il riscatto di fondo rustico	104	STEFANO MASINI: Alimenti a rischio e centralità del consumatore nella comunicazione	309
EMANUELE GUERRIERI CIACERI: Cessazione del contratto di affitto e prelazione del confinante	177	STEFANO MASINI: Sull'inganno dell'origine nel reato di frode: dalla protezione del consumatore alla tutela della fiducia nel commercio	397
EMANUELE GUERRIERI CIACERI: Esercizio del diritto di riscatto su bene in comunione legale: l'integrazione del contraddittorio sana ogni decadenza	464	STEFANO MASINI: Sfruttamento commerciale dell' <i>italian sounding</i> , concorrenza sleale e vicende della libertà di informazione	473
GUIDO JESU: Vendita del fondo all'affittuario dopo la cessazione del contratto di affitto e azione di riscatto da parte del confinante	176	STEFANO MASINI: Il sacrificio del <i>chilometro zero</i> sul terreno del libero scambio e il ruolo debole della Corte costituzionale	670

FRANCESCO MAZZA: Attività estrattive e risorse geotermiche	98	VINCENZO PERILLO: Competenza e presupposti dei provvedimenti repressivi di industrie insalubri	406
FRANCESCO MAZZA: Sulla natura giuridica dell'acqua corrente nei fossi interrati	319	VINCENZO PERILLO: Sulla natura di rifiuto del pietrame ammucciato alla rinfusa ed incustodito	486
PATRIZIA MAZZA: Sulla natura giuridica dell'acqua corrente nei fossi interrati	319	VINCENZO PERILLO: Contrasto di giurisprudenza sulla legittimazione ad impugnare il provvedimento di approvazione di un impianto di stoccaggio di rifiuti	498
PATRIZIA MAZZA: Tutela della fauna alpina ed esercizio di attività venatoria	106	VINCENZO PERILLO: Disciplina applicabile in tema di immissioni in atmosfera	545
PATRIZIA MAZZA: Licenza di caccia ed impossessamento di fauna selvatica	244	VINCENZO PERILLO: Abbandono incontrollato di rifiuti ed accertamento della responsabilità del proprietario del fondo in contraddittorio con gli interessati	622
PATRIZIA MAZZA: L'elemento soggettivo nel diritto di maltrattamento di animali	399	VINCENZO PERILLO: In tema di energia elettrica: cogenerazione e poteri di controllo	751
PATRIZIA MAZZA: Le nozioni di «stabilimento di allevamento» e di «stabilimento fornitore» nella normativa a tutela degli animali utilizzati a fini sperimentali	496	ALBERTO PIEROBON: Primo commento alla sentenza della Corte Suprema di cassazione, Sez. III Pen. 11 luglio 2012, n. 27413	35
PATRIZIA MAZZA: Detenzione di uccelli in gabbiette, tentativi di volo e lesioni alle ali	535	ALBERTO PIEROBON: Ancora sulla qualificazione (non solo giuridica) del trattamento come discriminie classificatorio tra rifiuti urbani e speciali?	109
PATRIZIA MAZZA: Allevamento di cani di razza <i>beagle</i> e maltrattamento di animali	540	ALBERTO PIEROBON: L'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti (e la liberalizzazione dei rifiuti alla stregua del prodotto/merce)	182
PATRIZIA MAZZA: Attività circense e maltrattamento di animali: nessuna «zona franca»	601	ALBERTO PIEROBON: Programmazione e gestione delle risorse idriche nel baillame di soggetti, competenze, funzioni. E il Comune?	236
MICHELE MEGHA: Procedimento d'ingiunzione e tentativo di conciliazione obbligatorio	400	ALBERTO PIEROBON: Affidamento <i>in house</i> di un impianto rifiuti da un ente locale ad una società pubblica: commento alla sentenza Cons. Stato 21 dicembre 2012, n. 762	330
MICHELE MEGHA: Criteri di determinazione del canone d'affitto dopo Corte cost. 5 luglio 2002, n. 318: equità e valore di mercato nel rapporto costituito <i>ex lege</i> tra i coeredi del proprietario del fondo rustico	682	ALBERTO PIEROBON: Pregiudizi e apoditticità nella imposizione dei livelli di raccolta differenziata, la cui inosservanza per la Corte dei conti diventa causativa di danno erariale	634
MARCO MORELLI: L'utilizzo di aree agricole per scopi diversi: attenzione a non esagerare	45	MARCELLA PINNA: Il Consiglio di Stato consente l'installazione di un impianto fotovoltaico in prossimità di un antico tratturo	482
MARCO MORELLI: Le derivazioni dalla attività agricola e l'estensione del giudicato	202	MARCELLA PINNA: La Corte di giustizia europea sull' <i>end of waste</i>	589
MARCO MORELLI: Anche a Bolzano l'indennità di esproprio per aree non edificabili ha valore venale?	312	NICOLETTA RAUSEO: Il diritto di prelazione e la vendita di fabbricato di civile abitazione	40
MARCO MORELLI: La risarcibilità (o indennizzabilità?) di danni non patrimoniali da occupazioni illegittime	485	NICOLETTA RAUSEO: Diritto di prelazione e annullamento per errore del contratto preliminare di compravendita di fondo rustico	461
MARCO MORELLI: Occupazioni illegittime sì: ma il proprietario non può pretendere la luna	554	NICOLETTA RAUSEO: Servitù coattiva di passaggio e litisconsorzio necessario	597
MARCO MORELLI: Massimo livello di guardia per le garanzie procedurali negli espropri per evitare illegittime occupazioni	624	MARIO RENNA: Carenze tecnico-progettuali impedenti la realizzazione di impianto per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili	709
BERNARD O'CONNOR: AGCM sanziona Danone per pratiche commerciali scorrette e pubblicità ingannevole ..	134	ILARIA ROMAGNOLI: Art. 348 <i>bis</i> c.p.c.: inammissibilità o rigetto? Un caso in materia di prelazione agraria ..	245
ANGELO PAVESI: Le associazioni ambientaliste sono legittimate ad agire in giudizio solo se non occasionali	627	CRISTINA ROMANELLI: Dell'obbligo del Ministero dell'ambiente di pronunciarsi sulla denuncia di danno ambientale	61
VINCENZO PERILLO: Impianti eolici: autorizzazione unica ed applicazione della disciplina transitoria	52		
VINCENZO PERILLO: Impianto per sfruttamento di cava ed emissioni in atmosfera	204		
VINCENZO PERILLO: Ampliamento di impianto per la produzione di energia elettrica: legittimazione all'impugnativa e rilascio AIA	343		

CRISTINA ROMANELLI: Sul diniego di compatibilità ambientale di un impianto di smaltimento di rifiuti per contrasto con gli strumenti urbanistici	211	PIERLUIGI ROTILI: Un «matrimonio» che si può e si deve fare. Possibilità e limiti all'installazione di pannelli solari fotovoltaici in aree agricole	607
CRISTINA ROMANELLI: Impianto eolico e procedura VIA ..	252	ALESSANDRO SAVINI: Nel conflitto Stato-Province autonome sulla ripartizione della potestà legislativa in tema di impianti per l'energia da fonti rinnovabili le barricate continuano	172
CRISTINA ROMANELLI: Illegittimità dei limiti massimi di produzione degli impianti eolici	339	ALESSANDRO SAVINI: Valutazione d'impatto ambientale e impianti energetici da biogas. Il vaso di Pandora delle biomasse	522
CRISTINA ROMANELLI: La tutela dell'ambiente per le aziende già insediate	490	ALFREDO SCIALÒ: La VAS per i piani di «piccole aree a livello locale» al vaglio del Consiglio di Stato: criteri dimensionali e autorità competente	192
CRISTINA ROMANELLI: Sulla non assimilabilità delle acque meteoriche di dilavamento agli scarichi industriali	557	ALFREDO SCIALÒ: I presupposti per il (legittimo) sequestro preventivo di impianti fotovoltaici	686
CRISTINA ROMANELLI: Concentrazione di procedimenti per VIA ed AIA solo se prevista dalla Regione e termini per la procedura di VIA	711	CLAUDIO SCIANCALEPORE: La condanna all'Italia per inadempimento degli obblighi in materia di inquinamento ambientale: una lezione a futura memoria?	165
CRISTINA ROMANELLI: Sugli incentivi in favore degli impianti solari fotovoltaici per la copertura di serre	757	CLAUDIO SCIANCALEPORE: L'assegnazione dei diritti di emissione di gas a effetto serra nel sistema dei principi comunitari	380
BENEDETTO RONCHI e GIUSEPPE SECCIA: Un evento idoneo a contaminare un sito deve essere seguito dalle necessarie misure di prevenzione e, in sede di bonifica, gli scarichi delle acque emunte dalla falda sono sottoposti al regime generale degli scarichi nei corpi idrici	127	GIUSEPPE SECCIA e BENEDETTO RONCHI: Un evento idoneo a contaminare un sito deve essere seguito dalle necessarie misure di prevenzione e, in sede di bonifica, gli scarichi delle acque emunte dalla falda sono sottoposti al regime generale degli scarichi nei corpi idrici	127
BENEDETTO RONCHI e GIUSEPPE SECCIA: L'ordinanza provinciale che, a distanza di anni, diffida a smaltire/recuperare i rifiuti abbancati in cava (R10) è legittima qualora le analisi segnalino una violazione dei parametri previsti per il recupero ambientale	426	GIUSEPPE SECCIA e BENEDETTO RONCHI: L'ordinanza provinciale che, a distanza di anni, diffida a smaltire/recuperare i rifiuti abbancati in cava (R10) è legittima qualora le analisi segnalino una violazione dei parametri previsti per il recupero ambientale	426
SONIA ROSOLEN: Legittime le limitazioni all'utilizzo di trattamenti fitosanitari da parte dei Comuni	248	PIERO TAMBURINI: L'autorizzazione degli impianti per fonti rinnovabili e la variante urbanistica	271
SONIA ROSOLEN: Costituzionalmente illegittimo il diniego preventivo all'intesa	451	FABIO TOGNETTI: Il «Conto energia» e l'incentivazione di impianti fotovoltaici, con particolare riferimento alle conseguenze del decreto cosiddetto «salva Alcoa»	347
SONIA ROSOLEN: La revoca del provvedimento presuppone il rispetto della medesima procedura osservata per l'adozione, soprattutto quando le finalità concernono la salvaguardia della salubrità dell'ambiente	619	FABIO TOGNETTI: Sulla cumulabilità di contributi regionali per il fotovoltaico con il Conto energia	689
PIERLUIGI ROTILI: Il risarcimento del danno per l'utilizzazione senza titolo trova un limite nei principi generali: la prescrizione	119	PAOLO TONUT: L'applicazione di una regola generale sul recupero di aiuti europei indebitamente percepiti nel caso del magazzino privato di vini e mosti ...	66
PIERLUIGI ROTILI: La possibile uniformità tra procedure ablatorie legittime e richieste di risarcimento in caso di esproprio illegittimo. Verso una maggior tutela per l'affittuario non coltivatore	412		

II - Indice analitico-alfabetico delle decisioni (*)

ACQUE

Norme della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Risorse geotermiche - Acque utilizzate per scopi geotermici - Assimilazione alle acque reflue domestiche qualora non siano state utilizzate nell'ambito dei cicli produttivi e non siano state sottoposte a trattamenti chimici - Contrasto con la normativa nazionale che prevede necessariamente la classificazione quali acque reflue industriali - Insussistenza. <i>Corte cost. 20 aprile 2012, n. 100</i> , con nota di F. MAZZA	98	<i>Stato, Sez. V 27 marzo 2013, n. 1823</i> , con nota di G.G. GIAMMARELLI	478
Scarico con autorizzazione scaduta - Reato. <i>Cass. Sez. III Pen. 16 novembre 2012, n. 44903 (M)</i>	140	Acque pubbliche - Elenchi di cui ai r.d. n. 523 del 1904 e n. 1775 del 1933 - Carattere costitutivo - Configurabilità - Esclusione - Conseguenze - Obbiettiva attitudine dell'acqua a servire al pubblico interesse - Necessità - Fattispecie. <i>Cass. Sez. III Civ. 15 maggio 2013, n. 11757(M)</i>	500
Reflui derivanti dalla molitura delle olive - Scarico senza autorizzazione - Reato <i>ex art. 137, d.lgs. n. 152 del 2006. Cass. Sez. III Pen. 25 gennaio 2012, n. 3087 (M)</i>	213	Inquinamento - Inquinamento idrico - Rifiuti - Acque meteoriche da dilavamento provenienti da vasche drenanti - Assimilazione ai reflui industriali soggetti ad autorizzazione - Esclusione - Provvedimenti della Provincia - Competenza - Illegittimità. <i>Cons. Stato, Sez. VI 9 luglio 2012, n. 4018</i> , con nota di C. ROMANELLI	556
Norme della Regione Abruzzo - Servizio idrico integrato - Controllo analogo sul gestore <i>in house</i> del servizio - Previsione che l'Ente regionale per il servizio idrico integrato (ERSI) eserciti il controllo analogo sui gestori <i>in house</i> attraverso un parere sugli atti fondamentali degli stessi solo obbligatorio ma non vincolante, e nel rispetto della loro autonomia gestionale - Incostituzionalità. <i>Corte cost. 28 marzo 2013, n. 50</i> , con nota di A. PIEROBON	234	Acque reflue - Superamento delle soglie di concentrazione di inquinanti in un torrente - Individuazione dell'autore della contaminazione e accertamento dei presupposti della responsabilità per danno ambientale - Obblighi di bonifica. <i>T.A.R. Toscana, Sez. II 22 ottobre 2012, n. 1687</i> , con nota di A.M. BASSO	564
Edilizia e urbanistica - Sequestro preventivo - Legittimità - Immobili realizzati in zona di inedificabilità assoluta - Fascia di rispetto dal piede dei corsi d'acqua - Caratteristiche. <i>Cass. Sez. III Pen. 5 aprile 2012, n. 12998 (c.c.)</i> , con nota di F. MAZZA	318	Liquami - Sversamento - Blocco del funzionamento di un depuratore - Violazione art. 734 c.p. <i>Cass. Sez. III Pen. 14 maggio 2013, n. 20737(M)</i>	638
Acque reflue urbane provenienti dal depuratore pubblico - Scarico - Rispetto dei limiti di tabella 3 - Principio di precauzione - Applicazione delle prescrizioni più restrittive da parte della Provincia - Legittimità. <i>T.A.R. Lazio - Roma, Sez. II quater 28 gennaio 2013, n. 983</i> , con nota di S. MARASCIALLI	340	Ordinanze d'urgenza - Dichiarazione di non potabilità e inibizione dell'uso delle acque destinate al consumo umano fino al ripristino della potabilità - Riduzione delle tariffe per il consumo dell'acqua potabile - Non previsione - Risarcimento di danno non patrimoniale - Illegittimità. <i>Cons. stato, Sez. VI 21 giugno 2013, n. 3393</i> , con nota di A.M. BASSO	690
Acque reflue domestiche - Acque reflue industriali - Differenza. <i>Cass. Sez. III Pen. 31 gennaio 2013, n. 4844 (M)</i>	357	Acque provenienti da frantoio oleario - Reato <i>ex art. 256, comma 2, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152</i> - Reflui oleosi impiegati a fini agricoli - L. 11 novembre 1996, n. 574 - Applicazione. <i>Cass. Sez. III Pen. 25 febbraio 2013, n. 9011 (M)</i>	717
Reflui provenienti da studio odontoiatrico - Acque reflue industriali. <i>Cass. Sez. III Pen. 17 gennaio 2013, n. 2340(M)</i> ...	357	Destinate al consumo umano - Garanzie di sicurezza - Valori parametrici - Deroghe - Possibilità. <i>Cons. Stato, Sez. VI 21 giugno 2013, n. 3388 (M)</i>	718
Concessione per la coltivazione di giacimento di acqua termo-minerale - Canone di imbottigliamento - Differenza tra canone di concessione vero e proprio e il corrispettivo per oneri diretti ed indiretti. <i>Cons.</i>		Destinate al consumo umano - Garanzie di sicurezza - Valori parametrici - Deroghe - Autorizzazione delle Amministrazioni - Responsabilità aquiliana - Esclusione - Ragioni. <i>Cons. Stato, Sez. VI 21 giugno 2013, n. 3388 (M)</i>	718

(V. anche *Bellezze naturali, Sanità pubblica*)

AGRICOLTURA E FORESTE

Aiuti comunitari - Insediamento di giovani agricoltori - Cooperativa di soci operatori e soci sovventori - Soci sovventori rappresentati da persone giuridiche -

(*) Con (M) vengono indicate le decisioni riportate nella rubrica Massimario.

Requisito dell'età - Irrilevanza per queste. <i>T.A.R. Lombardia - Brescia, Sez. II 27 marzo 2012, n. 542</i> , con nota di L. LAMOLA	54	Credito - Cooperative agricole di cui sia stata accertata l'insolvenza - Garanzie concesse, in loro favore, dai soci - Assunzione, a carico dello Stato, delle predette garanzie - Immediata liberazione dei soci garanti - Configurabilità - Ragioni. <i>Cass. Sez. III Civ. 19 febbraio 2013, n. 4014 (M)</i>	274
Aiuti comunitari - Sanzioni amministrative - Applicazione - Opposizione - Indebita percezione - Esposizione di dati non veritieri - Indicazione di ubicazione aziendale diversa da quella effettiva nei cento giorni successivi al termine di scadenza della domanda - Rilevanza - Accertamento successivo alla data di scadenza dei cento giorni dalla presentazione della domanda - Irrilevanza. <i>Cass. Sez. II Civ. 12 luglio 2012, n. 11846 (M)</i>	62	Ordinanza contingibile e urgente - Presupposti - Situazione eccezionale con rischi per la salute pubblica - Emergenza sorta precedentemente - Irrilevanza. <i>T.R.G.A. Trento, Sez. Un. 22 marzo 2013, n. 110 (M)</i>	276
Riforma fondiaria - Assegnazione - Vendita del fondo assegnato a soggetto, condizioni o prezzo diversi da quelli stabiliti dall'art. 4 della legge n. 379 del 1967 - Stipulazione successiva all'entrata in vigore della legge n. 386 del 1976 ed al pagamento della quindicesima annualità di prezzo - Annullabilità assoluta - Configurabilità - Prescrizione quinquennale dell'azione - Decorrenza. <i>Cass. Sez. II Civ. 25 giugno 2012, n. 10577 (M)</i>	62	Stabulazione di bestiame - Divieto in zona di rispetto idrogeologico - Adozione di ordinanza contingibile e urgente - Presupposti - Situazione eccezionale con rischi per la salute pubblica - Mancata indicazione - Illegittimità. <i>T.R.G.A. Trento, Sez. Un. 22 marzo 2013, n. 110 (M)</i>	276
Aiuti comunitari - Indebita percezione - Adozione provvedimenti sanzionatori - Competenza. <i>Cons. Stato, Sez. II 21 marzo 2012, n. 5650/2010 (quesito) (M)</i> ..	64	Contributi comunitari - Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG) - Finanziamento concesso dal FEAOG, Sezione orientamento - Diritto di credito del beneficiario direttamente nei confronti della Commissione europea - Esclusione - Fondamento. <i>Cass. Sez. Un. Civ. 5 febbraio 2013, n. 2595 (M)</i>	356
Riforma fondiaria - Assegnazione - Fondi agricoli riscattati ai sensi della legge n. 379 del 1967 - Acquisto rientrante nella comunione legale <i>ex art. 177 c.c.</i> - Configurabilità. <i>Cass. Sez. II Civ. 27 agosto 2012, n. 14653 (M)</i>	139	Contributi comunitari - Comunità europea - Corte di giustizia - Azione esercitata nei confronti della Commissione europea - Domanda diretta a far valere un credito - Pretesa fondata su decisione della Commissione europea - Giurisdizione del giudice nazionale - Fondamento. <i>Cass. Sez. Un. Civ. 5 febbraio 2013, n. 2595 (M)</i>	356
Aiuti comunitari - Indebita percezione - Sospensione procedimenti di erogazione degli aiuti disposta da AGEA. <i>Cons. Stato, Sez. III 3 luglio 2012, n. 3874</i> , con nota di L. CENICOLA	196	Credito - Cooperative agricole di cui sia stata accertata l'insolvenza - Garanzie concesse, in loro favore, dai soci - Assunzione, a carico dello Stato, delle predette garanzie - Immediata liberazione dei soci garanti - Configurabilità - Ragioni. <i>Cass. Sez. III Civ. 19 febbraio 2013, n. 4014 (M)</i>	428
Boschi e terreni coperti da bosco - Terreni coperti da bosco - Nozione - Inclusione di zone limitrofe a boschi - Legittimità - Ragioni. <i>Cons. Stato, Sez. V 23 ottobre 2012, n. 5410 (M)</i>	214	Impresa agricola - Fallimento - Attività - Affitto di fondi rustici ed attrezzature agricole - Mutamento di attività in commercio - Esclusione. <i>Trib. Udine 21 settembre 2012</i> , con nota di A. GRASSO.....	476
Attività connesse all'agricoltura - Definizione. <i>Cons. Stato, Sez. IV 20 settembre 2012, n. 5045 (M)</i>	214	Comunione tacita familiare - Assoggettamento alla disciplina dell'impresa familiare ed agli usi compatibili - Disciplina <i>ex art. 230 bis c.c.</i> - Retroattività - Esclusione - Conseguenza. <i>Cass. Sez. I 2 aprile 2013, n. 7981 (M)</i>	500
Attività connesse all'agricoltura - Caratteri - Collegamento all'attività esercitata in via principale - Necessità. <i>Cons. Stato, Sez. IV 20 settembre 2012, n. 5045 (M)</i>	214	Attività molitura olive e lavorazione pasta disoleata - Carattere agricolo - Esclusione - Ragioni. <i>Cons. Stato, Sez. IV 4 febbraio 2013, n. 651 (M)</i>	502
Olio extra vergine di oliva - Imbottigliamento da parte dell'olivicoltore - Attività connessa all'agricoltura - Ascrivibilità - Condizioni. <i>Cons. Stato, Sez. IV 20 settembre 2012, n. 5045 (M)</i>	214	Attività molitura olive a favore di terzi - Svolgimento prevalente - Carattere agricolo - Esclusione. <i>Cons. Stato, Sez. IV 4 febbraio 2013, n. 651 (M)</i>	502
Regolamento comunale per l'utilizzo di prodotti fitosanitari e la disciplina delle coltivazioni agricole - Approvazione - Trattamenti fitosanitari - Limiti - Principio di precauzione. <i>Cons. Stato, Sez. III 4 marzo 2013, n. 1281</i> , con nota di S. ROSOLEN	248	Impianto per molitura olive e trasformazione paste derivate - Prevalente lavorazione di prodotti di terzi - Mancanza nesso strumentalità o complementarietà con l'attività principale di coltivazione del fondo - Realizzazione in zona residenziale - Diniego - Legittimità. <i>Cons. Stato, Sez. IV 4 febbraio 2013, n. 651 (M)</i>	502
Aiuti comunitari - Rimboschimento di superfici agricole - Erogazione dell'aiuto - Conseguimento e mantenimento del premio di impianto - Condizioni - Effettivo attecchimento delle essenze arboree impiantate - Necessità. <i>Cons. Stato, Sez. V 6 giugno 2012, n. 3335</i> , con nota di L. LAMOLA	268		

Coltivazioni di ulivo oggetto di trattamenti fitosanitari - Ordinanza sindacale recante modalità esecutive per i trattamenti fitosanitari alle colture in appezzamenti agricoli - Revoca. <i>T.A.R. Liguria, Sez. I 12 luglio 2013, n. 1053</i> , con nota di S. ROSOLEN	619	ca da fonti rinnovabili anche in deroga al limite dell'autoconsumo - Contrasto con la normativa nazionale di riferimento. <i>Corte cost. 20 aprile 2012, n. 99</i> , con nota di A.M. BASSO	24
Olivicoltura - Olivicoltura ed oli - Aiuti comunitari - Olio d'oliva - Percezione indebita - Prova - Documentazione idonea. <i>Cass. Sez. I Civ. 14 giugno 2013, n. 14998(M)</i> .	637	Impianto di stoccaggio e trattamento di fanghi biologici - Autorizzazione alla realizzazione ed esercizio dell'impianto - Zone a destinazione agricola - Condizioni. <i>Cons. Stato, Sez. V 28 giugno 2012, n. 3818</i> , con nota di M. MORELLI	43
Tutela degli interessi finanziari dell'Unione - Regolamento (CE, EURATOM) n. 2988/95 - Artt. 4 e 5 - Sanzione amministrativa - Misura amministrativa - Regolamento (CEE) n. 822/87 - Aiuti al magazzinaggio privato di mosti di uve concentrati - Origine comunitaria - Regolamento (CEE) n. 1059/83 - Contratto di magazzinaggio a lungo termine - Art. 2, par. 2, del regolamento (CEE) n. 1059/83 - Art. 17, par. 1, lett. b), del regolamento (CEE) n. 1059/83 - Diminuzione dell'aiuto in proporzione alla gravità dell'infrazione. <i>Corte di giustizia UE, Sez. IV 13 dicembre 2012, in causa C-670/11</i> , con nota di P. TONUT	664	Energia - Impianti eolici - Autorizzazione unica - Autorizzazione per numero ridotto di aerogeneratori - Richiesta di inserimento anche dei restanti aerogeneratori - Applicazione r.r. n. 16 del 2006 dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale - Applicazione disciplina transitoria - Legittimità. <i>T.A.R. Puglia - Lecce, Sez. I 16 luglio 2012, n. 1296</i> , con nota di V. PERILLO	52
Piccola proprietà contadina - Agevolazioni tributarie - Trasferimento della nuda proprietà del fondo con riserva di usufrutto in capo all'alienante - Coltivazione diretta del fondo protratta dell'usufruttuario - Decadenza dall'agevolazione all'originario acquirente ai sensi dell'art. 7, comma 1, legge n. 604 del 1954 - Sussistenza - Ragioni. <i>Cass. Sez. V Civ. 26 giugno 2013, n. 16076(M)</i>	716	Danno ambientale - Denuncia di danno ambientale - Obbligo del Ministero dell'ambiente di pronunciarsi - Mancata risposta - Ipotesi di silenzio inadempiuto - Impugnazione - Competenza del T.A.R. del Lazio - Esclusione. <i>T.A.R. Campania - Napoli, Sez. I 8 febbraio 2012, n. 676</i> , con nota di C. ROMANELLI	60
Coltivazione idroponica di fragole - Attività connessa con impianti produzione energia elettrica - Esclusione - Assoggettamento a procedura autorizzativa unificata - Inammissibilità. <i>T.A.R. Piemonte, Sez. I 12 luglio 2013, n. 872(M)</i>	718	Danno ambientale - Denuncia di danno ambientale - Soggetti legittimati - Sono quelli indicati nell'art. 309, comma 1, d.lgs. n. 152/2006 (Regioni, Province autonome, enti locali anche associati, persone fisiche o giuridiche). <i>T.A.R. Campania - Napoli, Sez. I 8 febbraio 2012, n. 676</i> , con nota di C. ROMANELLI	60
Imprenditore agricolo - Definizione - Requisiti - Coltivazione del fondo - Interpretazione. <i>T.A.R. Piemonte, Sez. I 12 luglio 2013, n. 872(M)</i>	718	Danno ambientale - Denuncia di danno ambientale - Obbligo del Ministero dell'ambiente di pronunciarsi - Mancata risposta - Ipotesi di silenzio inadempiuto - Sussiste. <i>T.A.R. Campania - Napoli, Sez. I 8 febbraio 2012, n. 676</i> , con nota di C. ROMANELLI	60
(v. anche <i>Edilizia e urbanistica</i>)		Danno ambientale - Costituzione di parte civile - Rispettiva legittimazione di Stato ed enti territoriali. <i>Cass. Sez. III Pen. 23 maggio 2012, n. 19437(M)</i>	63
AMBIENTE		Inquinamento atmosferico - Emissioni in atmosfera - Reato proprio del gestore dell'attività - Configurabilità. <i>Cass. Sez. III Pen. 10 luglio 2012, n. 27260</i> , con nota di S. MARASCIALI	104
Energia - Norme della Regione Veneto - Disposizioni in materia di impianti fotovoltaici a terra e di impianti alimentati da biomassa, biogas e bioliquidi - Divieto transitorio al Consiglio regionale di rilasciare autorizzazioni alla realizzazione ed all'esercizio di impianti di potenza superiore ad un certo limite - Lamentato ostacolo alla produzione di energia da fonti rinnovabili, in contrasto con la normativa nazionale e gli impegni internazionali e comunitari assunti dallo Stato. <i>Corte cost. 12 aprile 2012, n. 85</i> , con nota di A.M. BASSO	24	Riattivazione, mediante utilizzazione di biomasse quale combustibile, di una centrale termoelettrica - Ordinanza di sospensione lavori e di rimessa in pristino - Successiva autorizzazione all'attivazione - Annullamento dell'autorizzazione - Conferenza convocata dalla Provincia - «Ratifica» della Regione - Inammissibile. <i>Cons. Stato, Sez. VI 1° agosto 2012, n. 4400</i> , con nota di P. COSTANTINO	114
Energia - Norme della Regione autonoma Sardegna - Promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili - Previsione che l'installazione e l'esercizio di impianti di generazione elettrica alimentati da biogas e biometano, siano assoggettati alla procedura abilitativa semplificata solo per i soggetti ivi indicati - Contrasto con la normativa statale che pone limiti per l'accesso alla procedura semplificata, solo in relazione alla diversa configurazione dell'impianto e non del soggetto richiedente l'autorizzazione. <i>Corte cost. 20 aprile 2012, n. 99</i> , con nota di A.M. BASSO	24	Ricerca di idrocarburi nel sottofondo marino - VIA e VAS - Ispezione sismica - Tecnica dell'«air gun» - Danni all'ecosistema marino. <i>T.A.R. Lazio, Sez. II bis 1° ottobre 2012, n. 8201</i> , con nota di A.M. BASSO	121
Energia - Norme della Regione autonoma Sardegna - Previsione che i consorzi di bonifica possano realizzare e gestire gli impianti di produzione di energia elettri-		Ricerca di idrocarburi nel sottosuolo marino - Tecnica dell'«air gun» - VIA - Parere di ciascuna Regione cointeressata dagli impatti, anche potenziali, dell'iniziativa - Necessità. <i>T.A.R. Lazio, Sez. II bis 1° ottobre 2012, n. 8236</i> , con nota di A.M. BASSO	121

Inquinamento del suolo - MISE - Artt. 240, 242 e 244 del d.lgs. n. 152/2006 - Ratio - Immediatezza dell'intervento - Richiesta di specifiche autorizzazioni - Incompatibilità - Comunicazione alle amministrazioni - Fattispecie - Art. 243, d.lgs. n. 152/2006 - Acque emunte nell'ambito degli interventi di MISE - Regime degli scarichi idrici - Disciplina sui rifiuti - Inapplicabilità. <i>T.A.R. Campania - Napoli, Sez. V 21 marzo 2012, n. 1398</i> , con nota di G. SECCIA e B. RONCHI	125	<i>Sez. V 2 luglio 2012, n. 3860</i> , con nota di B. BARBATO	198
Aria - Emissione in atmosfera di sostanze in assenza di autorizzazione. <i>Cass. Sez. III Pen. 4 dicembre 2012, n. 46835 (M)</i>	140	Inquinamento - Cave e torbiere - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera - Diniego - Legittimità - Ragioni. <i>Cons. Stato, Sez. VI 29 maggio 2012, n. 3195</i> , con nota di V. PERILLO	203
Inadempimento di uno Stato - Direttiva CE n. 1999/30 - Controllo dell'inquinamento - Valori limite per le concentrazioni di PM ₁₀ nell'aria ambiente. <i>Corte di giustizia UE, Sez. I 19 dicembre 2012, in causa C-68/11</i> , con nota di C. SCIANCALEPORE	163	Impianto di smaltimento di rifiuti - Valutazione di impatto ambientale (VIA) - Verifica di conformità con strumenti urbanistici - Legittimità. <i>T.A.R. Friuli-Venezia Giulia, Sez. I 3 settembre 2012, n. 342</i> , con nota di C. ROMANELLI	210
Energia - Norme nazionali sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti energetiche rinnovabili, attuative di direttiva europea di cui al d.lgs. n. 387/2003 e alle linee guida di cui al d.m. 10 settembre 2010 - Procedure relative alla autorizzazione per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili - Disposizioni su autorizzazione unica, procedura abilitativa semplificata e comunicazioni - Estensione alla Provincia autonoma e compatibilità della clausola di salvaguardia - Sussistenza - Violazione di ambiti di competenza primaria statutaria provinciale in materia di urbanistica e di paesaggio - Insussistenza - Natura di norme di principio e non di dettaglio delle norme statali in tema di autorizzazione unica, procedura abilitativa semplificata per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili - Sussistenza - Questione di legittimità costituzionale degli artt. 5 e 6, d.lgs. n. 28/2011 per violazione di norme dello statuto speciale di autonomia e delle relative norme di attuazione - Non fondatezza. <i>Corte cost. 11 ottobre 2012, n. 275</i> , con nota di A. SAVINI	169	Impianto di smaltimento di rifiuti - Valutazione di impatto ambientale (VIA) - Elementi: collocazione, rapporto costi-benefici e collocazioni alternative - Legittimità. <i>T.A.R. Friuli-Venezia Giulia, Sez. I 3 settembre 2012, n. 342</i> , con nota di C. ROMANELLI	210
Centrale di produzione di energia elettrica a ciclo combinato alimentata a gas naturale - Realizzazione ed esercizio - Autorizzazione unica - Termine per la definizione dell'istruttoria - Termine perentorio - Esclusione. <i>Cons. Stato, Sez. VI 25 ottobre 2012, n. 5473</i> , con nota di G.G. GIAMMARELLI	187	Inquinamento acustico - Rimedio - Inibitoria parziale o totale di emissioni sonore - Adozione di ordinanza contingibile e urgente - Legittimità. <i>Cons. Stato, Sez. II 6 ottobre 2012, n. 172, parere (M)</i>	214
Centrale di produzione di energia elettrica a ciclo combinato alimentata a gas naturale - Realizzazione ed esercizio - Autorizzazione unica - Diniego d'intesa espresso dalla Regione - Legittimità. <i>Cons. Stato, Sez. VI 25 ottobre 2012, n. 5473</i> , con nota di G.G. GIAMMARELLI	187	Inquinamento acustico - Rimedio - Adozione di ordinanza contingibile e urgente - Presupposti - Superamento limiti legali - Implica rischio per salute pubblica - Legittimità. <i>Cons. Stato, Sez. II 6 ottobre 2012, n. 172, parere (M)</i>	214
VAS - Area superiore a 40 ettari - Obbligatorietà della VAS - Area inferiore a 40 ettari - Piccola area locale - VAS - Obbligatorietà - Esclusione. <i>Cons. Stato, Sez. VI 17 settembre 2012, n. 4926</i> , con nota di A. SCIALÒ	191	Energia - Impianto per produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili - Localizzazione - In zona priva di interesse ambientale - Sottoposizione a procedura VIA - Necessità - Esclusione. <i>Cons. Stato, Sez. V 7 giugno 2012, n. 3357</i> , con nota di C. ROMANELLI	251
VAS - Autorità procedente - Ente locale di ridotte dimensioni - Autorità procedente e autorità competente - Possono coincidere. <i>Cons. Stato, Sez. VI 17 settembre 2012, n. 4926</i> , con nota di A. SCIALÒ	191	Energia - Impianto per produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili - Localizzazione - Distanza da area naturalistica protetta - Criterio di valutazione. <i>Cons. Stato, Sez. V 7 giugno 2012, n. 3357</i> , con nota di C. ROMANELLI	251
Energia - Parco fotovoltaico - Realizzazione - Giudizio positivo di compatibilità ambientale. <i>Cons. Stato,</i>		Energia - Impianto per produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili - Localizzazione - Rischio di impatto con avifauna di area naturalistica protetta - Esclusione - Ragioni. <i>Cons. Stato, Sez. V 7 giugno 2012, n. 3357</i> , con nota di C. ROMANELLI	251
		Energia - Impianti fotovoltaici - Installazione - Compatibilità con la classificazione di una zona come agricola - Art. 12, d.lgs. n. 387/2003 - Limiti. <i>T.A.R. Toscana, Sez. II 11 aprile 2012, n. 704</i> , con nota di P. TAMBURINI	270
		Impianto da fonte eolica - Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio - Terre gravate da uso civico - Mutamento di destinazione - Sussistenza - Applicazione dell'art. 12 della legge n. 1766/1927 - Necessità. <i>Cons. Stato, Sez. IV 26 marzo 2013, n. 1698</i> , con nota di A. GERMANÒ	320
		Energia elettrica - Produzione da fonti rinnovabili - Limiti di produzione - Esclusione. <i>Cons. Stato, Sez. V 10 settembre 2012, n. 4768</i> , con nota di C. ROMANELLI ..	338
		Energia elettrica - Impianti eolici - Costituzione ed esercizio - Autorizzazione unica - Diniego - Per supera-	

mento dei limiti massimi di produzione - Illegittimità - Ragioni. <i>Cons. Stato, Sez. V 10 settembre 2012, n. 4768</i> , con nota di C. ROMANELLI	338	<i>UE, Sez. VII 7 marzo 2013, in causa T-370/11</i> , con nota di C. SCIANCALEPORE	375
Impianto produzione di energia elettrica - Autorizzazione per ampliamento - Impugnazione - Soggetti legittimati - Criterio della <i>vicinitas</i> - Legittimità. <i>T.A.R. Abruzzo - Pescara, Sez. I 23 gennaio 2013, n. 31</i> , con nota di V. PERILLO	343	Decisione UE n. 2011/278 - Riduzione delle emissioni di gas a effetto serra - Conseguenze economiche e sociali - Sostegno agli Stati con basso livello di reddito <i>pro capite</i> ed elevate prospettive di crescita - Regole transitorie per l'assegnazione di quote a titolo gratuito. <i>Trib. I grado UE, Sez. VII 7 marzo 2013, in causa T-370/11</i> , con nota di C. SCIANCALEPORE	375
Impianto produzione di energia elettrica - Autorizzazione per ampliamento - Variante di tipo non sostanziale - Necessità nuova VIA - Esclusione - Efficacia precedente VIA - Rilascio AIA - Legittimità. <i>T.A.R. Abruzzo - Pescara, Sez. I 23 gennaio 2013, n. 31</i> , con nota di V. PERILLO	343	Energia - Impianto di cogenerazione (energia elettrica e calore) - Fonti assimilate alle rinnovabili - Contributi incentivanti - Requisiti - Perdita - Conseguenze. <i>T.A.R. Lombardia - Milano, Sez. III 29 gennaio 2013, n. 246</i> , con nota di A.M. BASSO	407
Energia - Impianto fotovoltaico - Diritto alle tariffe incentivanti - Decadenza - Esclusione dalla concessione di incentivi per un periodo di dieci anni a decorrere dalla data di notifica del provvedimento. <i>T.A.R. Lazio - Roma, Sez. III ter 21 gennaio 2013, n. 679</i> , con nota di F. TOGNETTI	345	VIA, VAS e AIA - AIA - Immissioni olfattive - Ordinamento interno - Previsione di valori limite di immissione - Assenza - Riferimento alle soglie di tossicità fissate dall'E.P.A. - Diniego dell'AIA - Legittimità. <i>T.A.R. Friuli-Venezia Giulia, Sez. I 2 gennaio 2013, n. 2</i> , con nota di P. BOLOGNA	415
Energia - Impianto fotovoltaico - Diritto alle tariffe incentivanti - Decadenza - Concessione degli incentivi - Esclusione. <i>T.A.R. Lazio - Roma, Sez. III ter 21 gennaio 2013, n. 681</i> , con nota di F. TOGNETTI	345	Impianti di produzione di energia mediante combustione di rifiuti - VIA e AIA - Modifiche progettuali significative al progetto iniziale - Assenza - Modifiche non sostanziali e conformi agli interessi pubblici - Rinnovo dell'AIA - Sottoposizione a nuova VIA - Necessità - Esclusione. <i>T.A.R. Piemonte, Sez. I 23 novembre 2012, n. 1279</i> , con nota di B. BARBATO	420
Associazioni ambientaliste - Atti di pianificazione urbanistica suscettibili di incidere su beni ambientali - Legittimazione - Sussistenza - VIA, VAS e AIA - Piani o programmi già sottoposti a verifica di assoggettabilità o VAS - Modifiche minori - Nuova sottoposizione a VAS - Necessità - Esclusione. <i>T.A.R. Friuli-Venezia Giulia, Sez. I 10 maggio 2012, n. 169</i> , con nota di A.M. BASSO	349	Reati ambientali - Attività di trattamento dei rifiuti in regime semplificato - Inesistenza attribuzioni esclusive dell'A.R.T.A. per l'accertamento dei reati ambientali - Polizia giudiziaria - Competenza. <i>Cass. Sez. III Pen. 9 gennaio 2013, n. 1150 (M)</i>	429
Aree protette - SIC - Pianificazione urbanistica (o varianti) - Assenza di intersezioni totali o parziali con il sito - Valutazione di incidenza - Necessità - Esclusione. <i>T.A.R. Friuli-Venezia Giulia, Sez. I 10 maggio 2012, n. 169</i> , con nota di A.M. BASSO	349	Inquinamento - Aria - Immissioni in atmosfera - Autorizzazione - Assenza - Stabilimento - Nozione. <i>Cass. Sez. III Pen. 7 gennaio 2013, n. 191 (M)</i>	429
Inquinamento - Inquinamento acustico - Pianificazione acustica del territorio - Rapporto con pianificazione urbanistica - Coordinamento e non sovrapposizione meccanica. <i>T.A.R. Lombardia - Milano, Sez. II 9 novembre 2012, n. 2734 (M)</i>	358	Tutela - Rapporto con iniziativa economica privata - Contemperamento - Legittimità. <i>T.R.G.A. Trento, Sez. Un. 12 novembre 2012, n. 337 (M)</i>	430
Inquinamento - Inquinamento acustico - Pianificazione acustica del territorio - Classificazione singole zone - Motivazione specifica - Limiti. <i>T.A.R. Lombardia - Milano, Sez. II 9 novembre 2012, n. 2734 (M)</i>	358	Energia - Norme della Regione Basilicata in materia di governo del territorio - Previsione che la Regione, al fine di assicurare processi di sviluppo sostenibile, non rilascerà l'intesa sul conferimento di nuovi titoli minerari per la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi. <i>Corte cost. 5 giugno 2013, n. 117</i> , con nota di S. ROSOLEN	451
Decisione UE n. 2011/278 - Assegnazione gratuita delle quote di emissione - Art. 10 <i>bis</i> , direttiva CE n. 2003/87 - Norme transitorie - Misura di politica ambientale e non energetica. <i>Trib. I grado UE, Sez. VII 7 marzo 2013, in causa T-370/11</i> , con nota di C. SCIANCALEPORE	375	Aria - Molestie olfattive - Criteri di accertamento del reato. <i>Cass. Sez. III Pen. 26 settembre 2012, n. 37037</i> , con nota di P. COSTANTINO	468
Direttiva CE n. 2003/87 - Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra - Norme transitorie ai fini dell'armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni a partire dal 2013 - Parametri di riferimento da applicare per il calcolo dell'assegnazione di quote di emissioni - Parità di trattamento - Proporzionalità. <i>Trib. I grado</i>		Impianto fotovoltaico - Realizzazione - Progetto - Parere non favorevole - Ragioni. <i>Cons. Stato, Sez. VI 9 gennaio 2013, n. 59</i> , con nota di M. PINNA	481
		Tutela della salute - Principio di prevenzione - Aziende già insediate - Non applicabilità - Ragioni. <i>T.A.R. Lombardia - Brescia, Sez. II 4 febbraio 2013, n. 137</i> , con nota di C. ROMANELLI	490

Tutela della salute - Allevamento visoni - Ordine di cessazione dell'attività - Motivazione - Distanza dell'allevamento - Mancata distinzione tra tipologie di animali - Illegittimità. <i>T.A.R. Lombardia - Brescia, Sez. II 4 febbraio 2013, n. 137</i> , con nota di C. ROMANELLI	490	VIA - Estrazione di anidride carbonica - Realizzazione di impianto per la coltivazione di un giacimento di anidride carbonica - Annullamento del provvedimento attestante la compatibilità ambientale dell'attività mineraria - Effetti automaticamente caducanti della concessione assentita per lo svolgimento dell'attività stessa - Esclusione. <i>Cons. Stato, Sez. V 17 ottobre 2012, n. 5294</i> , con nota di P. COSTANTINO	613
Impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili - Autorizzazione unica - Tutela del paesaggio. <i>Cass. Sez. III Pen. 19 giugno 2013, n. 26636 (M)</i>	501	Permesso di ricerca mineraria per anidride carbonica (CO ₂) - VIA - Realizzazione di impianto per la coltivazione di un giacimento di anidride carbonica. <i>Cons. Stato, Sez. V 17 ottobre 2012, n. 5295</i> , con nota di P. COSTANTINO	613
Inquinamento - Obbligo di bonifica - Incombe al responsabile - Proprietario dell'area - Solo facoltà di bonifica. <i>T.A.R. Friuli-Venezia Giulia, Sez. I 9 aprile 2013, n. 227 (M)</i>	502	Realizzazione di impianti eolici - Espropriazione p.p.u. - Applicazione congiunta delle norme del d.p.r. n. 327/2001 e del d.lgs. n. 387/2003 - Autorizzazione unica - Vincolo preordinato all'espropriazione - Promotore - Comunicazione di avvio del procedimento - Obbligo. <i>T.A.R. Molise, Sez. I 27 dicembre 2012, n. 785</i> , con nota di M. MORELLI	623
Norme della Regione Marche - Disciplina regionale della valutazione di impatto ambientale (VIA) - Definizione di progetto quale insieme di elaborati tecnici concernenti la realizzazione di impianti, opere o interventi - Ambito di applicazione - Soglie di tipo solo dimensionale fissate per le attività produttive di cui agli allegati B1 (Tipologie progettuali da sottoporre a verifica di assoggettabilità regionale) e B2 (Tipologie progettuali da sottoporre a verifica di assoggettabilità provinciale) - Illegittimità costituzionale - Sussistenza - Obbligo comunitario gravante sugli Stati membri di effettuare lo <i>screening</i> in materia di impatto ambientale avvalendosi di tutti gli specifici criteri di selezione dei progetti tassativamente prescritti dalla direttiva 2011/92/UE - Necessità. <i>Corte cost. 22 maggio 2013, n. 93</i> , con nota di A. SAVINI	520	Energia - Legittimazione processuale - Realizzazione di un impianto di produzione di energia da FER - Autorizzazione unica - Comitato - Perseguimento del solo scopo di opposizione all'impianto - Requisito della non occasionalità - Carenza - Legittimazione ad agire - Insussistenza - Art. 12, comma 7, d.lgs. n. 387/2003 - Area agricola - Realizzazione di un impianto di produzione di energia da biogas - Compatibilità. <i>T.A.R. Veneto, Sez. II 6 agosto 2012, n. 1113</i> , con nota di A. PAVESI	626
Norme della Regione Marche - Disciplina regionale della valutazione di impatto ambientale (VIA) - Previsione che il proponente il progetto specifici solo alcune delle informazioni prescritte dall'art. 6, par. 2 della direttiva UE n. 2011/92 - Artt. 8, comma 4, e 13 della l.r. Marche n. 3/2012 - Illegittimità costituzionale. <i>Corte cost. 22 maggio 2013, n. 93</i> , con nota di A. SAVINI	520	Inquinamento acustico - Adozione di ordinanza contingibile ed urgente - Legittimità - Ragioni. <i>T.A.R. Umbria, Sez. I 10 aprile 2013, n. 222 (M)</i>	639
Immissioni in atmosfera - Autorizzazione generale - Adesione - Silenzio-assenso - Applicazione per quindici anni - Nuova disciplina - Applicazione retroattiva - Illegittimità. <i>Cons. Stato, Sez. V 11 aprile 2013, n. 1973</i> , con nota di V. PERILLO	544	Sviluppo sostenibile - Impianti fotovoltaici - Impianti minori e impianti maggiori - Differenza - Impatto sull'ambiente ed il paesaggio. <i>Cass. Sez. III Pen. 13 maggio 2013, n. 20403 (c.c.)</i> , con nota di A. SCIALÒ .	685
Immissioni in atmosfera - Autorizzazione generale - Adesione - Silenzio-assenso - Soggetti autorizzati - Diritto ad esercitare l'opificio - Durata per il periodo riconosciuto dalla medesima autorizzazione. <i>Cons. Stato, Sez. V 11 aprile 2013, n. 1973</i> , con nota di V. PERILLO	544	Impianto fotovoltaico - Contributo regionale a sostegno di innovazioni nei processi e prodotti a basso impatto ambientale e per il risanamento ambientale nell'esercizio dell'attività d'impresa - Cumulabilità del contributo con il contributo statale di cui al «Conto energia». <i>Cons. Stato, Sez. V 23 luglio 2013, n. 3949</i> , con nota di F. TOGNETTI	688
Centrale eolica <i>offshore</i> per la produzione di energia elettrica da allocare in mare aperto - Realizzazione - Vincolo paesaggistico - Ostacolo visivo nell'orizzonte - Sussiste. <i>Cons. Stato, Sez. VI 26 marzo 2013, n. 1674</i> , con nota di P. COSTANTINO	546	Energia - Impianto di digestione anaerobica per la produzione di biogas destinato alla generazione di energia elettrica e termica - Regione Puglia - R.r. Puglia n. 12/2008 - Calore residuo - Uso produttivo - Documentazione richiesta dall'art. 4, punto 5 del regolamento - Carenza - Diffida a non realizzare l'impianto - Legittimità. <i>T.A.R. Puglia - Bari, Sez. I 4 luglio 2013, n. 1094</i> , con nota di M. RENNA	708
Costruzione e gestione di un impianto fotovoltaico della potenza nominale di 663,3 kWp su suolo agricolo - Autorizzazione unica - Domanda - Rigetto. <i>Cons. Stato, Sez. IV 21 maggio 2013, n. 2739</i> , con nota di P. ROTILI	607	Valutazione impatto ambientale (VIA) e autorizzazione integrata ambientale (AIA) - Concentrazione dei procedimenti - Istruttorie - Mancata previsione regionale di misure di coordinamento - Obbligo di verifiche per AIA - Non sussiste. <i>T.A.R. Molise, Sez. I 14 giugno 2013, n. 415</i> , con nota di C. ROMANELLI	711
Impianto per la produzione di energia elettrica alimentato da biomasse - Pollina - Natura - Impiego come biomassa - Sottoprodotto - Disciplina sui rifiuti - Applicazione - Esclusione - Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto - Legittimità. <i>Cons. Stato, Sez. IV 28 febbraio 2013, n. 1230</i> , con nota di A.M. BASSO	609	Valutazione di impatto ambientale (VIA) - Termine per conclusione del procedimento - Inviolabilità - Obbligo di provvedere - Sussiste. <i>T.A.R. Molise, Sez. I 14 giugno 2013, n. 415</i> , con nota di C. ROMANELLI	711
		Energia elettrica - Fonti alternative di produzione - Cogenerazione - Riconoscimento - Presupposti - Poteri di	

vigilanza e controllo dell'Autorità energia elettrica e gas - Termine per verifiche ispettive - Carattere ordinatorio. <i>Cons. Stato, Sez. VI 21 maggio 2013, n. 2715</i> , con nota di V. PERILLO	750	Animali utilizzati a fini sperimentali - Art. 2, d.lgs. n. 116/1992 - Stabilimento di allevamento e stabilimento fornitore - Necessaria distinzione. <i>T.A.R. Lombardia - Brescia, Sez. II 7 novembre 2012, n. 1765</i> , con nota di P. MAZZA	496
Inquinamento acustico - Essiccazione mais - Ordinanza del sindaco contingibile ed urgente - Tutela della salute di un solo soggetto privato - Legittimità. <i>T.A.R. Piemonte, Sez. I 5 aprile 2013, n. 422</i> , con nota di L. LAMOLA	752	Maltrattamento - Detenzione di uccelli in gabbie anguste. <i>Cass. Sez. III Pen. 17 gennaio 2013, n. 2341</i> , con nota di P. MAZZA	535
Energia - Produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici - Impianti fotovoltaici in serre - Determinazione incentivi e relativi criteri - Competenza del Ministero sviluppo economico - Spetta. <i>T.A.R. Lazio - Roma, Sez. III ter 11 marzo 2013, n. 2541</i> , con nota di C. ROMANELLI	754	Maltrattamenti - Cani di razza <i>beagle</i> - Allevamento - Detenzione - Condizioni incompatibili con le caratteristiche etologiche della specie - Sperimentazioni - Legittimità del sequestro. <i>Trib. Brescia, Sez. F 1° agosto 2012, n. 115 ord.</i> , con nota di P. MAZZA	539
Energia - Produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici - Conseguimento incentivi - Possesso titolo abilitativo per realizzazione - Insufficienza - Possesso specifici requisiti - Necessità. <i>T.A.R. Lazio - Roma, Sez. III ter 11 marzo 2013, n. 2541</i> , con nota di C. ROMANELLI	754	Reati contro la moralità pubblica e il buon costume - Contravvenzioni - Maltrattamenti di animali - Attività circense - Rispetto della normativa disciplinante il settore - Scriminante speciale - Operatività - Limiti. <i>Cass. Sez. III Pen. 26 marzo 2012, n. 11606</i> , con nota di P. MAZZA	601
Energia - Produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici - Conseguimento incentivi - Aspettativa del privato - Determinazione consistenza giuridica - Data entrata in esercizio dell'impianto - Legittimità. <i>T.A.R. Lazio - Roma, Sez. III ter 11 marzo 2013, n. 2541</i> , con nota di C. ROMANELLI	754	ENPA (Ente nazionale protezione animali) - Avviso <i>ex art. 408</i> , comma 2, c.p.p. - Legittimazione dell'ENPA. <i>Cass. Sez. III Pen. 8 luglio 2013, n. 28948 (c.c.) (M)</i>	638
Produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici - Impianti fotovoltaici in serre - Incentivi - Criteri - Rapporto tra proiezione al suolo della superficie dei moduli fotovoltaici e superficie della serra - Illegittimità. <i>T.A.R. Lazio - Roma, Sez. III ter 11 marzo 2013, n. 2541</i> , con nota di C. ROMANELLI	754	(v. anche <i>Caccia e pesca</i>)	
Industria insalubre - N.T.A. - Variante allo strumento urbanistico - Zone di carattere storico o residenziale aree che siano già in condizioni particolarmente difficili sul piano ambientale - Divieto di insediamento di industrie insalubri. <i>T.A.R. Emilia-Romagna - Bologna, Sez. I 18 febbraio 2013, n. 128</i> , con nota di A.M. BASSO	759	BELLEZZE NATURALI	
(v. anche <i>Acque, Agricoltura e foreste, Bellezze naturali, Sanità pubblica</i>)		Parchi nazionali - Modifica del regime delle acque e opere di trasformazione del territorio nei parchi naturali - Divieto <i>ex artt. 11 e 12</i> della legge n. 394 del 1991 - Portata - Fattispecie relativa ad impianto idroelettrico nel Parco nazionale delle Dolomiti bellunesi. <i>Cass. Sez. Un. Civ. 9 novembre 2012, n. 19389</i> , con nota di G.G. GIAMMARELLI	27
ANIMALI		Reato paesaggistico - Estinzione per spontanea rimessione in pristino. <i>Cass. Sez. III Pen. 10 dicembre 2012, n. 47870 (M)</i>	140
Detenzione abusiva di animali appartenenti a specie protette - Reato di cui all'art. 1, lett. <i>f</i> , della legge n. 150 del 1992 - Condanna per il diverso reato previsto dall'art. 21, lett. <i>e</i> , della legge n. 157 del 1992 - Errata qualificazione giuridica - Interesse a ricorrere - Esclusione. <i>Cass. Sez. III Pen. 14 novembre 2011, n. 41408</i> , con nota di P. MAZZA	37	Patrimonio culturale - Imposizione vincolo - Stato di degrado - Irrilevanza - Ragioni. <i>Cons. Stato, Sez. VI 4 luglio 2012, n. 3893 (M)</i>	141
Abbandono - Elementi costitutivi del reato. <i>Cass. Sez. III Pen. 7 febbraio 2013, n. 5971 (M)</i>	357	Patrimonio culturale - Imposizione vincolo - Valutazione dell'amministrazione - Insindacabilità - Limiti. <i>Cons. Stato, Sez. VI 4 luglio 2012, n. 3893 (M)</i>	141
Maltrattamento - Reato a dolo specifico e reato a dolo generico - Differenze - Elemento soggettivo. <i>Cass. Sez. III Pen. 28 febbraio 2012, n. 7671</i> , con nota di P. MAZZA	399	Patrimonio culturale - Imposizione vincolo - Carattere di discrezionalità tecnica - Affidamento di terzi - Irrilevanza - Ragioni. <i>Cons. Stato, Sez. VI 4 luglio 2012, n. 3893 (M)</i>	141
		Patrimonio culturale - Imposizione vincolo - Ampiezza - Determinazione aprioristica - Esclusione. <i>Cons. Stato, Sez. VI 4 luglio 2012, n. 3893 (M)</i>	141
		Patrimonio culturale - Imposizione vincolo - Vincolo indiretto - Condizioni. <i>Cons. Stato, Sez. VI 4 luglio 2012, n. 3893 (M)</i>	141
		Aree naturali protette - ZPS - Nuova proposta di perimetrazione. <i>Cons. Stato, Sez. VI 29 novembre 2012, n. 6048</i> , con nota di A.M. BASSO	184

Nulla-osta paesaggistico - Annullamento - Riesame del merito - Esclusione - Carezza motivazionale o istruttoria - Sindacabilità. <i>T.A.R. Campania - Napoli, Sez. III 4 dicembre 2012, n. 4914 (M)</i>	276	saggio - Non sovrapposibilità. <i>Cons. Stato, Sez. VI 12 aprile 2013, n. 2000 (M)</i>	574
Tutela del paesaggio - Valore primario e assoluto - Iniziativa privata - Limiti - Rapporto di questa con i sovraordinati valori della tutela paesaggistica. <i>Cons. Stato, Sez. VI 11 gennaio 2013, n. 120, con nota di L. COLELLA</i>	334	Bellezze paesaggistiche - Imposizione vincolo - Destinazione urbanistica di area - Irrilevanza - Affidamento sul non esercizio del potere di imposizione del vincolo - Esclusione - Preminenza principio conservazione territorio naturale. <i>Cons. Stato, Sez. VI 12 aprile 2013, n. 2000 (M)</i>	574
Beni culturali - Dichiarazione di interesse particolarmente importante - Imposizione vincolo - Valutazione tecnica - Sindacato giurisdizionale - Limiti. <i>Cons. Stato, Sez. VI 13 settembre 2012, n. 4872 (M)</i>	358	Bellezze paesaggistiche - Nulla-osta paesaggistico - Concessione - Specifica motivazione - Necessità - Ragioni. <i>T.A.R. Emilia-Romagna, Sez. I 22 aprile 2013, n. 299 (M)</i>	574
Beni culturali - Dichiarazione di interesse particolarmente importante - Valutazione fondata su plurimi elementi - Opinabilità di alcuni - Conseguenze sulla validità della valutazione - Solo se viene compromessa l'attendibilità del giudizio. <i>Cons. Stato, Sez. VI 13 settembre 2012, n. 4872 (M)</i>	358	Bellezze paesaggistiche - Nulla-osta paesaggistico - Controllo da parte dello Stato - Avviso del procedimento - Necessità - Esclusione - Ragioni. <i>T.A.R. Emilia-Romagna, Sez. I 22 aprile 2013, n. 299 (M)</i>	574
Beni culturali - Dichiarazione di interesse particolarmente importante - Stato di degrado - Preclusione dell'imposizione del vincolo - Esclusione - Ragioni. <i>Cons. Stato, Sez. VI 13 settembre 2012, n. 4872 (M)</i> ..	358	Reati paesaggistici - Area sottoposta a vincolo paesaggistico - Struttura abusiva - Sola esistenza - Sufficienza - Sequestro preventivo. <i>Cass. Sez. III Pen. 5 giugno 2013, n. 24539 (c.c.) (M)</i>	638
Vincolo indiretto - Imposizione - Presupposti e finalità. <i>Cons. Stato, Sez. VI 9 gennaio 2013, n. 61, con nota di L. LAMOLA</i>	413	Bellezze paesaggistiche - Compatibilità paesaggistica - Accertamento - Parere della Soprintendenza - Termine di novanta giorni - Mancata osservanza - Perdita del relativo potere - Esclusione - Impugnazione del silenzio - Inadempimento - Legittimità. <i>Cons. Stato, Sez. VI 18 settembre 2013, n. 4656 (M)</i>	639
Tutela paesaggistica - Distinzione dal profilo urbanistico - Valutazione - Esigenza di tutela del paesaggio locale - Necessità - Tettoia per ricovero mezzi agricoli - Autorizzazione in sanatoria - Diniego - Motivazione - Esclusione di qualsiasi localizzazione - Illegittimità. <i>Cons. Stato, Sez. VI 25 febbraio 2013, n. 1117 (M)</i> ..	430	Bellezze paesaggistiche - Compatibilità paesaggistica - Parere della Soprintendenza - Termine - Decorrenza - Dalla completa ricezione degli atti - Necessità. <i>Cons. Stato, Sez. VI 18 settembre 2013, n. 4656 (M)</i>	639
Area agricola - Impianto fotovoltaico - Realizzazione - Autorizzazione unica - VIA - Obbligo di mantenimento della destinazione agricola dei terreni - Imposizione di vincolo monumentale «diretto» sul terreno - Vincolo diretto - Imposizione - Motivazione. <i>T.A.R. Veneto, Sez. II 18 gennaio 2013, n. 34, con nota di A.M. BASSO</i>	492	Parchi nazionali - Regime delle acque nelle aree naturali protette - Art. 164, comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006 - Diritti attribuiti agli enti gestori - Potere di intervento diretto - Configurabilità - Esclusione. <i>Cass. Sez. Un. Civ. 18 luglio 2013, n. 17555 (M)</i>	716
Zone a preminente contenuto paesistico - Piano di lotizzazione - Vincolo paesaggistico - Valutazione di incidenza ambientale - Necessità. <i>Cons. Stato, Sez. VI 24 maggio 2013, n. 2867, con nota di G.G. GIAMMARELLI</i>	541	(v. anche <i>Ambiente</i>)	
Reato paesaggistico - Natura di reato di pericolo - Effettivo pregiudizio per l'ambiente - Necessità - Esclusione. <i>Cass. Sez. III Pen. 8 febbraio 2013, n. 6299 (M)</i>	573	CACCIA E PESCA	
Bellezze paesaggistiche - Imposizione vincolo - Su intero territorio comunale - Legittimità - Presupposti. <i>Cons. Stato, Sez. VI 12 aprile 2013, n. 2000 (M)</i>	574	Caccia - Legge della Provincia di Bolzano n. 14/2011 - Modifiche della legge provinciale n. 4/1987, recante norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia - Art. 2, comma 1, l.p. n. 14/2011 - Definizione della fauna selvatica - Denunciata esclusione dei piccioni domestici inselvatichiti - Illegittimità costituzionale della norma. <i>Corte cost. 12 dicembre 2012, n. 278, con nota di I. GORLANI</i>	92
Bellezze paesaggistiche - Tutela - Competenza - Spetta allo Stato. <i>Cons. Stato, Sez. VI 12 aprile 2013, n. 2000 (M)</i> ..	574	Caccia - Legge della Provincia di Bolzano n. 14/2011 - Art. 2, comma 2 - Periodi di caccia per le specie volpe, cinghiale, lepre bianca e pernice bianca - Periodo di caccia in determinate zone fruttivicole per le specie lepre comune, merlo, cesena e tordo bottaccio - Illegittimità costituzionale della norma. <i>Corte cost. 12 dicembre 2012, n. 278, con nota di I. GORLANI</i>	92
Bellezze paesaggistiche - Imposizione vincolo - Principio di leale collaborazione - Applicazione. <i>Cons. Stato, Sez. VI 12 aprile 2013, n. 2000 (M)</i>	574	Caccia - Legge della Provincia di Bolzano n. 14/2011 - Art. 2, comma 5 - Esercizio dell'attività venatoria consentito sia in forma vagante sia mediante appostamento fisso - Questione di legittimità costituzionale - Fondatezza. <i>Corte cost. 12 dicembre 2012, n. 278, con nota di I. GORLANI</i>	92
Bellezze paesaggistiche - Tutela - Modalità - Profili indicati in strumenti urbanistici e nel codice beni culturali e paesaggistici			

Caccia - Legge della Provincia di Bolzano n. 14/2011 - Art. 2, comma 11 - Predisposizione da parte dell'assessore provinciale competente di un piano di controllo della specie nutria - Denunciata violazione dei vincoli statutari posti al legislatore provinciale in materia di caccia e di parchi per la protezione della flora e della fauna - Questione di legittimità costituzionale - Fondatezza. <i>Corte cost. 12 dicembre 2012, n. 278</i> , con nota di I. GORLANI	92	selvatica migratoria - Previsione che, nel periodo ricompreso fra il 1° ottobre e la conclusione della stagione venatoria, resta limitata al bimestre ottobre-novembre la possibilità di consentire la fruizione di cinque giornate venatorie settimanali e il territorio agro-silvo-pastorale della Regione Abruzzo è considerato comprensorio faunistico omogeneo ed il territorio ove è consentito l'esercizio dell'attività venatoria costituisce un unico ambito di caccia - Illegittimità costituzionale. <i>Corte cost. 20 giugno 2013, n. 142</i> , con nota di I. GORLANI	673
Caccia - Abbattimento di capriolo - Integrazione del reato ex art. 30, comma 1, lett. g), legge n. 157 del 1992 - Condizioni. <i>Cass. Sez. III Pen. 20 gennaio 2012, n. 2380</i> , con nota di P. MAZZA	105	(v. anche <i>Animali</i>)	
Caccia - Regolamento per la disciplina delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie - sottrazione di territorio venabile. <i>T.A.R. Friuli-Venezia Giulia, Sez. I 17 dicembre 2012, n. 490</i> , con nota di I. GORLANI	208	CAVE E TORBIERE	
Caccia - Furto venatorio. <i>Cass. Sez. III Pen. 3 luglio 2012, n. 25728</i> , con nota di P. MAZZA	243	Norme della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Attività estrattive - Parchi regionali, comunali e intercomunali di cui alla legge n. 42/1996 - Divieto di esercizio di nuova attività di ricerca e di coltivazione di sostanze minerali - Mancata previsione di divieto per le attività già in essere - Contrasto con la normativa nazionale sui parchi. <i>Corte costituzionale 20 aprile 2012, n. 100</i> , con nota di F. MAZZA	98
Caccia - Divieto di esercizio venatorio in area protetta - Segnalazione dell'area - Tabellazione - Necessità - Conseguenze in tema di onere probatorio. <i>Cass. Sez. III Pen. 13 marzo 2012, n. 9576 (M)</i>	275	Disponibilità del proprietario - Assegnazione in concessione a terzi - Presupposti - Solo in ipotesi di inerzia del proprietario. <i>Cons. Stato, Sez. V 10 ottobre 2012, n. 5258 (M)</i>	141
Caccia - Area protetta - Richiamo sonoro per colombacci. <i>Cass. Sez. III Pen. 20 gennaio 2012, n. 2360 (M)</i>	275	Cave - Interventi di bonifica e messa in sicurezza permanente delle <i>ex cave</i> e delle discariche di amianto - Autorizzazione per l'avvio dei lavori - Materiali litoidi e terre e rocce da scavo - Reimpiego nel ciclo produttivo - Non classificazione come rifiuti - Condizioni. <i>Cons. Stato, Sez. VI 10 maggio 2013, n. 2542</i> , con nota di P. COSTANTINO	402
Caccia - Istituzione ambiti territoriali di caccia (A.T.C.) - Organo competente - Affidamento alle Province in via delegata. <i>Cons. stato, Sez. VI 19 marzo 2013, n. 1594</i> , con nota di I. GORLANI	324	Materiali inerti da scavo e provenienti da operazioni di disalveo - Classificazione come rifiuti salvo contrarie risultanze. <i>Cons. Stato, Sez. VI 10 maggio 2013, n. 2542</i> , con nota di P. COSTANTINO	402
Caccia - Esercizio con richiami non identificabili mediante anello inamovibile. <i>Cass. Sez. III Pen. 9 gennaio 2013, n. 1147 (M)</i>	429	Cave - Esercizio - Condizioni - Rispetto pianificazione urbanistica - Necessità. <i>T.A.R. Umbria, Sez. I 21 maggio 2013, n. 298 (M)</i>	574
Caccia - Revoca, sospensione o diniego di rinnovo di licenza di porto fucile uso caccia - Esistenza di condanna penale - <i>Conditio sine qua non</i> - Inconfigurabilità - Fattispecie: proprietà di mezzi di richiamo acustico vietati. <i>T.A.R. Piemonte, Sez. I 22 marzo 2013, n. 370</i> , con nota di I. GORLANI	487	Cave - Piano regionale attività estrattive (PRAE) - Approvazione - Osservazioni dei Comuni coinvolti - Adeguata ponderazione - Necessità - Ragioni. <i>Cons. Stato, Sez. VI 18 settembre 2013, n. 4643 (M)</i>	639
Caccia - Esercizio - Accesso dei cacciatori ai fondi altrui - Obbligo per il proprietario del fondo di tollerare l'accesso - Esclusione. <i>Corte europea dei diritti dell'uomo, Grande Camera 26 giugno 2012, ricorso n. 9300/07</i> , con nota di I. GORLANI	515	(v. anche <i>Ambiente</i>)	
Caccia - Normativa della Regione Toscana - Pubblicazione del calendario venatorio e contestualmente del «regolamento» sull'attività venatoria - Acquisizione obbligatoria del parere dell'ISPRA - Obbligo - Natura tecnica del provvedere - Procedimento amministrativo - Legge provvedimento - Esclusione. <i>Corte cost. 22 maggio 2013, n. 90</i> , con nota di I. GORLANI	591	CONSORZI	
Caccia - Normativa della Regione Toscana - Previsione che nelle aziende agri-turistico-venatorie non è necessario il possesso del tesserino per l'esercizio dell'attività venatoria - Illegittimità costituzionale. <i>Corte cost. 22 maggio 2013, n. 90</i> , con nota di I. GORLANI	591	Di bonifica - Contributi a favore dei consorzi di bonifica - Carattere tributario della relativa obbligazione - Conseguenze - Domanda di restituzione delle somme versate a tale titolo, proposta dopo il primo gennaio 2002 (data di entrata in vigore dell'art. 12, legge n. 448 del 2001) - Giurisdizione delle Commissioni tributarie - Devoluzione. <i>Cass. Sez. Un. Civ. 5 febbraio 2013, n. 2598 (ord.) (M)</i>	356
Caccia - Norme della Regione Abruzzo - Esercizio dell'attività venatoria da appostamento alla fauna		(v. anche <i>Ambiente</i>)	

CONTRATTI AGRARI**In genere**

Controversie - Disposizioni processuali - Tentativo di conciliazione (stragiudiziale) - Domanda di rilascio di un fondo detenuto senza titolo - Esperimento del tentativo di conciliazione <i>ex art. 46, legge n. 203 del 1982</i> - Necessità - Esclusione. <i>Cass. Sez. VI Civ. 21 giugno 2012, n. 10347, ord. (c.c.) (M)</i>	62
Controversie - Disposizioni processuali - Tentativo di conciliazione (stragiudiziale) - Domanda di affrancazione del fondo dal rapporto di colonia migliorativa - Natura di «domanda inerente a controversia agraria» - Configurabilità - Conseguenze - Disciplina <i>ex art. 46, legge n. 203 del 1982</i> - Applicabilità. <i>Cass. Sez. III Civ. 31 luglio 2012, n. 13683 (M)</i>	212
Morte di una delle parti - Del coltivatore - Successione nel contratto da parte di uno dei coeredi dell'affittuario coltivatore diretto - Condizioni - Onere della prova - Contenuto - Individuazione. <i>Cass. Sez. III Civ. 31 gennaio 2013, n. 2254 (M)</i>	356
Conversione dei contratti associativi - Durata dei contratti convertiti - Domande di competenza del giudice ordinario e della Sezione specializzata agraria - Declinatoria di competenza del Tribunale ordinario - Regolamento di competenza solo per alcune domande richiesto dal giudice adito in riassunzione - Ammissibilità - Condizioni. <i>Cass. Sez. VI Civ. 18 aprile 2013, n. 9447 ord. (M)</i>	500
Controversie - Disposizioni processuali - Tentativo di conciliazione (stragiudiziale) - Espletamento - Richiesta all'I.P.A. - Sufficienza ai fini dell'inizio del giudizio - Effettiva convocazione delle parti, presentazione delle stesse o esito del tentativo di conciliazione - Rilevanza - Esclusione. <i>Cass. Sez. III Civ. 22 marzo 2013, n. 7270, con nota di G. JESU</i>	530
Comodato - Comodato concluso in forma scritta - Simulazione di un comodato - Onere della prova - Controindicazione redatta nella medesima forma adottata per l'atto simulato. <i>Corte d'app. Roma, Sez. spec. agr. 17 maggio 2013, n. 2484, con nota di G. JESU</i>	603
Comodato - Pagamento di taluni oneri attinenti al fondo - Comodato modale - Compatibilità - Riconduzione all'affitto - Esclusione. <i>Corte d'app. Roma, Sez. spec. agr. 17 maggio 2013, n. 2484, con nota di G. JESU</i>	603
Comodato - Domanda di rilascio del fondo - Fondo rustico detenuto <i>sine titulo</i> . <i>Corte d'app. Roma, Sez. spec. agr. 17 maggio 2013, n. 2484, con nota di G. JESU</i>	603
Riforma fondiaria - Terreni soggetti a riforma - Causa del contratto - Nozione - Rilevanza dei concreti interessi perseguiti dalle parti - Fattispecie in tema di contratto di affitto di fondo venduto con riservato dominio dall'ente di sviluppo agrario collegato a preliminarmente avente ad oggetto lo stesso terreno. <i>Cass. Sez. III Civ. 3 aprile 2013, n. 8100 (M)</i>	637
Diritti degli eredi - Morte di una delle parti - Del proprietario coltivatore diretto - Costituzione <i>ex lege</i> di rapporto di affitto tra i coeredi a seguito della morte del proprietario del fondo - Art. 49 della legge n. 203 del 1982 - Mancata intesa tra i coeredi sull'ammontare del canone - Declaratoria d'incostituzionalità delle disposizioni in tema di canone di equo affitto - Conseguenze - Determinazione integrativa del canone	

da parte del giudice con riferimento al prezzo di mercato - Legittimità - Fondamento. *Cass. Sez. III Civ. 22 marzo 2013, n. 7268, con nota di M. MEGHA* 681

Affitto

Affitto di fondi rustici - Affitto a coltivatore diretto - Coltivatore diretto - Prova della qualità di coltivatore diretto - Iscrizione in elenchi - Sufficienza - Esclusione - Prova dell'obbiettivo svolgimento dell'attività di coltivazione del fondo - Necessità. <i>Cass. Sez. III Civ. 27 settembre 2011, n. 19748, con nota di E. GUERRIERI CIACERI</i>	103
Affitto di fondo rustico - Sfratto e licenza (procedimento per la convalida) - Mancata contestazione della scadenza del rapporto agrario - Convalida della licenza di finita locazione. <i>Trib. Mantova, Sez. spec. agr. 19 ottobre 2012, con nota redazionale</i>	107
Affitto - Canoni - Ricorso per ingiunzione - Tentativo di conciliazione - Necessità. <i>Trib. Parma, Sez. spec. agr. 21 gennaio 2013 (ord.)</i> , con nota di M. MEGHA .	400
Affitto di fondi rustici - Alienazione di una porzione autonoma e distinta del fondo - Scissione del rapporto di affitto - Pluralità di rapporti - Diritto di ripresa - Condizioni e limiti. <i>Cass. Sez. III Civ. 15 maggio 2013, n. 11760 (M)</i> .	637
Affitto di fondi rustici - Affitto a coltivatore diretto - Risoluzione - Inadempimento - Sanatoria - Termine di garanzia - Perentorietà - Conseguenze. <i>Cass. Sez. VI Civ. 23 agosto 2013, n. 19480 ord. (M)</i>	716
Affitto di fondi rustici - Affitto a coltivatore diretto - Risoluzione - Inadempimento - Sanatoria della morosità - Importo del canone determinato giudizialmente - Mancato pagamento della rivalutazione sulle somme stabilite - Risoluzione per inadempimento - Verifica giudiziale in ordine all'importo liquidato - Necessità. <i>Cass. Sez. III Civ. 22 aprile 2013, n. 9735 (M)</i>	716
Affitto di fondi rustici - Affitto a coltivatore diretto - Equo canone - Contratto agrario - Pattuizione di un corrispettivo soltanto in natura - Nullità - Declaratoria d'incostituzionalità delle disposizioni in tema di canone di equo affitto - Conseguenze - Determinazione integrativa del canone da parte del giudice - Necessità ai fini della configurabilità dell'inadempimento del conduttore - Sussistenza. <i>Cass. Sez. III Civ. 22 aprile 2013, n. 9735 (M)</i> ...	716
Affitto a coltivatore diretto - Risoluzione per inadempimento - Sanatoria <i>ex art. 5, comma 3, l. 3 maggio 1982, n. 203</i> - Limiti - Morosità - Preventiva contestazione - Necessità - Durata dell'inadempimento del pagamento dei canoni - Rilevanza - Esclusione. <i>Cass. Sez. III Civ. 3 aprile 2013, n. 8099, con nota di A. GRASSO</i>	744

(v. anche *Agricoltura e foreste*)

EDILIZIA E URBANISTICA

Area a destinazione agricola - Obbligo specifico di utilizzazione agricola effettiva - Esclusione. <i>T.A.R. Sardegna, Sez. II 9 maggio 2012, n. 438, con nota di M. MORELLI</i>	43
Immobile abusivo destinato al ricovero degli attrezzi agricoli - Esistenza - Agenzia del Territorio - Conoscenza - Necessità. <i>Cons. Stato, Sez. VI 28 marzo 2012, n. 1856, con nota di L. CENICOLA</i>	50

Titolo abilitativo per realizzazione di opere in zona agricola - Qualifica di bracciante agricolo - Non è determinante. <i>Cass. Sez. III Pen. 24 maggio 2012, n. 19653 (c.c.) (M)</i>	63	primo prot. add. CEDU. <i>Cons. Stato, Sez. IV 3 luglio 2012, n. 3875</i> , con nota di P. ROTILI	118
Concessione edilizia - Concessione in deroga - Strutture private - Provincia autonoma di Trento - Condizione - Sussistenza di finalità di interesse pubblico - Opere di aziende agricole - Sono comprese. <i>Trib. reg. giust. amm. Trento, Sez. Un. 10 novembre 2011, n. 283 (M)</i> ..	64	Terreno sottratto ad utilizzo coerente con la destinazione di piano - Pregiudizio effettivo e attuale - Indennità di asservimento commisurata. <i>Cons. Stato, Sez. IV 3 luglio 2012, n. 3875</i> , con nota di P. ROTILI	118
Concessione edilizia - Concessione in deroga - Costruzione di stalla - Presenza di sorgenti idropotabili - Rischio di dispersione di materiali inquinanti - Diniego di concessione - Legittimità. <i>Trib. reg. giust. amm. Trento, Sez. Un. 10 novembre 2011, n. 283 (M)</i>	64	Occupazione temporanea e d'urgenza - Indennità - Provvedimento di occupazione temporanea - Effetti - Diritto immediato della P.A. di disporre del bene - Corrispondente diminuzione dei poteri dominicali del proprietario - Conseguenze - Indennizzo - Fondamento - Quantificazione - Modalità. <i>Cass. Sez. I Civ. 26 luglio 2012, n. 13294 (M)</i>	212
Concessione edilizia - Concessione in deroga - Provincia autonoma di Trento - Concessione del nulla-osta - Competenza della Giunta provinciale - Sussiste. <i>Trib. reg. giust. amm. Trento, Sez. Un. 10 novembre 2011, n. 283 (M)</i>	64	Occupazione temporanea e d'urgenza - Indennità - Occupazione acquisitiva - Fatto generatore di danno - Conseguenze - Indennizzo - Natura risarcitoria - Configurabilità - Liquidazione - Modalità. <i>Cass. Sez. I Civ. 26 luglio 2012, n. 13294 (M)</i>	212
Permesso di costruire in sanatoria - Impianto di trattamento di sansa vergine - Ristrutturazione e riconversione di un immobile dismesso già adibito a pomodoroificio - Diniego. <i>Cons. Stato, Sez. IV 20 giugno 2012, n. 3623</i> , con nota di M. MORELLI	201	Indennità - Art. 8, comma 3, della legge della Provincia di Bolzano n. 10 del 1991 - Criterio di determinazione delle indennità di espropriazione dei suoli non edificabili e dei suoli agricoli del tutto disancorato dal loro effettivo valore di mercato - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta fondatezza. <i>Cass. Sez. I Civ. 14 settembre 2012, n. 15444 (ord.)</i> , con nota di M. MORELLI	311
Edificabilità - Zona sottoposta a vincolo paesaggistico ed a vincolo forestale - Possibilità - Condizioni - Autorizzazione paesaggistica ed autorizzazione forestale - Necessità. <i>Cons. Stato, Sez. V 23 ottobre 2012, n. 5410 (M)</i>	214	Terreno agricolo - Proprietario e affittuario - Restituzione dei terreni e riduzione in pristino - Risarcimento del danno per indebita utilizzazione del terreno - Indennità di occupazione dei terreni - Diritto di accesso idoneo a persone e mezzi agricoli. <i>T.A.R. Lombardia - Milano, Sez. III 29 gennaio 2013, n. 258</i> , con nota di P. ROTILI	411
Regione Veneto - Zona agricola - Costruzioni ad uso residenziale - Ammissibilità - Condizioni. <i>Cons. Stato, Sez. IV 9 ottobre 2012, n. 5255 (M)</i>	214	Espropriazione terreni per realizzazione impianto smaltimento rifiuti urbani ed assimilati - Soggetto leso - Danni. <i>Cons. Stato, Sez. V 22 ottobre 2012, n. 5398</i> , con nota di M. MORELLI	484
Autorizzazione alla realizzazione di un «punto di ristoro» - Zone agricole - Edificazione di un complesso alberghiero - Reato - Sussistenza. <i>Cass. Sez. III Pen. 9 marzo 2012, n. 9369 (c.c.) (M)</i>	275	Occupazione temporanea e d'urgenza - Indennità - Determinazione - Possibilità edificatorie del suolo - Valutazione - Criterio temporale - Momento in cui si verifica l'occupazione - Sussistenza - Imposizione del vincolo espropriativo - Esclusione. <i>Cass. Sez. I Civ. 9 maggio 2013, n. 11022 (M)</i>	500
Regione Veneto - Costruzione di annessi rustici - Autorizzazione - Requisito - Qualifica di imprenditore agricolo - Necessità - Esclusione - Costruzione di abitazione in zona agricola - Possesso della qualifica di imprenditore agricolo - Necessità - Ragioni. <i>Cons. Stato, Sez. IV 19 febbraio 2013, n. 1019 (M)</i>	430	Art. 5 bis, comma 4, legge n. 359/92, in combinato disposto con gli artt. 15, comma 1 e 16, commi 5 e 6, legge n. 865/71, nonché art. 40, commi 2 e 3, d.p.r. 327/01 - Illegittimità costituzionale - Determinazione dell'indennità di esproprio in base alle caratteristiche essenziali del bene abitato. <i>Cons. Stato, Sez. IV 21 gennaio 2013, n. 320</i> , con nota di M. MORELLI	551
Opere non rilevanti sotto il profilo edilizio - Pergolato - Nozione. <i>T.A.R. Veneto, Sez. II 15 ottobre 2012, n. 1290 (M)</i>	430	Art. 40, comma 3, d.p.r. 327/01 - Illegittimità costituzionale - Triplicazione ex art. 45, comma 2, d.p.r. 327/01 - Inammissibile. <i>Cons. Stato, Sez. IV 21 gennaio 2013, n. 320</i> , con nota di M. MORELLI	551
(v. anche <i>Acque, Ambiente, Bellezze naturali, Professioni</i>)		Sentenza Corte cost. n. 181 del 2011 - Aree edificabili - Applicazione del criterio generale dell'indennizzo al valore venale. <i>Cons. Stato, Sez. IV 21 gennaio 2013, n. 320</i> , con nota di M. MORELLI	551
ESPROPRIAZIONE P.P.U.			
Espropriazioni speciali - Espropriazione parziale - Nozione e presupposti - Impoverimento maggiore rispetto a quello correlato al valore della parte di suolo in sé considerata - Necessità - Fattispecie. <i>Cass. Sez. I Civ. 12 giugno 2012, n. 9541 (M)</i>	62		
Servitù di elettrodotto - Risarcimento danni per occupazione temporanea d'urgenza di terreni per costruzione elettrodotto - Art. 42, comma 3, Cost. - Art. 1,			

Illegittima apprensione di terreno agricolo - Danno da c.d. sconfigurazione dell'assetto aziendale - Risarcimento del danno. <i>Cons. Stato, Sez. IV 21 gennaio 2013, n. 320</i> , con nota di M. MORELLI	551	IRPEF - Sussiste. <i>Cass. Sez. V Civ. 1° marzo 2013, n. 5166</i> , con nota di L. CENICOLA	237
Fondo agricolo - Imposizione di servitù di rispetto stradale - Minore edificabilità delle aree residue - Risarcimento del danno - Esclusione. <i>Cons. Stato, Sez. IV 21 gennaio 2013, n. 320</i> , con nota di M. MORELLI	551	ICI - Variazione di categoria catastale di fabbricati rurali già iscritti al catasto edilizio urbano - Efficacia sanante. <i>Comm. trib. prov. Savona 7 agosto 2012, n. 67</i> , con nota di L. CENICOLA	354
Danni da occupazione illegittima - Dimostrazione a carico del proprietario leso - Disciplina della responsabilità extracontrattuale <i>ex art. 2043 c.c.</i> <i>Cons. Stato, Sez. IV 21 gennaio 2013, n. 320</i> , con nota di M. MORELLI	551	Azienda agricola - complesso immobiliare facente parte di una preesistente azienda agricola gestita in forma di società semplice - Cessione di quote societarie registrate in esenzione d'imposta - Registrazione dell'atto di costituzione della s.r.l. effettuata in misura fissa - Unico trasferimento di beni. <i>Cass. Sez. Trib. 5 giugno 2013, n. 14150</i> , con nota di L. CENICOLA	384
Competenza e giurisdizione - Azione risarcitoria - Accordi o comportamenti espressione dell'esercizio di pubblici poteri - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Sussistenza - Natura dei diritti e della pretesa - Irrilevanza. <i>Cass. Sez. Un. Civ. 5 aprile 2013, n. 8349 (M)</i>	572	Agevolazioni - IAP - Piccola proprietà contadina - Obblighi di certificazione previsti per il coltivatore diretto <i>ex lege</i> n. 604 del 1954 - Inapplicabilità. <i>Cass. Sez. Trib. 26 giugno 2013, n. 16072</i> , con nota di G. FERRARA e di L. CENICOLA	453
Occupazione illegittima - Proprietario del fondo - Richiesta di risarcimento, restituzione del fondo e sua riduzione in pristino - Legittimità - Occupazione illegittima - Titolo dell'acquisto - Esclusione. <i>T.A.R. Molise, Sez. I 27 dicembre 2012, n. 785</i> , con nota di M. MORELLI	623	Imposta di registro - Esenzioni ed agevolazioni - Piccola proprietà contadina - Agevolazioni <i>ex art. 9</i> del d.p.r. n. 601 del 1973 - Qualità di coltivatore diretto - Necessità - Esclusività o prevalenza dell'attività coltivatrice - Necessità - Esclusione - Fattispecie. <i>Cass. Sez. VI Civ. 29 gennaio 2013, n. 1948</i> , con nota di L. CENICOLA	533
IMPOSTE E TASSE		ICI - Categoria di iscrizione catastale dei fabbricati - Rilevanza - Esclusione - Effettiva destinazione rurale - Rilevanza. <i>Comm. trib. reg. Lazio - Roma, Sez. IX 18 aprile 2013, n. 125</i> , con nota di F.M. AGNOLI	569
Rendita catastale - Categoria D - Stima diretta a seguito di idoneo sopralluogo effettuato dall'Agenzia del Territorio - Necessità - Perizia di parte - Idoneità - Sussiste. <i>Cass. Sez. V Civ. 7 novembre 2012, n. 19215 ord.</i> , con nota di L. CENICOLA	101	ICI - Domanda di variazione catastale - Categorie catastali «rurali» A/6 (uso abitativo) e D/10 (uso strumentale) - Fabbricati in possesso in fatto dei richiedi requisiti - Abrogazione dell'art. 7, commi 2 <i>bis</i> , 2 <i>ter</i> , 2 <i>quater</i> della legge n. 206/2011 - Effetti. <i>Comm. trib. prov. Reggio-Emilia, Sez. IV 4 dicembre 2012</i> , con nota di F.M. AGNOLI	569
Rifiuti - Tributo speciale per deposito in discarica della FOS (frazione organica stabilizzata) - Inclusione della FOS tra i rifiuti urbani - Esclusione. <i>Cons. Stato, Sez. V 31 ottobre 2012, n. 5566</i> , con nota di A. PIETROBON	107	Tributi erariali diretti - Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) (tributi posteriori alla riforma del 1972) - Redditi diversi - Operazioni speculative - Cessione di terreni edificabili e con destinazione agricola - Plusvalenze tassabili <i>ex art. 81</i> , d.p.r. n. 917 del 1986 - Valore iniziale determinato <i>ex art. 7</i> della legge n. 448 del 2001 - Determinazione - Perizia asseverata in data precedente alla stipulazione - Necessità - Esclusione. <i>Cass. Sez. Trib. 9 maggio 2013, n. 11062</i> , con nota di L. CENICOLA	595
Tributi erariali indiretti (Riforma tributaria del 1972) - Applicazione dell'imposta - Atti traslativi a titolo oneroso di terreni agricoli - Acquisto da parte di società diverse dalle cooperative - Applicabilità dell'aliquota ridotta <i>ex art. 1 bis</i> della tariffa allegato A del d.p.r. n. 634 del 1972 - Esclusione - Fondamento. <i>Cass. Sez. V Civ. 19 ottobre 2012, n. 17962 (M)</i>	139	Tributi - Disciplina delle agevolazioni tributarie (riforma tributaria del 1972) - Acquisto di terreni agricoli - Benefici fiscali <i>ex art. 1</i> della legge n. 604 del 1954 - Estensione all'imprenditore agricolo professionale (IAP) - Presupposti di cui all'art. 2, n. 1, della legge n. 604 cit. richiesti per il coltivatore diretto - Estensione all'imprenditore agricolo professionale - Necessità - Esclusione - Conseguenze. <i>Cass. Sez. V Civ. 26 giugno 2013, n. 16071 (M)</i>	637
Tributi erariali indiretti (Riforma tributaria del 1972) - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Obblighi dei contribuenti - Pagamento dell'imposta - Rimborsi - Diritto al rimborso nei confronti dell'Amministrazione finanziaria - Imposta rimborsata al committente in esecuzione di un provvedimento coattivo - Decadenza per decorso del termine biennale di cui all'art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 - Non applicazione - Fondamento - Fattispecie relativa all'IVA corrisposta sugli aggi esattoriali dai concessionari del servizio di riscossione dei contributi di bonifica. <i>Cass. Sez. V Civ. 20 luglio 2012, n. 12666 (M)</i>	212	ICI - Destinazione agricola dei fabbricati - Rimborso - Diritto - Sussiste. <i>Comm. trib. prov. Brescia, Sez. X 17 ottobre 2012, n. 89</i> , con nota di L. CENICOLA	712
Imposta reddito persone fisiche (IRPEF) - Base imponibile - Terreno agricolo potenzialmente edificabile - Cessione - Cessione di area edificabile - Equiparazione - Plusvalenza tassabile ai fini		Attribuzione ad un immobile di una diversa categoria	

catastale - Impugnazione. <i>Comm. trib. reg. Bologna, Sez. II 1° ottobre 2012, n. 65</i> , con nota di L. CENICOLA.....	712	manifesta - Assorbimento ulteriori motivi. <i>Corte d'app. Venezia 12 marzo 2013 ord.</i> , con nota di I. ROMAGNOLI	245
IRPEF - Consorzi di miglioramento fondiario - Deducibilità dei contributi. <i>Cass. Sez. Trib. 12 febbraio 2013, n. 3356</i> , con nota di L. CENICOLA	747	Forma scritta della <i>denuntiatio</i> - Necessità. <i>Cass. Sez. III Civ. 5 febbraio 2013, n. 2648</i> , con nota di G. JESU	386
(v. anche <i>Agricoltura e foreste, Consorzi</i>)		Pluralità di coltivatori diretti proprietari di fondi confinanti con quello offerto in vendita - Titolarità del diritto in capo a ciascuno dei confinanti - Sussistenza - Effetti - Esercizio del diritto da parte di più confinanti - Situazione di conflittualità - Soluzione ad opera del giudice - Criteri - Priorità temporale dell'esercizio - Irrilevanza - Sopravvenienza del giudicato in ordine al riscatto operato da uno dei confinanti - Rilevanza in ordine al giudizio promosso da altro avente diritto - Esclusione. <i>Cass. Sez. III Civ. 12 febbraio 2013, n. 3292 (M)</i>	428
IMPRENDITORE AGRICOLO		Prelazione - Erronea identificazione dell'oggetto del contratto nel preliminare comunicato al prelazionante - Conseguenze nei rapporti tra promittente alienante e promissario acquirente, nonché nei rapporti con il titolare del diritto di prelazione. <i>Cass. Sez. III Civ. 12 marzo 2013, n. 6116</i> , con nota di N. RAUSEO	459
(v. <i>Agricoltura e foreste, Edilizia e urbanistica, Imposte e tasse</i>)		Riscatto - Esercizio dell'azione - Necessità di esperimento anche nei confronti del coniuge dell'acquirente in regime di comunione legale - Sussistenza - Integrazione del contraddittorio - Ammissibilità. <i>Cass. Sez. III Civ. 5 febbraio 2013, n. 2653</i> , con nota di E. GUERRIERI CIACERI	463
INQUINAMENTO		Prelazione - Esclusione legale del diritto di prelazione nei casi di permuta - Portata - Ipotesi riconducibili alla definizione di cui all'art. 1552 c.c. - Configurabilità. <i>Cass. Sez. III Civ. 16 maggio 2013, n. 11954 (M)</i>	500
(v. <i>Acque, Ambiente, Sanità pubblica</i>)		Contratto preliminare concluso in violazione del diritto di prelazione - Rimedio esperibile - Esercizio del diritto di riscatto - Esclusività - Azione di mero accertamento esperita dal prelazionario in relazione al contratto preliminare - Carenza di interesse - Sussistenza. <i>Cass. Sez. III Civ. 17 aprile 2013, n. 9238 (M)</i>	572
PRELAZIONE E RISCATTO		Prelazione - Fondo rustico - Nozione - Interpretazione estensiva - Esclusione - Conseguenze - Inapplicabilità della disciplina ai terreni aventi solo in parte destinazione agricola - Fondamento - Prevalenza della zona agricola del fondo rispetto alla zona a destinazione urbana - Irrilevanza. <i>Cass. Sez. III Civ. 14 marzo 2013, n. 6572 (M)</i>	572
Riscatto - Tempestività del pagamento del prezzo - Condizione sospensiva - Versamento del prezzo di acquisto - Rispetto dei termini indicati per la prelazione - Rifiuto da parte del creditore di accettare il pagamento - Deposito liberatorio della somma da parte del retraente - Necessità - Equipollenza tra versamento del prezzo e offerta non formale - Esclusione. <i>Cass. Sez. III Civ. 2 marzo 2012, n. 3248</i> , con nota di E. GUERRIERI CIACERI	31	PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO	
Riscatto - Mancato versamento del prezzo nel termine di tre mesi - Deposito della somma mediante apertura di un libretto di risparmio al portatore. <i>Cass. Sez. III Civ. 2 marzo 2012, n. 3248</i> , con nota di E. GUERRIERI CIACERI	31	Prodotti alimentari - Messa a coltura di varietà GM - Specifica autorizzazione nazionale - Necessità - Ommissione - Rinvio pregiudiziale Corte di giustizia UE. <i>Trib. Pordenone, Sez. Pen. 12 novembre 2012, ord.</i> , con nota di S. MASINI	41
Riscatto - Confinante - Riscatto parziale - Esercizio - Fabricato rurale - Iscrizione catasto urbano - Rilevanza - Esclusione - Inammissibilità riscatto. <i>Corte d'app. L'Aquila 23 maggio 2012, n. 706</i> , con nota di N. RAUSEO	39	Prodotti alimentari - Pratiche commerciali scorrette e pubblicità ingannevole - Yogurt Danaos - <i>Claims</i> che invocano effetti benefici sulla salute dei consumatori - Pubblicità ingannevole - Sussiste. <i>Autorità garante concorrenza e mercato 26</i>	
Prelazione agraria - Diritto di prelazione del confinante - Coltivazione biennale pregressa - Titolo valido - Necessità. <i>Cass. Sez. III Civ. 29 gennaio 2013, n. 2092</i> , con nota di O. CINQUETTI	99		
Controversie in materia di riscatto di fondo rustico - Competenza delle Sezioni specializzate agrarie - Esclusione - Fondamento - Accertamento del rapporto agrario - Normale cognizione in via incidentale. <i>Cass. Sez. III Civ. 27 settembre 2011, n. 19748</i> , con nota di E. GUERRIERI CIACERI	103		
Prelazione - Presupposto - Qualifica di affittuario coltivatore diretto o assimilato del richiedente - Necessità - Perdita della qualità per cessazione del contratto di affitto - Conseguenze. <i>Cass. Sez. III Civ. 23 luglio 2012, n. 12799</i> , con nota di G. JESU e di E. GUERRIERI CIACERI	175		
Prelazione - Immobile locato - Giudizio di scioglimento della comunione tra i proprietari locatori - Vendita all'asta dell'immobile. <i>Cass. Sez. III Civ. 29 marzo 2012, n. 5069</i> , con nota di O. CINQUETTI ...	238		
Requisiti - Onere della prova - Appello - Infondatezza			

<i>novembre 2012, provv. n. 24027, con nota di B. O'CONNOR</i>	130	Attività di produzione e commercio all'estero di alimenti - Uso di indicazioni cosiddette <i>italian sounding</i> - Sostegno finanziario di enti pubblici - Esercizio del diritto di critica - Diffamazione - Limiti - Verità dei fatti - Interesse pubblico alla divulgazione - Esposizioni in forma civile - Accertamento - Insussistenza. <i>Trib. Sassari, Sez. II Civ. 4 aprile 2013, n. 533, con nota di S. MASINI</i>	471
Prodotti alimentari (singoli prodotti) - Salumi e insaccati - Alterazione - Nozione - Reato - Sussistenza. <i>Cass. Sez. III Pen. 14 maggio 2012, n. 18098 (M)</i>	213	Prodotti alimentari - Vino - Riconoscimento della denominazione di origine controllata (DOC) dei vini «Venezia» e approvazione del relativo disciplinare di produzione. <i>T.A.R. Lazio - Roma, Sez. II ter 28 maggio 2013, n. 5350, con nota di A. GIARDINO</i>	560
Prodotti alimentari - Disciplina della produzione e della vendita - Frodi e contravvenzioni nell'agricoltura, nelle industrie e nei commerci - Apparato commerciale di una società articolato in più unità territoriali autonome - Rispetto dei requisiti igienici e sanitari dei prodotti - Responsabilità - Individuazione - Delega <i>ad hoc</i> da parte del legale rappresentante - Prova - Necessità - Esclusione. <i>Cass. Sez. III Pen. 13 marzo 2013, n. 11835, con nota di S. MASINI</i>	241	L.r. Basilicata 13 luglio 2012, n. 12 - Norme della Regione Basilicata per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli di origine regionale «a chilometro zero» - Previsione che l'utilizzo dei prodotti agricoli di origine regionale costituisce titolo preferenziale per l'aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi o di forniture di prodotti alimentari ed agroalimentari destinati alla ristorazione collettiva - Commercio - Previsione che agli imprenditori agricoli esercenti la vendita diretta di prodotti agricoli lucani venga riservato dai Comuni almeno il 20 per cento dei posteggi nei mercati al dettaglio in aree pubbliche - Previsione che le imprese di ristorazione o vendita al pubblico che utilizzano i suddetti prodotti nella misura almeno del 30 per cento ottengono un contrassegno con lo stemma della Regione utilizzabile nell'attività promozionale e sono inserite in un apposito circuito regionale veicolato nell'ambito delle attività promozionali della Regione - Illegittimità costituzionale. <i>Corte cost. 18 luglio 2013, n. 209, con nota di S. MASINI</i>	669
Prodotti alimentari - Disciplina della produzione e della vendita - Frodi e contravvenzioni nell'agricoltura, nelle industrie e nei commerci - Apparato commerciale di una società articolato in più unità territoriali autonome - Rispetto dei requisiti igienici e sanitari dei prodotti - Responsabilità - Individuazione - Personalità della responsabilità penale (art. 27 Cost.) - Garante primario - Responsabilità per reato colposo - Violazioni di legge e osservanza delle regole di diligenza, prudenza e perizia. <i>Cass. Sez. III Pen. 13 marzo 2013, n. 11835, con nota di S. MASINI</i>	241	Autorità garante della concorrenza e del mercato - Pubblicità ingannevole - Messaggio promozionale di un prodotto alimentare - Che non dà una corretta informazione in ordine alla composizione nutrizionale - Non consente ai consumatori di effettuare una scelta consapevole. <i>T.A.R. Lazio - Roma, Sez. I 4 luglio 2013, n. 6596, con nota di F. LEONARDI</i>	701
DOCG - Vini «Asti» - Denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Asti» - Zone di produzione - Comune di Asti - Esclusione. <i>T.A.R. Lazio - Roma, Sez. II ter 18 febbraio 2013, n. 1773, con nota di F. LEONARDI</i>	254	Autorità garante della concorrenza e del mercato - Pubblicità ingannevole - Completezza e veridicità di un messaggio promozionale - Va verificata nell'ambito dello stesso contesto di comunicazione commerciale - Non sulla base di successive informazioni che l'operatore fornisce ad effetto promozionale già avvenuto. <i>T.A.R. Lazio - Roma, Sez. I 4 luglio 2013, n. 6596, con nota di F. LEONARDI</i>	701
Prodotti alimentari - Azienda agrituristica - Attività di ristorazione - Detenzione di formaggi in cattivo stato di conservazione e di vera e propria alterazione. <i>Cass. Sez. III Pen. 20 gennaio 2012, n. 2367 (M)</i>	275	Autorità garante della concorrenza e del mercato - Pubblicità ingannevole - Scorrettezza del messaggio promozionale in ordine alla reale composizione del prodotto pubblicizzato - Non può essere sanata dalla possibilità per il consumatore di ottenere in un momento successivo ulteriori dettagli informativi - Ragioni. <i>T.A.R. Lazio - Roma, Sez. I 4 luglio 2013, n. 6596, con nota di F. LEONARDI</i>	701
Regolamento (CE) n. 178/2002 - Tutela dei consumatori - Sicurezza alimentare - Informazione dei cittadini - Immissione sul mercato di alimenti inadatti al consumo umano, ma non comportanti un rischio per la salute. <i>Corte di giustizia UE, Sez. IV 11 aprile 2013, in causa C-636/11, con nota di S. MASINI</i>	308	Autorità garante della concorrenza e del mercato - Pubblicità ingannevole - Messaggio pubblicitario che presenti come composto da sola frutta un prodotto che in realtà contiene un ingrediente (il succo di frutta concentrato) ritenuto assimilabile, quanto ad effetti, allo zucchero - Ingannevolezza. <i>T.A.R. Lazio - Roma, Sez. I 4 luglio 2013, n. 6596, con nota di F. LEONARDI</i>	701
Sanzioni amministrative - Applicazione - Opposizione - Procedimento - Competenza - Opposizione all'ordinanza ingiunzione per violazione dell'obbligo documentale nel trasporto <i>ex art. 4 del d.p.r. n. 54 del 1997</i> - Competenza per materia del Tribunale - Sussistenza - Fondamento. <i>Cass. Sez. VI Civ. 7 febbraio 2013, n. 2977 (ord.) (M)</i>	356	Autorità garante della concorrenza e del mercato - Pubblicità ingannevole - Utilizzo della dicitura	
Etichettatura - Pistacchi sgusciati - Prodotti alimentari - Frode in commercio. <i>Cass. Sez. II Pen. 3 maggio 2013, n. 19093, con nota di S. MASINI</i>	396		
Marchio comunitario - Opposizione - Domande di registrazione di marchi comunitari a carattere denominativo e figurativo BUD - Denominazioni «bud» - Impedimento relativo alla registrazione - Art. 8, par. 4, del regolamento CE n. 40/1994 (divenuto art. 8, par. 4, del regolamento CE n. 207/2009). <i>Trib. I grado UE, Sez. II 22 gennaio 2013, in cause riunite T-225/06 RENV, T-255/06 RENV, T-257/06 RENV e T-309/06 RENV, con nota di F. GENCARELLI</i>	446		

«senza zuccheri aggiunti» - Prodotto alimentare la cui composizione contenga il succo d'uva concentrato - Messaggio ingannevole. <i>T.A.R. Lazio - Roma, Sez. I 4 luglio 2013, n. 6596</i> , con nota di F. LEONARDI	701	Rifiuti - Inosservanza delle prescrizioni del titolo abilitativo - Permanenza del reato. <i>Cass. Sez. III Pen. 18 giugno 2012, n. 24100 (M)</i>	63
Produzione, commercio e consumo - Marchi - Norme della Regione Lazio - Marchio regionale di qualità, destinato a contrassegnare determinati prodotti agricoli ed agroalimentari a fini promozionali della agricoltura e cultura gastronomica del Lazio - Effetto restrittivo sulla circolazione delle merci - Violazione dell'obbligo di osservanza dei vincoli comunitari - Illegittimità costituzionale - Estensione della declaratoria all'intera legge - Assorbimento di ulteriore profilo. <i>Corte cost. 12 aprile 2013, n. 66</i> , con nota di C.F. CODUTI	739	Residui da demolizione - Qualità di rifiuto - Regime delle materie prime secondarie o dei sottoprodotti - Esclusione - Fattispecie. <i>Cass. Sez. III Pen. 11 maggio 2012, n. 17823 (M)</i>	63
(v. anche <i>Agricoltura e foreste</i>)		Rifiuti - Abbandono di rifiuti - Rifiuti di imprenditore fallito - Obbligo di bonifica - Responsabilità della curatela - Esclusione. <i>T.A.R. Lombardia, Sez. IV 29 giugno 2012, n. 1872 (M)</i>	64
PROFESSIONI		Rifiuti - Rifiuti abbandonati - Obbligo di bonifica - Responsabilità del proprietario dell'area - Accertamento - Sussistenza di condotta dolosa o colposa - Necessità. <i>T.A.R. Lazio - Latina, Sez. I 18 giugno 2012, n. 493 (M)</i>	64
Geometra - Competenze professionali - Costruzioni civili - Modestia dell'opera - Legittimità - Strutture di cemento armato - Esclusione - Eccezione per costruzioni accessorie ad edifici rurali. <i>T.A.R. Sicilia - Catania, Sez. I 24 aprile 2013, n. 1163 (M)</i>	502	Fumi di falegnameria - Mancata autorizzazione. <i>Cass. Sez. III Pen. 8 novembre 2012, n. 43148 (M)</i>	140
PROPRIETÀ		Rifiuti - Legislazione emergenziale - Ambito di operatività. <i>Cass. Sez. III Pen. 22 ottobre 2012, n. 41161 (M)</i>	140
Azioni a difesa della proprietà - Regolamento di confini - Prova - Onere della prova della linea di confine - A carico di entrambe le parti - Scelta degli elementi più attendibili rimessa al giudice - Ricorso soltanto residuale alle mappe catastali - Configurabilità. <i>Cass. Sez. II Civ. 7 settembre 2012, n. 14993 (M)</i>	139	Rifiuti - Recupero materiali da demolizione. <i>Cass. Sez. III Pen. 26 settembre 2012, n. 37083 (c.c.) (M)</i>	140
SANITÀ PUBBLICA		Rifiuti solidi urbani - Impianti di trattamento - Impugnazione - Comuni - Sono legittimati - Ragioni. <i>Cons. Stato, Sez. V 10 luglio 2012, n. 4068 (M)</i>	141
Prodotti agricoli - Film plastici - Natura - Rifiuti. <i>Cass. Sez. III Pen. 11 luglio 2012, n. 27413</i> , con nota di A. PIEROBON	33	Rifiuti - Trasporto di rifiuti senza formulario o con formulario con dati incompleti o inesatti - Punibilità della condotta - Sanzione penale - Esclusione. <i>Cass. Sez. III Pen. 24 aprile 2012, n. 15732</i> , con nota di G.M. LAMANTEA	178
Spedizioni transfrontaliere di rifiuti - Mancato rispetto della disciplina del Paese destinatario - Abusività delle esportazioni - Sussistenza - Reato ex art. 260, d.lgs. n. 152 del 2006 - Configurabilità. <i>Cass. Sez. III Pen. 11 luglio 2012, n. 27413</i> , con nota di A. PIEROBON	33	Rifiuti - Rifiuti diversi da quelli urbani non pericolosi - Principio dell'autosufficienza locale nello smaltimento - Estensione - Esclusione - Rifiuti speciali non pericolosi - Criterio della specializzazione dell'impianto di smaltimento integrato dal criterio di prossimità al luogo di produzione - Applicazione. <i>Cons. Stato, Sez. VI 19 febbraio 2013, n. 993</i> , con nota di A. PIEROBON	180
Rifiuti - Impianto di compostaggio e lombrico-compostaggio - Realizzazione ed esercizio - Autorizzazione - Diniego - Difetto di motivazione. <i>Cons. Stato, Sez. V 25 maggio 2012, n. 3067</i> , con nota di B. BARBATO	46	Rifiuti - Sequestro area adibita a discarica in proprietà di terzi estranei al reato. <i>Cass. Sez. III Pen. 25 settembre 2012, n. 36771 (c.c.) (M)</i>	213
Rifiuti - Rimozione e smaltimento di depositi di rifiuti melmosi riconducibili a combustibile BTZ (combustibile liquido a basso tenore di zolfo) - Ordinanza - Illegittimità. <i>T.A.R. Piemonte, Sez. II 9 febbraio 2012, n. 172</i> , con nota di A.M. BASSO	56	Materiali inerti di composizione eterogenea - Disciplina giuridica applicabile - Individuazione - Fattispecie. <i>Cass. Sez. III Pen. 26 giugno 2012, n. 25206 (M)</i>	213
Rifiuti - Trasporto illecito - Restituzione del mezzo sequestrato. <i>Cass. Sez. III Pen. 26 giugno 2012, n. 25204 (M)</i>	63	Acquisto e accantonamento in attesa di autorizzazione per la vendita di presidi sanitari per l'agricoltura - Reato di cui all'art. 6, l. 30 aprile 1962, n. 283 - Sussistenza. <i>Cass. Sez. III Pen. 18 maggio 2012, n. 19082 (M)</i>	213
Rifiuti - Imballaggi in plastica - Disciplina giuridica applicabile - Individuazione. <i>Cass. Sez. III Pen. 26 giugno 2012, n. 25203 (M)</i>	63	Fumi di fonderia contenenti ottone - Disciplina dei sottoprodotti - Esclusione - Motivi. <i>Cass. Sez. III Pen. 10 maggio 2012, n. 17453 (M)</i>	213

Rifiuti - Impianto di gestione di rifiuti - Produzione di compost ed energia elettrica - Attività di compostaggio dei rifiuti - Trattamento anaerobico finalizzato alla creazione di biogas - Produzione di energia o calore - Attività di recupero dei rifiuti - Art. 183, d.lgs. n. 152/2006 - FORSU - Qualifica di biomassa ai fini della applicabilità delle norme in materia di energia - Natura di rifiuto - Permanenza - Applicabilità della normativa sulla gestione dei rifiuti. <i>T.A.R. Piemonte - Torino, Sez. I 30 agosto 2012, n. 987</i> , con nota di P. COSTANTINO ...	261	Rifiuti - Definizione. <i>Cons. Stato, Sez. V 10 settembre 2012, n. 4790 (M)</i>	358
Giustizia amministrativa - Legittimazione a ricorrere e a resistere - Realizzazione di impianto di gestione rifiuti - Autorizzazione - Impugnazione - Comune limitrofo - È legittimato. <i>T.A.R. Piemonte - Torino, Sez. I 30 agosto 2012, n. 987</i> , con nota di P. COSTANTINO	261	Rifiuti - Definizione - Beni di utilizzazione celere e certa - Sono esclusi. <i>Cons. Stato, Sez. V 10 settembre 2012, n. 4790 (M)</i>	358
Rifiuti - Sanzioni amministrative - Violazioni in materia di rifiuti - Definizione di «rifiuto» ex art. 6 del d.lgs. n. 22 del 1997 - Catalizzatori destinati a rigenerazione - Inclusione - Fondamento. <i>Cass. Sez. II Civ. 12 febbraio 2013, n. 3454 (M)</i>	274	Rifiuti - Ordine di rimozione - Competenza del dirigente dell'ufficio tecnico comunale - Sussiste. <i>Cons. Stato, Sez. V 10 settembre 2012, n. 4790 (M)</i>	358
Rifiuti - Sequestro preventivo dei mezzi utilizzati per il trasporto illecito dei rifiuti - Legittimità - Sequestro di ulteriori strumenti di lavoro - Legittimità - Esclusione. <i>Cass. Sez. III Pen. 8 maggio 2012, n. 16990 (M)</i>	275	Rifiuti - Discariche - Danno ambientale - Misure di ripristino dello stato dei luoghi o risarcimento per equivalente. <i>Cass. Sez. III Civ. 10 dicembre 2012, n. 22382</i> , con nota di A.G. ANNUNZIATA	388
Rifiuti - Smaltimento - Responsabilità proprietario terreno. <i>Cass. Sez. III Pen. 30 gennaio 2012, n. 3580 (M)</i>	275	Industria insalubre - Provvedimenti repressivi - Competenza dell'organo burocratico - Legittimità - Ragioni. <i>T.A.R. Lombardia - Brescia, Sez. II 5 febbraio 2013, n. 145</i> , con nota di V. PERILLO	405
Rifiuti - Obbligo di smaltimento - Responsabilità del proprietario dell'area - Accertamento - Apposita istruttoria e motivazione - Necessità - Mancata chiusura del fondo - Configurazione colpa del proprietario - Esclusione. <i>T.A.R. Calabria - Reggio Calabria, Sez. I 19 dicembre 2012, n. 747 (M)</i>	276	Industria insalubre - Provvedimenti repressivi - Presupposti - Accertamento concreto situazione di pericolo - Necessità. <i>T.A.R. Lombardia - Brescia, Sez. II 5 febbraio 2013, n. 145</i> , con nota di V. PERILLO	405
Rifiuti - Rifiuti non pericolosi - Attività di recupero - Violazione di norme tecniche su quantità e tipi di rifiuti recuperabili - Conseguenti provvedimenti - Inibitoria della prosecuzione o fissazione termine per riconduzione a legalità. <i>T.A.R. Puglia - Lecce, Sez. I 14 dicembre 2012, n. 2026 (M)</i>	276	Rifiuti - Calci di defecazione derivanti dalle lavorazioni di uno zuccherificio - Recupero o smaltimento - Recupero ambientale (R10) - Diffida - Disciplina applicabile - Individuazione. <i>T.A.R. Marche, Sez. I 21 novembre 2012, n. 737</i> , con nota di G. SECIA e B. RONCHI	425
Rifiuti - Rifiuti non pericolosi - Attività di recupero - Inibitoria della prosecuzione - Ragioni - Contrasto con norme su tutela salute dell'uomo e dell'ambiente - Legittimità. <i>T.A.R. Puglia - Lecce, Sez. I 14 dicembre 2012, n. 2026 (M)</i>	276	Rifiuti - Sanzioni amministrative - Violazioni in materia di rifiuti - Definizione di «rifiuto» ex art. 6 del d.lgs. n. 22 del 1997 - Catalizzatori destinati a rigenerazione - Inclusione - Fondamento. <i>Cass. Sez. II Civ. 12 febbraio 2013, n. 3454 (M)</i>	428
Rifiuti - Art. 257, T.U. ambiente - Interpretazione estensiva - Esclusione. <i>Cass. Sez. III Pen. 24 luglio 2012, n. 30127</i> , con nota di A. COVIELLO	314	Smaltimento di rifiuti - Fanghi di depurazione - Disciplina applicabile - Individuazione. <i>Cass. Sez. III Pen. 16 gennaio 2013, n. 2303 (M)</i>	429
Rifiuti - Trattamento rifiuti e depurazione di acque - Affidamento di servizi pubblici ad una società <i>in house</i> - L.p. Bolzano n. 12 del 2007 - Art. 23 bis, d.l. n. 112 del 2008 - Illegittimità costituzionale della norma provinciale - Infondatezza - Disciplina provinciale dell' <i>in house</i> - Contrasto con il diritto comunitario - Esclusione. <i>Cons. Stato, Sez. VI 11 febbraio 2013, n. 762</i> , con nota di A. PIEROBON	328	Rifiuti - Autoveicoli fuori uso e parti di ricambio - Rifiuti - Condizioni. <i>Cass. Sez. III Pen. 7 gennaio 2013, n. 194 (M)</i>	429
Rifiuti - Discarica abusiva - Elemento soggettivo del reato. <i>Cass. Sez. III Pen. 23 gennaio 2013, n. 3430 (M)</i>	357	Rifiuti - Bonifica - Definizione - CSR - CSC - Omessa bonifica - Responsabilità per il reato. <i>Cass. Sez. III Pen. 9 maggio 2013, n. 19962 (c.c.)</i> , con nota di M. LAMANTEA	465
		Rifiuti - Pietrame ammucchiato alla rinfusa - Assenza di prove circa la riutilizzabilità - Natura di rifiuto - Sussiste - Ordinanza di rimozione - Legittimità. <i>T.A.R. Marche, Sez. I 28 marzo 2013, n. 251</i> , con nota di V. PERILLO	486
		Rifiuti - Impianto di stoccaggio - Autorizzazione integrata ambientale (AIA) - Impugnazione - Soggetti legittimati - Proprietario frontista - Requisito della <i>vicinitas</i> - Sufficienza - Ragioni. <i>T.A.R. Lazio, Sez. I ter 16 luglio 2012, n. 6440</i> , con nota di V. PERILLO	498
		Rifiuti - Impianto di stoccaggio - Autorizzazione integrata ambientale (AIA) - Impugnazione - Soggetti	

legittimati - Proprietario frontista - Requisito della <i>vicinitas</i> - Insufficienza - Prova del danno subito - Necessità. <i>T.A.R. Lazio, Sez. I ter 16 luglio 2012, n. 6440</i> , con nota di V. PERILLO	498	rato. <i>Cass. Sez. III Pen. 8 febbraio 2013, n. 6295 (M)</i>	573
Rifiuti - Impianti di frantumazione mobili - Autorizzazione <i>ex art. 208</i> , comma 15, d.lgs. n. 152 del 2006 - Necessità. <i>Cass. Sez. III Pen. 28 giugno 2013, n. 28205 (M)</i>	501	Rifiuti - Violazioni <i>ex art. 256</i> , d.lgs. n. 152/2006 - Natura di reato comune. <i>Cass. Sez. III Pen. 8 febbraio 2013, n. 6294 (M)</i>	573
Rifiuti - Illecita gestione - <i>Culpa in vigilando</i> - Responsabilità. <i>Cass. Sez. III Pen. 18 giugno 2013, n. 26406 (M)</i>	501	Rifiuti - Rifiuti pericolosi - Cessazione della qualifica di rifiuto - Utilizzabilità senza mettere in pericolo la salute umana e l'ambiente - Vecchi pali per telecomunicazioni trattati con soluzioni RCA (rame, cromo, arsenico) - Disciplina europea - Direttive CE n. 2008/98 e CE n. 2000/21 - Regolamento CE n. 552/2009. <i>Corte di giustizia UE, Sez. II 7 marzo 2013, in causa C-358/11</i> , con nota di M. PINNA	588
Rifiuti - Materiali derivati dallo sfruttamento delle cave - Esclusione dal novero dei rifiuti - Condizioni. <i>Cass. Sez. III Pen. 18 giugno 2013, n. 26405 (M)</i>	501	Rifiuti - Illecita gestione - Soccida - Responsabilità del soccidante - Sussiste. <i>Cass. Sez. III Pen. 22 marzo 2013, n. 13739</i> , con nota di G.M. LAMANTEA	598
Rifiuti - Attività organizzate per il traffico illecito - Presupposti del reato. <i>Cass. Sez. III Pen. 18 giugno 2013, n. 26404 (M)</i>	501	Rifiuti - Abbandono incontrollato - Ordine di rimozione e smaltimento - Responsabilità del proprietario dell'area - Solo in caso di dolo o colpa - Preventivo contraddittorio del destinatario del provvedimento con soggetti preposti al controllo - Necessità. <i>T.A.R. Campania - Salerno, Sez. II 13 giugno 2013, n. 1283</i> , con nota di V. PERILLO	621
Rifiuti - Rifiuti destinati a discarica - Trattamento - Necessità - Eccezioni. <i>T.A.R. Lazio, Sez. I ter 9 gennaio 2013, n. 121 (M)</i>	502	Rifiuti - Abbandono incontrollato - Ordine di rimozione e smaltimento - Preventiva comunicazione avvio del procedimento - Necessità - Ragioni. <i>T.A.R. Campania - Salerno, Sez. II 13 giugno 2013, n. 1283</i> , con nota di V. PERILLO	621
Rifiuti - Rifiuti destinati a discarica - Trattamento - Finalità di evitare ripercussioni negative sull'ambiente e rischi per la salute umana - Mera compressione e/o triturazione - Insufficienza. <i>T.A.R. Lazio, Sez. I ter 9 gennaio 2013, n. 121 (M)</i>	502	Rifiuti - Raccolta differenziata - Conferimento in discarica di una quantità di rifiuti maggiore - Danno ambientale - Esclusione - Danno patrimoniale - Sussiste. <i>Corte dei conti, Sez. giur. Liguria 27 maggio 2013, n. 83</i> , con nota di A. PIEROBON	630
Rifiuti - Regione Lazio - Piano della gestione dei rifiuti - Approvazione - Mancanza del parere obbligatorio del Comitato tecnico-scientifico per l'ambiente - Illegittimità. <i>T.A.R. Lazio, Sez. I ter 9 gennaio 2013, n. 121 (M)</i>	502	Rifiuti - Discarica abusiva - Realizzazione e gestione - Reato commissivo. <i>Cass. Sez. III Pen. 29 maggio 2013, n. 23091 (M)</i>	638
Inquinamento atmosferico - Reato di costruzione di impianto senza autorizzazione - Natura giuridica - Fattispecie. <i>Cass. Sez. III Pen. 7 gennaio 2013, n. 192</i> , con nota di E. ANTONINI-ANDREOZZI	536	Rifiuti - Inerti - Terre e rocce da scavo - Assimilazione - Esclusione. <i>Cass. Sez. III Pen. 9 maggio 2013, n. 19942 (M)</i>	638
Rifiuti - Nozione. <i>Cons. Stato, Sez. VI 9 luglio 2012, n. 4018</i> , con nota di C. ROMANELLI	556	Rifiuti - Inottemperanza all'ordinanza di rimozione - Reato permanente. <i>Cass. Sez. III Pen. 6 maggio 2013, n. 19461 (M)</i>	638
Rifiuti - Rifiuti risultanti da sfruttamento di cave - Esclusione dalla disciplina dei rifiuti - Condizioni. <i>Cons. Stato, Sez. VI 9 luglio 2012, n. 4018</i> , con nota di C. ROMANELLI	556	Rifiuti - Abbandono - Ordinanza rimozione - Avviso di avvio del procedimento - Comunicazione - Necessità. <i>T.A.R. Piemonte, Sez. II 6 agosto 2013, n. 979 (M)</i>	639
Rifiuti - Illecita gestione - Reato comune. <i>Cass. Sez. III Pen. 9 luglio 2013, n. 29077 (M)</i>	573	Realizzazione discarica di rifiuti non pericolosi mediante riempimento di cava dismessa - Autorizzazione integrata ambientale - Diniego - Approvazione definitiva variante urbanistica di adeguamento al piano stralcio di assetto idrogeologico. <i>Cons. Stato, Sez. IV 24 maggio 2013, n. 2836</i> , con nota di B. BARBATO	694
Rifiuti - Trasporto occasionale - Reato. <i>Cass. Sez. III Pen. 6 giugno 2013, n. 24787 (M)</i>	573	Rifiuti - Raccolta e trasporto di rifiuti in forma ambulante - Disciplina derogatoria - Condizioni. <i>Cass. Sez. III Pen. 3 maggio 2013, n. 19111 (M)</i>	717
Gestione illecita dei rifiuti - Deposito temporaneo - Nozione - Luogo di produzione e di deposito - Contiguità - Estensione della nozione al luogo di deposito - Ammissibilità - Fattispecie. <i>Cass. Sez. III Pen. 20 febbraio 2013, n. 8061 (M)</i>	573	Rifiuti - Illecita gestione - Natura di reato comune - Natura di reato proprio - Esclusione. <i>Cass. Sez. III Pen. 8 marzo 2013, n. 10921 (M)</i>	717
Rifiuti - Deposito temporaneo - Disciplina generale sui rifiuti - Disposizioni derogatorie - Onere della prova - Produttore di rifiuti - Soggetto one-			

Rifiuti - Requisiti del reato di omessa bonifica. <i>Cass. Sez. III Pen. 26 febbraio 2013, n. 9214 (M)</i>	717
Rifiuti - Abbandono - Responsabilità del proprietario dell'area per <i>culpa in vigilando</i> . <i>Cass. Sez. III Pen. 26 febbraio 2013, n. 9213 (M)</i>	717
Rifiuti - Abbandono - Obbligo di rimozione - Responsabilità - Presupposti - Imputabilità soggettiva della condotta - Dimostrazione - Necessità. <i>Cons. Stato, Sez. II 21 giugno 2013, n. 1033 (M)</i>	718
Rifiuti - Ordinanza di rimozione - Comunicazione avvio del procedimento - Necessità. <i>Cons. Stato, Sez. II 21 giugno 2013, n. 1033 (M)</i>	718
(v. anche <i>Acque, Ambiente, Cave e torbiere</i>)	
SERVITÙ	
Prediali - Servitù coattive - Passaggio coattivo - Esenzioni - Esenzione di cui all'art. 1051, comma 4, c.c. - Applicabilità - Limiti - Operatività dell'esenzione in presenza di interclusione assoluta - Esclusione - Fondamento - Giudizio di comparazione tra i contrapposti interessi - Criteri. <i>Cass. Sez. II Civ. 3 agosto 2012, n. 14102 (M)</i>	139
Prediali - Classificazione - Apparenti non apparenti - Servitù di scolo - Usucapione - Condizioni - Ubicazione delle relative opere apparenti sul solo fondo servente - Necessità - Esclusione. <i>Cass. Sez. II Civ. 13 marzo 2013, n. 6387 (M)</i>	274
Servitù coattive - Passaggio coattivo - Condizioni - Fondo non intercluso - Valutazione giudiziale <i>ex art.</i> 1052, comma 2, c.c. - Esigenze del turismo - Rilevanza - Fondamento. <i>Cass. Sez. II Civ. 21 febbraio 2013, n. 4418 (M)</i>	274
Vendita di terreno gravato da servitù di passaggio - Apparenza degli oneri e dei diritti gravanti sul bene - Servitù apparente - Conoscenza effettiva da parte dell'acquirente - Equiparazione - Garanzia <i>ex art.</i> 1489 c.c. - Esclusione. <i>Cass. Sez. II Civ. 8 aprile 2013, n. 8500</i> , con nota di D. BERGAMINI	527
Prediali - Servitù coattive - Passaggio coattivo - Integrazione del contraddittorio - Litisconsorzio - Costituzione della servitù - Fondi intercludenti appartenenti a diversi proprietari - Azione - Nei confronti di tutti i proprietari - Necessità - Fondamento - Mancanza - Conseguenze - Rigetto della domanda - Integrazione del contraddittorio nei confronti dei proprietari pretermessi - Esclusione. <i>Cass. Sez. Un. Civ. 22 aprile 2013, n. 9685</i> , con nota di N. RAUSEO	596

UNIONE EUROPEA(v. *Agricoltura e foreste*)**USI CIVICI**

Terreni gravati da usi civici - Alienazione di terreni di demanio collettivo - Obbligo per la P.A. di comunicare l'avvio del procedimento ai proprietari interessati - Insussistenza. <i>T.A.R. Lazio - Roma, Sez. I ter 7 febbraio 2013, n. 1369</i> , con nota di A. GERMANÒ	205
Terre gravate da usi civici - Equiparazione ai beni pubblici - Concessione, da parte della pubblica amministrazione, di diritti sui beni pubblici - Necessità della previa procedura di evidenza pubblica per la concessione - Applicabilità al procedimento di autorizzazione di mutamento di destinazione di terre gravate da uso civico - Sussistenza. <i>Cons. Stato, Sez. IV 26 marzo 2013, n. 1698</i> , con nota di A. GERMANÒ	320
Area soggetta ad usi civici - Inalienabilità - Sdemianizzazione di fatto o tacita - Esclusione. <i>T.A.R. Sardegna, Sez. I 17 luglio 2013, n. 546</i> , con nota di A. GERMANÒ	558
Occupazioni e legittimazioni - Istanza di legittimazione del possesso di bene gravato da uso civico - Influenza sulla natura del possesso dell'istante ai fini dell'usucapione - Esclusione - Fondamento. <i>Cass. Sez. II Civ. 13 marzo 2013, n. 6378 (M)</i>	572
Commissario regionale usi civici - Potere d'iniziativa officiosa - Questione di legittimità costituzionale - Non manifesta infondatezza. <i>Cass. Sez. II Civ. 13 giugno 2013, n. 14903 ord.</i> , con nota di L. FULCINITI	676

* * *

MASSIMARIO

Giurisprudenza civile (a cura di S. ALTIERO)..... 62,	139, 212, 274, 356, 428, 500, 572, 637, 716
Giurisprudenza penale (a cura di P. MAZZA)	63,
	140, 213, 275, 357, 429, 501, 573, 638, 717
Giurisprudenza amministrativa (a cura di F. DE LISI) ... 64,	141, 214, 276, 358, 430, 502, 574, 639 718

III - Indice cronologico delle decisioni (*)

Data	Autorità	pagina	Data	Autorità	pagina
2011					
<i>SETTEMBRE</i>					
27	Cass. Sez. III Civ. n. 19748	103	14	Cass. Sez. III Pen. n. 18098 (M)	213
<i>NOVEMBRE</i>			18	Cass. Sez. III Pen. n. 19082 (M)	213
10	Trib. reg. giust. amm. Trento, Sez. Un. n. 283 (M)	64	23	Cass. Sez. III Pen. n. 19437 (M)	63
14	Cass. Sez. III Pen. n. 41408	37	23	Corte d'app. L'Aquila n. 706	39
2012			24	Cass. Sez. III Pen. n. 19653 (c.c.) (M)	63
<i>GENNAIO</i>			25	Cons. Stato, Sez. V n. 3067	46
20	Cass. Sez. III Pen. n. 2360 (M)	275	29	Cons. Stato, Sez. VI n. 3195	203
20	Cass. Sez. III Pen. n. 2367 (M)	275	<i>GIUGNO</i>		
20	Cass. Sez. III Pen. n. 2380	105	6	Cons. Stato, Sez. V n. 3335	268
25	Cass. Sez. III Pen. n. 3087 (M)	213	7	Cons. Stato, Sez. V n. 3357	251
30	Cass. Sez. III Pen. n. 3580 (M)	275	12	Cass. Sez. I Civ. n. 9541 (M)	62
<i>FEBBRAIO</i>			18	Cass. Sez. III Pen. n. 24100 (M)	63
8	T.A.R. Campania - Napoli, Sez. I n. 676	60	18	T.A.R. Lazio - Latina, Sez. I n. 493 (M)	64
9	T.A.R. Piemonte, Sez. II n. 172	56	20	Cons. Stato, Sez. IV n. 3623	201
28	Cass. Sez. III Pen. n. 7671	399	21	Cass. Sez. VI Civ. n. 10347 ord. (c.c.)	62
<i>MARZO</i>			25	Cass. Sez. II Civ., n. 10577 (M)	62
2	Cass. Sez. III Civ. n. 3248	31	26	Cass. Sez. III Pen. n. 25203 (M)	63
9	Cass. Sez. III Pen. n. 9369 (c.c.) (M)	275	26	Cass. Sez. III Pen. n. 25204 (M)	63
13	Cass. Sez. III Pen. n. 9576 (M)	275	26	Cass. Sez. III Pen. n. 25206 (M)	213
21	Cons. Stato, Sez. II n. 5650/2010 (quesito) (M)	64	26	Corte europea dei diritti dell'uomo, Grande Camera ricorso n. 9300/07	515
21	T.A.R. Campania - Napoli, Sez. V n. 1398	125	28	Cons. Stato, Sez. V n. 3818	43
26	Cass. Sez. III Pen. n. 11606	601	29	T.A.R. Lombardia, Sez. IV n. 1872 (M)	64
27	T.A.R. Lombardia - Brescia, Sez. II n. 542	54	<i>LUGLIO</i>		
28	Cons. Stato, Sez. VI n. 1856	50	2	Cons. Stato, Sez. V n. 3860	198
29	Cass. Sez. III Civ. n. 5069	238	3	Cass. Sez. III Pen. n. 25728	243
<i>APRILE</i>			3	Cons. Stato, Sez. III n. 3874	196
5	Cass. Sez. III Pen. n. 12998 (c.c.)	318	3	Cons. Stato, Sez. IV n. 3875	118
11	T.A.R. Toscana, Sez. II n. 704	270	4	Cons. Stato, Sez. VI n. 3893 (M)	141
12	Corte cost. n. 85	24	9	Cons. Stato, Sez. VI n. 4018	566
20	Corte cost. n. 99	24	10	Cass. Sez. III Pen. n. 27260	104
20	Corte cost. n. 100	98	10	Cons. Stato, Sez. V n. 4068 (M)	141
24	Cass. Sez. III Pen. n. 15732	178	11	Cass. Sez. III Pen. n. 27413	33
<i>MAGGIO</i>			12	Cass. Sez. II Civ. n. 11846 (M)	62
8	Cass. Sez. III Pen. n. 16990	275	16	T.A.R. Puglia - Lecce, Sez. I n. 1296	52
9	T.A.R. Sardegna, Sez. II n. 438	43	16	T.A.R. Lazio, Sez. I <i>ter</i> n. 6440	498
10	Cass. Sez. III Pen. n. 17453 (M)	213	20	Cass. Sez. V Civ. n. 12666 (M)	212
10	T.A.R. Friuli-Venezia Giulia, Sez. I n. 169	349	23	Cass. Sez. III Civ. n. 12799	175
11	Cass. Sez. III Pen. n. 17823 (M)	63	24	Cass. Sez. III Pen. n. 30127	314
			26	Cass. Sez. I Civ. n. 13294 (M)	212
			31	Cass. Sez. III Civ. n. 13683 (M)	212
			<i>AGOSTO</i>		
			1	Trib. Brescia, Sez. F n. 115 ord.	539
			1	Cons. Stato, Sez. VI n. 4400	114
			3	Cass. Sez. II Civ. n. 14102 (M)	139
			6	T.A.R. Veneto, Sez. II n. 1113	626
			7	Comm. trib. prov. Savona n. 67	354
			27	Cass. Sez. II Civ. n. 14653 (M)	139
			30	T.A.R. Piemonte - Torino, Sez. I n. 987	261
			<i>SETTEMBRE</i>		
			3	T.A.R. Friuli-Venezia Giulia, Sez. I n. 342	210
			7	Cass. Sez. II Civ. n. 14993 (M)	139
			10	Cons. Stato, Sez. V n. 4768	338
			10	Cons. Stato, Sez. V n. 4790 (M)	358

(*) Con (M) vengono indicate le decisioni riportate nella rubrica Massimario.

Data	Autorità	pagina
13	Cons. Stato, Sez. VI n. 4872 (M)	358
14	Cass. Sez. I Civ. n. 15444 (ord.)	311
17	Cons. Stato, Sez. VI n. 4926	191
20	Cons. Stato, Sez. IV n. 5045 (M)	214
21	Trib. Udine	476
25	Cass. Sez. III Pen. n. 36771 (c.c.) (M)	213
26	Cass. Sez. III Pen. n. 37037	468
26	Cass. Sez. III Pen. n. 37083 (c.c.) (M)	140

OTTOBRE

1	T.A.R. Lazio, Sez. II bis n. 8201	121
1	T.A.R. Lazio, Sez. II bis n. 8236	121
1	Comm. trib. reg. Bologna, Sez. II n. 65	712
6	Cons. Stato, Sez. II n. 172 parere (M)	214
9	Cons. Stato, Sez. IV n. 5255 (M)	214
10	Cons. Stato, Sez. V n. 5258 (M)	141
11	Corte cost. n. 275	169
15	T.A.R. Veneto, Sez. II n. 1290 (M)	430
17	Cons. Stato, Sez. V n. 5294	613
17	Cons. Stato, Sez. V n. 5295	613
17	Comm. trib. prov. Brescia, Sez. X n. 89	712
19	Cass. Sez. V Civ. n. 17962 (M)	139
19	Trib. Mantova, Sez. spec. agr.	107
22	Cass. Sez. III Pen. n. 41161 (M)	140
22	Cons. Stato, Sez. V n. 5398	484
22	T.A.R. Toscana, Sez. II n. 1687	564
23	Cons. Stato, Sez. V n. 5410 (M)	214
25	Cons. Stato, Sez. VI n. 5473	187
31	Cons. Stato, Sez. V n. 5566	107

NOVEMBRE

7	Cass. Sez. V Civ. n. 19215 ord.	101
7	T.A.R. Lombardia - Brescia, Sez. II n. 1765	496
8	Cass. Sez. III Pen. n. 43148 (M)	140
9	Cass. Sez. Un. Civ. n. 19389	27
9	T.A.R. Lombardia - Milano, Sez. II n. 2734 (M)	358
12	Trib. Pordenone, Sez. Pen. ord.	41
12	T.R.G.A. Trento, Sez. Un. n. 337 (M)	430
16	Cass. Sez. III Pen. n. 44903 (M)	140
21	T.A.R. Marche, Sez. I n. 737	425
23	T.A.R. Piemonte, Sez. I n. 1279	420
26	Aut. gar. concorrenza e mercato provv. n. 24027	130
29	Cons. Stato, Sez. VI n. 6048	184

DICEMBRE

4	Cass. Sez. III Pen. n. 46835 (M)	140
4	T.A.R. Campania - Napoli, Sez. III n. 4914 (M)	276
4	Comm. trib. prov. Reggio-Emilia, Sez. IV	569
10	Cass. Sez. III Civ. n. 2382	388
10	Cass. Sez. III Pen. n. 47870 (M)	140
12	Corte cost. n. 278	92
13	Corte di giustizia UE, Sez. IV in causa C-670/11	664
14	T.A.R. Puglia - Lecce, Sez. I n. 2026 (M)	276
17	T.A.R. Friuli-Venezia Giulia, Sez. I n. 490	208
19	Corte di giustizia UE, Sez. I in causa C-68/11	163
19	T.A.R. Calabria - Reggio Calabria, Sez. I n. 747 (M)	276
27	T.A.R. Molise, Sez. I n. 785	623

2013

GENNAIO

2	T.A.R. Friuli-Venezia Giulia, Sez. I n. 2	415
7	Cass. Sez. III Pen. n. 191 (M)	429
7	Cass. Sez. III Pen. n. 192	536
7	Cass. Sez. III Pen. n. 194 (M)	429

Data	Autorità	pagina
9	Cass. Sez. III Pen. n. 1147 (M)	429
9	Cass. Sez. III Pen. n. 1150 (M)	429
9	Cons. Stato, Sez. VI n. 59	481
9	Cons. Stato, Sez. VI n. 61	413
9	T.A.R. Lazio, Sez. I ter n. 121 (M)	502
11	Cons. Stato, Sez. VI n. 120	334
16	Cass. Sez. III Pen. n. 2303 (M)	429
17	Cass. Sez. III Pen. n. 2340 (M)	357
17	Cass. Sez. III Pen. n. 2352 (M)	357
17	Cass. Sez. III Pen. n. 2341	535
18	T.A.R. Veneto, Sez. II n. 34	492
21	T.A.R. Lazio - Roma, Sez. III ter n. 679	345
21	T.A.R. Lazio - Roma, Sez. III ter n. 681	345
21	Trib. Parma, Sez. spec. agr. (ord.)	400
21	Cons. Stato, Sez. IV n. 320	551
22	Trib. I grado UE, Sez. II in cause riunite T-225/06 RENV, T-255/06 RENV, T-257/06 RENV e T-309/06 RENV	446
23	Cass. Sez. III Pen. n. 3430 (M)	357
23	T.A.R. Abruzzo - Pescara, Sez. I n. 31	343
28	T.A.R. Lazio - Roma, Sez. II quater n. 983	340
29	Cass. Sez. VI Civ. n. 1948	533
29	Cass. Sez. III Civ. n. 2092	99
29	T.A.R. Lombardia - Milano, Sez. III n. 246	407
29	T.A.R. Lombardia - Milano, Sez. III n. 258	411
31	Cass. Sez. III Civ. n. 2254 (M)	356
31	Cass. Sez. III Pen. n. 4844 (M)	357

FEBBRAIO

4	Cons. Stato, Sez. IV n. 651 (M)	502
4	T.A.R. Lombardia - Brescia, Sez. II n. 137	490
5	Cass. Sez. Un. Civ. n. 2595 (M)	356
5	Cass. Sez. Un. Civ. n. 2598 (ord.) (M)	356
5	Cass. Sez. III Civ. n. 2648	386
5	Cass. Sez. III Civ. n. 2653	463
5	T.A.R. Lombardia - Brescia, Sez. II n. 145	405
7	Cass. Sez. VI Civ. n. 2977 (ord.) (M)	356
7	Cass. Sez. III Pen. n. 5971 (M)	357
7	T.A.R. Lazio - Roma, Sez. I ter n. 1369	205
8	Cass. Sez. III Pen. n. 6294 (M)	573
8	Cass. Sez. III Pen. n. 6295 (M)	573
8	Cass. Sez. III Pen. n. 6299 (M)	573
11	Cons. Stato, Sez. VI n. 762	328
12	Cass. Sez. III Civ. n. 3292 (M)	428
12	Cass. Sez. Trib. n. 3356	747
12	Cass. Sez. II Civ. n. 3454 (M)	274
12	Cass. Sez. II Civ. n. 3454 (M)	428
18	T.A.R. Lazio - Roma, Sez. II ter n. 1773	254
18	T.A.R. Emilia-Romagna, Sez. I n. 128	759
19	Cass. Sez. III Civ. n. 4014 (M)	428
19	Cass. Sez. III Civ. n. 4014 (M)	274
19	Cons. Stato, Sez. VI n. 993	180
19	Cons. Stato, Sez. IV n. 1019 (M)	430
20	Cass. Sez. III Pen. n. 8061 (M)	573
21	Cass. Sez. II Civ. n. 4418 (M)	274
25	Cons. Stato, Sez. VI n. 1117 (M)	430
25	Cass. Sez. III Pen. n. 9011 (M)	717
26	Cass. Sez. III Pen. n. 9213 (M)	717
26	Cass. Sez. III Pen. n. 9214 (M)	717
28	Cons. Stato, Sez. IV n. 1230	609

MARZO

1	Cass. Sez. V Civ. n. 5166	237
4	Cons. Stato, Sez. III n. 1281	248
7	Corte di giustizia UE, Sez. II in causa C-358/11	588
7	Trib. I grado UE, Sez. VII in causa T-370/11	375
8	Cass. Sez. III Pen. n. 10921 (M)	717
11	T.A.R. Lazio - Roma, Sez. III ter n. 2541	754
12	Cass. Sez. III Civ. n. 6116	459
12	Corte d'app. Venezia ord.	245

Data	Autorità	pagina	Data	Autorità	pagina
13	Cass. Sez. II Civ. n. 6378 (M)	572	21	Cons. Stato, Sez. IV n. 2739	607
13	Cass. Sez. II Civ. n. 6387 (M)	274	21	T.A.R. Umbria, Sez. I n. 298 (M)	574
13	Cass. Sez. III Pen. n. 11835	241	22	Corte cost. n. 90	591
14	Cass. Sez. III Civ. n. 6572 (M)	572	22	Corte cost. n. 93	520
19	Cons. stato, Sez. VI n. 1594	324	24	Cons. Stato, Sez. VI n. 2867	541
22	Cass. Sez. III Civ. n. 7268	681	24	Cons. Stato, Sez. IV n. 2836	694
22	Cass. Sez. III Civ. n. 7270	530	27	Corte dei conti, Sez. giur. Liguria n. 83	630
22	Cass. Sez. III Pen. n. 13739	598	28	T.A.R. Lazio - Roma, Sez. II <i>ter</i> n. 5350	560
22	T.R.G.A. Trento, Sez. Un. n. 110 (M)	276	29	Cass. Sez. III Pen. n. 23091 (M)	638
22	T.A.R. Piemonte, Sez. I n. 370	487			
26	Cons. Stato, Sez. VI n. 1674	546		<i>GIUGNO</i>	
26	Cons. Stato, Sez. IV n. 1698	320	5	Corte cost. n. 117	451
27	Cons. Stato, Sez. V n. 1823	478	5	Cass. Sez. Trib. n. 14150	384
28	Corte cost. n. 50	234	5	Cass. Sez. III Pen. n. 24539 (c.c.) (M)	638
28	T.A.R. Marche, Sez. I n. 251	486	6	Cass. Sez. III Pen. n. 24787 (M)	573
			13	T.A.R. Campania - Salerno, Sez. II n. 1283	621
	<i>APRILE</i>		13	Cass. Sez. II Civ. n. 14903 ord.	676
2	Cass. Sez. I n. 7981 (M)	500	14	Cass. Sez. I Civ. n. 14998 (M)	637
2	Cass. Sez. III Civ. n. 8099	744	14	T.A.R. Molise, Sez. I n. 415	711
3	Cass. Sez. III Civ. n. 8100 (M)	637	18	Cass. Sez. III Pen. n. 26404 (M)	501
4	Trib. Sassari, Sez. II Civ. n. 533	471	18	Cass. Sez. III Pen. n. 26405 (M)	501
5	Cass. Sez. Un. Civ. n. 8349 (M)	572	18	Cass. Sez. III Pen. n. 26406 (M)	501
5	T.A.R. Piemonte, Sez. I	752	19	Cass. Sez. III Pen. n. 26636 (M)	501
8	Cass. Sez. II Civ. n. 8500	527	20	Corte cost. n. 142	673
9	T.A.R. Friuli-Venezia Giulia, Sez. I n. 227 (M)	502	21	Cons. Stato, Sez. II n. 1033 (M)	718
10	T.A.R. Umbria, Sez. I n. 222 (M)	639	21	Cons. Stato, Sez. VI n. 3388 (M)	718
11	Corte di giustizia UE, Sez. IV in causa C-636/11	308	21	Cons. stato, Sez. VI n. 3393	690
11	Cons. Stato, Sez. V n. 1973	544	26	Cass. Sez. V Civ. n. 16071 (M)	637
12	Corte cost. n. 66	739	26	Cass. Sez. Trib. n. 16072	453
12	Cons. Stato, Sez. VI n. 2000 (M)	574	26	Cass. Sez. V Civ. n. 16076 (M)	716
17	Cass. Sez. III Civ. n. 9238 (M)	572	28	Cass. Sez. III Pen. n. 28205 (M)	501
18	Cass. Sez. VI Civ. n. 9447 ord. (M)	500			
18	Comm. trib. reg. Lazio - Roma, Sez. IX n. 125	569		<i>LUGLIO</i>	
22	T.A.R. Emilia-Romagna, Sez. I n. 299 (M)	574	4	T.A.R. Lazio - Roma, Sez. I n. 6596	701
22	Cass. Sez. Un. Civ. n. 9685	596	4	T.A.R. Puglia - Bari, Sez. I n. 1094	708
22	Cass. Sez. III Civ. n. 9735 (M)	716	8	Cass. Sez. III Pen. n. 28948 (c.c.) (M)	638
24	T.A.R. Sicilia - Catania, Sez. I n. 1163 (M)	502	9	Cass. Sez. III Pen. n. 29077 (M)	573
			12	T.A.R. Liguria, Sez. I n. 1053	619
	<i>MAGGIO</i>		12	T.A.R. Piemonte, Sez. I n. 872 (M)	718
3	Cass. Sez. II Pen. n. 19093	396	17	T.A.R. Sardegna, Sez. I n. 546	558
3	Cass. Sez. III Pen. n. 19111 (M)	717	18	Corte cost. n. 209	669
6	Cass. Sez. III Pen. n. 19461 (M)	638	18	Cass. Sez. Un. Civ. n. 17555 (M)	716
9	Cass. Sez. I Civ. n. 11022 (M)	500	23	Cons. Stato, Sez. V n. 3949	688
9	Cass. Sez. Trib. n. 11062	595			
9	Cass. Sez. III Pen. n. 19942 (M)	638		<i>AGOSTO</i>	
9	Cass. Sez. III Pen. n. 19962 (c.c.)	465	6	T.A.R. Piemonte, Sez. II n. 979 (M)	639
10	Cons. Stato, Sez. VI n. 2542	402	23	Cass. Sez. VI Civ. n. 19480 ord. (M)	716
13	Cass. Sez. III Pen. n. 20403 (c.c.)	685			
14	Cass. Sez. III Pen. n. 20737 (M)	638		<i>SETTEMBRE</i>	
15	Cass. Sez. III Civ. n. 11757 (M)	500	18	Cons. Stato, Sez. VI n. 4643 (M)	639
15	Cass. Sez. III Civ. n. 11760 (M)	637	18	Cons. Stato, Sez. VI n. 4656 (M)	639
16	Cass. Sez. III Civ. n. 11954 (M)	500			
17	Corte d'app. Roma, Sez. spec. agr. n. 2484	603			
21	Cons. Stato, Sez. VI n. 2715	750			

IV - Indice per articoli di legge richiamati nelle decisioni

sCostituzione

Art. 9	27, 141,	573
Art. 9, comma 2	574
Art. 27	241
Art. 32	27
Art. 41	430
Art. 42, comma 3	118, 212,	311
Art. 97	46
Art. 111	676
Art. 117	520, 669
Art. 117, comma 1	311
Art. 117, comma 2, lett. s)	98, 574
Art. 138, comma 3	574

Codice civile

Art. 177	139, 463
Art. 230 <i>bis</i>	500
Art. 817	62
Art. 844	469
Art. 913	274
Art. 950	139
Art. 1051	597
Art. 1051, comma 4	139
Art. 1052	274
Art. 1054	139
Art. 1061	274
Art. 1140	572
Art. 1158	572
Art. 1210	31
Art. 1224	716
Art. 1273	274, 428
Art. 1299	274, 428
Art. 1321	637
Art. 1322	637
Art. 1325	637
Art. 1339	716
Art. 1343	637
Art. 1346	681
Art. 1349	681
Art. 1350	386
Art. 1351	572, 637
Art. 1419	716
Art. 1453	716
Art. 1455	716
Art. 1474, comma 2	681
Art. 1489	527
Art. 1552	500
Art. 1599	637
Art. 1602	637
Art. 2033	212
Art. 2043	212, 551
Art. 2135	214, 476, 718
Art. 2140	500
Art. 2697	103, 139
Art. 2909	428

Codice procedura amministrativa

Art. 133, comma 1, lett. p)	60
Art. 135, comma 1, lett. e)	60

Codice procedura civile

Art. 40	500
---------	-------	-----

Art. 45	500
Art. 100	572
Art. 102	463, 596
Art. 115	139
Art. 116	139
Art. 331	463
Art. 348 <i>bis</i>	245
Art. 360	238
Art. 420	107
Art. 633	400
Art. 657	107
Art. 665	107

Codice penale

Art. 2	178
Art. 40, comma 2	638
Art. 515	396
Art. 544 <i>ter</i>	399, 539, 601
Art. 727	357, 638
Art. 727, comma 2	535
Art. 734	638
Disp. att. e trans. c.p., art. 19 <i>ter</i>	601

Codice procedura penale

Art. 408, comma 2	638
-------------------	-------	-----

Nuovo c.p.p.

Art. 521	37
Art. 568	37

Leggi statali

<i>L. 25 giugno 1865, n. 2359</i>		
Art. 40	62
<i>R.D. 25 luglio 1904, n. 523</i>	500
Art. 96, lett. f)	318
<i>L. 13 luglio 1911, n. 774</i>	500
<i>D.L.Lgt. 19 agosto 1917, n. 1399</i>	212
<i>R.D. 24 settembre 1923, n. 2119</i>	212
<i>L. 16 giugno 1927, n. 1766</i>		
Art. 9	572
Art. 12	205, 320
Art. 29, comma 2	676
<i>R.D. 29 luglio 1927, n. 1443</i>		
Art. 45	141
<i>R.D. 11 febbraio 1929, n. 174</i>		
Art. 16, lett. d)	502
Art. 16, lett. m)	502
<i>R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775</i>	500
<i>R.D. 27 luglio 1934, n. 1265</i>		

Art. 216	405	<i>L. 30 aprile 1976, n. 386</i>	
<i>L. 29 giugno 1939, n. 1497</i>	541	Art. 10	62
<i>L. 3 giugno 1940, n. 1078</i>	139	<i>L. 21 febbraio 1977, n. 36</i>	
<i>L. 12 maggio 1950, n. 230</i>	637	Art. 2	139
Art. 18, comma 2	62	<i>L. 27 luglio 1978, n. 392</i>	
<i>L. 6 agosto 1954, n. 604</i>	453	Art. 38	238
Art. 1	637, 716	Art. 39	238
Art. 1 <i>bis</i>	637	<i>L. 8 gennaio 1979, n. 2</i>	31
Art. 1 <i>ter</i>	637	<i>L. 24 novembre 1981, n. 689</i>	
Art. 2	716	Art. 22 <i>bis</i>	356
Art. 7	716	<i>L. 3 maggio 1982, n. 203</i>	
<i>L. 30 aprile 1962, n. 283</i>		Art. 5, comma 3	716, 744
Art. 5	213	Art. 7	356
Art. 6	213	Art. 9	681, 716
Art. 17	356	Art. 46	62, 212, 530, 744
<i>L. 12 giugno 1962, n. 567</i>		Art. 46, comma 6	716
Art. 1	716	Art. 47	500
<i>L. 25 febbraio 1963, n. 327</i>		Art. 49	356, 681
Art. 1	212	Art. 62	681
<i>L. 26 maggio 1965, n. 590</i>		<i>D.M. (beni culturali e ambientali) 1° settembre 1984</i>	214
Art. 8 ... 31, 39, 99, 103, 175, 386, 428, 459, 463, 500, 572		<i>L. 28 febbraio 1985, n. 47</i>	
<i>L. 29 maggio 1967, n. 379</i>	139, 637	Art. 20, lett. a)	574
Art. 4	62	<i>D.M. (beni culturali e ambientali) 1° agosto 1985</i>	541
Art. 6	62	<i>L. 8 agosto 1985, n. 431</i>	214, 541
<i>L. 6 agosto 1967, n. 765</i>	50	<i>D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131</i>	
<i>L. 11 febbraio 1971, n. 11</i>		Art. 20	384
Art. 1	716	<i>D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917</i>	
Art. 26	103	Art. 81	595
<i>L. 14 agosto 1971, n. 817</i>		<i>L. 23 dicembre 1986, n. 898</i>	
Art. 7	99, 175, 459, 463, 500, 572	Art. 3	62
Art. 7, comma 2	428	<i>L. 4 novembre 1987, n. 460</i>	
<i>L. 22 ottobre 1971, n. 865</i>	212	Art. 5	62
Art. 15, comma 1	551	<i>D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203</i>	
Art. 16, comma 5	551	Art. 24	536
Art. 16, comma 6	551	<i>L. 14 febbraio 1990, n. 29</i>	
<i>L. 6 dicembre 1971, n. 1034</i>		Art. 9	103
Art. 7, comma 3	484	<i>L. 7 agosto 1990, n. 241</i>	694
Art. 23 <i>bis</i>	484	Art. 7	205, 621, 639, 718
Art. 33	43	Art. 21 <i>quinquies</i>	619
<i>D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634</i>		Art. 21 <i>octies</i>	621
Art. 1 <i>bis</i>	139	<i>L. 6 dicembre 1991, n. 394</i>	184
<i>D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601</i>		Art. 1	27
Art. 9	533	Art. 11	27
<i>L. 9 maggio 1975, n. 151</i>		Art. 12	27
Art. 89	500	<i>D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 116</i>	
Art. 205	500	Art. 2	496
<i>L. 9 maggio 1975, n. 153</i>		<i>L. 7 febbraio 1992, n. 140</i>	
Art. 12	139	Art. 2	274, 428
Art. 13	139		

<i>L. 7 febbraio 1992, n. 150</i>		<i>D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152</i>	
Art. 1, comma 1, lett. f)	37	Art. 59	213
Art. 4	37	<i>D.M. (ambiente) 25 ottobre 1999, n. 471</i>	465
<i>L. 10 febbraio 1992, n. 164</i>		<i>D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490</i>	214
Art. 4	560	<i>D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267</i>	
<i>L. 11 febbraio 1992, n. 157</i>	591	Art. 50	56, 405
Art. 10	275	Art. 54	405
Art. 21, comma 1, lett. b)	275	Art. 107	405
Art. 21, comma 1, lett. e)	37	<i>L. 23 dicembre 2000, n. 388</i>	
Art. 21, comma 1, lett. r)	487	Art. 126, comma 3	274, 428
Art. 30	243	<i>D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 31</i>	691
Art. 30, comma 1, lett. g)	105	Art. 13	718
Art. 30, comma 1, lett. h)	275, 487	<i>L. 29 marzo 2001, n. 135</i>	
Art. 31	243	Art. 1	274
Art. 31, comma 1, lett. d)	105	<i>D.Lgs. 24 aprile 2001, n. 212</i>	
<i>L. 19 febbraio 1992, n. 191</i>	139	Art. 1, comma 2	41
<i>D.M. (sanità) 2 luglio 1992, n. 453</i>		<i>D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228</i>	214, 476
Art. 7	62	Art. 33	196
<i>D.L. 11 luglio 1992, n. 333</i>		<i>D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380</i>	357
Art. 5 bis	500	Art. 44, lett. c)	275
<i>L. 8 agosto 1992, n. 359</i>		<i>D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327</i>	623
Art. 5 bis	551	Art. 40, comma 2	551
<i>D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546</i>		Art. 40, comma 3	551
Art. 2	356	Art. 45, comma 2	551
Art. 21	212	Art. 53	572
<i>L. 20 maggio 1993, n. 149</i>		<i>D.P.R. 8 agosto 2001, n. 327</i>	
Art. 1	274, 428	Art. 53	572
<i>L. 19 luglio 1993, n. 237</i>	274, 428	<i>L. 28 dicembre 2001, n. 448</i>	
<i>D.M. (sanità) 29 novembre 1993</i>	255	Art. 7	595
<i>L. 26 ottobre 1995, n. 447</i>		Art. 12	356
Art. 9	214, 752	<i>D.L. 7 febbraio 2002, n. 7</i>	
<i>L. 11 novembre 1996, n. 574</i>	717	Art. 1	187
<i>D.P.R. 14 gennaio 1997, n. 54</i>		Art. 2, comma 1	187
Art. 4	356	<i>L. 9 aprile 2002, n. 55</i>	187
<i>D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22</i>	429	<i>D.L. 8 luglio 2002, n. 138</i>	
Art. 6	358	Art. 14	274, 428
Art. 6, comma 1, lett. a)	274, 428	<i>L. 8 agosto 2002, n. 178</i>	274, 428
Art. 14	621	<i>D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36</i>	
<i>D.M. (ambiente) 5 febbraio 1998</i>	276	Art. 7, comma 1	502
Art. 5	425	<i>D.Lgs. 24 giugno 2003, n. 209</i>	
Art. 8	425	Art. 3, comma 3	429
Art. 9	425	<i>D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387</i>	52, 169, 198, 623
All. 3	425	Art. 7	754
<i>L. 31 marzo 1998, n. 80</i>		Art. 12	270, 338, 607, 685, 708
Art. 34	572	Art. 12, comma 3	114
<i>L. 7 agosto 1998, n. 241</i>	46	Art. 12, comma 7	626
<i>D.Lgs. 27 gennaio 1999, n. 99</i>	429	Art. 13	718
<i>D.P.R. 18 febbraio 1999, n. 238</i>			
Art. 1	318		

<i>D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42</i>	413	Art. 256, comma 3	717
Art. 10	492	Art. 256, comma 4	63
Art. 45	413	Art. 257	314, 717
Art. 141	574	Art. 258	178
Art. 167, comma 5	639	Art. 259	33
Art. 181	573	Art. 260	33, 573
Art. 181 <i>quinquies</i>	140	Art. 260, comma 4	501
<i>D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99</i>		Art. 260 <i>bis</i>	178
Art. 1	356, 637	Art. 266, comma 5	717
<i>L. 20 luglio 2004, n. 189</i>		Art. 268, lett. b)	429
Art. 19	638	Art. 269	104, 140
<i>L. 23 agosto 2004, n. 239</i>		Art. 269, comma 12	429
Art. 1, comma 7, lett. n)	451	Art. 272	140
<i>D.Lgs. 19 novembre 2004, n. 297</i>	213	Art. 272, comma 3	544
<i>D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30</i>		Art. 279	104, 140, 536
Art. 30	560	Art. 279, comma 1	140
<i>D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59</i>		Art. 309	60
Art. 5, comma 12	711	Art. 309, comma 1	60
Art. 7, comma 2	711	Parte III, all. 5, tab. 3	340
<i>D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206</i>		<i>D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4</i>	
Art. 20, comma 2	130	Art. 4	402
Art. 21	701	<i>D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 115</i>	
Art. 21, comma 1, lett. b)	130	Art. 6, comma 3	688
Art. 22	705	Art. 6, comma 4	688
Art. 22, comma 1	130	<i>D.L. 25 giugno 2008, n. 112</i>	
<i>D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152</i>		Art. 23 <i>bis</i>	328
Art. 3	619	<i>D.L. 6 novembre 2008, n. 172</i>	
Art. 3 <i>ter</i>	716	Art. 6	140
Art. 3 <i>quarter</i>	716	<i>L. 18 giugno 2009, n. 69</i>	
Art. 3 <i>quinquies</i>	716	Art. 1	46, 694
Art. 26	711	<i>L. 23 luglio 2009, n. 99</i>	
Art. 74, comma 1, lett. g)	357	Art. 27, comma 30	187
Art. 74, comma 1, lett. b)	357	<i>D.Lgs. 8 aprile 2010, n. 61</i>	
Art. 101, comma 7, lett. c)	213	Art. 4	254
Art. 101, comma 7, lett. e)	357	Art. 5, comma 3	560
Art. 133, comma 2	357	<i>D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128</i>	
Art. 137	213	Art. 3, comma 6	544
Art. 137, comma 1	357	<i>L. 13 agosto 2010, n. 129</i>	345
Art. 144	318	Art. 1	345
Art. 164, comma 2	716	<i>D.M. (sviluppo economico) 10 settembre 2010</i>	169
Art. 181	63, 213, 425	<i>D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205</i>	178
Art. 183	33, 261, 573	<i>D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28</i>	
Art. 183, lett. n)	717	Art. 5	169
Art. 184	63, 213	Art. 6	169, 708
Art. 184, comma 3, lett. b)	140	Art. 43	345
Art. 184 <i>bis</i>	213	<i>D.M. (sviluppo economico) 5 maggio 2011</i>	754
Art. 185	402	<i>D.L. 13 maggio 2011, n. 70</i>	
Art. 186	402	Art. 7, comma 2 <i>bis</i>	354
Art. 192	56, 502, 621, 718	<i>L. 12 luglio 2011, n. 106</i>	
Art. 192, comma 3	639	Art. 7, comma 2 <i>bis</i>	569
Art. 196	43	Art. 7, comma 2 <i>ter</i>	569
Art. 208	43, 498	Art. 7, comma 2 <i>quarter</i>	569
Art. 208, comma 13, lett. a)	425	<i>L. 1° settembre 2011, n. 150</i>	
Art. 208, comma 13, lett. b)	425	Art. 11	400
Art. 208, comma 15	501		
Art. 216, comma 2, lett. a)	276		
Art. 239, lett. d)	465		
Art. 242	502		
Art. 243	125		
Art. 244	502		
Art. 255	33		
Art. 256	33, 63, 213, 429, 638		
Art. 256, comma 1	573, 717		
Art. 256, comma 2	140, 717		

L. 22 dicembre 2011, n. 214

Art. 13, comma 14, lett. *d bis*) 569

Leggi regionali

ABRUZZO

L.R. 28 gennaio 2004, n. 10

Art. 43, comma 6 673
 Art. 43, comma 6 *bis* 673
 Art. 43, comma 6 *ter* 673

L.R. 19 dicembre 2007, n. 45

Art. 5 429

BASILICATA

L.R. 13 luglio 2012, n. 12

Art. 2, comma 1 669
 Art. 3, comma 1 669
 Art. 4, comma 2 669
 Art. 4, comma 3 669
 Art. 4, comma 4 669

L.R. 8 ottobre 2012, n. 16

Art. 37 451

CALABRIA

L.R. 29 dicembre 2008, n. 42 114

FRIULI-VENEZIA GIULIA

L.R. 6 marzo 2008, n. 6

Art. 5, comma 2 208
 Art. 22, comma 2 208
 Art. 22, comma 3 208

L.R. 19 maggio 2011, n. 6

Art. 24 98

LAZIO

L.R. 9 luglio 1998, n. 27

Art. 7, comma 1 502

MARCHE

L.R. 26 marzo 2012, n. 3 520

Art. 8, comma 4 520
 Art. 13 520
 All. B1 520
 All. B2 520

PUGLIA

L.R. 12 aprile 2001, n. 11

Art. 16 251

R.R. 4 luglio 2008, n. 12

Art. 4, punto 5 708

SARDEGNA

L.R. 12 agosto 1998, n. 27 275

TOSCANA

L.R. 12 gennaio 1994, n. 3

Art. 28, comma 12 591

L.R. 10 giugno 2002, n. 20

Art. 7 591

L.R. 27 luglio 2004, n. 38

Art. 22, cpv 478

TRENTINO-ALTO ADIGE

L.P. Bolzano 15 aprile 1991, n. 10

Art. 8, comma 3 311

L.P. Bolzano 10 giugno 2008, n. 4

Art. 38, comma 7 *bis* 311

VENETO

L.R. 5 marzo 1958, n. 24

Art. 6 430

L.R. 9 dicembre 1993, n. 50

Art. 21 324

Norme comunitarie

Trattato CE

Art. 191 619
 Art. 230 356
 Art. 232 356
 Art. 235 356
 Art. 238 356
 Art. 240 356
 Art. 288 356

Trattato sull'Unione europea

Art. 191 690

Reg. CEE 1° aprile 1970, n. 729

Art. 8 356

Reg. CEE 15 febbraio 1977, n. 355

Art. 13 356
 Art. 19 356

Reg. CEE 11 luglio 1978, 1685 356

Reg. CEE 29 aprile 1983, n. 1059

Art. 2, par. 2 564
 Art. 17, par. 1, lett. *b*) 564

Reg. CEE 16 marzo 1987, n. 822 664

Reg. CEE 24 giugno 1988, n. 2052 356

Reg. CEE 19 dicembre 1988, n. 4253 356

<i>Reg. CEE 12 settembre 1992, n. 2732</i>		Art. 10	308
Art. 12	637	Art. 17	308
<i>Reg. CE 20 dicembre 1993, n. 40</i>		<i>Reg. CE 22 ottobre 2002, n. 1234</i>	
Art. 8, par. 4	446	Art. 118	560
<i>Reg. (CE, EURATOM) 18 dicembre 1995, n. 2988</i>		<i>Dir. CE 13 ottobre 2003, n. 87</i>	375
Art. 4	664	<i>Reg. CE 29 aprile 2004, n. 882</i>	
Art. 5	664	Art. 7	308
<i>Dir. CE 3 novembre 1998, n. 83</i>		<i>Reg. CE 22 ottobre 2007, n. 1234</i>	
Art. 9	718	Art. 118 <i>ter</i>	254
<i>Dir. CE 22 aprile 1999, n. 30</i>		<i>Dir. CE 19 novembre 2008, n. 98</i>	588
Art. 5, par. 1	163	<i>Reg. CE 22 giugno 2009, n. 552</i>	588,
<i>Dir. CE 25 aprile 2000, n. 21</i>	588	<i>Dir. UE 21 ottobre 2009, n. 128</i>	248
<i>Dir. CE 12 marzo 2001, n. 18</i>	41	Art. 12	619
<i>Dir. CE 27 settembre 2001, n. 77</i>	198	<i>Dec. UE 27 aprile 2011, n. 278</i>	375
<i>Reg. CE 28 gennaio 2002, n. 178</i>		<i>Dir. UE 13 dicembre 2011, n. 92</i>	520

V - Panorami

GIANFRANCO CALABRIA: Rassegna commentata di legislazione regionale	65	una rilettura in chiave moderna (<i>Alberto Germanò</i>) ..	144
GIANFRANCO CALABRIA: Rassegna commentata di legislazione regionale	277	G. JESU: La nuova tutela dei vini DOC e IGT, il decreto legislativo n. 61/2010 ed i decreti ministeriali attuativi (<i>Stefano Masini</i>)	216
GIANFRANCO CALABRIA: Rassegna commentata di legislazione regionale	640	S. CASTELLI (a cura di): Biomasse ed energia (<i>Salvatore Altiero</i>)	288
RASSEGNA DI LEGISLAZIONE		L. PETRELLI: I regimi di qualità nel diritto alimentare dell'Unione europea. Prodotti DOP IGP STG biologici e delle regioni ultraperiferiche (<i>Maria Ambrosio</i>)	360
– <i>dell'Unione europea</i>	71 ,	AA.VV.: Archivio Scialoja-Bolla. Analisi di studi sulla proprietà collettiva 1.2012. (<i>Salvatore Altiero</i>)	432
..... 142, 215, 287, 359, 431, 503, 575, 647,	719	F. PERSANO: L'energia fra diritto internazionale e diritto dell'Unione europea: disciplina attuale e prospettive di sviluppo (<i>Salvatore Altiero</i>)	504
– <i>nazionale</i>,	A. GERMANÒ - E. ROOK BASILE - F. BRUNO - M. BENOZZO: Commento al codice dell'ambiente (<i>Luca Ramacci</i>)	576
..... 142, 215, 287, 359, 431, 503, 575, 648	719	A. MAESTRONI - M. DE FOCATIS (a cura di): Politica energetica, regolazione e mercato. Il nuovo diritto dell'energia tra libertà e limitazioni concorrenziali e ambientali. (<i>Salvatore Altiero</i>)	648
– <i>regionale</i>	72,	A. POSTIGLIONE: Diritto internazionale dell'ambiente (<i>Salvatore Altiero</i>)	720
..... 142, 216, 287, 359, 431, 503, 576, 648,	719		
LIBRI			
D. CALABRESE: La prelazione agraria (volume primo) e i patti agrari (volume secondo) (<i>Nicoletta Rauseo</i>) ..	72		
N. LUCIFERO: Proprietà fondiaria e attività agricola. Per			